REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE
REGIONE DEL VENETO

Venezia, venerdì 28 aprile 2017 **Anno XLVIII - N. 41**



Flora del Veneto, Biancospino comune (Crataegus monogyna).
Il biancospino è un arbusto o un piccolo albero molto ramificato e dotato di spine. Può raggiungere altezze comprese tra i 50 centimetri e i 6 metri. I fiori, di colore bianco rosato, sono raggruppati in corimbi (infiorescenze) che contengono dai 5 ai 25 petali. Cresce spontaneo nelle boscaglie e tra i cespugli a quote comprese tra zero e 1500 metri. La fioritura di concentra nel periodo primaverile. La foto è stata scattata nell'Oasi golena di Panarella, nel Delta del Po, a Papozze.

(Foto Antonio Dimer Manzolli)

Direzione - Redazione
Dorsoduro 3901, 30123 Venezia - Tel. 041 279 2862 - 2900 - Fax. 041 279 2905

Sito internet: http://bur.regione.veneto.it e-mail: uff.bur@regione.veneto.it

Direttore Responsabile avv. Mario Caramel

SOMMARIO

PARTE SECONDA

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **51** del 24 aprile 2017
Aggiornamento dei componenti in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia e sua nuova costituzione. Articoli 5 e 6 della Legge 16.04.1973, n. 171 e ss.mm.ii. 1
[Designazioni, elezioni e nomine]

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **44** del 13 aprile 2017
Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di San Bonifacio (VR). 5
[Veterinaria e zootecnia]

n. **46** del 18 aprile 2017
Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Prime azioni regionali a tutela della salute pubblica. Dichiarazione dello stato di crisi idrica nel territorio ex Art. 106, comma1, lett. a) della L.R. 13.4.2001, n. 11, art. 1 della L.R. 16.8.2007, n. 20. 9
[Protezione civile e calamità naturali]

n. **47** del 20 aprile 2017
Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di San Bonifacio (VR). Modifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017. 12
[Veterinaria e zootecnia]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

n. **8** del 15 marzo 2017
D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Ditta COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L. con sede legale sita in Via A. Grandi n. 18 Brescia (BS) e magazzino sito in Via Falcone-Borsellino 24 Loc. Gardigiano Scorzè (VE), autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari. Modifica del responsabile di magazzino e aggiornamento numero civico del magazzino. 15
[Veterinaria e zootecnia]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

n. **34** del 23 marzo 2017
Disciplina organica della coltivazione della deliberazione n. 1142/2014 Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta. Aggiornamento allegato B "Commissione di degustazione preposte all'esame organolettico per i vini a DO di interesse veneto". 18
[Agricoltura]

n. **43** del 07 aprile 2017
Legge 238/2016, articolo 39, comma 1. DOCG "Asolo prosecco". Decreto direttoriale n. 23 del 29 settembre 2016. "Riserva vendemmiale prodotto atto ad essere designato con la DOCG "Asolo Prosecco" proveniente dalla vendemmia 2016." Svincolo prodotto. 20
[Agricoltura]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

n. **130** del 12 aprile 2017
"Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Guà - Frassine - Santa Caterina - annualità 2016" APPALTO N. 10/2016 - CUP H24H16000930002 - CIG 6865585BF6 DGRV n. 1555 del 10 ottobre 2016. AGGIUDICAZIONE LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. 21
[Appalti]

n. **131** del 12 aprile 2017
"Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Fratta-Gorzone - annualità 2016". APPALTO N. 11/2016 - CUP H54H16000780002 - CIG 6865456185. DGRV N. 1555 DEL 10 ottobre 2016. AGGIUDICAZIONE LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. 22
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST

n. **54** del 11 aprile 2017
Affidamento della fornitura di carburante per gli automezzi di cantiere in dotazione alla Unità Organizzativa Forestale Ovest - sede di Verona. Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. denominata "Carburante Rete - Buoni acquisto 6 - Lotto 2" con ENI S.p.A. CIG convenzione 57932358C0 - CIG derivato ZB91E35FD7. 23
[Appalti]

n. **68** del 18 aprile 2017
Affidamento per fornitura di n. 10 paia di scarponi di protezione S3, alla ditta NOVA MODET S.R.L. P.I.02149500288 Importo della fornitura euro 725,00 IVA esclusa. CIG: Z851C51FCF. 25
[Appalti]

n. **69** del 18 aprile 2017
Indagine Geologica Geotecnica, Relazione di calcolo calcestruzzi armati da imputare sul Fondo Spese Generali, necessaria alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale nel cantiere forestale in loc. Ex Fabbrica Saccardo, Torrente Valle dell'Orco, comune di Schio, progetto 24/17 - Studio Chimenti & Busa Ingegneri Associati, via Colomba, 71 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - partita IVA:03683120244 - importo euro 2.000,00 (IVA e CNPAIA esclusi) - CIG: Z361D9193B. 27
[Difesa del suolo]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

n. **25** del 14 marzo 2017
Acquisizione del servizio di predisposizione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2016 , ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. C.I.G. Z031DD072C. 29
[Appalti]

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

n. **34** del 08 febbraio 2017
Aggiudicazione definitiva all'Impresa Bincoletto Mario S.r.l. di San Donà di Piave (VE) dei lavori per il restauro conservativo e la valorizzazione funzionale delle ex Scuderie e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) di proprietà della Regione del Veneto Lotto I Corpo ex Scuderie Consolidamento strutturale e Opere Edili. CUP C38I13000300008 - CIG 6843189A33. Impegno di spesa di Euro 726.214,08 Iva inclusa. D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. L.R. 39/01 e s.m. e i.. 32
[Appalti]

n. **35** del 08 febbraio 2017
Aggiudicazione definitiva alla Ditta Elektra Impianti S.r.l. di Rovigo dei lavori per il restauro conservativo e la valorizzazione funzionale delle ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) di proprietà della Regione del Veneto - Lotto II Corpo ex Scuderie - Dotazione impiantistica. CUP C38I13000300008 - CIG 684320141C. Impegno di spesa di Euro 148.280,46 Iva inclusa. D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. L.R. 39/01 e s.m. e i.. 37
[Appalti]

n. **37** del 08 febbraio 2017
Aggiudicazione definitiva alla Ditta Vita Mauro di Roveredo in Piano (PN) dei lavori per il restauro conservativo e la valorizzazione funzionale delle ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) di proprietà della Regione del Veneto - Lotto III Corpo Foresterie - Restauro e riqualificazione facciata ovest. CUP C38I13000300008 - CIG 6843222570. Impegno di spesa di Euro 140.659,96 Iva inclusa. D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. L.R. 39/01 e s.m. e i.. 42
[Appalti]

n. **153** del 18 aprile 2017
Avvio trattativa privata per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Sede per la produzione del latte in polvere" sito in Comune di Treviso, località S. Artemio Via Lancenigo, in esecuzione del Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale art.16 della L.R. n. 7/2011. 47
[Appalti]

n. **156** del 19 aprile 2017
Esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 19 aprile 2017 ore 12.00, per l'alienazione dell'immobile di proprietà della Regione del Veneto sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella Venezia di cui all'avviso approvato con decreto n. 42 del 15 febbraio 2017. Presa d'atto di asta deserta. 49
[Appalti]

n. **157** del 19 aprile 2017
Esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 19 aprile 2017 ore 12.00, per l'alienazione dell'immobile sito in Comune di Bassano del Grappa (Vi), via Scalabrini 84, di cui all'avviso approvato con decreto n. 57 del 21 febbraio 2017. Presa d'atto di trattativa privata deserta. 51
[Appalti]

n. **158** del 20 aprile 2017
Legge Regionale 18 marzo 2011 n.7, art.16. Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare. Compendio immobiliare, di proprietà della Regione del Veneto, sito in Comune di Venezia, denominato Hotel Bella Venezia. Terza procedura di alienazione a mezzo asta pubblica. 53
[Appalti]

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

n. **406** del 06 aprile 2017
Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Contenimento delle spese per il funzionamento per l'anno 2017 e adeguamento delle indennità ai componenti esterni. Aggiornamento delle modalità operative della Segreteria della Commissione. L.16 aprile 1973, n. 171, art. 5; L. 29 novembre 1984, n. 798; L. 8 novembre 1991, n. 360, art. 4; L. 31 maggio 1995, n. 206. 55
[Venezia, salvaguardia]

n. **494** del 14 aprile 2017
Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2017. 59
[Caccia e pesca]

PARTE TERZA

CONCORSI

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI
Avviso pubblico per assunzione a tempo determinato di dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione. Deliberazione n. 357 dell'11 aprile 2017. 143

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA
Approvazione graduatorie concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato. 144

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)
Avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico cat. c a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'area tecnica - settore tecnico. 145

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE (VENEZIA)
Concorso pubblico per esami per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Categoria C, Posizione economica C1 riservato agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della legge 68/99. 146

COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)
Avviso pubblico di selezione per la copertura di n.1 posto di assistente biblioteca-cat.C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, d.lgs n. 165/2001 (mobilità). 147

COMUNE DI STRA (VENEZIA)
Avviso di procedura di mobilità volontaria esterna tra Enti soggetti a limitazioni assunzionali, per l'eventuale copertura di posti di Cat. C. 148

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA)
Avviso pubblico per mobilità volontaria per la copertura di un posto di categoria c, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore amministrativo per l'area affari generali servizi demografici e culturali - ufficio servizi demografici mediante mobilità esterna. 149

IPAB PER I MINORI DI VICENZA, VICENZA
Procedura selettiva pubblica per titoli ed esame per n. 1 posto di esecutore amministrativo, categoria B1 del CCNL regioni/autonomie locali, a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato per anni 2. 150

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

REGIONE DEL VENETO
Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio. Avviso di trattativa privata per alienazione immobiliare sito in Comune di Treviso, località S. Artemio Via Lancenigo. 151

Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio. Terzo avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione dell'immobile denominato "Hotel Bella Venezia". 157

COMUNE DI GAMBUGLIANO (VICENZA)
Estratto bando di gara servizio tesoreria comunale 2017-2022. Codice cig: zf11e499fa 164

AVVISI

PROVINCIA DI BELLUNO
Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza presentata dalla società LAUT S.r.L. per la derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico dal fiume Piave in loc. Cadola in territorio del comune di Ponte nelle Alpi (BL). 165

PROCEDIMENTI VIA

PROVINCIA DI BELLUNO
Comune di Alleghe. Alleghe Funivie S.p.a. - Istanza di rinnovo concessioni di linea seggiovie SEM 143 "Pra della Costa-Col Fioret" e SEM 177 "La Tiezza-Col dei Baldi" - comprensorio sciistico di Alleghe. Procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per rinnovo di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Esclusione del Progetto dalla procedura di V. I. A. con raccomandazioni. Determinazione costitutiva n. 651 del 13 aprile 2017 166

PROVINCIA DI VICENZA
Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e smei. Ditta: Piccinato Renato. Tipologia attività: rinnovo autorizzazione all'esercizio impianto di demolizione veicoli a motore. Localizzazione intervento: comune di Montecchio Maggiore. Determina n. 312 del 13-04-2017. 167

PROVINCIA DI PADOVA
Estratto provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Padova 170/VIA/2017 protocollo numero 28656 del 13 marzo 2017. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto "Ristrutturazione e adeguamento tecnologico di un allevamento di galline ovaiole" nel comune di Ospedaletto Euganeo, (PD). Avviso ai sensi dell art. 27 comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i. 168

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

COMUNE DI CODOGNE' (TREVISO)
Decreto definitivo di esproprio n. 3589 del 18 aprile 2017 rep. 2337
Estratto decreto di esproprio (art. 23 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) OP79 Adeguamento a pista ciclopedonale del marciapiede di via Roma finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche 3° stralcio a Codognè. 169

COMUNE DI MONTEGALDA (VICENZA)
Estratto decreto del Responsabile area tecnica Rep n. 1075 del 11 aprile 2017
Lavori di realizzazione di un percorso pedonale protetto in via Castello. Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001. 171

COMUNE DI PAESE (TREVISO)
Decreto per imposizione servitù coattiva
Lavori di eliminazione del passaggio a livello alla progressiva km 53+525 della linea ferroviaria VI - TV, a servizio della S.P. n. 79 delle cave - via Verdi. 172

Estratto decreti di esproprio n. 3 n. 4 e n. 5 del 10 aprile 2017
Variante al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via B. Baldrocco dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo. Espropriazione definitiva. 174

CONSORZIO DI BONIFICA "BACCHIGLIONE", PADOVA
Determinazione dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni n. 18/2017 del 18 aprile 2017
Provvedimento di pubblicazione dei decreti di asservimento, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, per i lavori di realizzazione del progetto dello scolmatore di piena Limenella - Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova Nord (ID 006-03). 176

CONSORZIO DI BONIFICA "DELTA DEL PO", TAGLIO DI PO (ROVIGO)
Estratto decreto di esproprio Rep. n. 556 del 18 aprile 2017
Lavori di completamento della rete irrigua in bassa pressione - 1° stralcio funzionale. Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001. 177

Estratto decreto di asservimento Rep. n. 557 del 18 aprile 2017
Completamento rete irrigua isole Cà Venier - Boccasette e Donzella, ripristino officiosità Canale principale Valli - 2° stralcio funzionale. Decreto di asservimento ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001. 178

Estratto decreto di asservimento Rep. n. 558 del 18 aprile 2017
Lavori di estensione dell'irrigazione nella zona nord del bacino, ripristino della funzionalità della rete di distribuzione irrigua a pelo libero e messa in sicurezza delle arginature del Canale Busiola. Decreto di asservimento ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001. 179

Protezione civile e calamità naturali

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012
Decreto n. 10 del 14 aprile 2017
Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 9 finanziato per Euro 900.000,00 - Delega alla Provincia di Belluno delle funzioni relative alla progettazione dei lavori. Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 8.953,71, quale primo acconto, per il pagamento delle prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto. 181

Decreto n. 11 del 14 aprile 2017
Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Lozzo di Cadore (Bl) - Allegato E intervento di cui al rigo 17. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo per Euro 80.000,00. 184

Statuti

COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)
Estratto delibera di Consiglio n. 21 del 8 aprile 2017
Integrazioni e modifiche allo statuto comunale. 187

Trasporti e viabilità

COMUNE DI CODOGNE' (TREVISO)
Decreto del Responsabile 3° servizio Area Tecnica n. 178 del 18 aprile 2017
Decreto di declassificazione e sdemanializzazione amministrativa di porzione di area del demanio stradale di via Fontanazze in Comune di Codognè. 188

PARTE SECONDA

CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI

Sezione prima

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 344404)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 51 del 24 aprile 2017

Aggiornamento dei componenti in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia e sua nuova costituzione. Articoli 5 e 6 della Legge 16.04.1973, n. 171 e ss.mm.ii.

[Designazioni, elezioni e nomine]

Note per la trasparenza:
Il presente atto procede all'aggiornamento dei componenti in seno alla Commissione per la Salvaguardia di Venezia e alla sua nuova costituzione. Legge 16.04.1973, n. 171 (articoli 5 e 6), legge 29.11.1984, n. 798, legge 8.11.1991, n. 360, legge 31.05.1995, n. 206.

Il Presidente

VISTA la legge 16 aprile 1973, n. 171 recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e ss.mm.ii. che ha istituito la Commissione per la Salvaguardia di Venezia (di seguito Commissione), disciplinandone la composizione, le funzioni, la durata e le procedure per l'esercizio delle competenze attribuite (articoli 5 e 6) ed ha inoltre stabilito che la Commissione, organo collegiale a composizione mista, ad ordinamento autonomo e commissariale e di durata temporale, esercente una competenza statale, si avvalga per il suo funzionamento e le sue attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla Regione del Veneto;

VISTA la legge 9 novembre 1991, n. 360, che ha modificato e integrato la composizione della Commissione, nonché le competenze attribuite, precedentemente già integrate dalla L. 29 novembre 1984, n. 798 e in seguito ulteriormente modificate dal D.L. 29.03.1995, n. 96, convertito dalla L. 31 maggio 1995, n. 206;

VISTO che la Commissione risulta costituita da n. 22 componenti effettivi, i quali possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, nominati con le stesse modalità degli effettivi;

DATO ATTO che di recente talune amministrazioni, rappresentate in Commissione, hanno subito delle modifiche organizzative o nell'attribuzione delle competenze di chiaro rilievo (ad es. soppressione, trasferimento/accorpamento di competenze, cambio denominazione), il che ha comportato la necessità di avviare un'attività di verifica dei titoli di partecipazione in seno alla commissione che ha richiesto anche il consulto dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Venezia in ordine alla corretta individuazione degli enti legittimati a partecipare alla Commissione;

DATO ATTO che in considerazione dell'autorevole parere rilasciato dalla predetta Avvocatura, prot. reg. 480313 del 7.12.2016, integrato con successiva nota, prot. reg. 94782 in data 8.03.2017, e degli esiti dell'attività istruttoria e ricognitiva sui titoli di partecipazione dei componenti degli enti rappresentati in Commissione effettuata a cura degli uffici regionali, si è reso necessario procedere ad un aggiornamento dei titoli medesimi interpellando le amministrazioni rappresentate in Commissione;

PRESO ATTO delle note di seguito elencate, con le quali le amministrazioni interpellate hanno designato i nuovi componenti effettivi e supplenti nonché aggiornato i nominativi dei titolari di ufficio e comunicato i rispettivi delegati:

- comunicazione, prot. reg. 506660 in data 22.12.2016, con la quale il nuovo Provveditore Interregionale OO.PP. del Veneto, Ing. Roberto Linetti, delega l'Ing. Valerio Volpe, a rappresentare l'Ufficio del Provveditore in sua assenza, e delega il dott. Ing. Fabio Riva e il dott. Ing. Giovanni Assalone, a rappresentarlo nelle competenze dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Venezia, in sua assenza;

- comunicazione, prot. reg. n. 41868 in data 1.02.2017, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la quale sono individuati per il settore infrastrutture, in qualità di componenti effettivi, il dott. Ing. Fabio Riva e la Dott.ssa Oletta Tedaldi, in qualità di supplenti, l'Arch. Giorgio Barbato e l'Ing. Arnaldo Ceccarelli, mentre per il settore Navigazione, in qualità di componente effettivo, il dott. Ing. Francesco Sorrentino e, in qualità di supplente, l'Arch. Maria Luisa Marceca;

- comunicazione, prot. reg. 24497 in data 20.01.2017, con la quale il direttore UNESCO individua la Dott.ssa Wally Merotto a rappresentare l'istituzione in qualità di componente effettivo;

- comunicazione, prot. reg. n. 62780 in data 15.02.2017, del Soprintendente della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna, Arch. Emanuela Carpani, con la quale sono individuati i delegati per gli aspetti inerenti il patrimonio architettonico e paesaggistico, Arch. Ilaria Cavaggioni e Arch. Chiara Ferro in sostituzione del primo, e per gli aspetti inerenti il patrimonio storico-artistico, Dott.ssa Amalia Basso e Dott.ssa Maria Cristina Dossi in sostituzione del primo;

- comunicazione, prot. reg. 510025 in data 23.12.2016, con la quale il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, designa il Dott. Giuseppe Cacopardi e la Dott.ssa Enza Simona Logoteta, rispettivamente in qualità di componente effettivo e di componente supplente;

- comunicazione, prot. reg. n. 108596 in data 16.03.2017, del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con la quale sono designati il Dott. Fabio Trincardi, in qualità di componente effettivo, e il Dott. Andrea Barbanti, in qualità di componente supplente, in rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Ricerche;

- comunicazione, prot. reg. 137945 in data 8.04.2016, del D.P.C.R. n. 24 del 6.02.2016 con il quale sono stati nominati i rappresentanti della Regione del Veneto, rispettivamente l'Ing. Giorgio Conte, il Sig. Massimo Parravicini, l'Ing. Antonio Rusconi, in qualità di componenti effettivi, il Sig. Alberto Schibuola e l'Ing. Pierdomenico Pregnolato, in qualità di componenti supplenti;

- comunicazione, prot. reg. 145274 in data 11.4.2017, con la quale la Citta Metropolitana di Venezia designa il Sig. Massimiliano Tiozzo Caenazzo, componente effettivo, e l'Avv. Cinzia Silvestri, in qualità di componente supplente;

- comunicazione, prot. reg. 126713 in data 29.03.2017, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha indicato il dott. Ing. Francesco Baruffi e il dott. Ing. Andrea Braidot, rispettivamente, in qualità di componente effettivo e di componente supplente;

- comunicazione, prot. reg. 83803 in data 1.03.2017, con la quale sono stati indicati, in rappresentanza dell'ULSS 3 competente per i Comuni di Venezia, Chioggia, Mira, Campagna Lupia, Cavallino Treporti, Quarto d'Altino l'Ing. Adriana Zuccato, in qualità di componente titolare, l'Arch. Ida Colombo e l'Ing. Rosauro Vicentini, in qualità di componenti supplenti;

- comunicazione, prot. reg. 506637 in data 22.12.2016, con la quale sono stati indicati, in rappresentanza dell'ULSS 4 competente per i Comuni di Jesolo e Musile di Piave, il Dott. Luigi Nicolardi e il Sig. Marco Giacomel, in qualità rispettivamente di componente effettivo e di componente supplente;

- comunicazione, prot. reg. n. 146959 in data 12.04.2017, con la quale il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia, dott. Ing. Ennio Aquilino, ha individuato i delegati, il dott. Ing. Massimo Barboni e il dott. Ing. Giorgio Basile, a rappresentarlo;

DATO ATTO che:

- con nota prot. reg. 441114 in data 11.11.2016 la struttura competente ha invitato l'amministrazione del Comune di Venezia a comunicare i propri rappresentanti in seno alla Commissione e che, a tutt'oggi, nessun riscontro è pervenuto;

- con nota prot. reg. 86431 in data 2.03.2017 la struttura competente ha invitato le amministrazioni dei Comuni della gronda lagunare a designare i propri rappresentanti in seno alla Commissione o a confermare i precedenti commissari e che, a tutt'oggi, è pervenuto riscontro solo dai Comuni di Mira, Chioggia, Jesolo e Cavallino - Treporti;

- con nota prot. reg. n. 477529 in data 6.12.2016 la struttura competente ha invitato l'ULSS n. 16 (dal 1.1 c.a. ridenominata ULSS n. 6) a designare il proprio rappresentante in seno alla Commissione e che, a tutt'oggi, nessun riscontro è pervenuto;

RITENUTO di provvedere all'aggiornamento della composizione della Commissione con l'indicazione dei nuovi componenti e di dare atto dell'automatica cessazione dei componenti già presenti, non confermati dalle rispettive amministrazioni o decaduti dall'incarico;

RITENUTO di subordinare l'efficacia del presente provvedimento alla presentazione da parte dei nuovi componenti della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'incarico ricoperto o di cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla vigente normativa;

RITENUTO di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV dell'esecuzione del presente atto;

DATO ATTO che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

decreta

1. di prendere atto che le premesse sono parte integrante del presente atto;
2. di prendere atto delle designazioni, in qualità di componente effettivo e di supplente, dei rappresentanti degli enti presenti in Commissione per la Salvaguardia di Venezia, effettuate con le note contraddistinte in premessa;
3. di prendere atto dell'aggiornamento dei nominativi dei titolari degli uffici presenti in Commissione per la Salvaguardia di Venezia, e degli eventuali loro delegati, individuati con le note contraddistinte in premessa;
4. di dare atto della cessazione dall'incarico dei componenti già presenti in seno alla Commissione non confermati dalle rispettive amministrazioni o decaduti dall'incarico;
5. di dare atto che l'attuale composizione della Commissione per la Salvaguardia di Venezia è la seguente:

	Componente effettivo	**Componente supplente/delegato**
1.Il Presidente della Regione	Dott. Luca Zaia	Arch. Vincenzo Fabris
2.Il Provveditore Interregionale OOPP - VENETO	Ing. Roberto Linetti	Ing. Valerio Volpe
3.Un rappresentante UNESCO	Dott.ssa Wally Merotto	--
4.Il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (Patrimonio, paesaggistico e architettonico)	Arch. Emanuela Carpani	Arch. Ilaria Cavaggioni Arch. Chiara Ferro
5. Il Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna (Patrimonio storico - artistico)	Arch. Emanuela Carpani	Dott.ssa Amalia Basso Dott.ssa Maria Cristina Dossi
6. Il Provveditore Interregionale OOPP - VENETO - Ufficio del Genio Civile OO.MM. di Venezia	Ing. Roberto Linetti	Ing. Fabio Riva Ing. Giovanni Assalone
7.Un rappresentante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Settore Infrastrutture	Dott. Ing. Fabio Riva Dott.ssa Oletta Tedaldi	Arch. Giorgio Barbato Ing. Arnaldo Ceccarelli
8.Un rappresentante Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Settore Trasporti Navigazione	Dott. Ing. Francesco Sorrentino	Arch. Maria Luisa Marceca
9. Un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali	Dott. Giuseppe Cacopardi	Dott.ssa Enza Simona Logoteta
10.Un rappresentante del Consiglio nazionale delle Ricerche - CNR	Dott. Fabio Trincardi	Dott. Andrea Barbanti
11.Un rappresentante della Regione Veneto	Ing. Giorgio Conte	Sig. Alberto Schibuola
12.Un rappresentante della Regione Veneto	Sig. Massimo Parravicini	Ing. Pierdomenico Pregnolato
13.Un rappresentante della Regione Veneto	Ing. Antonio Rusconi	--
14.Un rappresentante della Città metropolitana	Sig. Massimiliano Tiozzo Caenazzo	Avv. Cinzia Silvestri
15.Un rappresentante del Comune di Venezia	--	--
16.Un rappresentante del Comune di Venezia	--	--
17.Un rappresentante del Comune di Venezia	--	--
18.Un rappresentante dei Comuni della Gronda lagunare	--	--
19.Un rappresentante dei Comuni della Gronda lagunare	--	--
20.Un rappresentante del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare	Ing. Francesco Baruffi	Ing. Andrea Braidot
21.Il Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Venezia	Ing. Ennio Aquilino	Ing. Massimo Barboni

		Ing. Giorgio Basile
22.Un rappresentante della ULSS competente territorialmente		
• ULSS 3 - Comuni Chioggia Venezia Campagna Lupia Mira Cavallino-Treporti Quarto d'Altino • ULSS 4 - Comuni Jesolo Musile di Piave • ULSS 6 - Comune Codevigo	Ing. Adriana Zuccato Dott. Lugi Nicolardi --	Arch. Ida Colombo Ing. Rosauro Vicentini Sig. Marco Giacomel --

6. di subordinare l'efficacia della costituzione della Commissione come aggiornata al punto precedente, alla presentazione da parte dei nuovi componenti della dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, con l'incarico ricoperto o delle cause di incompatibilità e inconferibilità previste dalla vigente normativa;
7. di incaricare l'Area Tutela e Sviluppo del Territorio - Direzione Commissioni Valutazioni - Unità Organizzativa Commissioni VAS VINCA NUVV, dell'esecuzione del presente atto, compresa la comunicazione della nomina ai nuovi componenti interessati;
8. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Luca Zaia

ORDINANZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 343872)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 44 del 13 aprile 2017

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di San Bonifacio (VR).

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono disposte misure restrittive a seguito di rilevamento di positività per Influenza Aviaria ad Alta Patogenicità (HPAI) sierotipo H5 in un allevamento nel Comune di San Bonifacio (VR).

Il Presidente

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 "Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407CEE;

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il D. Lgs. 25gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;

VISTE le comunicazioni da parte dell'IZS delle Venezie del 12/04/2017, inerenti il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento sito nel Comune di San Bonifacio (VR);

RILEVATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato nel corso degli anni epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile attivare in tempi rapidi adeguate misure di controllo ed eradicazione per contenere l'eventuale diffusione del virus dell'influenza aviaria nel territorio regionale, ai sensi delle citate disposizioni comunitarie;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

1. L'istituzione di una zona di protezione così delimitata:

- Comune di San Bonifacio (VR): a ovest strada Slagarello, a nord di via Masetti, a nord Strada Provinciale Porcilliana (via Circonvallazione), a ovest di via Circonvallazione, a nord-ovest via Cimitero, a ovest via Adige, a sud di via Fiume, a ovest di via Gorizia, a sud di via San Marco, a ovest SP17;
- Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a ovest della SP17, a nord-ovest di viale Europa, a ovest di via Novella, a sud-est di via Zoppega;
- Comune di Soave (VR): a sud di Localita Val Ponsara, via Mondello, a est di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a sud di via Tiro a Segno, a ovest di via Mere, a sud di via Don Giovanni Minzoni, a est di via Circovallazione, a sud di via Ugo Foscolo, di via Ghiaia;
- Comune di Belfiore (VR): a est della SP39, a nord di via S. Rocchetto, a nord-est di via Moneta, a nord-est della SP39.

2. L'istituzione di una zona di sorveglianza così delimitata:

- Comune di San Bonifacio (VR): a est strada Slagarello, a sud di via Masetti, a sud Strada Provinciale Porcilliana (via Circonvallazione), a est di via Circonvallazione, a sud-est via Cimitero, a est via Adige, a nord di via Fiume, a est di via Gorizia, a nord di via San Marco, a est della SP17;
- Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a est della SP17, a sud-est di viale Europa, a est di via Novella, a nord-ovest di via Zoppega;
- Comune di Soave (VR): a nord di Localita Val Ponsara, via Mondello, a ovest di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a nord di via Tiro a Segno, a est di via Mere, a nord di via Don Giovanni Minzoni, a ovest di via Circovallazione, a nord di via Ugo Foscolo, di via Ghiaia;
- Comune di Belfiore (VR): a ovest della SP39, a sud di via S. Rocchetto, a sud-ovest di via Moneta, a sud-ovest della SP39;
- Comune di Arcole (VR)
- Comune di Veronella (VR): a ovest della SP18, a nord di via Stradon, a ovest di via Camparine;
- Comune di Zimella (VR): a nord della SP39, a ovest di via Eugenio Pertini, di via Fossalunga;
- Comune di Lonigo (VI): a ovest di via Fossalunga, di via Villaraspa, a nord di via Pavarano, a ovest di via Str. delle Pietre;
- Comune di Gambellara (VI): a sud-ovest della SP22;
- Comune di Montecchia di Crosara (VR): a sud-ovest di via Prandi, a sud di via Cervare, a ovest di via Alpone, a sud di via S. Antonio, via Motti, a ovest di via Masi, a sud di via Corrubio, di via Caselle;
- Comune di Cazzano di Tramigna (VR): a sud-ovest di via Crearolo, a ovest di via Canova, a sud di via Pilastro, a est della SP37a;
- Comune di Illasi (VR): a sud di Località Monte Tenda, a sud-ovest di via Str. Nuova, a est di via Prognolo, a sud di via S. Giorgio, a ovest di via Ungheria, di Località Cisterna, di Località Torcolo, di Località Brea;
- Comune di Colognola ai Colli (VR): a est del Torrente Illasi di via Biondella, a nord di via XXIV Maggio, a est di via Calcinese;
- Comune di Caldiero (VR): a nord-est di via Caldierino, a est di Località Sabbionara;
- Comune di Zevio (VR): a nord-est di via Maccagnina, a est di via Boscaglia, a sud di via Diga, a est di via Ponte Perez, a nord-est di via Argine Vecchio, a est di Località Bridi, a nord di via Sandellara, a est di via Rocchi, a nord di via Molinetti, a nord-est di via Risarola;
- Comune di Ronco all'Adige (VR): a nord della SP19, a est di via Fortunato Bonetti, di via Cittadella, a nord di via Gatelle, di via Cantonà, a nord-est della SP19.

3. L'adozione delle misure come di seguito specificate:

A. **Misure da applicare nella zona di protezione (ZP) e di sorveglianza (ZS)**

a. censimento di tutte le aziende avicole e degli animali presenti;
b. sopralluogo, da parte dei veterinari ufficiali dei Servizi veterinari delle Az. ULSS, presso tutte le aziende commerciali per sottoporre ad esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività;
c. attuazione di un'ulteriore sorveglianza sierologica e virologica conformemente alle indicazioni operative regionali e nazionali in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

B. **Misure da applicare nella zona di protezione (ZP)**

Nella zona di protezione devono essere applicate le seguenti misure:

a. tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura

ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

b. le carcasse sono distrutte quanto prima;
c. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti ad una o più procedure di disinfezione;
d. tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di disinfezione;
e. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: 1) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda; 2) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell' azienda;
f. eventuali aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale;
g. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
h. il detentore degli animali tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinari della Az. ULSS competente che lo richieda;
i. sono vietati, salvo diversa determinazione del Servizio veterinario regionale, la rimozione o lo spargimento della pollina proveniente dalle aziende ubicate nelle zone di protezione;
j. è vietata l'introduzione e l'immissione di selvaggina delle specie sensibili destinati al ripopolamento faunistico ed è altresì vietata la vendita ambulante di animali delle specie sensibili;
k. sono vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.
l. è vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se: I) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; II) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito. Il divieto di cui alla presente lettera l) ed alla lettera k) non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.
m. sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili;
n. in deroga ai punti k) e l), la Regione può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato all'interno della zona di protezione, di sorveglianza o soggetta a restrizione del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata;
o. in deroga ai punti k) e l), il Ministero può autorizzare:
    I. il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
    II. il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda ubicata sul territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza;
    III. il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza;
    IV. il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato;
    V. può autorizzare il trasporto delle uova da consumo a un centro di imballaggio, a un centro per la fabbricazione di ovo prodotti, per la distruzione.

C. **Misure da applicare nella zona di sorveglianza (ZS):**

Nella zona di sorveglianza devono essere applicate le seguenti misure:

a. è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione della Regione; tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;
b. è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza.
c. In deroga ai punti a) e b), la Regione può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

I. pollame da macello a un impianto situato preferibilmente nella zona di protezione o sorveglianza;
II. pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata, preferibilmente, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza. L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;
III. pulcini di un giorno: verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nel territorio nazionale, al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l' azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;
IV. uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;
V. uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovo prodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capitolo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004,situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;
VI. uova destinate alla distruzione;

d. chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;
e. i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio;
f. non sono ammessi, senza l'autorizzazione del veterinario ufficiale, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi: non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda, non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;
g. aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati al veterinario ufficiale il quale svolge gli opportuni accertamenti;
h. il titolare dell'azienda tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione del Servizio veterinario dell'Azienda ULSS competente che lo richiede;
i. è vietata, salvo autorizzazione del veterinario ufficiale dell'Azienda ULSS, la rimozione o lo spargimento della pollina.
j. non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico.
k. Sono vietate le fiere, le mostre e le esposizioni di pollame e altri volatili

4. di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
5. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

(Codice interno: 343921)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 46 del 18 aprile 2017

Carenza di disponibilità idrica nel territorio della Regione del Veneto. Prime azioni regionali a tutela della salute pubblica. Dichiarazione dello stato di crisi idrica nel territorio ex Art. 106, comma1, lett. a) della L.R. 13.4.2001, n. 11, art. 1 della L.R. 16.8.2007, n. 20.

[Protezione civile e calamità naturali]

Note per la trasparenza:
Nel territorio è presente una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali, in particolar modo la situazione di carenza di disponibilità idrica nel fiume Adige mette a rischio l'approvvigionamento idropotabile nelle zone servite da acquedotti con prelievi dal fiume stesso. Con il presente provvedimento si intende dichiarare lo stato di crisi idrica, in modo da poter attuare le prime misure necessarie a fronteggiare tale situazione.

Il Presidente

PRESO ATTO del "Documento di valutazione sullo stato della risorsa idrica aggiornato a marzo 2017 nel territorio distrettuale e di orientamento rivolto agli Enti e Autorità competenti sulle possibili misure da adottare a termine", trasmesso alla Regione del Veneto in data 16.03.2017 con nota n.769, predisposto in seno all'"Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, istituito presso il Distretto di Bacino idrografico delle Alpi Orientali";

CONSIDERATO che tale documento rileva la presenza nel territorio di una condizione di deficit idrico generalizzato rispetto ai valori medi stagionali sia del manto nevoso sia degli invasi sia delle precipitazioni sia delle portate sia dei livelli freatimetrici, corrispondente a uno scenario di severità idrica bassa in cui la domanda è ancora sodisfatta ma gli indicatori mostrano un trend verso valori meno favorevoli , le previsioni climatiche mostrano ulteriore assenza di precipitazione e/o temperature troppo elevate per il periodo;

CONSIDERATE le proposte operative avanzate nel documento stesso e volte, in particolare, a:

- salvaguardare le riserve idriche ad oggi disponibili;
- salvaguardare il soddisfacimento degli utilizzi prioritari, ed in particolare di quelli idropotabili collocati sull'asta terminale del fiume Adige, secondo criteri di tutela della salute pubblica;
- razionalizzare sin da subito l'uso della risorsa idrica per l'irrigazione;
- predisporre sin da subito strumenti di programmazione e di gestione della risorsa idrica destinata all'irrigazione, qualora, nell'occasione della prossima stagione estiva, corrispondentemente alla massima domanda irrigua, la condizione di deficit idrico dovesse ulteriormente aggravarsi.

VISTI i "bollettini sulla risorsa idrica" dell'ARPAV, che stanno registrando nel Veneto scarse precipitazioni piovose, dovute ad anomale condizioni meteorologiche;

CONSIDERATO che a seguito di tale situazione le risorse idriche disponibili per le diverse utilizzazioni potrebbero non essere più in grado di sopperire alle esigenze del territorio e quindi solo attraverso una opportuna e oculata gestione delle disponibilità è possibile cercare di ridurre i negativi effetti prodotti da tali fenomeni di tipo siccitoso;

CONSIDERATO che la situazione di criticità idrica per la Regione Veneto è stata anche delineata e discussa nell'incontro tenutosi il giorno 04.04.2017 presso la sala CTR della Regione del Veneto alla presenza delle Autorità di Distretto, dei Consorzi di Bonifica, dei Consigli di Bacino, dei soggetti gestori del S.I.I. e di altri soggetti interessati;

CONSIDERATO in particolare che per quanto attiene il fiume Adige le portate e i livelli idrometrici riscontrati sono anomalmente bassi e tali da mettere a rischio l'approvvigionamento idropotabile dei territori serviti da acquedotti con prese dal fiume medesimo.

VISTA la nota in data 17.04.2017 con cui Polesine Acque ha segnalato che a seguito dei perduranti bassi livelli del fiume Adige le opere di presa delle centrali di potabilizzazione di Badia Polesine e Boara Polesine sono a rischio di blocco in quanto, nonostante le operazioni di abbassamento del pescaggio, le elettropompe hanno la maggior parte dei motori fuori acqua con il rischio di cavitazione e surriscaldamento.

VISTO l'art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20 per il quale "In previsione ed in concomitanza di eventi alluvionali di intensità particolarmente elevata o di periodi di persistente ed eccezionale siccità, tali da aver causato o da poter causare il rischio per la pubblica incolumità o rilevanti e diffusi danni a infrastrutture e attività produttive, il Presidente della Giunta regionale, con proprio provvedimento, dichiara lo stato di crisi, dandone comunicazione alle autorità di distretto idrografico e alle province interessate".

VISTO il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, che per l'evento di lieve siccità (caratterizzato da un tempo di ritorno di 5 anni) che risulta comparabile allo scenario di severità idrica bassa, stabilisce all'art. 12 delle Norme di Attuazione nel 20 % la riduzione della spettanza di prelievo di concessione nel periodo 1 Aprile - 31 Maggio;

RITENUTO necessario intervenire definendo le modalità di regolazione degli utilizzi, al fine di assicurare la più adeguata utilizzazione e gestione della risorsa idrica e la salvaguardia della salute pubblica;

RITENUTO altresì che in relazione all'evoluzione della situazione, dette modalità di regolazione potranno essere modificate al fine di renderle più efficaci;

VISTE delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con DCR 107/2009;

VISTO il Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche del Fiume Piave dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico;

VISTO la 1^ variante al Piano di Gestione del Autorità di Distretto delle Alpi Orientali;

VISTE le LL.R. 13.04.2001, n. 11 e 16.08.2007, n. 20;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

1. Di dichiarare lo stato di crisi idrica su tutto il territorio della Regione del Veneto, ai sensi dell'art. 106 della L.R. 13.04.2001, n. 11 e dell'art. 1 della L.R. 16.08.2007, n. 20, a seguito delle anomale condizioni meteoriche.
2. Di stabilire che la presente ordinanza ha validità dal 18 aprile 2017 al 15 maggio 2017 e di riservasi di modificarne i contenuti in relazione all'andamento meteorologico.
3. Di stabilire che nel Bacino del Fiume Adige per il periodo tra il 18 aprile e il 15 maggio2017, non potranno essere superati i seguenti valori delle portate derivate o subderivate dal fiume Adige:

    a. Consorzio di Bonifica Veronese 28 mc/s complessivi con una riduzione per singola derivazione di almeno il 40% rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione
    b. Consorzio di secondo grado L.E.B. 14 mc/s complessivi

4. Di stabilire che nel Bacino del Fiume Adige, per il periodo tra il 18 aprile e il 15 maggio 2017, le utenze irrigue non ricomprese nel punto 2 dovranno ridurre del 50%, rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione, il prelievo di portate derivate o subderivate dal fiume Adige.
5. Di stabilire che nel Bacino del Fiume Piave, ai sensi dall'art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano stralcio per la Gestione delle Risorse Idriche dell'Autorità di Bacino dei fiumi dell'Alto Adriatico, le utenze irrigue dovranno ridurre il prelievo di concessione del 20% rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione, come previsto nel caso di eventi di lieve siccità, nel periodo compreso tra il 18 aprile e il 15 maggio 2017.
6. Di stabilire che per consentire l'accumulo della risorsa, il gestore degli invasi idroelettrici di S.Croce, Mis e Pieve di Cadore, per l'intero periodo di attuazione delle misure provvederà a trattenere integralmente la risorsa idrica ottenuta con le riduzioni realizzate nel nodo di Nervesa della Battaglia, nelle sezioni di diga Bastia, Valle di Cadore e Pontesei (per il serbatoio di S.Croce), nelle sezioni di La Stanga e Mis (per il serbatoio del Mis) e nella sezione di Pieve di Cadore (per il serbatoio di Pieve di Cadore). Nell'alveo del fiume Piave deve comunque essere garantita una portata di minimo deflusso vitale, a valle della traversa di Nervesa della Battaglia di almeno 7 mc/s.
7. Di stabilire che per gli altri bacini idrografici, escluso il bacino del fiume Po, per il periodo tra il 18 aprile e il 15 maggio 2017 le utenze irrigue dovranno ridurre il prelievo di concessione del 20% rispetto a quanto assentito dal decreto di concessione, con riferimento non alle singole derivazioni, bensì alla portata complessiva derivata dal medesimo sistema irriguo.
8. Di stabilire che i soggetti gestori di manufatti con capacità di regolazione e invaso, per l'intero periodo di attuazione del presente provvedimento dovranno trattenere la risorsa idrica così risparmiata, compatibilmente con le quantità disponibili, allo scopo di renderla fruibile nel periodo estivo.

9. Di stabilire che il gestore dell'invaso idroelettrico del Corlo, per l'intero periodo di attuazione delle misure, dovrà provvedere a regolare il relativo sistema in modo tale che sia garantito il mantenimento della portata di minimo deflusso vitale nel Fiume Brenta dopo la confluenza con il torrente Cismon e a valle delle prese irrigue del Consorzio di Bonifica Brenta.
10. Di avviare il confronto tra la Regione del Veneto e le Province Autonome di Trento e di Bolzano finalizzato a definire un protocollo di gestione delle risorse idriche del Fiume Adige, allo scopo di preservare e tutelare, secondo principi di salute pubblica, il prioritario attingimento idropotabile sull'asta terminale.
11. Di incaricare la Direzione Operativa della sorveglianza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel presente provvedimento.
12. Di incaricare ARPAV delle funzioni di verifica delle effettive quantità prelevate, anche mediante opportune misurazioni presso i manufatti di presa.
13. Di stabilire che i Consorzi di Bonifica trasmettano ad ARPAV ed alla Direzione Operativa, con cadenza settimanale, i dati relativi ai prelievi ed al deflusso minimo vitale rilasciato nei corsi d'acqua.
14. Di stabilire che i Consorzi di Bonifica attivino presso i propri consorziati campagne di sensibilizzazione per l'uso accorto della risorsa idrica orientate al soddisfacimento dei reali fabbisogni irrigui delle colture; dove possibile dovrà essere raccomandato ed incentivato l'utilizzo di strumenti di consiglio irrigo (per esempio ricorrendo alla piattaforma denominata Irriframe) per supportare le aziende irrigue nella individuazione del preciso momento di intervento irriguo e nella valutazione del volume di adacquata, sulla base dei dati di bilancio idrico suolo/pianta/atmosfera. L'attività di sensibilizzazione dovrà anche essere finalizzata a rendere gli operatori agricoli consapevoli del possibile rischio di aggravamento del problema di carenza idrica nei periodi di più intensa attività irrigua, nel caso in cui, a fronte del graduale esaurimento della risorsa accumulata nei serbatoi dell'area montana, non si verificassero significative precipitazioni meteoriche.
15. Di incaricare la Direzione Difesa del Suolo di trasmettere la presente ordinanza all'Osservatorio permanente sugli utilizzi idrici, istituito presso il Distretto di Bacino idrografico delle Alpi Orientali, alle Province del Veneto, alle Provincie Autonome di Trento e Bolzano, all'ANBI VENETO, ai Consorzi di Bonifica, ai Consigli di Bacino del Servizio Idrico Integrato, ai Comuni del Veneto, all'ARPAV, a ENEL Produzione S.p.A - Unità di Business Hydro Veneto, a Enel Green Power SpA - Unità Territoriale Veneto e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile.
16. Di dare atto che la presente ordinanza non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
17. Di pubblicare integralmente la presente ordinanza sul BUR.

Luca Zaia

(Codice interno: 343922)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 47 del 20 aprile 2017

Influenza aviaria. Istituzione delle misure di restrizione a seguito di positività per HPAI H5 nel Comune di San Bonifacio (VR). Modifica dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento vengono modificate le aree di protezione e sorveglianza istituite dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017 a seguito del focolaio di influenza aviaria nel Comune di San Bonifacio (VR).

Il Presidente

VISTO il T.U.L.L.S.S., approvato con R.D. n. 1265/34;

VISTO l'art. 32 della Legge 23 dicembre 1978 n. 833 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Polizia Veterinaria approvato con D.P.R. 08 febbraio 1954, n. 320 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'art. 4 della Legge Regionale 31 maggio 1980, n. 77 "Attribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria e riordinamento dei Servizi Veterinari nelle Unità Sanitarie Locali";

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 - conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed Enti locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTA la Delibera Giunta Regionale 19 gennaio 1994 n. 98, di approvazione dei piani di emergenza di interesse veterinario ed applicabili a tutte le epizoozie;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000 n.267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

VISTA la direttiva 2005/94/CE del Consiglio del 20 dicembre 2005 relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/407CEE;

VISTA la decisione 2006/437/CE che approva un manuale diagnostico per 1'Influenza aviaria, secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio;

VISTO il D. Lgs. 25 gennaio 2010, n. 9, di attuazione della direttiva 2005/94/CE;

VISTE le comunicazioni da parte dell'IZS delle Venezie del 12/04/2017, inerenti il rilevamento di positività virologica al sottotipo H5 ad alta patogenicità dell'influenza aviaria in un allevamento sito nel Comune di San Bonifacio (VR);

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017 con la quale sono state istituite le zone di protezione e di sorveglianza a seguito del focolaio di influenza aviaria nel Comune di San Bonifacio (VR);

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con provvedimento della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari n. 0009702 del 12/04/2017 ha disposto l'abbattimento preventivo dell'allevamento di tacchini con codice aziendale 069VR101 in quanto allevamento a contatto rispetto al focolaio sito nel Comune di San Bonifacio (VR);

CONSIDERATO che il Ministero della Salute con provvedimento della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari n. 0009851 del 13/04/2017 ha previsto l'abbattimento preventivo degli allevamenti di tacchini con codice aziendale 055VR097 e 041VR088 in quanto sono emersi contatti funzionali con l'allevamento interessato dal focolaio di San Bonifacio;

RILEVATO CHE i virus influenzali aviari ad alta e a bassa patogenicità hanno determinato, nel corso degli anni, epidemie di particolare gravità, dimostrando la capacità di diffondersi rapidamente fra gli allevamenti avicoli del territorio circostante;

CONSIDERATO indispensabile modificare l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017, in considerazione degli abbattimenti preventivi disposti dal Ministero della Salute e dell'evoluzione della situazione epidemiologica della malattia;

CONSIDERATO che il Servizio Veterinario dell'Azienda ULSS n. 9 ha comunicato che le operazioni di pulizia e disinfezione preliminari del focolaio di San Bonifacio, effettuate in conformità agli art. 29 e 31 del D.Lgs 25 gennaio 2010, n. 9, si sono concluse il 12 aprile 2017;

SENTITO il Centro di Referenza Nazionale per l'Influenza Aviaria;

Dato atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

ordina

1. Di modificare, come di seguito riportato, la zona di protezione istituita con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017;

- Comune di San Bonifacio(VR): a ovest di Località Masetti, a nord di via Masetti, a nord della Strada Provinciale Porcilliana (via Circonvallazione), a ovest di via Circonvallazione, a nord-ovest via Cimitero, a ovest via Adige, a sud di via Fiume, a ovest di via Gorizia, a sud di via San Marco, a ovest SP17;
- Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a ovest della SP17, a nord-ovest di viale Europa, a ovest di via Novella, a sud-ovest di via Zoppega;
- Comune di Soave (VR): a sud di Località Val Ponsara, via Mondello, a est di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a sud di via Tiro a Segno, a ovest di via Mere, a sud di via Don Giovanni Minzoni, a est di via Circovallazione, a sud di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia;
- Comune di Belfiore (VR): a est della SP39, a nord di via S. Rocchetto, a nord-est di via Moneta e della SP39;

2. Di modificare, come di seguito riportato, la zona di sorveglianza istituita con Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017:

- Comune di San Bonifacio (VR): a est di Località Masetti, a sud di via Masetti, a sud della Strada Provinciale Porcilliana (via Circonvallazione), a est di via Circonvallazione, a sud-est via Cimitero, a est via Adige, a nord di via Fiume, a est di via Gorizia, a nord di via San Marco, a est SP17;
- Comune di Monteforte D'Alpone (VR): a est della SP17, a sud-est di viale Europa, a est di via Novella, a nord-est di via Zoppega;
- Comune di Soave (VR): a nord di Località Val Ponsara, via Mondello, a ovest di via Bassano, via Giulio Camuzzoni, a nord di via Tiro a Segno, a est di via Mere, a nord di via Don Giovanni Minzoni, a ovest di via Circonvallazione, a nord di via Ugo Foscolo e di via Ghiaia;
- Comune di Belfiore (VR): a ovest della SP39, a sud di via S. Rocchetto, a sud-ovest di via Moneta e della SP39;
- Comune di Veronella (VR): a ovest di Via Roversello;
- Comune di Zimella (VR): a ovest di via Lavagno e del Fiume Fratta;
- Comune di Lonigo (VI): a ovest di SP500, a sud-ovest di SP17;
- Comune di Montebello Vicentino (VI): a ovest della SP18, a nord della SR11, a ovest di viale Verona, della Str. della Mira, a sud-ovest della Contrada Selva, a sud-ovest della Contrada Dai Guarda, della Località Dai Tani;
- Comune di Gambarella (VI);
- Comune di Roncà (VR);
- Comune di Montecchia di Crosara (VR);
- Comune di Cazzano di Tramigna (VR);
- Comune di Illasi (VR): a est di SP10, a sud di Via Cipressi e di Via Campagnola;
- Comune di Lavagno (VR): a est di via Fienile, a sud di via Marmurina, a est di via Monte San Moro, a sud di via Canova, a est di SP16, a sud-est di via Castello, a est di Via Montelungo;
- Comune di San Martino Buon Albergo (VR): a sud-est della Autostrada A4, a nord-est di via Maglio, a est di via Ortini, a sud-est di via Cà dell'Aglio e di via Ferraresa, a nord-est di via Coetta, a est di via Pantina, a nord di via Giarette, di via Mambrotta;
- Comune di Zevio (VR): est di via San Procolo, via Dottori, a nord di via I Maggio, a nord-ovest di via Giacomo Matteotti, di via Tiro a segno, a est di via Trento, a nord-est di via Trieste, a nord di via Vincenzo Lucchi, a est di via dall'Oca Bianca, via Ruzzotto, di via degli Alpini, via Torrazzo, via Dosso e via Griffe;
- Comune di Palù (VR): a nord-est di via Rizza, a est di Località Stagnà Nuovo/Vecchio, a nord-est di via Piave;
- Comune di Ronco all'Adige (VR): a nord della SP21, a est di via Giare (fino alla località Tomba di Sotto);
- Comune di Albaredo d'Adige (VR): a nord di via Rivalta, a ovest della SP18, a est di via Tiede, via Casotton, ovest di via Santa Lucia, a nord di via Cadelsette, a ovest di via Palazzetto;

- Comune di Arcole (VR);
- Comune di Colognola ai Colli (VR);
- Comune di Caldiero (VR).

3. Di confermare le misure previste dall'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale del Veneto n. 44 del 13 aprile 2017;
4. Di stabilire che le misure previste per la zona di protezione restano in vigore fino al 4 maggio 2017;
5. Di stabilire che le misure previste per la zona di sorveglianza restano in vigore fino al 13 maggio 2017;
6. Di incaricare la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria dell'esecuzione del presente atto;
7. Di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Luca Zaia

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE

(Codice interno: 341958)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA VETERINARIA E SICUREZZA ALIMENTARE n. 8 del 15 marzo 2017

D.Lgs. del 6 aprile 2006, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari". Ditta COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L. con sede legale sita in Via A. Grandi n. 18 Brescia (BS) e magazzino sito in Via Falcone-Borsellino 24 Loc. Gardigiano Scorzè (VE), autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari. Modifica del responsabile di magazzino e aggiornamento numero civico del magazzino.

[Veterinaria e zootecnia]

Note per la trasparenza:
Trattasi del provvedimento di variazione del responsabile di magazzino ed aggiornamento del numero civico assegnato al fabbricato adibito a magazzino, della ditta COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L., già autorizzata all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, ai sensi dell'art. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, con D.D.R. n. 66 del 16/07/2012. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Istanza di sostituzione del responsabile di magazzino e relativi allegati (ns. prot. n. 71345 del 21/02/2017); - Comunicazione dell'assegnazione, al magazzino, del numero civico da parte del Comune di Scorzè (ns. prot. n. 95985 del 09/03/2017).

Il Direttore

VISTA la Direttiva 2004/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004 che "modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari" recepita con il Decreto Legislativo 6 aprile 2006, n. 193;

VISTO il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59 "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", il cui art. 19 disciplina "l'efficacia delle autorizzazioni";

VISTO il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 66 del 16 luglio 2012 con cui si è autorizzata la ditta COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L. C.Fisc./P.IVA 00272680174, con sede legale sita in Via A. Grandi n. 18 - Brescia (BS), all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi degli artt. n. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Via Falcone-Borsellino s.n.c. (già Via Moglianese s.n.c.) - Loc. Gardigiano - Scorzè (VE), relativamente alle seguenti tipologie medicinali:

- medicinali veterinari;
- premiscele per alimenti medicamentosi;
- medicinali veterinari omeopatici;
- alimenti medicamentosi,

sotto la responsabilità del Dr. Andrea Novelli farmacista regolarmente iscritto all'ordine dei Farmacisti della provincia di Piacenza dal 14/12/2005 al n. 962;

VISTA la nota prot. n. 30562 del 24/02/2017 (ns. prot. n. 77833 del 24/02/2017), agli atti dell'Unità Organizzativa e sicurezza alimentare, con cui il Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizi Veterinari - Distretto di Dolo-Mirano dell'Azienda Ulss n. 3 "Serenissima" ha inoltrato la comunicazione, e relativa documentazione a corredo, del dott. Losio Vittorino, legale rappresentante della succitata ditta, relativa alla sostituzione, con decorrenza 10/04/2017, del responsabile di magazzino nella persona del dott. Mosconi Mirko, in possesso del diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche regolarmente iscritto all'albo professionale dei farmacisti della provincia di Vicenza dal 16/03/2016 al n. 2265;

VISTA la nota prot. n. 37883 dell'8/03/2017 (ns. prot. n. 95985 del 09/03/2017) agli atti dell'Unità Organizzativa e sicurezza alimentare, con cui il Dipartimento di Prevenzione - UOC Servizi Veterinari - Distretto di Dolo-Mirano dell'Azienda Ulss n. 3 "Serenissima" ha inoltrato la comunicazione del Comune di Scorzè con cui "*si informa che al fabbricato uso deposito industriale sito in Via Falcone-Borsellino è stato attribuito il civico 24*";

VISTA la L.R. 54 del 31 dicembre 2012, e s.m.i. che demanda al Direttore Responsabile della struttura organizzativa di competenza l'adozione dei provvedimenti finali nell'esercizio dei compiti di gestione tecnica, amministrativa e finanziaria;

VISTA la D.G.R. n. 574 del 3 aprile 2012 "Ricognizione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi regionali" e s.m.i. che individua la scrivente struttura quale organo competente all'adozione dei provvedimenti di autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 193/2006;

VISTA la D.G.R. n. 802 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Direzioni in attuazione dell'art. 12 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita la Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

VISTA la D.G.R. n. 803 del 27 maggio 2016 "Organizzazione amministrativa della Giunta regionale: istituzione delle Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni in attuazione dell'art. 17 della legge regionale n. 54 del 31/12/2012, come modificato dalla legge regionale 17 maggio 2016, n. 14" con cui si è istituita l'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare;

VISTA la D.G.R. n. 1081 del 29 giugno 2016 "Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria ai sensi dell'art. 12 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 1105 del 29 giugno 2016 "Conferimento degli incarichi dei Direttori delle Unità Organizzative nell'ambito dell'Area Sanità e Sociale ai sensi dell'art. 17 della Legge regionale n. 54/2012 e s.m.i.";

VISTA la D.G.R. n. 79 del 27 gennaio 2017 "Organizzazione amministrativa della Giunta Regionale ricognizione delle strutture e delle relative attribuzioni nelle quali si articolano le Aree di coordinamento. Legge Regionale 31 dicembre 2012, n. 54 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Direttore della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria n. 16 del 7 marzo 2017 "Regolamento regionale 31 maggio 2016, n. 1, art. 5 "Individuazione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di competenza del Direttore dell'Unità Organizzativa Veterinaria e sicurezza alimentare, afferente alla Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria;

RITENUTA regolare l'istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di prendere atto di quanto espresso in premessa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di autorizzare la ditta COOPERATIVA ESERCENTI FARMACIA SOC. COOP. A R.L. C.Fisc./P.IVA 00272680174, con sede legale sita in Via A. Grandi n. 18 - Brescia (BS), il cui legale rappresentante è il dott. Losio Vittorino , all'esercizio dell'attività di commercio all'ingrosso di medicinali veterinari ai sensi degli artt. n. 66 e segg. del D.Lgs. 193/2006, presso il magazzino sito in Via Falcone-Borsellino n. 24 - Loc. Gardigiano - Scorzè (VE), relativamente alle seguenti tipologie medicinali:

- medicinali veterinari;
- premiscele per alimenti medicamentosi;
- medicinali veterinari omeopatici;
- alimenti medicamentosi,

sotto la responsabilità, fino al 9 aprile 2017 del Dr. Andrea Novelli farmacista regolarmente iscritto all'ordine dei Farmacisti della provincia di Piacenza dal 14/12/2005 al n. 962 e dal 10/04/2017 del dott. del dott. Mosconi Mirko, in possesso del diploma di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche regolarmente iscritto all'albo professionale dei farmacisti della provincia di Vicenza dal 16/03/2016 al n. 2265;

3. il presente provvedimento sostituisce il Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Veterinaria n. 66 del 16 luglio 2012;
4. le variazioni strutturali, funzionali, organizzative e gestionali devono essere trasmesse, entro 30 giorni all'Unità Organizzativa Veterinaria e Sicurezza Alimentare della Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, per il tramite del Servizio Veterinario dell'Azienda Ulss, competente per territorio;
5. di provvedere alla comunicazione di quanto sopra al competente Ministero della Salute;
6. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;

7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33;
8. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino ufficiale della Regione.

Michele Brichese

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

(Codice interno: 343204)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 34 del 23 marzo 2017

Disciplina organica della coltivazione della deliberazione n. 1142/2014 Esami organolettici dei vini a denominazione d'origine protetta. Aggiornamento allegato B ''Commissione di degustazione preposte all'esame organolettico per i vini a DO di interesse veneto''.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si modificano e si aggiornano i riferimenti dei segretari e i segretari supplenti delle commissioni di degustazione preposte all'esame organolettico per i vini a DO di competenza dell'organismo di controllo Valoritalia S.r.l.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di modificare, per le motivazioni ed argomentazioni esposte in premessa, i nominativi dei segretari e dei relativi supplenti delle commissioni di degustazione preposte all'esame organolettico per i vini a DO di competenza della struttura di controllo Valoritalia S.r.l., con effetto dal 15 marzo 2017;
2. di stabilire che le modifiche di cui al punto 1, sono riportate nell'**allegato A** che sostituisce integralmente quello della Deliberazione n. 1142 del 1 luglio 2014 allegato B;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di trasmettere il presente provvedimento all'Organismo di controllo Valoritalia S.r.l. (sop 13) sede di Solighetto (TV);
5. di pubblicare il dispositivo e l'**allegato A** del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;
6. di pubblicare l'intero provvedimento nei siti della Regione Veneto ai seguenti indirizzi: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste e http://www.piave.veneto.it/web/temi/vitivinicolo.

Alberto Zannol

Allegato _A_ al decreto n. 34 del 23 marzo 2017 pag. 1 /1

REGIONE DEL VENETO

DM 11 novembre 2011
Commissioni di degustazione preposte all'esame organolettico per i vini a DO di interesse veneto

Organismo di controllo: SIQURIA S.r.l. (in breve: SQ)

elenco Commissioni	*elenco presidenti e presidenti supplenti*		*elenco segretari e segretari supplenti*	
Commissione SQ 1	Accordini Daniele	Equiseto Alessio		
Commissione SQ 2	Bertolazzi Luigino	Fasoletti Emilio		
Commissione SQ 3	Bonomo Federico	Forato Elvio		
Commissione SQ 4	Boranga Giovanni	Fracchetti Gabriele		
Commissione SQ 5	Carletti Giovanni Battista	Lovato Stefano		Della Volta Mario
Commissione SQ 6	Casagrande Abele	Menini Umberto	Torresan Annamaria	Girelli Elia
Commissione SQ 7	Cavazza Giancarlo	Nicolis Giuseppe		Tommasi Fosca
Commissione SQ 8	Crestani Piergiuseppe	Prevarin Giancarlo		Zanini Corrado
Commissione SQ 9	Dalla Valle Innocente	Tobin Gaetano		
Commissione SQ 10	Durante Giuseppe	Zanel Giancarlo		

Organismo di controllo: Valoritalia S.r.l. (in breve: VA)

elenco Commissioni	*elenco presidenti e presidenti supplenti*		*elenco segretari e segretari supplenti*
Commissione VA 1	Bigal Antonio	La Grassa Francesco	
Commissione VA 2	Boranga Giovanni	Loffredo Carmine	
Commissione VA 3	Carletti Giovanni Battista	Lorenzon Francesco	Barbieri Alessandro
Commissione VA 4	Cavazza Giancarlo	Lovato Stefano	Cancian Sara
Commissione VA 5	Cini Gino	Mangiameli Mauro	Cavalet Elisabetta
Commissione VA 6	Collovini Loriano	Menini Umberto	De Cao Francesca
Commissione VA 7	Costantin Amelio	Pagot Lauro	Furlan Sandra
Commissione VA 8	Crestani Piergiuseppe	Passador Franco	Giardini Alessandra
Commissione VA 9	Curtolo Andrea	Passador Luigi	Mecchi Andrea
Commissione VA 10	Dalla Valle Innocente	Pezzutto Emiliano	Nicoletto Rosanna
Commissione VA 11	Durante Giuseppe	Prevarin Giancarlo	Pighin Angelo
Commissione VA 12	Equiseto Alessio	Vazzoler Loris	Stringher Lisa
Commissione VA 13	Forato Elvio	Zanardo Paolo	Zordan Elena
Commissione VA 14	Fracchetti Gabriele	Zanchetta Claudio	
Commissione VA 15	Fuson Valerio	Zanchetta Tarcisio	
Commissione VA 16	Gregoletto Antonella	Zuccarello Franco	

Organismo di controllo: CCPB srl

elenco Commissioni	*elenco presidenti e presidenti supplenti*		*elenco segretari e segretari supplenti*
Commissione CCPB 1	Boranga Giovanni	Fracchetti Gabriele	
Commissione CCPB 2	Crestani Piergiuseppe	Menini Umberto	

(Codice interno: 343205)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE n. 43 del 07 aprile 2017

Legge 238/2016, articolo 39, comma 1. DOCG ''Asolo prosecco''. Decreto direttoriale n. 23 del 29 settembre 2016. ''Riserva vendemmiale prodotto atto ad essere designato con la DOCG ''Asolo Prosecco'' proveniente dalla vendemmia 2016.'' Svincolo prodotto.

[Agricoltura]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio per la tutela dei vini del Montello e dei Colli Asolani riguardante lo svincolo del prodotto proveniente dalla vendemmia 2016 e sottoposto a riserva vendemmiale, in conformità a quanto stabilito articolo 39, comma 1 della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di stabilire, per le motivazioni esposte in premessa, che il prodotto della vendemmia 2016 proveniente dai vigneti idonei alla DOCG "Asolo - Prosecco" e sottoposto a riserva vendemmiale ai sensi del decreto n. 23/2016, è reso disponibile totalmente a far data dall'adozione del presente atto e immesso conseguentemente nel sistema di certificazione, così come richiesto dal Consorzio per la tutela dei vini del Montello e dei Colli Asolani con nota del 8 febbraio 2017;
2. di stabilire che la struttura di controllo Valoritalia Srl, incaricata ai sensi del decreto ministeriale n 13848 del 10 luglio 2015 è tenuta a dar seguito a quanto stabilito al punto 1 del presente provvedimento;
3. di trasmettere il presente provvedimento all'Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia Srl e al Consorzio per la tutela dei vini del Montello e dei Colli Asolani;
4. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Alberto Zannol

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA

(Codice interno: 343795)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 130 del 12 aprile 2017

"Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Guà - Frassine - Santa Caterina - annualità 2016" APPALTO N. 10/2016 - CUP H24H16000930002 - CIG 6865585BF6 DGRV n. 1555 del 10 ottobre 2016. AGGIUDICAZIONE LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 relativamente ai "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Guà - Frassine - Santa Caterina - annualità 2016" inserito nell'Allegato B della DGRV 1555/2016.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di approvare le risultanze di gara, come da verbale del 3 marzo 2017 e da proposta di aggiudicazione del 6 marzo 2017 e pertanto di aggiudicare in via definitiva i "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Fratta-Gorzone - annualità 2016" all'impresa LA CITTADELLA SNC di FERRARA ANDREA & C., con sede in Codevigo (PD), via Vallona 98 - C.F. e P.I. 01551830282 che ha offerto l'importo di Euro 108.252,12 oltre ad Euro 2.000.00 per oneri di sicurezza e quindi l'importo totale di Euro 110.252,12;
2. di approvare, in seguito alle risultanze di gara, il nuovo quadro economico;
3. di dare atto che la spesa verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Fabio Galiazzo

(Codice interno: 343796)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA GENIO CIVILE PADOVA n. 131 del 12 aprile 2017

"Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Fratta-Gorzone - annualità 2016". APPALTO N. 11/2016 - CUP H54H16000780002 - CIG 6865456185. DGRV N. 1555 DEL 10 ottobre 2016. AGGIUDICAZIONE LAVORI E APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si aggiudica la gara mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 relativamente ai "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Fratta-Gorzone - annualità 2016" inserito nell'Allegato B della DGRV 1555/2016.

Il Direttore

(omissis)

decreta

1. di approvare le risultanze di gara, come da verbale del 3 marzo 2017 e da proposta di aggiudicazione del 6 marzo 2017 e pertanto di aggiudicare in via definitiva i "Lavori di sistemazione sui corsi d'acqua nel sistema Fratta-Gorzone - annualità 2016" all'impresa LA CITTADELLA SNC di FERRARA ANDREA & C., con sede in Codevigo (PD), via Vallona 98 - C.F. e P.I. 01551830282 che ha offerto l'importo di Euro 108.252,12 oltre ad Euro 2.000.00 per oneri di sicurezza e quindi l'importo totale di Euro 110.252,12;
2. di approvare, in seguito alle risultanze di gara, il nuovo quadro economico;
3. di dare atto che la spesa verrà impegnata con successivo decreto della Direzione Operativa;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
5. di pubblicare il dispositivo del presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Fabio Galiazzo

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST

(Codice interno: 343797)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 54 del 11 aprile 2017

Affidamento della fornitura di carburante per gli automezzi di cantiere in dotazione alla Unità Organizzativa Forestale Ovest - sede di Verona. Adesione alla Convenzione Consip S.p.A. denominata "Carburante Rete - Buoni acquisto 6 - Lotto 2" con ENI S.p.A. CIG convenzione 57932358C0 - CIG derivato ZB91E35FD7.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone Affidamento della fornitura di carburante per gli automezzi di cantiere in dotazione alla Unità Organizzativa Forestale Ovest - sede di Verona, mediante ordine diretto di acquisto a seguito di adesione alla Convenzione CARBURANTI RETE BUONI ACQUISTO 6 LOTTO 2 tra Consip S.p.A. e ENI S.p.A. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: Ordine diretto di acquisto n. 3618640 Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013, art. 23.

Il Direttore

PREMESSO che:

- con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa legge;
- con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di EUR.20.500.000;
- con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'U.O. Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle U.O. Forestali quali funzionari responsabili dei processi di spesa;
- la citata D.G.R. 328/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- l'Unità Organizzativa Forestale Ovest, sede di Verona, è dotata di un parco automezzi necessari per eseguire in amministrazione diretta i lavori autorizzati con DGR 328/2017, e che risulta necessario provvedere all'approvvigionamento del carburante per l'espletamento delle attività di istituto;

CONSIDERATO che il presente affidamento rientra tra le tipologie offerte da Consip;

DATO ATTO che la Convenzione Consip citata è corrispondente alle esigenze dell'Amministrazione e che, pertanto, si ritiene opportuno e conveniente aderire;

VISTO E PRESO ATTO della documentazione prodotta dalla Consip S.p.A. comprendete il Contratto di Convenzione, il Capitolato Tecnico, le Condizioni Generali, Convenzione Carburanti Rete - Buoni acquisto 6 - Lotto 2;

RITENUTO che:

- si procederà all'affidamento mediante ordine diretto di acquisto secondo le modalità indicate dalla Convenzione stessa e che i termini, le modalità e le condizioni di fornitura, sono tutte quelle stabilite dalla Convenzione in parola;
- è stato assegnato il codice CIG ZB91E35FD7, mediante il collegamento alla procedura ANAC, ai sensi della L. 136/2010 in materia di tracciabilità.

VISTO:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 *"Codice dei contratti"* e il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs 163/2006, recante Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle*

direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per gli articoli ancora in vigore;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";*
- il D.Lgs 25 maggio 2016 n. 97 *"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione , pubblicità e trasparenza"*;
- la L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"*;
- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*;
- la L.R. 30 dicembre 2016, n. 32 *"Bilancio di previsione 2017-2019"*;
- la D.G.R. 27 novembre 2012, n. 2401 *"Disciplina delle procedure di acquisizione di lavori, forniture e servizi in economia"*;
- la D.G.R. 328 del 22.03.2017;
- il Decreto attuativo n. 131 del 28.03.2017;
- la documentazione agli atti.

decreta

1. di procedere per le motivazioni espresse in premessa, all'adesione alla Convenzione stipulata da Consip S.p.A. denominata "Carburante Rete - Buoni acquisto 6 - Lotto 2" CIG 57932358C0 (CIG derivato ZB91E35FD7) per la fornitura di carburante per autotrazione mediante emissione ordine diretto di acquisto;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i. la fornitura di cui sopra alla Società ENI S.p.A. con sede in Roma, Piazzale Mattei n. 1, P.IVA 00905811006 aggiudicataria per la fornitura di carburante per autotrazione per un importo pari a Euro 6.000,00;
3. di stabilire ai sensi dell'art. 192 d'del D.L. 18 agosto 2000 n. 267 che il contratto di fornitura verrà concluso a tutti gli effetti tra l'Amministrazione ed il Fornitore individuato da Consip S.p.A., attraverso l'emissione di ordine diretto di acquisto, secondo le modalità indicate nella Convenzione stessa e che i termini, le modalità e le condizioni di fornitura sono tutte quelle stabilite nella Convenzione in parola;
4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 23, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
5. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Damiano Tancon

(Codice interno: 343798)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 68 del 18 aprile 2017

Affidamento per fornitura di n. 10 paia di scarponi di protezione S3, alla ditta NOVA MODET S.R.L. P.I.02149500288 Importo della fornitura euro 725,00 IVA esclusa. CIG: Z851C51FCF.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone la fornitura di 10 paia di scarponi di protezione S3, alla ditta NOVA MODET S.R.L. P.I.02149500288 Importo euro 725,00 IVA esclusa Unità Organizzativa Forestale Ovest sede di Vicenza. CIG: Z851C51FCF. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: MEPA ODA N. 3348487 Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa legge;
- con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di Euro.20.500.000;
- con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'UO Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle UO Forestali quali funzionari responsabili dei processi di spesa;
- la citata D.G.R N. 328 del 22/03/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nei cantieri forestali della Provincia di Vicenza, si rende necessario provvedere alla fornitura agli operai forestali di n. 10 (paia) di scarponi di protezione S3;

CONSIDERATO CHE:

- per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
- il presente affidamento rientra tra le tipologie offerte dal MePA;

RITENUTO di procedere mediante il MEPA all'ODA N. 3348487, ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;

PRESO ATTO:

- che è stata effettuata un'indagine nel MEPA ed è stata individuata la ditta NOVA MODET srl P.I.02149500288 che propone il prezzo più vantaggioso;
- che il costo massimo della fornitura in oggetto è di Euro 725,00 I.V.A. esclusa;
- che i requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016 sono stati verificati dal MEPA;
- dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice C.I.G. Z851C51FCF;

VISTO:

- la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
- la L. 136 del 13 agosto 2010;
- il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
- la D.G.R. 2401 del 27/11/2012 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia;
- il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;

- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
- il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare la fornitura di n. 10 paia di scarponi di protezione S3, alla ditta NOVA MODET srl P.I. 02149500288 - Importo Euro 725,00 IVA esclusa - ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016 - codice GIG Z851C51FCF;
3. di provvedere, entro i termini previsti e mediante le forme stabilite dal MePA alla stipula del contratto mediante apposita lettera d'ordine, utilizzando il modulo automaticamente generato dalla piattaforma MePA;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Damiano Tancon

(Codice interno: 343799)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST n. 69 del 18 aprile 2017

Indagine Geologica Geotecnica, Relazione di calcolo calcestruzzi armati da imputare sul Fondo Spese Generali, necessaria alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale nel cantiere forestale in loc. Ex Fabbrica Saccardo, Torrente Valle dell'Orco, comune di Schio, progetto 24/17 - Studio Chimenti & Busa Ingegneri Associati, via Colomba, 71 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - partita IVA:03683120244 - importo euro 2.000,00 (IVA e CNPAIA esclusi) - CIG: Z361D9193B.

[Difesa del suolo]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si dispone a favore dello Studio Chimenti & Busa Ingegneri Associati, via Colomba, 71 - 36061 Bassano del Grappa (VI) partita IVA: 03683120244 l'Indagine Geologica Geotecnica, Relazione di calcolo calcestruzzi armati da imputare sul Fondo Spese Generali, necessaria alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale nel cantiere forestale in loc. Ex Fabbrica Saccardo, Torrente Valle dell'Orco, comune di Schio, progetto 24/17 in capo all'UO Forestale Ovest sede di Vicenza. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: - Preventivo pervenuto il 19/12/2016 prot. n. 494467 - Dichiarazione del direttore dei lavori del 27/02/2017; Atto soggetto a pubblicazione integrale ai sensi del D.Lgs. 33 del 14 marzo 2013.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con L.R. 52 del 13 settembre 1978 "Legge Forestale Regionale" la Regione del Veneto ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli interventi di sistemazione idrogeologica, difesa del suolo, difesa fitosanitaria, miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo, da eseguirsi in amministrazione diretta ai sensi dell'art. 8 della stessa legge;
- con LR 30/12/2016 n.32 è stato approvato il Bilancio Pluriennale della Regione del Veneto, che ha previsto al Capitolo di spesa 1000696 l'importo complessivo di Euro.20.500.000;
- con D.G.R. n. 328 del 22/03/2017 la Giunta Regionale ha individuato gli interventi da attuarsi a cura dell'UO Forestale Ovest nel corso del 2017, con riflessi programmatori nel 2018 e 2019, ed ha conseguentemente autorizzato la spesa mediante l'utilizzo dei budget operativi individuando i Direttori delle UO Forestali quali funzionari responsabili dei processi di spesa;
- la citata D.G.R N. 328 del 22/03/2017 dispone che la spesa venga imputata a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
- che per eseguire in amministrazione diretta i lavori previsti nel cantiere forestale in loc. Ex Fabbrica Saccardo, Torrente Valle dell'Orco, comune di Schio, progetto 24/17 della Provincia di Vicenza, si rende necessario provvedere ad una indagine Geologica Geotecnica, Relazione di calcolo calcestruzzi armati da imputare sul Fondo Spese Generali;

CONSIDERATO CHE:

- per l'affidamento in oggetto attualmente non sussistono convenzioni Consip attive, stipulate a favore delle amministrazioni pubbliche, cui poter aderire o da utilizzare come parametro di qualità prezzo;
- il presente affidamento non rientra tra le tipologie offerte dal MePA;

RITENUTO di procedere ai sensi dell'Art.36, comma 2, lettera a), del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;

VISTO che sono state invitate a produrre l'offerta: Dolomiti Studio, Studio Chimenti e Busa ingegneri associati, Soppelsa Geologia, Giarra Engineering s.r.l., che sono pervenute le offerte dalle ditte:

Dolomiti Studio, in data 21/11/2016 prot. n. 453097;

Studio Chimenti e Busa ingegneri associati, in data 19/12/2016 prot. n. 494467.

RITENUTO che lo Studio Chimenti e Busa ingegneri associati risulta il più vantaggioso;

PRESO ATTO:

- della congruità del prezzo offerto;
- che il costo stimato della fornitura in oggetto è di Euro 2.000,00 + CNPAIA + IVA;
- dell'attivazione della verifica dei requisiti di carattere generale della ditta ai sensi dell'art.80 del D.lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- dell'assegnazione, ai sensi delle norme vigenti in materia di tracciabilità ex L. 136/2010, del codice C.I.G. Z361D9193B;

VISTO:

- la L.R. 52 del 13 settembre 1978;
- la L. 136 del 13 agosto 2010;
- il D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011;
- la D.G.R. 2401 del 27/11/2012 che disciplina i lavori, servizi e forniture in economia;
- il D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
- il Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui alla D.G.R. 1036 del 4/08/2015;
- il D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016;
- il DDR n. 131 del 28/3/2017;
- la documentazione agli atti;

decreta

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016, l'indagine Geologica Geotecnica, Relazione di calcolo calcestruzzi armati da imputare sul Fondo Spese Generali, necessaria alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale nel cantiere in loc. Ex Fabbrica Saccardo, Torrente Valle dell'Orco, comune di Schio, progetto 24/17, allo Studio Chimenti & Busa Ingegneri Associati, via Colomba, 71 - 36061 Bassano del Grappa (VI) - partita IVA: 03683120244 per l'importo Euro 2.000,00 IVA e CNPAIA esclusi;
3. di dar corso al presente affidamento mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio come previsto dal punto 14 dell'art. 32 del D. Lgs. N. 50 del 18 aprile 2016;
4. di provvedere al pagamento delle fatture a valere sul Capitolo 100696, articolo 008, voce del P.d.C. U.2.02.01.09.014 del bilancio per l'esercizio finanziario 2017 che presenta la necessaria disponibilità;
5. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D. Lgs. 33 del 14 marzo 2013;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento in forma integrale nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Damiano Tancon

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA

(Codice interno: 343916)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE BILANCIO E RAGIONERIA n. 25 del 14 marzo 2017

Acquisizione del servizio di predisposizione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2016 , ai sensi dell'art 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, mediante Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. C.I.G. Z031DD072C.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Il Direttore della Direzione Bilancio e Ragioneria avvia una Trattativa Diretta rivolta ad un unico operatore economico sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (MEPA) per l'acquisizione del servizio di predisposizione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2016, di durata di un anno per l'importo massimo di euro 26.840,00 comprensivo di Iva, ai sensi dell'articolo 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016. Con il presente provvedimento viene inoltre prenotata la spesa nel Bilancio preventivo 2017 come previsto dall'allegato 4/2 del D.lgs. 118/2011.

Il Direttore

PREMESSO che

- il D.Lgs. n. 118/2011 prevede che alla contabilità finanziaria sia affiancata, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo economico-patrimoniale;
- l'art.11 del medesimo decreto legislativo prevede che lo schema del rendiconto della gestione comprenda anche lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico dell'ente;
- il successivo comma 13 dispone che al primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria, sia allegato anche lo Stato Patrimoniale iniziale;
- che l'art. 11 bis prevede la redazione di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate;
- che con Dgr n. 1867 del 23/12/2015 la giunta regionale si è avvalsa della facoltà prevista dall'art. 3, co. 12 e dall'art. 11 bis, co. 4 del D.Lgs. n. 118 del 2011 di rinviare al 2016 l'adozione della contabilità economico-patrimoniale, del piano dei conti integrato e del bilancio consolidato e che pertanto il rendiconto 2016 è il primo rendiconto di affiancamento della contabilità economico patrimoniale alla contabilità finanziaria;

CONSIDERATO che ai sensi della normativa sopracitata si deve pertanto provvedere:

- alla predisposizione dello stato patrimoniale iniziale (01.01.2016) in base a quanto previsto dallo specifico principio contabile;
- alla predisposizione del conto economico attraverso la rilevazione unitaria dei fatti gestionali 2016;
- alla predisposizione dello stato patrimoniale al 31/12/2016;
- alla predisposizione della Nota Integrativa;
- alla predisposizione del bilancio consolidato;

CONSIDERATA la complessità degli adempimenti normativi, del tutto nuovi sia per il personale regionale che rispetto all'impianto contabile precedentemente adottato;

CONSIDERATO che per effetto della Riorganizzazione attuata dalla Giunta Regionale con delibere nn. 435/2016, 802/2016, 803/2016 la Direzione Bilancio ha subito una profonda ristrutturazione, che ha comportato, tra l'altro, la fusione con l'ex Sezione Ragioneria e che tale riorganizzazione, anche per effetto delle tempistiche di sostituzione delle figure dirigenziali, ha comportato oggettive difficoltà di gestione nel secondo semestre del 2016, periodo in cui si è dovuto tra l'altro, seguire la Corte dei Conti nelle operazioni di parifica del Rendiconto 2015 e contestualmente predisporre il nuovo bilancio di previsione 2017/2019;

RICHIAMATE inoltre le note del Direttore Area Risorse Strumentali, prot. 396973 del 17.10.2016 e prot. 16765 del 16.01.2017 con le quali è stata richiesta la dotazione di nuove risorse umane e a tutt'oggi non ancora assegnate alla Direzione Bilancio e Ragioneria;

VERIFICATO quindi che, per effetto della suddetta riorganizzazione e dei ritardi del suo completamento, nonché della mancata assegnazione di risorse umane a supporto delle mansioni aggiuntive, è stato ad oggi possibile, con le risorse affidate e le competenze presenti nella Direzione, predisporre i necessari meccanismi contabili, organizzativi ed informatici per un completo e corretto monitoraggio delle scritture economico-patrimoniali, solo limitatamente ai movimenti recuperabili dalla contabilità finanziaria tramite la matrice di correlazione prevista da Arconet;

RILEVATA quindi l'impossibilità oggettiva, visti i carichi di lavoro e le scadenze incombenti, di realizzare le attività previste dal presente provvedimento con le risorse interne a disposizione e ritenuto necessario affidare all'esterno la predisposizione degli adempimenti contabili di cui sopra;

STABILITO che il servizio oggetto del presente provvedimento riguarda le seguenti prestazioni da eseguirsi entro i termini di legge previsti per l'esecuzione degli adempimenti contabili:

1. importazione dei dati da rendiconto 2015 dell'ente;
2. riclassificazione e apertura dello stato patrimoniale iniziale dell'ente;
3. elaborazione dello stato patrimoniale attivo e passivo e del conto economico esercizio 2016;
4. predisposizione dei prospetti previsti dal d.lgs. 118/2011;
5. predisposizione del bilancio consolidato per l'esercizio 2016: Supporto nella definizione del Gruppo Amministrazione Pubblica regionale e del relativo perimetro di consolidamento¸ supporto e monitoraggio delle attività (poste in essere dall'ente) di predisposizione della documentazione da inviare alle società ed agli enti strumentali appartenenti al perimetro di consolidamento, elaborazione del Bilancio consolidato e dei relativi documenti allegati con riferimento all'esercizio 2016 (entro il 30/09/2017);

VERIFICATO che la società Bisanzio Consulting Srl di Ravenna, C.F. 02548510391 presenta le necessarie competenze e comprovate professionalità per svolgere gli adempimenti oggetto del servizio richiesto, come risulta dalle credenziali agli atti di questa Direzione;

ATTESO che la tipologia dell'acquisto rientra, per natura e per importo, nell'ipotesi normativa individuata dall'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'acquisizione in oggetto viene effettuata tramite il Mepa, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della legge 296/2006, che consente l'approvvigionamento di beni e servizi presenti nel Catalogo mediante l'invio, ai fornitori abilitati, di una Richiesta di Offerta (R.d.o.), di un Ordine Diretto d'Acquisto (O.d.a.) o mediante Trattativa Diretta con un unico Operatore Economico;

RITENUTO pertanto, per ragioni di opportunità e convenienza nonché della necessità di procedere in tempi rapidi all'esecuzione del servizio, procedere con *Trattativa diretta* sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni rivolta ad un unico operatore economico per l'acquisizione del servizio come sopra specificato per la durata di un anno e per l'importo massimo di euro 26.840,00 comprensivo di Iva;

DATO ATTO che si intende rivolgere la Trattativa diretta alla Ditta BISANZIO CONSULTING SRL di Ravenna, c.f. 02548510391, abilitata in MEPA al Bando "Servizi di supporto alle attività delle pubbliche Amministrazioni" - Settore "Servizi di supporto direzionale e strategico, di supporto organizzato e gestionale e di supporto tecnico e merceologico";

DATO ATTO che il punto 3.1.3 delle linee guida n.4 pubblicate dall'ANAC, relative alle procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, chiarisce che in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore, si può procedere ad una determina a contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta e il possesso dei requisiti di carattere generale;

ATTESO che al fine di procedere alla pubblicazione della *Trattativa diretta* sul MEPA è stato acquisito il seguente codice CIG Z031DD072C.

ATTESO altresì che il servizio oggetto del presente provvedimento non comporta costi di sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008;

VISTO il D.Lgs. 50/2016;

VISTO il D.Lgs 118/2011 e s.m.i.,

VISTE le Leggi Regionali n. 1/1997 e n. 54/2012;

VISTA la L.R. 32/2016 di approvazione del Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTA la D.G.R. n. 1/2017 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2017/2019;

VISTO il DDR N. 1/2017 della Segreteria Generale della Programmazione, di approvazione del Bilancio Finanziario Gestionale 2017/2019;

decreta

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del dispositivo;
2. di procedere con *Trattativa diretta* sul Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni per l'affidamento ex art. 36 co. 2 del D.Lgs. 50/2016 del servizio di predisposizione dello Stato Patrimoniale, del Conto Economico e del Bilancio Consolidato per l'esercizio 2016, come meglio specificato nelle premesse, con la società BISANZIO CONSULTING SRL di Ravenna, c.f. 02548510391, per la durata di un anno e per l'importo massimo di euro 26.840,00 comprensivo di Iva;
3. di individuare quale Responsabile Unico del Procedimento della presente trattativa il Direttore pro tempore della Direzione Bilancio e Ragioneria;
4. di prenotare l'importo di euro 26.840,00 sul Capitolo 007028 "Programma di potenziamento e sviluppo delle attività per la valutazione delle scelte regionali in materia economico-finanziaria", piano dei conti 1.03.02.11.008 -"Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro" - del Bilancio di Previsione 2017, in conformità a quanto previsto dal principio applicato concernente la contabilità finanziaria, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
5. di dare atto che il relativo impegno di spesa verrà assunto al perfezionamento dell'obbligazione giuridica;
6. di dare atto che la spesa di cui al presente atto non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 e 37 del D.Lgs. n. 33/2013;
8. di pubblicare integralmente il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Claudio Vignotto

DECRETI DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO

(Codice interno: 343814)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 34 del 08 febbraio 2017

Aggiudicazione definitiva all'Impresa Bincoletto Mario S.r.l. di San Donà di Piave (VE) dei lavori per il restauro conservativo e la valorizzazione funzionale delle ex Scuderie e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) di proprietà della Regione del Veneto Lotto I Corpo ex Scuderie Consolidamento strutturale e Opere Edili. CUP C38I13000300008 - CIG 6843189A33. Impegno di spesa di Euro 726.214,08 Iva inclusa. D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. L.R. 39/01 e s.m. e i..

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, a seguito della conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, ad aggiudicare a ditta esterna i lavori per il restauro conservativo e la valorizzazione funzionale delle ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) di proprietà della Regione del Veneto Lotto I Corpo ex Scuderie Consolidamento strutturale e Opere Edili, nonché ad impegnare la relativa somma. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV n. 2324 del 16.12.2013; DDR n. 45 dell'8.9.2016 di avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva; DDR n. 87 del 21.10.2016 di approvazione del progetto esecutivo; Avviso di indagine di mercato del 21.10.2016; DDR n.106 del 7.11.2016 di nomina dei componenti della Commissione di gara; Verbali di selezione offerte dell'8 e 9.11.2016; DDR n. 130 del 17.11.2016 di approvazione del verbale di selezione offerte dell'indagine di mercato, della documentazione di gara e delle modalità di affidamento dell'appalto dei lavori; Lettera di invito prot. n. 452315 del 18.11.2016; Verbale unico di seduta pubblica di gara e di aggiudicazione provvisoria del 14.12.2016.

Il Direttore

Premesso che la Regione del Veneto è proprietaria, giusto contratto di compravendita stipulato in data 12 maggio 2005, del "Complesso Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD), e che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per il tramite della U.O. Patrimonio, Sedi e Demanio, è la Direzione Regionale preposta, fra l'altro, alla programmazione, definizione ed attuazione degli interventi necessari a perseguire la conservazione, il recupero, l'adeguamento normativo e funzionale, nonché la valorizzazione del Complesso Monumentale in questione.

Considerato che l'opera oggetto del presente provvedimento rientra tra i progetti a regia regionale approvati con D.G.R n. 2324 del 16.12.2013 finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013 (ex PAR FAS);

Visto il proprio DDR n. 87 del 21.10.2016 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, del Complesso Monumentale di Villa Contarini, finanziato con fondi FSC e quindi avviata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c), la procedura negoziata, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di indagine di mercato, corrispondenti ai seguenti lotti funzionali/prestazionali:

- LOTTO I - Corpo ex Scuderie - Consolidamento strutturale e Opere Edili - CUP C38I13000300008 CIG 6843189A33 - Importo complessivo dei lavori: Euro 991.650,84 di cui Euro 928.969,24 per lavori ed Euro 62.681,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa afferenti alla Categoria OG 2;
- LOTTO II - Corpo ex Scuderie - Dotazione Impiantistica - CUP C38I13000300008 CIG 684320141C - Importo complessivo dei lavori: Euro 192.298,02 di cui Euro 182.213,90 per lavori e Euro 10.084,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa afferenti alla Categoria OG 11;
- LOTTO III - Corpo Foresterie - Restauro e riqualificazione facciata ovest - CUP C38I13000300008 CIG 6843222570 - Importo complessivo dei lavori: Euro 162.836,23 di cui Euro 134.557,96 per lavori ed Euro 28.278,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa afferenti alla Categoria OG 2 e OS 2.

Visto l'avviso di indagine di mercato del 21.10.2016 per l'appalto relativo al Lotto I, pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto nella parte "Bandi, avvisi e concorsi".

Visto il proprio DDR n. 106 del 7.11.2016, nel quale si è provveduto a nominare i componenti della Commissione di gara, per provvedere a tutti gli adempimenti inerenti la scelta dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'appalto relativo al Lotto I.

Visto il proprio DDR n. 130 del 17.11.2016, nel quale si è provveduto a:

- approvare i verbali di selezione delle offerte redatti in data 8 e 9 novembre 2016 relativi all'indagine di mercato per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;
- approvare la relativa documentazione da porre a base di gara;
- dare atto che si procederà all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto di lavori mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/16 e s.m. e i., invitando le imprese selezionate dai verbali sopraindicati, con aggiudicazione da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- aggiudicare i lavori e procedere al relativo impegno di spesa con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, a seguito della conclusione della relativa procedura di individuazione dell'operatore economico affidatario dell'appalto.

Vista la lettera di invito del 18.11.2016 prot. n. 452315, con la quale sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata, fissando quale termine di scadenza di presentazione delle offerte le ore 13:00 del giorno 12.12.2016, le sottoindicate Ditte:

1. BELTRAMI PAOLO SPA, Via IV Novembre n. 72, 26024 Paderno Ponchielli (CR)
2. FIRIMAT S.P.A., Via Del Corso n. 117, 00186 Roma (RM)
3. REALE MARIO S.R.L., Vicolo Ponchielli n. 1, 45100 Rovigo (RO)
4. BINCOLETTO MARIO S.R.L., Via Armellina n. 5, 30027 San Donà Di Piave (VE)
5. CIVILMAHGLOR SRL, Via Oppi n. 19, 37040 Veronella (VR)
6. E.MA.PRI.CE. S.P.A., Via Renon n. 11, 39100 BOLZANO (BZ)
7. RUFFATO MARIO S.R.L., Via S. Antonio n. 17, 35010 Borgoricco (PD)
8. ADRIATICA COSTRUZIONI CERVESE SOCIETÀ A.C.C. SOC. COOP., Via Salara Statale n. 35/G, 48015 Cervia (RA)
9. OPERE EDILI S.R.L., Piazzetta Sartori n. 18, 35137 PADOVA (PD)
10. MARMIROLI S.R.L., Strada Vecchia n. 88/1, 42011 Bagnolo In Piano (RE)
11. CONSORZIO ITALIANO COSTRUZIONI MANUTENZIONI E SERVIZI SOCIETÀ COOPERATIVA, Via Alfredo Calzoni n. 1/3, 40128 BOLOGNA (BO)
12. EFFEFFE RESTAURI S.R.L., Località' Al Ponte, 38083 Borgo Chiese (TN)
13. ATHESTE COSTRUZIONI S.R.L., Via Principe Amedeo n. 45/C, 35042 Este (PD)
14. AEC COSTRUZIONI S.R.L., Viale Marcello Finzi n. 597, 41122 MODENA (MO)
15. EDILRESTAURI SRL, Via Dell'impresa SNC, 36040 Brendola (VI)
16. DOTT. ING. MASSIMILIANO INNOCENTE E ING. EDOARDO STIPANOVICH SOCIETÀ A R.L., Via Fabio Filzi n. 4, 34132 TRIESTE (TS)

Visto il verbale unico della seduta pubblica di gara, redatto in data 14.12.2016 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio, relativo all'esame della documentazione amministrativa, allo spoglio delle offerte ammesse, e di aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi, dal quale si rileva che la prima migliore offerta risulta quella presentata dall'Impresa Bincoletto Mario S.r.l. con sede in San Donà di Piave, che ha offerto il ribasso del 35,68% sull'importo a base di gara di Euro 928.969,24 per lavori soggetto a ribasso e quindi pari ad Euro 597.513,02 oltre ad Euro 62.681,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, demandando ogni ulteriore valutazione alla Stazione Appaltante.

Visto il medesimo verbale unico della seduta pubblica di gara, nel quale si è preso atto che la seconda migliore offerta risulta quella presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Atheste Costruzioni S.r.l. (mandataria) con sede in Este (PD) e Cognolato S.r.l. (mandante) con sede in Albignasego (PD), che ha offerto il ribasso del 32,823% sull'importo a base di gara.

Considerato che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs 50/16, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16.

Preso atto che l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla impresa aggiudicataria Bincoletto Mario S.r.l. e alla seconda migliore offerta del costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Atheste Costruzioni S.r.l. (mandataria) e Cognolato S.r.l. (mandante) è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo.

Ritenuto, pertanto, con il presente atto, di dover attestare l'avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in parola all'Impresa Bincoletto Mario S.r.l. di San Donà di Piave (VE) per un importo complessivo di Euro 726.214,08 di cui Euro 660.194,62 per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 66.019,46 per I.V.A., ripartito secondo il seguente quadro economico così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO:			
	LAVORI:		
A.1)	Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori al netto del ribasso di gara	Euro 597.513,02	
A.2)	Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta	Euro 62.681,60	
A)	IMPORTO DEI LAVORI (A.1 + A.2):		Euro 660.194,62
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1)	I.V.A. su lavori ed opere (10% di A)	Euro 66.019,46	
B)	Sommano		Euro 66.019,46
	IMPORTO DI APPALTO (A + B):		Euro 726.214,08

Dato atto che il ruolo di responsabile del procedimento per la procedura di che trattasi, è svolto dal dirigente responsabile della U.O. Patrimonio, Sedi e Demanio arch. Carlo Canato.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in questione all'Impresa Bincoletto Mario S.r.l. con sede in San Donà di Piave (VE) Via Armellina n. 5, C.F./P.Iva 04003210277, per la spesa complessiva di Euro 726.214,08 ripartita in Euro 597.513,02 per lavori, Euro 62.681,60 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 66.019,46 per IVA calcolata al 10%, nonché all'impegno della relativa spesa.

Dato atto che alla spesa per l'appalto in oggetto di Euro 726.214,08 - Iva 10% inclusa - si farà fronte con le risorse a disposizione a carico del capitolo n.102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria, relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013 - CUP C38I13000300008 - CIG 6843189A33, art. 009 - P.d.c. U.2.02.01.10.002 "Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore originario) di costruzioni in muratura destinate ad uso commerciale o istituzionale (edifici pubblici, carceri, ambasciate ecc.) di riconosciuto valore culturale, storico ed artistico", con imputazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità.

Considerato che le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102175 risultano correlate al capitolo di entrata 100349 "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti "a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa".

Vista la nota prot. n. 329517 dell'1.9.2016 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione".

Considerato che la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione.

Dato atto che l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto è perfezionata e si configura quale debito commerciale.

Vista la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019".

- Vista la L.R. 6/80;
- Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
- Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
- Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;
- Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14.03.13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
- Viste le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedere" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
- Vista la documentazione agli atti.

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata,
2. di approvare il verbale unico della seduta pubblica di gara, per l'affidamento dei lavori descritti in premessa, relativo all'apertura delle offerte ed all'aggiudicazione provvisoria, redatto in data 14.12.2016 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio;
3. di prendere atto che la migliore offerta risulta essere quella presentata dall'Impresa Bincoletto Mario S.r.l., con sede in S. Donà di Piave (VE), Via Armellina n. 5, C.F./P.Iva 04003210277, che ha offerto il ribasso unico del 35,68% sull'importo dei lavori posto a base di gara;
4. di prendere atto che la seconda migliore offerta risulta essere quella presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Atheste Costruzioni S.r.l. (mandataria) con sede in Este (PD) e Cognolato S.r.l. (mandante) con sede in Albignasego (PD), che ha offerto il ribasso percentuale di 32,823% sull'importo posto a base di gara;
5. di dare atto della regolare attività istruttoria svolta dal RUP in relazione alle verifiche concernenti l'effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo all'Impresa aggiudicataria Bincoletto Mario S.r.l. e al costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Atheste Costruzioni S.r.l. (mandataria) e Cognolato S.r.l. (mandante);
6. di attestare l'avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti, come da certificati acquisiti d'ufficio e conservati agli atti del presente procedimento di verifica;
7. di confermare pertanto il possesso dei requisiti dichiarati dalla Impresa aggiudicataria all'atto della partecipazione alla gara e dichiarare di conseguenza intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva all'Impresa migliore offerente Bincoletto Mario S.r.l.;
8. di aggiudicare in via definitiva l'appalto di lavori di che trattasi all'impresa Bincoletto Mario S.r.l., rideterminando quindi una spesa complessiva di appalto pari ad Euro 726.214,08 ripartita in Euro 597.513,02 per lavori, Euro 62.681,60 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 66.019,46 per IVA calcolata al 10%;
9. di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 1 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m. e i. nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura di gara, mediante l'inoltro agli stessi del verbale unico di seduta pubblica di gara e di aggiudicazione provvisoria del 14.12.2016;
10. di impegnare a favore dell'Impresa Bincoletto Mario S.r.l. con sede in San Donà di Piave (VE) Via Armellina n. 5, C.F./P.Iva 04003210277 la somma di Euro 726.214,08 - Iva 10% inclusa - sul capitolo di spesa 102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013 - CUP C38I13000300008 - CIG 6843189A33, art. 009 - P.d.c. U.2.02.01.10.002 "Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico", nell'esercizio finanziario 2017 del Bilancio di previsione 2017-2019 che presenta sufficiente disponibilità;
11. di procedere, per le motivazioni indicate nella premesse, all'accertamento per competenza della somma pari a Euro 726.214,08 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di

entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" codice SIOPE 4215 Altri trasferimenti da Stato in conto capitale, P.d.C. E.4.02.01.01.003 nell'esercizio finanziario 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri (codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 2324 del 16 dicembre 2013, alla copertura delle spese relative al progetto VE31P003 (C38I13000300008) della Linea 3.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;

12. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;
13. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
14. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori all'Impresa Bincoletto Mario S.r.l. con sede in San Donà di Piave (VE) Via Armellina n. 5, C.F./P.Iva 04003210277, su presentazione di fatture, per Stati di Avanzamento dei Lavori, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
15. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
17. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Giulia Tambato

(Codice interno: 343854)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 35 del 08 febbraio 2017

Aggiudicazione definitiva alla Ditta Elektra Impianti S.r.l. di Rovigo dei lavori per il restauro conservativo e la valorizzazione funzionale delle ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) di proprietà della Regione del Veneto - Lotto II Corpo ex Scuderie - Dotazione impiantistica. CUP C38I13000300008 - CIG 684320141C. Impegno di spesa di Euro 148.280,46 Iva inclusa. D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. L.R. 39/01 e s.m. e i..

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, a seguito della conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, ad aggiudicare a ditta esterna i lavori per il restauro conservativo e la valorizzazione funzionale delle ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) di proprietà della Regione del Veneto Lotto II Corpo ex Scuderie Dotazione impiantistica, nonché ad impegnare la relativa somma. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV n. 2324 del 16.12.2013; DDR n. 45 dell'8.9.2016 di avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva; DDR n. 87 del 21.10.2016 di approvazione del progetto esecutivo; Avviso di indagine di mercato del 21.10.2016; DDR n.107 del 7.11.2016 di nomina dei componenti della Commissione di gara; Verbale di selezione offerte del 10.11.2016; DDR n. 135 del 24.11.2016 di approvazione del verbale di selezione offerte dell'indagine di mercato, della documentazione di gara e delle modalità di affidamento dell'appalto dei lavori; Lettera di invito prot. n. 460009 del 24.11.2016; Verbale unico di seduta pubblica di gara e di aggiudicazione provvisoria del 14.12.2016.

Il Direttore

Premesso che la Regione del Veneto è proprietaria, giusto contratto di compravendita stipulato in data 12 maggio 2005, del "Complesso Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD), e che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per il tramite della U.O. Patrimonio, Sedi e Demanio, è la Direzione Regionale preposta, fra l'altro, alla programmazione, definizione ed attuazione degli interventi necessari a perseguire la conservazione, il recupero, l'adeguamento normativo e funzionale, nonché la valorizzazione del Complesso Monumentale in questione.

Considerato che l'opera oggetto del presente provvedimento rientra tra i progetti a regia regionale approvati con D.G.R n. 2324 del 16.12.2013 finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013 (ex PAR FAS);

Visto il proprio DDR n. 87 del 21.10.2016 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, del Complesso Monumentale di Villa Contarini, finanziato con fondi FSC e quindi avviata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c), la procedura negoziata, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di indagine di mercato, corrispondenti ai seguenti lotti funzionali/prestazionali:

- LOTTO I - Corpo ex Scuderie - Consolidamento strutturale e Opere Edili - CUP C38I13000300008 CIG 6843189A33 - Importo complessivo dei lavori: Euro 991.650,84 di cui Euro 928.969,24 per lavori ed Euro 62.681,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa afferenti alla Categoria OG 2;
- LOTTO II - Corpo ex Scuderie - Dotazione Impiantistica - CUP C38I13000300008 CIG 684320141C - Importo complessivo dei lavori: Euro 192.298,02 di cui Euro 182.213,90 per lavori e Euro 10.084,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa afferenti alla Categoria OG 11;
- LOTTO III - Corpo Foresterie - Restauro e riqualificazione facciata ovest - CUP C38I13000300008 CIG 6843222570 - Importo complessivo dei lavori: Euro 162.836,23 di cui Euro 134.557,96 per lavori ed Euro 28.278,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa afferenti alla Categoria OG 2 e OS 2.

Visto l'avviso di indagine di mercato del 21.10.2016 per l'appalto relativo al Lotto II, pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto nella parte "Bandi, avvisi e concorsi".

Visto il proprio DDR n. 107 del 7.11.2016, nel quale si è provveduto a nominare i componenti della Commissione di gara, per provvedere a tutti gli adempimenti inerenti la scelta dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'appalto relativo al Lotto II.

Visto il proprio DDR n. 135 del 24.11.2016, nel quale si è provveduto a:

- approvare il verbale di selezione delle offerte redatto in data 10 novembre 2016 relativo all'indagine di mercato per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;
- approvare la relativa documentazione da porre a base di gara;
- dare atto che si procederà all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto di lavori mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/16 e s.m. e i., invitando le imprese selezionate dai verbali sopraindicati, con aggiudicazione da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- aggiudicare i lavori e procedere al relativo impegno di spesa con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, a seguito della conclusione della relativa procedura di individuazione dell'operatore economico affidatario dell'appalto.

Vista la lettera di invito del 24.11.2016 prot. n. 460009, con la quale sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata, fissando quale termine di scadenza di presentazione delle offerte le ore 13:00 del giorno 12.12.2016, le sottoindicate Ditte:

1. COOPERATIVA MEOLESE - SOCIETÀ COOPERATIVA, Via delle industrie II n. 90, 30020 Meolo (Ve)
2. RAMPIN S.R.L., Via Vigonovese n. 115, 35121 Padova
3. DE MARCHI IMPIANTI S.R.L., Via Valeria Moratello snc, 37045 Legnago (Vr)
4. ELEKTRA IMPIANTI SRL, Viale Combattenti A. D'Europa n. 6, 45100 Rovigo
5. F.M. INSTALLAZIONI S.R.L., Via Giovanni Verga n. 16, 31030 CASIER (Tv)
6. MOGNOL MASSIMO, Via Venezia n. 16/B, 32016 D'Alpago (BL)
7. GLOBAL SERVICE S.R.L., Via Aldo Moro n. 4, 45026 Lendinara (Ro)
8. ESSEIMPIANTI - S.R.L., Via Santa Maria Nuova n. 61/a, 45026 Lendinara (Ro)
9. LACKY IMPIANTI ELETTRICI SRL, Via I Maggio n. 86/D, 40026 Imola (Bo)
10. BALSAMINI IMPIANTI S.R.L., Via Topaligo n. 14, 33077 Sacile (Pn)
11. MA.FRA. GESTIONI S.R.L., Via San Giuliano n. 4, 30176 Venezia
12. RIVA GAETANO S.A.S. DI RIVA GAETANO & C., Via Dell'Artigianato n. 28, 36030 San Vito Di Leguzzano (Vi)
13. PIEMME IMPIANTI S.R.L., Via Della Meccanica n. 23, 36016 Thiene (Vi)
14. IMPRESA EDILE CARDAZZO CAV. ERMENEGILDO SRL, Via La Croce, 28, 33074 Fontanafredda (PN)

Visto il verbale unico della seduta pubblica di gara, redatto in data 14.12.2016 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio, relativo all'esame della documentazione amministrativa, allo spoglio delle offerte ammesse, e di aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi, dal quale si rileva che la prima migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta Elektra Impianti S.r.l. con sede in Rovigo, che ha offerto il ribasso del 31,555% sull'importo a base di gara di Euro 182.213,90 per lavori soggetto a ribasso e quindi pari ad Euro 124.716,30 oltre ad Euro 10.084,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, demandando ogni ulteriore valutazione alla Stazione Appaltante.

Visto il medesimo verbale unico della seduta pubblica di gara, nel quale si è preso atto che la seconda migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta De Marchi Impianti S.r.l. con sede in Legnago (VR), che ha offerto il ribasso del 28,864% sull'importo a base di gara.

Considerato che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs 50/16, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16.

Preso atto che l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria Elektra Impianti S.r.l. e alla seconda migliore offerta della Ditta De Marchi Impianti S.r.l. è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo.

Ritenuto, pertanto, con il presente atto, di dover attestare l'avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in parola alla Ditta Elektra Impianti S.r.l. di Rovigo per un importo complessivo di Euro 148.280,46 di cui Euro 134.800,42 per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 13.480,04 per I.V.A., ripartito secondo il seguente quadro economico così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO:			
	LAVORI:		
A.1)	Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori al netto del ribasso di gara	Euro 124.716,30	

A.2)	Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta	Euro 10.084,12	
A)	IMPORTO DEI LAVORI (A.1 + A.2):		Euro 134.800,42
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1)	I.V.A. su lavori ed opere (10% di A)	Euro 13.480,04	
B)	Sommano		Euro 13.480,04
	IMPORTO DI APPALTO (A + B):		Euro 148.280,46

Dato atto che il ruolo di responsabile del procedimento per la procedura di che trattasi, è svolto dal dirigente responsabile della U.O. Patrimonio, Sedi e Demanio arch. Carlo Canato.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in questione alla Ditta Elektra Impianti S.r.l. con sede in Rovigo, Viale Combattenti A. D'Europa n. 6, C.F./P.Iva 01497340297, per la spesa complessiva di Euro 148.280,46 ripartita in Euro 124.716,30 per lavori, Euro 10.084,12 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 13.480,04 per IVA calcolata al 10%, nonché all'impegno della relativa spesa.

Dato atto che alla spesa per l'appalto in oggetto di Euro 148.280,46 - Iva 10% inclusa - si farà fronte con le risorse a disposizione a carico del capitolo n.102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria, relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013 - CUP C38I13000300008 - CIG 684320141C, art. 009 - P.d.c. U.2.02.01.10.002 "Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore originario) di costruzioni in muratura destinate ad uso commerciale o istituzionale (edifici pubblici, carceri, ambasciate ecc.) di riconosciuto valore culturale, storico ed artistico", con imputazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità.

Considerato che le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102175 risultano correlate al capitolo di entrata 100349 "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti "a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa".

Vista la nota prot. n. 329517 dell'1.9.2016 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione".

Considerato che la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione.

Dato atto che l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto è perfezionata e si configura quale debito commerciale.

Vista la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019".

- Vista la L.R. 6/80;
- Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
- Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
- Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;

- Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
- Viste le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedere" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
- Vista la documentazione agli atti.

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata;
2. di approvare il verbale unico della seduta pubblica di gara, per l'affidamento dei lavori descritti in premessa, relativo all'apertura delle offerte ed all'aggiudicazione provvisoria, redatto in data 14.12.2016 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio;
3. di prendere atto che la migliore offerta risulta essere quella presentata dalla Ditta Elektra Impianti S.r.l., con sede in Rovigo, Viale Combattenti A. D'Europa n. 6, C.F./P.Iva 01497340297, che ha offerto il ribasso unico del 31,555% sull'importo dei lavori posto a base di gara;
4. di prendere atto che la seconda migliore offerta risulta essere quella presentata dalla Ditta De Marchi Impianti S.r.l. con sede in Legnago (VR), che ha offerto il ribasso percentuale del 28,864% sull'importo a base di gara;
5. di dare atto della regolare attività istruttoria svolta dal RUP in relazione alle verifiche concernenti l'effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria Elektra Impianti S.r.l. e alla seconda migliore offerta della Ditta De Marchi Impianti S.r.l.
6. di attestare l'avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti, come da certificati acquisiti d'ufficio e conservati agli atti del presente procedimento di verifica;
7. di confermare pertanto il possesso dei requisiti dichiarati dalla ditta aggiudicataria all'atto della partecipazione alla gara e dichiarare di conseguenza intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla ditta migliore offerente Elektra Impianti S.r.l.;
8. di aggiudicare in via definitiva l'appalto di lavori di che trattasi alla Ditta Elektra Impianti S.r.l., rideterminando quindi una spesa complessiva di appalto pari ad Euro 148.280,46 ripartita in Euro 124.716,30 per lavori, Euro 10.084,12 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 13.480,04 per IVA calcolata al 10%;
9. di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 1 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m. e i. nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura di gara, mediante l'inoltro agli stessi del verbale unico di seduta pubblica di gara e di aggiudicazione provvisoria del 14.12.2016;
10. di impegnare a favore della Ditta Elektra Impianti S.r.l. con sede in Rovigo, Viale Combattenti A. D'Europa n. 6, C.F./P.Iva 01497340297 la somma di Euro 148.280,46 - Iva 10% inclusa - sul capitolo di spesa 102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013 - CUP C38I13000300008 - CIG 684320141C, art. 009 - P.d.c. U.2.02.01.10.002 "Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico", nell'esercizio finanziario 2017 del Bilancio di previsione 2017-2019 che presenta sufficiente disponibilità;
11. di procedere, per le motivazioni indicate nella premesse, all'accertamento per competenza della somma pari a Euro 148.280,46 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" codice SIOPE 4215 Altri trasferimenti da Stato in conto capitale, P.d.C. E.4.02.01.01.003 nell'esercizio finanziario 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri (codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 2324 del 16 dicembre 2013, alla copertura delle spese relative al progetto VE31P003 (C38I13000300008) della Linea 3.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
12. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

13. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
14. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori alla Ditta Elektra Impianti S.r.l. con sede in Rovigo, Viale Combattenti A. D'Europa n. 6, C.F./P.Iva 01497340297, su presentazione di fatture, per Stati di Avanzamento dei Lavori, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
15. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
17. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Giulia Tambato

(Codice interno: 343855)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 37 del 08 febbraio 2017

Aggiudicazione definitiva alla Ditta Vita Mauro di Roveredo in Piano (PN) dei lavori per il restauro conservativo e la valorizzazione funzionale delle ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) di proprietà della Regione del Veneto - Lotto III Corpo Foresterie - Restauro e riqualificazione facciata ovest. CUP C38I13000300008 - CIG 6843222570. Impegno di spesa di Euro 140.659,96 Iva inclusa. D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. L.R. 39/01 e s.m. e i..

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, a seguito della conclusione della procedura di gara ad evidenza pubblica, ad aggiudicare a ditta esterna i lavori per il restauro conservativo e la valorizzazione funzionale delle ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza presso il Complesso monumentale di Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (Pd) di proprietà della Regione del Veneto Corpo Foresterie Restauro e riqualificazione facciata ovest, nonché ad impegnare la relativa somma. Estremi dei principali documenti dell'istruttoria: DGRV n. 2324 del 16.12.2013; DDR n. 45 dell'8.9.2016 di avvio delle procedure per l'affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva; DDR n. 87 del 21.10.2016 di approvazione del progetto esecutivo; Avviso di indagine di mercato del 21.10.2016; DDR n. 108 del 7.11.2016 di nomina dei componenti della Commissione di gara; Verbale di selezione offerte del 14.11.2016; DDR n. 140 del 25.11.2016 di approvazione del verbale di selezione offerte dell'indagine di mercato, della documentazione di gara e delle modalità di affidamento dell'appalto dei lavori; Lettera di invito prot. n. 462438 del 25.11.2016; Verbale unico di seduta pubblica di gara e di aggiudicazione provvisoria del 14.12.2016.

Il Direttore

Premesso che la Regione del Veneto è proprietaria, giusto contratto di compravendita stipulato in data 12 maggio 2005, del "Complesso Monumentale di Villa Contarini" sito in Piazzola sul Brenta (PD), e che la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, per il tramite della U.O. Patrimonio, Sedi e Demanio, è la Direzione Regionale preposta, fra l'altro, alla programmazione, definizione ed attuazione degli interventi necessari a perseguire la conservazione, il recupero, l'adeguamento normativo e funzionale, nonché la valorizzazione del Complesso Monumentale in questione.

Considerato che l'opera oggetto del presente provvedimento rientra tra i progetti a regia regionale approvati con D.G.R n. 2324 del 16.12.2013 finanziati nell'ambito del Programma Attuativo Regionale del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - PAR FSC Veneto 2007-2013 (ex PAR FAS);

Visto il proprio DDR n. 87 del 21.10.2016 con il quale è stato approvato il progetto esecutivo di restauro conservativo e valorizzazione funzionale delle "Ex Scuderie" e relativi ambiti di pertinenza, del Complesso Monumentale di Villa Contarini, finanziato con fondi FSC e quindi avviata ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c), la procedura negoziata, previa pubblicazione di n. 3 avvisi pubblici di indagine di mercato, corrispondenti ai seguenti lotti funzionali/prestazionali:

- LOTTO I - Corpo ex Scuderie - Consolidamento strutturale e Opere Edili - CUP C38I13000300008 CIG 6843189A33 - Importo complessivo dei lavori: Euro 991.650,84 di cui Euro 928.969,24 per lavori ed Euro 62.681,60 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa afferenti alla Categoria OG 2;
- LOTTO II - Corpo ex Scuderie - Dotazione Impiantistica - CUP C38I13000300008 CIG 684320141C - Importo complessivo dei lavori: Euro 192.298,02 di cui Euro 182.213,90 per lavori e Euro 10.084,12 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa afferenti alla Categoria OG 11;
- LOTTO III - Corpo Foresterie - Restauro e riqualificazione facciata ovest - CUP C38I13000300008 CIG 6843222570 - Importo complessivo dei lavori: Euro 162.836,23 di cui Euro 134.557,96 per lavori ed Euro 28.278,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa afferenti alla Categoria OG 2 e OS 2.

Visto l'avviso di indagine di mercato del 21.10.2016 per l'appalto relativo al Lotto III, pubblicato sul sito internet della Regione del Veneto nella parte "Bandi, avvisi e concorsi".

Visto il proprio DDR n. 108 del 7.11.2016, nel quale si è provveduto a nominare i componenti della Commissione di gara, per provvedere a tutti gli adempimenti inerenti la scelta dei soggetti da invitare alla procedura negoziata per l'appalto relativo al Lotto III.

Visto il proprio DDR n. 140 del 25.11.2016, nel quale si è provveduto a:

- approvare il verbale di selezione delle offerte redatto in data 14 novembre 2016 relativo all'indagine di mercato per l'affidamento dell'appalto dei lavori in oggetto;
- approvare la relativa documentazione da porre a base di gara;
- dare atto che si procederà all'individuazione dell'operatore economico a cui affidare l'appalto di lavori mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/16 e s.m. e i., invitando le imprese selezionate dai verbali sopraindicati, con aggiudicazione da effettuarsi con il criterio del prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, determinato mediante ribasso percentuale sull'elenco prezzi posto a base di gara;
- aggiudicare i lavori e procedere al relativo impegno di spesa con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, a seguito della conclusione della relativa procedura di individuazione dell'operatore economico affidatario dell'appalto.

Vista la lettera di invito del 25.11.2016 prot. n. 462438, con la quale sono state invitate a partecipare alla procedura negoziata, fissando quale termine di scadenza di presentazione delle offerte le ore 13:00 del giorno 12.12.2016, le sottoindicate Ditte:

1. EDILRESTAURI SRL, Via Dell'impresa SNC, 36040 Brendola (VI)
2. MARMIROLI S.R.L., Strada Vecchia n. 88/1, 42011 Bagnolo In Piano (RE)
3. EFFEFFE RESTAURI S.R.L., Località Al Ponte, 38083 Borgo Chiese (TN)
4. LITHOS S.R.L., Sestiere Castello n. 5236, 30121 Venezia (VE)
5. LARES - LAVORI DI RESTAURO S.R.L., Sestiere Santa Croce 521, 30121Venezia (VE)
6. Ducalerestauro S.r.l, Via delle industrie n. 25/3, 30127 Venezia (VE)
7. Resin Proget S.r.l., Via delle Industrie n. 190, Costa di Rovigo (RO)
8. CANDOLINI COSTRUZIONI S.R.L., Via Grazzano n. 16, 33100 Udine (UD)
9. AMBRA CONSERVAZIONE E RESTAURO S.R.L.,Via Donizetti n. 9, 20020 Vanzaghello (MI)
10. VITA MAURO, Via del Lavoro n. 2, 33080 Roveredo in Piano (PN)
11. COSTRUZIONI PAGANIZZA S.A.S. DI EDIL ESTENSE S.R.L.S., Via Guola Larga n. 26, Este (PD)
12. COGNOLATO S.R.L., Via Silvio Pellico n. 33, 35020 Albignasego (PD)
13. OPERE EDILI S.R.L., Piazzetta Sartori n. 18, 35137 PADOVA (PD)

Visto il verbale unico della seduta pubblica di gara, redatto in data 14.12.2016 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio, relativo all'esame della documentazione amministrativa, allo spoglio delle offerte ammesse, e di aggiudicazione provvisoria dell'appalto di che trattasi, dal quale si rileva che la prima migliore offerta risulta quella presentata dalla Ditta Vita Mauro con sede in Roveredo in Piano (PN), che ha offerto il ribasso del 25,984% sull'importo a base di gara di Euro 134.557,96 per lavori soggetto a ribasso e quindi pari ad Euro 99.594,42 oltre ad Euro 28.278,27 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, demandando ogni ulteriore valutazione alla Stazione Appaltante.

Visto il medesimo verbale unico della seduta pubblica di gara, nel quale si è preso atto che la seconda migliore offerta risulta quella presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Cognolato S.r.l. (mandataria) con sede in Albignasego (PD) e Giuseppe Francese (mandante) con sede in Padova, che ha offerto il ribasso del 25,146% sull'importo a base di gara.

Considerato che l'aggiudicazione definitiva diventa efficace, ai sensi dell'art. 32, co. 7 del D.Lgs 50/16, una volta effettuate le verifiche del possesso da parte della ditta aggiudicataria dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di cui all'art. 80 del D.Lgs 50/16.

Preso atto che l'attività istruttoria relativa alla verifica del possesso dei requisiti in capo alla Ditta aggiudicataria Vita Mauro e alla seconda migliore offerta del costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Cognolato S.r.l. (mandataria) e Giuseppe Francese (mandante) è stata regolarmente svolta e gli accertamenti effettuati hanno avuto esito positivo.

Ritenuto, pertanto, con il presente atto, di dover attestare l'avvenuto positivo accertamento e, conseguentemente, dichiarare l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva.

Ritenuto pertanto di affidare l'appalto in parola alla Ditta Vita Mauro di Roveredo in Piano (PN) per un importo complessivo di Euro 127.872,69 di cui Euro 99.594,42 per lavori ed oneri della sicurezza ed Euro 28.278,27 per I.V.A., ripartito secondo il seguente quadro economico così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO DI APPALTO:			
	LAVORI:		
A.1)	Importo massimo presunto per l'esecuzione di lavori al netto del ribasso di gara	Euro 99.594,42	

A.2)	Importo presunto per l'attuazione dei piani di sicurezza, non soggetto a ribasso d'asta	Euro 28.278,27	
A)	IMPORTO DEI LAVORI (A.1 + A.2):		Euro 127.872,69
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:		
B.1)	I.V.A. su lavori ed opere (10% di A)	Euro 12.787,27	
B)	Sommano		Euro 12.787,27
	IMPORTO DI APPALTO (A + B):		Euro 140.659,96

Dato atto che il ruolo di responsabile del procedimento per la procedura di che trattasi, è svolto dal dirigente responsabile della U.O. Patrimonio, Sedi e Demanio arch. Carlo Canato.

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento, di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in questione alla Ditta Vita Mauro con sede in Roveredo in Piano (PN) Via del Lavoro n. 2, C.F. VTIMRA54C09G888H, P.Iva 00397590936, per la spesa complessiva di Euro 140.659,96 ripartita in Euro 99.594,42 per lavori, Euro 28.278,27 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 12.787,27 per IVA calcolata al 10%, nonché all'impegno della relativa spesa.

Dato atto che alla spesa per l'appalto in oggetto di Euro 140.659,96 - Iva 10% inclusa - si farà fronte con le risorse a disposizione a carico del capitolo n.102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)", assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria, relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013 - CUP C38I13000300008 - CIG 6843222570, art. 009 - P.d.c. U.2.02.01.10.002 "Spese sostenute per l'acquisizione, la realizzazione e la manutenzione straordinaria (diretta a ripristinare o aumentare il valore originario) di costruzioni in muratura destinate ad uso commerciale o istituzionale (edifici pubblici, carceri, ambasciate ecc.) di riconosciuto valore culturale, storico ed artistico", con imputazione al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017 che presenta sufficiente disponibilità.

Considerato che le risorse iscritte sul capitolo di spesa 102175 risultano correlate al capitolo di entrata 100349 "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (Del. CIPE 21/12/2007, N.166 - Del. CIPE 06/03/2009, N.1 - Del. CIPE 11/01/2011, N.1 - Del. CIPE 20/01/2012, N.9)" assegnato alla responsabilità di budget della Direzione Programmazione Unitaria e l'accertamento in entrata delle risorse iscritte sul detto capitolo risulta riconducibile a quanto previsto al paragrafo 3.6 lettera c) dell'Allegato n. 4/2 del D.lgs. 118/2011, che prevede che per i trasferimenti "a rendicontazione" da parte di soggetti che non adottano il medesimo principio della contabilità finanziaria, l'ente beneficiario, a seguito della formale deliberazione da parte dell'ente erogante dell'assegnazione delle risorse, accerta l'entrata negli esercizi "in cui l'ente beneficiario stesso prevede di impegnare la spesa cui il trasferimento è destinato (sulla base del crono programma), in quanto il diritto di riscuotere il contributo (esigibilità) sorge a seguito della realizzazione della spesa, con riferimento alla quale la rendicontazione è resa".

Vista la nota prot. n. 329517 dell'1.9.2016 della Direzione Programmazione Unitaria, con cui si autorizza, tra le altre, la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ad assumere gli impegni di spesa per l'attuazione dell'intervento in oggetto nel limite degli importi programmati e con cui si delega alla registrazione, in sede di impegno, dei relativi accertamenti in entrata delle risorse FSC destinate all'attuazione degli interventi finanziati, ai fini della corretta applicazione di quanto previsto dal paragrafo 3.6 del Principio contabile applicato della competenza finanziaria previsto dal D.Lgs. 118/2011 per l'accertamento delle risorse derivanti da trasferimenti statali che costituiscono "contributi rendicontazione".

Considerato che la disponibilità delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione deriva dal provvedimento di assegnazione delle risorse al PAR Regione Veneto, adottato l'1.8.2012 dall'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punti 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17, struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione.

Dato atto che l'obbligazione che si viene a determinare con il presente atto è perfezionata e si configura quale debito commerciale.

Vista la L.R. n. 32 del 30.12.2016 "Bilancio di previsione 2017-2019".

- Vista la L.R. 6/80;
- Vista la L.R. 54/12 e s.m. e i.;
- Vista la L.R. 39/01 e s.m. e i.;
- Visto il D.Lgs. 50/16 e s.m. e i.;
- Visto il D.P.R. 207/10 e s.m. e i. per la parte ancora vigente;

- Visto il D. Lgs. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
- Visto il D.Lgs. n. 33 del 14/03/13, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA." e gli indirizzi applicativi previsti con la DGR n. 677/2013;
- Viste le modalità attuative e di monitoraggio previste nel "Manuale per il sistema di gestione e controllo" e il "Manuale operativo delle procedere" per gli interventi finanziati nell'ambito del PAR FSC 2007-2013;
- Vista la documentazione agli atti.

Attestata l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

decreta

1. di considerare che le premesse formano parte integrante del presente provvedimento e di attestare che l'obbligazione di cui si dispone l'impegno è perfezionata,
2. di approvare il verbale unico della seduta pubblica di gara, per l'affidamento dei lavori descritti in premessa, relativo all'apertura delle offerte ed all'aggiudicazione provvisoria, redatto in data 14.12.2016 dalla Commissione all'uopo istituita e depositato agli atti d'ufficio;
3. di prendere atto che la migliore offerta risulta essere quella presentata Ditta Vita Mauro con sede in Roveredo in Piano (PN) Via del Lavoro n. 2, (*omissis*), P.Iva 00397590936, che ha offerto il ribasso unico del 25,984% sull'importo dei lavori posto a base di gara;
4. di prendere atto che la seconda migliore offerta risulta essere quella presentata dal costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Cognolato S.r.l. (mandataria) con sede in Albignasego (PD) e Giuseppe Francese (mandante) con sede in Padova, che ha offerto il ribasso del 25,146% sull'importo a base di gara;
5. di dare atto della regolare attività istruttoria svolta dal RUP in relazione alle verifiche concernenti l'effettivo possesso dei prescritti requisiti in capo all'Impresa aggiudicataria Vita Mauro e costituendo Raggruppamento Temporaneo tra le Imprese Cognolato S.r.l. (mandataria) e Giuseppe Francese (mandante);
6. di attestare l'avvenuto esito positivo degli accertamenti eseguiti, come da certificati acquisiti d'ufficio e conservati agli atti del presente procedimento di verifica;
7. di confermare pertanto il possesso dei requisiti dichiarati dalla Impresa aggiudicataria all'atto della partecipazione alla gara e dichiarare di conseguenza intervenuta l'efficacia dell'aggiudicazione definitiva alla Ditta migliore offerente Vita Mauro;
8. di aggiudicare in via definitiva l'appalto di lavori di che trattasi alla ditta Vita Mauro, rideterminando quindi una spesa complessiva di appalto pari ad Euro 140.659,96 ripartita in Euro 99.594,42 per lavori, Euro 28.278,27 per oneri relativi alla sicurezza ed Euro 12.787,27 per IVA calcolata al 10%;
9. di procedere alle comunicazioni di cui all'art. 76, co. 1 del D.Lgs. n. 50/16 e s.m. e i. nei confronti di tutti gli operatori economici che hanno partecipato alla presente procedura di gara, mediante l'inoltro agli stessi del verbale unico di seduta pubblica di gara e di aggiudicazione provvisoria del 14.12.2016;
10. di impegnare a favore della Ditta Vita Mauro con sede in Roveredo in Piano (PN) Via del Lavoro n. 2, (omissis), P.Iva 00397590936 la somma di Euro 140.659,96 - Iva 10% inclusa - sul capitolo di spesa 102175 "Programmazione FSC 2007-2013 - asse prioritario 3 FSC 2007-2013 - Beni culturali e naturali - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni (Del. CIPE 21/12/2007, n.166 - Del. CIPE 06/03/2009, n.1 - Del. CIPE 11/01/2011, n.1 - DEL. CIPE 20/01/2012, n.9 - D.G.R. 16/04/2013, n.487)" relativo all'Asse 3 del PAR FSC 2007-2013 - CUP C38I13000300008 - CIG 6843222570, art. 009 - P.d.c. U.2.02.01.10.002 "Fabbricati ad uso commerciale di valore culturale, storico ed artistico", nell'esercizio finanziario 2017 del Bilancio di previsione 2017-2019 che presenta sufficiente disponibilità;
11. di procedere, per le motivazioni indicate nella premesse, all'accertamento per competenza della somma pari a Euro 140.659,96 a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2007-2013 iscritte sul capitolo di entrata n. 100349/E "Assegnazione statale per la programmazione FSC 2007-2013 (del. CIPE 21/12/2007, n.166 - del. CIPE 06/03/2009, n.1 - del. CIPE 11/01/2011, n.1 - del. CIPE 20/01/2012, n.9)" codice SIOPE 4215 Altri trasferimenti da Stato in conto capitale, P.d.C. E.4.02.01.01.003 nell'esercizio finanziario 2017 del bilancio di previsione 2017-2019 con soggetto debitore Presidenza del Consiglio dei Ministri (codice anagrafica 00037548), destinate, in base alla DGR n. 2324 del 16 dicembre 2013, alla copertura delle spese relative al progetto VE31P003 (C38I13000300008) della Linea 3.1 del PAR FSC Veneto 2007-2013, derivanti dall'assegnazione di risorse disposta con il Provvedimento di messa a disposizione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione assegnate al PAR Regione Veneto, adottato il 01/08/2012 dell'ex Direzione Generale per la Programmazione Regione Unitaria Nazionale (DGPRUN) del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica (struttura ora incardinata presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con la denominazione Dipartimento per le politiche di coesione) in attuazione del punto 3.1.3 della delibera CIPE n. 166/2007 e s.m. e i. e ai sensi del combinato disposto dei punto 2.10 e 2.12 della Delibera CIPE n. 1/2009, registrato alla Corte dei Conti il 22/08/2012, registro n. 10, foglio n. 17;
12. di dare atto che l'obbligazione ha la natura di debito commerciale e non rientra nelle tipologie soggette a limitazioni ai sensi della L.R. n. 1/2011;

13. di provvedere alla stipula del relativo contratto sulla base della vigente normativa in materia;
14. di provvedere alla liquidazione ed al pagamento dei suddetti lavori alla Ditta Vita Mauro con sede in Roveredo in Piano (PN) Via del Lavoro n. 2, (omissis), P.Iva 00397590936, su presentazione di fatture, per Stati di Avanzamento dei Lavori, previo accertamento e verifica della regolare esecuzione degli stessi, secondo quanto previsto dal contratto d'appalto;
15. di dare atto che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica;
16. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33;
17. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Giulia Tambato

(Codice interno: 343815)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 153 del 18 aprile 2017

Avvio trattativa privata per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale denominato "Sede per la produzione del latte in polvere" sito in Comune di Treviso, località S. Artemio Via Lancenigo, in esecuzione del Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà regionale art.16 della L.R. n. 7/2011.
[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si procede, a seguito della delibera n. 108/CR/2011 e delle successive DD.GG.RR. n. 957/2012 e n. 1486/2016, all'avvio della trattativa privata con riduzione del 25% del valore di stima come da DGR 364/2017 per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Treviso denominato "Sede per la produzione del latte in polvere" (ex MAF), con approvazione dell'avviso pubblico e dei relativi allegati.

Il Direttore

Premesso che:

- la Regione del Veneto, con delibera CR n.108 del 18 ottobre 2011, ha ridato avvio alla procedura prevista dall'art.16 della Legge Regionale 18 marzo 2011 n.7, relativa al Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, i quali non siano essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero siano sottoutilizzati;
- con deliberazione n. 565 del 3 aprile 2012, la Giunta Regionale ha preso atto dell'intervenuto parere della prima Commissione consiliare ed ha autorizzato, pertanto, il Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi alla emanazione del decreto per il passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, ex art.7 comma 2 della LR n.18/2006;
- con deliberazione n. 957 del 05 giugno 2012 la Giunta Regionale ha approvato l'elenco dei beni suscettibili di alienazione immediata, tra i quali risulta compreso, nell'Allegato C della succitata delibera, anche l'immobile denominato "Sede per la produzione del latte in polvere" sito in Comune di Treviso, località S. Artemio, Via Lancenigo.
- con deliberazione n.1486 del 31 luglio 2012, la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della Direzione Demanio Patrimonio e Sedi all'avvio delle procedure di alienazione.
- con decreto n. 104 del 07 novembre 2016 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato quindi avvio alla procedura di gara mediante asta pubblica per l'alienazione dell'immobile regionale;
- con decreto n. 07 del 12 gennaio 2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha dato avvio alla terza procedura di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile regionale;

CONSIDERATO che le tre aste pubbliche riferite al bene in oggetto, scadute rispettivamente in data 12 dicembre 2016 e in data 09 gennaio 2017 e 13 marzo 2017, sono andate deserte;

RITENUTO ora di procedere alla trattativa privata, con una riduzione del prezzo di alienazione non superiore al 25% del valore di stima, come indicato nella DGR n. 364 del 28 marzo 2017 e conseguentemente rideterminando il prezzo base della terza asta in Euro 879.000,00;

Tutto ciò premesso

VISTA la L.R. n. 54/2012;

VISTI la Legge 24 dicembre 1908, n. 783, il RD 17 maggio 1909, n. 454, ed il RD 24 maggio 1924, n. 827;

VISTA la LR n. 18/2006 art.7;

VISTA la LR n. 7/2011 art.16;

VISTA la DGR/CR n. 108/2011;

VISTA la DGR n. 957/2012;

VISTA la DGR n. 1486/2012;

VISTA la DGR n. 339 /2016;

VISTA la DGR n. 364/2017;

VISTO il decreto n. 104 del 07 novembre 2016 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

VISTO il decreto n. 07 del 12 gennaio 2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

decreta

1. di avviare la procedura di trattativa privata per l'alienazione dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Treviso, località S. Artemio Via Lancenigo denominato "Sede per la produzione del latte in polvere", di approvare l'avviso di gara, nel testo "**Allegato A**" e i relativi allegati (**Allegato A1** - fac-simile modulo per la dichiarazione per l'ammissione all'asta pubblica, **Allegato A2 -** fac-simile modulo offerta economica, **Allegato A3 -** scheda tecnica dell'immobile) che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare adeguata pubblicità all'avviso d'asta e suoi allegati, mediante pubblicazione nel Burvet, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'avviso d'asta (**Allegato A**), omettendo i relativi allegati (**Allegati A1, A2, A3**), sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto.

Giulia Tambato

Allegati A1 A2 A3 (*omissis*)

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 343827)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 156 del 19 aprile 2017

Esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 19 aprile 2017 ore 12.00, per l'alienazione dell'immobile di proprietà della Regione del Veneto sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella Venezia di cui all'avviso approvato con decreto n. 42 del 15 febbraio 2017. Presa d'atto di asta deserta.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto di asta deserta, avente scadenza presentazione offerte il giorno 19 aprile 2017 ore 12.00, dell'immobile di proprietà regionale sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella Venezia, ricompreso nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, non essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzati, ex art.16 L.R. n. 7/2011.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli immobili di proprietà regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 della L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26 della legge 30 dicembre 2016, n.30;
- con provvedimento n. 108/CR del 18 ottobre 2011 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e conseguentemente, all'esito della ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro valorizzazione;
- il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto delle DGR n. 957 del 05 giugno 2012, n. 1486 del 31 luglio 2012, n. 2118 del 23 ottobre 2012, n. 810 del 04 giugno 2013 e n. 339 del 24 marzo 2016. Con deliberazione n. 102/CR del 01 dicembre 2015 e n. 340 del 24 marzo 2016 la Giunta regionale ha peraltro incluso nel Piano ulteriori cespiti, autorizzandone la classificazione nel patrimonio disponibile;
- per quanto attiene l'Hotel Bella Venezia, sono stati esperiti, a partire dal 2012, più esperimenti d'asta pubblica finalizzati alla vendita, tutti con esito negativo;
- la prima procedura, nel corso del 2012, si è conclusa a partire dal prezzo di perizia del Genio Civile di Venezia, fissato in Euro 10.695.000;
- la seconda procedura, nel corso del 2013 e 2014, è stata esperita a partire da un prezzo di perizia aggiornato dall'Agenzia delle Entrate in Euro 9.600.000,00 e datato 14 marzo 2013;
- da ultimo, come da verbale in data 24 giugno 2016, è andata deserta anche la trattativa privata a prezzo di realizzo, esperita ai sensi della DGR n. 339/2016;
- con decreto n. 42 del 15 febbraio 2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG: e Patrimonio procedeva alla approvazione di un ulteriore avviso e dei relativi allegati per la alienazione dell' Hotel Bella Venezia, sito in Venezia, Calle dei Fabbri, nel rispetto della procedura generale di cui alla DGR n. 339/2016 e degli indirizzi contenuti nella DGR n. 763/2016;
- la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, struttura competente per materia, ha già provveduto a pubblicare sul BUR n. 21 della Regione del Veneto, in data 24 febbraio 2017, l'avviso per l'asta pubblica di alienazione immobiliare avente per scadenza il giorno 16 marzo 2017 ore 12.00 per il primo avviso d'asta e il giorno 19 aprile 2017 ore 12.00 per il secondo avviso d'asta;

VISTA la L.R. 54/2012;

VISTA la L.R. 18/2006;

VISTA la L.R. 7/2011, all'art.16 comma 6 e 7, come modificati con L.R. n. 30/2016;

VISTE le deliberazioni GRV n.108/CR del 18 ottobre 2011, n. 957 del 05 giugno 2012, n. 1486 del 31 luglio 2012, n.2118 del 23 ottobre 2012, n. 810 del 04 giugno 2013, n.174/CR/2013, n. 2348 del 16 dicembre 2014 e n.1298 del 28 settembre 2015, n.189 del 23 febbraio 2016, n.339 del 24 marzo 2016, n. 763 del 27 maggio 2016;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Acquisti, AAGG e Patrimonio n. 42 del 15 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Direttore della Direzione Acquisti, AAGG e Patrimonio n. 109 del 17 marzo 2017;

VISTO l'atto di concessione alla società Heredia srl, in data 09 ottobre 2002 registrato al n. 1676 del 23 ottobre 2002 e trascritto al n. 35284 del 24 ottobre 2002;

VISTA la documentazione agli atti

decreta

1. di prendere atto che l'esperimento d'asta pubblica del 20 aprile 2017 ore10.00, dell'immobile denominato Hotel Bella Venezia sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, di cui all'avviso approvato con decreto n. 42 del 15 febbraio 2017, è andato deserto;
2. di dare adeguata pubblicità al presente atto, mediante pubblicazione sul Burvet, sezione "Bandi, Avvisi e Concorsi";
3. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

Giulia Tambato

(Codice interno: 343828)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 157 del 19 aprile 2017

Esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 19 aprile 2017 ore 12.00, per l'alienazione dell'immobile sito in Comune di Bassano del Grappa (Vi), via Scalabrini 84, di cui all'avviso approvato con decreto n. 57 del 21 febbraio 2017. Presa d'atto di trattativa privata deserta.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si prende atto di trattativa privata deserta, avente scadenza il giorno 19 aprile 2017 ore 12.00 dell'immobile sito in Comune di Bassano del Grappa (Vi), via Scalabrini 84 , ricompreso nel Piano di valorizzazione e/o alienazione degli immobili di proprietà della Regione del Veneto, non essenziali per l'esercizio delle funzioni istituzionali ovvero sottoutilizzati, ex art.16 L.R. n. 7/2011.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- con DGR n. 339/2016 la Giunta regionale del Veneto ha approvato la disciplina generale sulle procedure

per le alienazioni del patrimonio immobiliare della Regione del Veneto;

- con DGR n. 565 del 03 aprile 2012, la Giunta Regionale ha autorizzato il Dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi alla emanazione del decreto per il passaggio da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile dei beni indicati nel Piano di valorizzazione e/o alienazione, ex art. 7 comma 2 della L.R. n. 18/2006;
- con deliberazione n. 1486 del 31 luglio 2012 la Giunta Regionale autorizzava il dirigente della Direzione Demanio, Patrimonio e Sedi all'avvio delle procedure di alienazione;
- con decreto n. 50 del 04 maggio 2016 il Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi ha provveduto a declassificare il cespite in questione da patrimonio indisponibile a patrimonio disponibile della Regione del Veneto;
- con decreto n. 102 del 04 novembre 2016 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha approvato l'avviso d'asta pubblica e i relativi allegati, inerente il bene sito in Comune di Bassano del Grappa (Vi), Via Scalabrini 84;
- la Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, struttura competente per materia, ha già provveduto a pubblicare sul BUR della Regione del Veneto n. 107, in data 11 novembre 2016, l'avviso per l'asta pubblica di alienazione immobiliare avente per scadenza il giorno 12 dicembre 2016 ore 12.00;
- con decreto n. 175 del 12 dicembre 2016 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha preso atto che l'esperimento di asta pubblica avente per scadenza il giorno 12 dicembre 2016 ore 12.00, è andato deserto;
- con decreto n. 57 del 21 febbraio 2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha approvato l'avviso di trattativa privata e i relativi allegati, inerente il bene sito in Comune di Bassano del Grappa (Vi), Via Scalabrini 84, avente per scadenza il giorno 19 aprile 2017 ore 12.00 ed ha provveduto a pubblicare il suddetto avviso nel BUR della Regione del Veneto n. 24 del 03 marzo 2017;

CONSIDERATO che non è pervenuta nessuna offerta e che pertanto la trattativa privata è andata deserta;

Tutto ciò premesso

VISTA la L.R. n. 54/2012;

VISTI la Legge 24 dicembre 1908, n. 783, il RD 17 maggio 1909, n. 454, ed il RD 24 maggio 1924, n. 827;

VISTA la L.R. n. 18/2006 art.7;

VISTA la L.R. n. 7/2011 art.16;

VISTA la DGR n. 565/2012;

VISTA la DGR n. 1486/2012;

VISTA la DGR n. 339 /2016;

VISTO il decreto n. 50 del 04 maggio 2016 del Direttore della Sezione Demanio Patrimonio e Sedi;

VISTO il decreto n. 102 del 04 novembre 2016 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

VISTO il decreto n. 175 del 12 dicembre 2016 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

VISTO il decreto n. 57 del 21 febbraio 2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

VISTI gli avvisi di gara, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n.107 del 11 novembre 2016 e n. 24 del 03 marzo 2017, agli atti della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

decreta

1. di prendere atto che la trattativa privata, dell'immobile sito in Comune di Bassano del Grappa (Vi), via Scalabrini 84 di cui all'avviso approvato con decreto n. 57 del 21 febbraio 2017, avente scadenza il giorno 19 aprile 2017 ore 12.00, è andata deserta;
2. di pubblicare il presente atto nel sito internet della Regione del Veneto;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Giulia Tambato

(Codice interno: 343857)

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ACQUISTI AFFARI GENERALI E PATRIMONIO n. 158 del 20 aprile 2017

Legge Regionale 18 marzo 2011 n.7, art.16. Piano di Valorizzazione e/o Alienazione del patrimonio immobiliare. Compendio immobiliare, di proprietà della Regione del Veneto, sito in Comune di Venezia, denominato Hotel Bella Venezia. Terza procedura di alienazione a mezzo asta pubblica.

[Appalti]

Note per la trasparenza:
I procedimenti di asta pubblica, relativi alla alienazione dell'immobile di proprietà regionale, sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, denominato Hotel Bella Venezia, si sono conclusi negativamente. Nel rispetto delle procedure disciplinate dalla legge 18 marzo 2011 n.7, art.16, e in attuazione della DGR n. 339/2016, sia avvia la terza procedura di asta pubblica.

Il Direttore

PREMESSO CHE:

- la Regione del Veneto sta dando attuazione al Piano di Valorizzazione e/o Alienazione degli immobili di proprietà regionale e dei propri Enti strumentali, per i quali siano venuti meno la destinazione a pubblico servizio o l'interesse all'utilizzo istituzionale, nel rispetto delle procedure previste dall'art. 16 della L.R. 7/2011, come modificato dall'art. 26 della legge 30 dicembre 2016, n.30;
- con provvedimento n. 108/CR del 18 ottobre 2011 sono state approvate le linee guida della proposta di Piano e conseguentemente, all'esito della ricognizione sulla consistenza ed entità dei beni, i possibili scenari per la loro valorizzazione;
- il processo di attuazione del Piano è già stato oggetto delle DGR n. 957 del 05 giugno 2012, n. 1486 del 31 luglio 2012, n. 2118 del 23 ottobre 2012, n. 810 del 04 giugno 2013 e n. 339 del 24 marzo 2016. Con deliberazione n. 102/CR del 01 dicembre 2015 e n. 340 del 24 marzo 2016 la Giunta regionale ha peraltro incluso nel Piano ulteriori cespiti, autorizzandone la classificazione nel patrimonio disponibile;
- per quanto attiene l'Hotel Bella Venezia, sono stati esperiti, a partire dal 2012, più esperimenti d'asta pubblica finalizzati alla vendita, tutti con esito negativo;
- la prima procedura, nel corso del 2012, si è conclusa a partire dal prezzo di perizia del Genio Civile di Venezia, fissato in Euro 10.695.000;
- la seconda procedura, nel corso del 2013 e 2014, è stata esperita a partire da un prezzo di perizia aggiornato dall'Agenzia delle Entrate in Euro 9.600.000,00 e datato 14 marzo 2013;
- da ultimo, come da verbale in data 24 giugno 2016, è andata deserta anche la trattativa privata a prezzo di realizzo, esperita ai sensi della DGR n. 339/2016;
- in data 15 dicembre 2015 era stata acquisita peraltro una ulteriore perizia di stima da parte dell'Agenzia delle Entrate di Venezia, che determina in Euro 9.181.000,00 il più probabile valore di mercato del bene, prezzo sulla scorta della quale è stata condotta la predetta trattativa;

CONSIDERATO in nuovo quadro normativo che si è delineato a seguito delle modifiche intervenute all'art. 16 della L.R. n. 7/2011, ai sensi dell'art. 26 della L.R. n. 30/2016;

CONSIDERATO altresì che:

- il bene in questione in data 09 ottobre 2002 è oggetto di concessione trentennale alla società Heredia srl di San Donà di Piave (Ve), per un canone annuo di Euro 204.121,42 pari ad Euro 559,22 al giorno, oggetto di aggiornamento secondo indici ISTAT, concessione che andrà a scadere in data 9 ottobre 2032;
- il canone è stato sinora parzialmente dedotto dall'importo dei lavori di adeguamento funzionale, eseguiti dal concessionario,
- alla data dell' 8 ottobre 2017 risulterà ancora da compensare con il canone un importo di Euro 152.088,51;
- si prevede quindi che - salvo ulteriore aggiornamento agli indici ISTAT - alla data del 07 luglio 2018 i lavori eseguiti saranno interamente compensati e la società Heredia dovrà corrispondere la somma di Euro 204.121,42 annui a favore del proprietario concedente;
- il contratto di concessione con la soc. Heredia prevede inoltre che, da quest'ultima data, il canone possa essere rinegoziato, adeguandolo ai valori di mercato;
- le condizioni contrattuali in essere debbano constare espressamente nell'avviso di asta pubblica, prevedendo che l'alienazione avvenga nello stato e di diritto in cui l'immobile si trova;

CONSIDERATO che con decreto n. 42 del 15 febbraio 2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, ha rinnovato la procedura di asta pubblica per l'alienazione dell'immobile, ed ha approvato l'avviso di asta indicante quale termine per la presentazione delle offerte per la prima asta il giorno 16 marzo 2017, per la seconda asta il giorno 19 aprile 2017;

CONSIDERATO che con decreto n. 109 del 17 marzo 2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha preso atto che l'esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 16 marzo 2017 è andato deserto;

CONSIDERATO che con decreto n. 156 del 19 aprile 2017 il Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio ha preso atto che l'esperimento d'asta pubblica avente per scadenza il giorno 19 aprile 2017 è andato deserto;

RITENUTO ora di procedere al terzo esperimento d'asta, con una riduzione del prezzo di alienazione non superiore al 10% del valore di stima, come indicato nella DGR n. 339/2016 all'articolo 6 paragrafo 6, e conseguentemente rideterminando il prezzo base della terza asta in Euro 8.262.900,00;

Tutto ciò premesso

VISTA la L.R. 54/2012;

VISTA la L.R. 18/2006;

VISTA la L.R. 7/2011, all'art.16 comma 6 e 7, come modificati con L.R. n. 30/2016;

VISTE le deliberazioni GRV n.108/CR del 18 ottobre 2011, n. 957 del 05 giugno 2012, n. 1486 del 31 luglio 2012, n.2118 del 23 ottobre 2012, n. 810 del 04 giugno 2013, n.174/CR/2013, n. 2348 del 16 dicembre 2014 e n.1298 del 28 settembre 2015, n.189 del 23 febbraio 2016, n.339 del 24 marzo 2016, n. 763 del 27 maggio 2016;

VISTO il decreto n. 42 del 15 febbraio 2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

VISTO il decreto n. 109 del 17 marzo 2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

VISTO il decreto n. 156 del 19 aprile 2017 del Direttore della Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio;

VISTO l'atto di concessione alla società Heredia srl, in data 09 ottobre 2002 registrato al n. 1676 del 23 ottobre 2002 e trascritto al n. 35284 del 24 ottobre 2002;

VISTA la documentazione agli atti

decreta

1. di approvare il terzo avviso di gara mediante asta pubblica dell'immobile di proprietà regionale denominato "Hotel Bella Venezia", sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, nel testo "**Allegato A"** e i relativi allegati (**Allegato A1** - dichiarazione per l'ammissione, **Allegato A2** fac-simile modulo offerta economica **Allegato A3** - Scheda immobile), che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di dare adeguata pubblicità all'avviso, mediante pubblicazione sul BURvet sezione "Bandi, avvisi e concorsi";
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente provvedimento e l'avviso d'asta (**Allegato A**) sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, con esclusione dei relativi allegati (**Allegati A1, A2, A3**).

Giulia Tambato

Allegati A1 A2 A3 (*omissis*)

(L'allegato avviso è pubblicato in parte terza del presente Bollettino, *ndr*)

Sezione seconda

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

(Codice interno: 343018)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 406 del 06 aprile 2017

Commissione per la Salvaguardia di Venezia. Contenimento delle spese per il funzionamento per l'anno 2017 e adeguamento delle indennità ai componenti esterni. Aggiornamento delle modalità operative della Segreteria della Commissione. L.16 aprile 1973, n. 171, art. 5; L. 29 novembre 1984, n. 798; L. 8 novembre 1991, n. 360, art. 4; L. 31 maggio 1995, n. 206.

[Venezia, salvaguardia]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si assumono delle misure per il contenimento delle spese per il funzionamento della Commissione per la Salvaguardia, adeguando in riduzione le indennità da corrispondersi ai componenti esterni e aggiornando le modalità operative della Segreteria della Commissione. L.16 aprile 1973, n. 171, art. 5; L. 29 novembre 1984, n. 798; L. 8 novembre 1991, n. 360, art. 4; L. 31 maggio 1995, n. 206.

Il Presidente, dr. Luca Zaia, riferisce quanto segue.

La legge 16 aprile 1973, n. 171 recante "Interventi per la salvaguardia di Venezia" e ss.mm.ii. ha istituito la Commissione per la Salvaguardia di Venezia (di seguito Commissione), disciplinandone la composizione, le funzioni, la durata e le procedure per l'esercizio delle competenze attribuite (articoli 5 e 6). Ha inoltre stabilito che la Commissione si avvalga per il suo funzionamento e per le sue attività del personale e degli uffici da essa richiesti alla Regione del Veneto.

Successivamente la legge 9 novembre 1991, n. 360, ha modificato e integrato la composizione della Commissione, nonché le competenze precedentemente già integrate dalla L. 29 novembre 1984, n. 798. Le competenze sono state in seguito ulteriormente modificate dal D.L. 29.03.1995, n. 96, convertito dalla L. 31 maggio 1995, n. 206.

Le competenze assegnate alla Commissione hanno natura consultiva, vincolante nel caso di pareri su interventi di trasformazione e di modifica del territorio per la realizzazione di opere sia private sia pubbliche, da eseguirsi entro la vigente conterminazione lagunare, nei territori dei centri storici di Chioggia e di Sottomarina e nelle isole di Pellestrina, Lido e Sant'Erasmo, con alcune esclusioni, nonché sui piani e programmi dei comuni situati all'interno della conterminazione lagunare. Hanno, altresì, carattere temporalmente limitato in quanto la prima legge speciale per Venezia (art. 5, penultimo comma, L. 171/1973) ha stabilito che esse vengano esercitate per il territorio di ciascun comune fino all'entrata in vigore dello strumento urbanistico generale redatto o modificato secondo le direttive del piano comprensoriale (oggi sostituito dal Piano di Area della Laguna e dell'area veneziana - di seguito PALAV - e dal Piano per il risanamento delle Acque del bacino scolante nella laguna di Venezia, come ritenuto ai sensi del comma 4 dell'articolo 3 della L.R. 27.02.1990, n. 17).

I Componenti effettivi della Commissione, individuati dalla legge 171/1973 e ss.mm.ii., possono essere sostituiti da loro delegati, nel caso in cui rappresentino uffici, o da loro supplenti, negli altri casi, designati con le stesse modalità dei componenti.

L'articolo 187 - "Indennità per la partecipazione a commissioni regionali" - della Legge regionale n. 12 del 1991 ha stabilito, al fine di consentire la partecipazione alle commissioni previste per legge, la corresponsione ai componenti esterni all'amministrazione regionale di un'indennità per ogni giornata di partecipazione alle sedute, nonché il rimborso delle spese sostenute, nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale, e degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia. Per conseguire tale finalità, la legge richiamata rimette alla Giunta regionale la determinazione in ordine alla graduazione dell'ammontare dell'indennità, da fissarsi, in relazione all'importanza dei lavori, da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 130,00.

Con deliberazione n. 1669 del 24.06.2008, la Giunta Regionale, chiamata a determinarsi sulle indennità dei componenti della Commissione per la Salvaguardia di Venezia, in attuazione dell'articolo 187 soprarichiamato, fissava per l'anno 2008 l'ammontare delle indennità nella misura massima consentita ossia per l'importo di 130,00 euro lordi a partecipante per ogni seduta sia di Commissione che di Sottocommissione, e ciò faceva in considerazione delle molteplici competenze attribuite, dei numerosi argomenti iscritti all'ordine del giorno delle varie sedute e del sempre maggior impegno richiesto ai Commissari nei

lavori preparatori.

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78 del 2010, convertito con L. n. 122 del 2010, ed in particolare dell'articolo 6 contenente le disposizioni in materia di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, in applicazione di quanto previsto al comma 3 dell'articolo, l'indennità corrisposta ai componenti della Commissione per la salvaguardia di Venezia, a decorrere dal 1 gennaio 2011, è stata automaticamente ridotta del 10% rispetto agli importi risultanti alla data del 30.04.2010, e ricalcolata nella misura di 117,00 euro lordi a partecipante a seduta. Le disposizioni statali per il contenimento della spesa, recepite dall'amministrazione regionale e rinnovate annualmente con apposite direttive (da ultimo con DGR n.1166 del 19.07.2016), sono state applicate fino al 31.12.2016.

Allo stato, in considerazione dell'esigenza di un maggiore contenimento delle spese per il funzionamento degli apparati amministrativi e della necessità di un opportuno adeguamento del valore delle indennità della Commissione ai valori correnti determinati per Commissioni di analoga importanza e specializzazione, si ritiene di graduare in riduzione l'indennità da corrispondersi ai commissari, fissandola al nuovo limite di 75,00 euro lordi a seduta.

Al nuovo limite, rideterminato in riduzione, non si ritiene di applicare l'art. 6, comma 3 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con L. 30.07.2010, n. 122, successivamente modificato, da ultimo con D.L. 30.12.2016, n. 244, ritenendo il nuovo importo già assorbente la decurtazione del 10% prevista nella menzionata disposizione.

Ai commissari esterni sarà dunque d'ora in avanti corrisposta un'indennità nell'importo sopra rideterminato e, ove spetti nel rispetto della disciplina regionale sull'utilizzo del mezzo proprio in trasferta contenuta nelle DD.GG.RR n. 237 dell'11.03.2014 e n. 24 del 19.01.2016, il rimborso delle spese sostenute nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della Regione con qualifica dirigenziale nonché degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico di Venezia. Le risorse per tali compensi e per le spese sostenute dai commissari verranno reperite nel capitolo 3002 "Spese per il funzionamento di consigli, comitati, collegi, commissioni, compresi gettoni di presenza, indennità di missione e rimborsi spese - art. 187 L.R. 12/91 e s.m.i.". Al Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni spetterà l'adozione dei relativi atti di impegno e di spesa su tale capitolo del bilancio vigente.

Per la medesima motivazione di contenimento delle spese sopra espressa e al fine di promuovere la massima partecipazione alle sedute, si ritiene di stabilire che l'indennità non venga corrisposta in caso di partecipazione inferiore a metà della durata della seduta, come attestata dal verbale e dal foglio presenze.

In considerazione, inoltre, dell'elevato quorum strutturale previsto dalla legge 171/1973 per rendere effettivo il funzionamento della Commissione, previsto nei tre quinti del numero complessivo dei componenti, si ritiene che le assenze dei componenti convocati alle sedute di Commissione in sede deliberativa, debbano essere giustificate e la relativa documentazione tenuta agli atti.

Si ribadiscono inoltre le disposizioni ancora valide contenute nella D.G.R. n. 1057 del 20.09.1994 in base alle quali: - non può essere liquidato alcun compenso al componente suppletivo quando sia presente l'effettivo anche se solo per parte della seduta di commissione; il componente suppletivo può partecipare alle commissioni solo qualora il componente effettivo sia assente per tutta la seduta.

Oltre a quanto sopra proposto si ritiene che, a partire dalla messa a disposizione sul sito web regionale di apposita piattaforma informatica, con accesso riservato ai soli commissari, che consentirà la consultazione online della documentazione completa relativa agli interventi, ai progetti, ai piani, che verranno iscritti all'ordine del giorno della CSV per il loro esame, le sedute di sottocommissione, come modalità di esame preliminare delle pratiche da parte dei commissari, saranno limitate ad opere, interventi o piani di rilievo, da individuarsi con direttiva da adottarsi a cura del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, sentita la Commissione.

Si fa presente che, in base alle disposizioni vigenti, l'indennità non è mai dovuta ai commissari esterni (o loro delegati) che partecipino per lo svolgimento di attività istituzionali, il cui esercizio trovi il suo presupposto necessario nella qualifica attribuita e nell'ufficio ricoperto o quando la partecipazione rientra nel novero dei doveri d'ufficio o nelle finalità istituzionali dell'ente di appartenenza (cfr. articoli 1, c. 3, 24, c.3, 45, c. 1, 53 del D.Lgs. 165/2001 e ss.mm.i..).

L'indennità è, invece, dovuta ai commissari esterni non appartenenti all'amministrazione pubblica che li ha designati o incaricati, che partecipino alla Commissione in rappresentanza dell'amministrazione stessa o che, appartenenti ad altra amministrazione pubblica e da questa regolarmente autorizzati, vi partecipino al di fuori dell'orario di lavoro.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTA la D.G.R. n. 1057 del 20.09.1994;

VISTA la D.G.R. n. 1669 del 24.06.2008;

VISTA la D.G.R. n. 1166 del 19.07.2016;

VISTA la L.R. 12/1991, art. 187;

VISTE le DD.GG.RR. n. 237/2014 e n. 24/2016;

VISTA la legge regionale 31.12.2012, n. 54, in particolare l'art. 2, comma 2, lett. o;

VISTO il regolamento attuativo adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 2139 del 25.11.2013;

VISTA la L. 171/1973 e ss.mm.ii.;

VISTA la L.798/1984;

VISTA la L. 360/1991;

VISTA la L. 206/1995;

VISTA la L. 165/2001;

VISTO l'art. 6, comma 3 del D.L. 31.05.2010, n. 78, convertito con L. 30.07.2010, n. 122, successivamente modificato, da ultimo con D.L. 30.12.2016, n. 244;

VISTA la DGR n. 435 del 15 aprile 2016 con la quale è stato ridefinito l'assetto organizzativo delle Aree di coordinamento della Giunta Regionale;

VISTA la DGR n. 802 del 27 maggio 2016 con la quale sono state istituite le Direzioni, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 54 del 31.12.12, così come modificato dalla L.R. n. 14 del 17.05.16;

VISTA la DGR n. 803 del 27 maggio 2016 con la quale sono state istituite le Unità Organizzative nell'ambito delle Direzioni;

delibera

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di stabilire che, per le motivazioni indicate in premessa, ai componenti esterni della Commissione per la Salvaguardia, presenti alle sedute di Commissione e/o di Sottocommissione (Commissione in sede istruttoria), se aventi diritto, sia corrisposta un'indennità pari a Euro 75,00= (settantacinque/00 euro) lordi per seduta, nonché, ove spetti, il rimborso delle spese nella misura prevista dalla normativa vigente per i dipendenti della regione con qualifica dirigenziale e degli oneri di parcheggio allorquando le riunioni si svolgano nel centro storico della città di Venezia;

3. di dare atto che, a partire dall'implementazione nel sito web regionale di apposita piattaforma informatica, ad accesso riservato ai soli commissari, la quale consentirà la consultazione online della documentazione completa relativa agli interventi, ai progetti e ai piani che verranno iscritti all'ordine del giorno della CSV per il loro esame, le sedute di Commissione in sede di istruttoria, cd. Sottocommissioni, saranno limitate ad opere, interventi o piani di rilievo da individuarsi con direttiva da adottarsi a cura del Direttore della Direzione Commissioni Valutazioni, sentita la Commissione;

4. di approvare le direttive sulla partecipazione alle sedute e sul diritto alla corresponsione dell'indennità, come indicate in premessa e di seguito riepilogate:

- l'indennità non sarà corrisposta in caso di partecipazione inferiore a metà della durata della seduta, come attestata dal verbale e dal foglio presenze;
- le assenze dei componenti convocati alle sedute di Commissione in sede deliberativa, dovranno essere giustificate e la relativa documentazione tenuta agli atti;

- l'indennità non è mai dovuta ai commissari esterni (o loro delegati) che partecipino per lo svolgimento di attività istituzionali, il cui esercizio trovi il suo presupposto necessario nella qualifica attribuita e nell'ufficio ricoperto o quando la partecipazione rientra nel novero dei doveri d'ufficio o nelle finalità istituzionali dell'ente di appartenenza;
- l'indennità è dovuta ai commissari esterni non appartenenti all'amministrazione pubblica che li ha designati o incaricati, che partecipino alla Commissione in rappresentanza dell'amministrazione stessa o che, appartenenti ad altra amministrazione pubblica e da questa regolarmente autorizzati, vi partecipino al di fuori dell'orario di lavoro;
- il componente suppletivo può partecipare alle commissioni solo qualora il componente effettivo sia assente per tutta la seduta;
- non può essere liquidato alcun compenso al componente suppletivo quando sia presente l'effettivo anche se solo per parte della seduta di commissione;

5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;

6. di incaricare la Direzione Commissioni Valutazioni-Unità Organizzativa Commissioni Vas Vinca Nuvv dell'esecuzione del presente atto;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.

(Codice interno: 343682)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 494 del 14 aprile 2017

Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101. Recepimento del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2017.

[Caccia e pesca]

Note per la trasparenza:
Il provvedimento fornisce disposizioni regionali applicative per l'anno 2017 in materia di Condizionalità, in recepimento del Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 91-101, e sulla base delle indicazioni nazionali individuate dal Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, che abroga il Decreto ministeriale 8 febbraio 2016, n. 3536. Le disposizioni di Condizionalità per l'anno 2017 sono cogenti per tutti i soggetti beneficiari di pagamenti diretti, i beneficiari di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e i programmi di sostegno per la vendemmia verde, i beneficiari di premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali.

L'Assessore Giuseppe Pan, riferisce quanto segue.

Il regime di "Condizionalità", istituito dal Regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, successivamente abrogato e sostituito dal Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009, stabilisce che ogni agricoltore beneficiario di pagamenti diretti e dei pagamenti nell'ambito dello sviluppo rurale è tenuto a rispettare i criteri di gestione obbligatori e a mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali. I "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO) sono volti ad incorporare anche nella Organizzazione Comune di Mercato (OCM) vitivinicola una serie di requisiti fondamentali in materia ambientale, secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento nazionale e regionale. Diversamente, le norme relative alle "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali" (BCAA) sono volte a garantire un uso sostenibile dei terreni agricoli, evitando il rischio di degrado ambientale conseguente all'eventuale ritiro dalla produzione o all'abbandono delle terre agricole, in quanto gli Stati membri devono provvedere affinché tutte le terre agricole - specialmente le terre non più uti-lizzate a fini produttivi - siano mantenute in condizioni di conservazione della fertilità.

Appare opportuno ricordare che nel regime di Condizionalità, dall'anno 2015, in coerenza con quanto disposto dall'Allegato II e dal Titolo VI - Condizionalità - del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101, si sono riorganizzati, ed in parte accorpati, gli "Atti" (ora CGO) e gli "Standard e le Norme" (ora BCAA) di Condizionalità. Infatti, l'articolo 93, comma 1 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, nel dettare le nuove regole di Condizionalità, elenca i tre "Settori" in cui sono stati ricompresi i CGO e le BCAA di Condizionalità:

- ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali, a loro volta suddivisi in 9 temi: acque; suolo e stock di carbonio; biodiversità; livello di mantenimento minimo dei paesaggi; sicurezza alimentare; identificazione e registrazione degli animali; malattie degli animali; prodotti fitosanitari e benessere degli animali.

Il cambiamento intervenuto in ambito europeo per la programmazione 2014-2020 (Regolamenti (UE) n. 1305/2013, n. 1306/2013, n. 640/2014, n. 808/2014 e n. 809/2014) ha comportato che, a differenza di quanto previsto dal precedente Regolamento (CE) n. 65/2001, i Requisiti Minimi non sono più da considerarsi criteri di Condizionalità (e quindi non sono più connessi, rispettivamente, ai settori di Condizionalità "Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno" e "Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali", di cui al Regolamento (CE) n. 73/2009 e smi), bensì sono divenuti obblighi dello Sviluppo Rurale.

Per questo motivo le disposizioni regionali in materia di controllo e sanzioni per il rispetto dei Requisiti Minimi sono contenute nel provvedimento della Giunta regionale che disciplina le riduzioni ed esclusioni per inadempienze nei Programmi di Sviluppo Rurale (DGR n. 992 del 29 giugno 2016 e smi).

I vincoli e gli impegni di Condizionalità che devono trovare applicazione nell'anno 2017 sono dettagliati nell'**Allegato A** al presente provvedimento, che riporta la normativa nazionale e regionale di cui la Condizionalità definisce il rispetto, indicando per ciascun "Criterio di Gestione Obbligatorio" (CGO) e "Buona Condizione Agronomica e Ambientale" (BCAA), i criteri, le norme, le deroghe, il campo di applicazione e le sanzioni valevoli nella Regione del Veneto per l'anno 2017.

Il presente provvedimento di attuazione della Condizionalità è incardinato, sia per i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) che per le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), sui contenuti del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, che abroga il Decreto Ministeriale n. 3536/2016; il medesimo DM n. 2490/2017, approvato d'intesa con le Regioni nella seduta straordinaria del 22 dicembre 2016 e pubblicato in GU in data 29 marzo 2017, tiene conto del nuovo quadro normativo relativo alla PAC 2014-2020 e degli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito nazionale nell'anno 2016.

Più nel dettaglio, il Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, oltre ad elencare i criteri di gestione obbligatori e definire le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali, detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici, ai sensi del Regolamento (UE) n. 809/2014 e del Regolamento (UE) n. 640/2014, nonché definisce i Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari da applicare ai pagamenti agro-climatico-ambientali e dell'agricoltura biologica, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1305/2013, ove non definiti dalle Regioni e Province Autonome nei programmi cofinanziati dal FE-ASR.

Ai sensi delle disposizioni regolamentari riportate all'art. 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, riprese nel Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017, i CGO e le BCAA di Condizionalità si applicano a tutti i soggetti beneficiari di:

a. pagamenti diretti del Regoalamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV)
b. pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
c. premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
d. premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005
e. pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Si precisa che gli articoli 30 e 34 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, per i quali è regolamentato il rispetto della disciplina di Condizionalità, non sono stati attivati nel PSR Veneto 2014-2020, di cui alla Decisione della Commissione Europea n. 3482 del 26 maggio 2015 e smi.

Si precisa inoltre che, ai sensi quanto stabilito dal comma 3 dell'art. 1 del Decreto MiPAAF n. 2490/2017, gli impegni e le sanzioni amministrative di Condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori, di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai beneficiari del sostegno previsto alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 (Linea di intervento 10.2 - Interventi di conservazione e uso sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura).

I piccoli agricoltori che accedono ai pagamenti agro-climatico-ambientali, di cui all'art. 28 e ai pagamenti a superficie del metodo biologico, di cui all'art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, così come definiti dal programma di Sviluppo Rurale del Veneto sono, comunque, soggetti ai Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.Da ultimo, ai sensi quanto stabilito dall'art. 3, comma 4 e dall'art. 4, comma 2 del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017, per quanto riguarda le superfici forestali, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) - Misura 8.1 "Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli".

Per quanto riguarda gli impegni assunti con le Misure del PSR 2007-2013, l'art. 42 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce che in relazione agli obblighi di Condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal medesimo Regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Re-golamento (UE) n. 1306/2013. Per questo motivo tali beneficiari sono soggetti al rispetto delle BCAA e CGO di Condizionalità di cui al presente provvedimento, con riferimento alle percentuali di riduzione individuate negli Allegati 4 e 6 del Decreto MiPAAF n. 2490/2017; i richiamati beneficiari sono inoltre soggetti ai Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, di cui all'Allegato 7 del medesimo Decreto ministeriale.

L'art. 43 del Regolamento delegato n. 640/2014 stabilisce che i Regolamenti (CE) n. 1122/2009 e (UE) n. 65/2011, pur essendo abrogati a partire dal 1° gennaio 2015, continuano ad applicarsi al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative inerenti agli obblighi di Condizionalità degli agricoltori ai sensi degli articoli 85 unvicies e 103 septvicies del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio. Per questo motivo i beneficiari di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la ri-conversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione sono soggetti al rispetto delle BCAA e CGO di cui al presente provvedimento.

Per quanto attiene le modifiche maggiormente significative intervenute nel corso del 2016, si precisa che per quanto riguarda il CGO 1, relativo alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, è stato approvato il Decreto ministeriale 25 febbraio 2016, n. 5046, inerente i criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato (G.U. n. 90 del 18 aprile 2016).

Novità importanti riguardano il CGO 3, relativo alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, a seguito dell'approvazione delle Misure di Conservazione regionali - con DGR n. 786/2016 - ora vigenti nelle aree ZSC della Rete Natura 2000, e che hanno motivato il recepimento nelle presenti disposizioni regionali.

Sulla BCAA 7 di Condizionalità, relativa al mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, si è reso più chiaro ed evidente che il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio, nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, va dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale vigente.

Per il CGO 10, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, invece, gli aggiornamenti normativi intervenuti in ambito nazionale nel 2016 hanno fatto sì che gli impegni non si differenzino più in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. Modifiche applicative riguardano anche l'obbligo di possesso del certificato di abilitazione (patentino) per i soggetti che acquistano e/o utilizzano prodotti fitosanitari ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo.

Infine, per il 2017 non sono più valevoli le regole di Condizionalità riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti (BCAA 8), in quanto pertinenti solo per gli anni 2015 e 2016 (art. 93, comma 3 del Regolamento (UE) n. 1306/2013).

Sulla base del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 e degli specifici recepimenti normativi regionali, l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - AGEA, in qualità di Autorità competente al coordinamento dei controlli, con propria circolare - sentite le Regioni, le Provincie Autonome e il Comitato Paritetico di cui all'articolo 11 del DM - sta ora individuando i criteri comuni di controllo e gli indici di verifica del rispetto degli impegni di Condizionalità 2017.

L'Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura - AVEPA, una volta predisposta la circolare AGEA di controllo Condizionalità per l'anno 2017, potrà approvare, sentita la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca per le parti di competenza, il manuale operativo delle procedure dei controlli di Condizionalità e le check-list di controllo dei Criteri di Gestione Obbligatori (CGO), e delle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), che verranno adottate per i controlli amministrativi e in loco della Condizionalità nella campagna 2017.

Considerato che le Regioni debbono recepire con proprio provvedimento le disposizioni in argomento, rendendole applicative per il corrente anno solare, si rende pertanto necessario procedere all'approvazione delle disposizioni in materia di Condizionalità per la campagna 2017, così come definite nell'**Allegato A** che costituisce parte integrante e sostanziale al presente provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune, che al titolo VI "Condizionalità" definisce le regole di Condizionalità per i beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i premi annuali previsti da specifici articoli del Regolamento (UE) n. 1305/2013;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il Regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti, nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla Condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la Condizionalità;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE;

VISTA la Direttiva 2000/60/CE e smi, del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;

VISTO il DM 260/2010 "Regolamento recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo Decreto legislativo", con cui sono stati definiti i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi, recante "Norme in materia ambientale", attraverso cui si è proceduto al recepimento della Direttiva 2000/60/CE e si sono forniti i criteri per costruire il percorso necessario per garantire il monitoraggio e la classificazione dei corpi idrici;

VISTO il Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 (GU 29.3.2017), contenente la disciplina del regime di Condizionalità e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale;

VISTO il DM 22 gennaio 2014 - Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

VISTO il Decreto n. 5046 del 25 febbraio 2016 «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato» che sostituisce e abroga il DM 7 aprile 2006;

VISTA la DGR n. 1835 del 25.11.2016 «Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto»;

VISTA la DGR n. 786 del 27.5.2016 «Approvazione delle Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000»;

VISTA la nota MiPAAF n. 11020 del 29.05.2015, in cui sono riportate alcune importanti precisazioni relative al regime di Condizionalità e di sviluppo rurale, ed in cui, tra l'altro, è sancito il passaggio dei Requisiti Minimi concernenti l'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari dalla Condizionalità agli obblighi dello sviluppo rurale;

VISTO il DM n. 6513 del 18 novembre 2014 recante "Disposizioni nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013";

VISTO il DM n. 1420 del 26 febbraio 2015 recante " Disposizioni modificative ed integrative del Decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013";

VISTA la DGR n. 1236 del 15 luglio 2014 riguardante l'approvazione dello schema di convenzione operativa fra la Regione del Veneto - Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare e l'Organismo Pagatore regionale Avepa, per la definizione delle modalità di effettuazione e di trasmissione dei controlli in loco nel campo della sanità, salute e benessere degli animali effettuati dai Servizi Veterinari regionali delle Aziende ULSS;

VISTO il DDR n. 16 del 15 marzo 2016 della Sezione Agroambiente che fornisce indicazioni applicative riguardo all'impegno di costituzione/non eliminazione di fascia inerbita previsto dalla BCAA1 di Condizionalità, in funzione della qualità dei tratti dei corpi idrici superficiali monitorati da ARPAV;

DATO ATTO che gli impegni dell'agricoltore riportati nell'Allegato A del presente provvedimento sono coerenti con quanto indicato nell'Allegato 1 del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 23(1) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017, le Regioni e Province autonome specificano, con propri provvedimenti, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del medesimo DM, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2017, ai sensi dell'articolo 3 e dell'Allegato I del DM n. 2490/2017;

DATO ATTO di aver ottemperato a quanto previsto dall'art. 23(2) del sopra citato DM, che prevede che ciascuna Regione trasmetta al MiPAAF la propria bozza di lavoro, al fine di armonizzare le proprie disposizioni regionali di Condizionalità con quelle del richiamato Decreto ministeriale;

VISTO il parere favorevole del MiPAAF del 03/04/2014 prot. n. 0011316, in merito alla proposta di provvedimento di Condizionalità della Regione del Veneto per l'anno 2017;

RITENUTO, pertanto, necessario dettare disposizioni urgenti per la definizione per l'anno 2017 del regime di Condizionalità per la Regione del Veneto, al fine di dare attuazione alle nuove disposizioni regolamentari introdotte dalla riforma della PAC e subordinare il pagamento integrale degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale al rispetto dei richiamati Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA), nonché successivamente istituire un sistema di revoca, totale o parziale, degli aiuti diretti e dei pagamenti dello sviluppo rurale ove tali requisiti non siano rispettati;

DATO ATTO dell'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, espressasi nella seduta del 22 dicembre 2016;

VISTO l'art. 42 del Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 "Norme transitorie in materia di Condizionalità", il quale stabilisce, tra l'altro, che in relazione agli obblighi di Condizionalità dei beneficiari delle misure attuate a norma del Regolamento (CE) n. 1698/2005, si applicano le norme relative al sistema di controllo e alle sanzioni amministrative stabilite dal medesimo Regolamento e dagli atti di esecuzione adottati dalla Commissione in base al Rego-lamento (UE) n. 1306/2013;

VISTO l'art. 43 del Regolamento (UE) 640/2014, che abroga il Regolamento (CE) 1122/2009 e smi della Commissione del 30 novembre 2009, recante modalità di applicazione della Condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo ma ne mantiene vigenti le disposizioni per gli agricoltori che si avvalgono delle opportunità disciplinate dall'OCM vitivinicola con il Regolamento 1234/2007, art. 85 unvicies e 103 septvicies;

VISTO l'articolo 2, comma 2, lettera c) della Legge regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;

delibera

1. di dare atto che le disposizioni di cui al Capo II "Condizionalità" del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, per l'anno 2017, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, si applicano ai beneficiari:
    a. di pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (titoli III e IV);
    b. di pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;
    c. dei premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);
    d. dei premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;
    e. di pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi;
2. di dare atto che, ai sensi del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, articolo 2(1) si definiscono:

a. "Criteri di Gestione Obbligatori" (CGO): ciascun Regolamento o Direttiva così come elencati nell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 del DM n. 2490/2017;
b. "Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali" (BCAA): le norme così come elencate nell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e nell'Allegato 1 al DM n. 2490/2017;
c. "Settori di Condizionalità" l'insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare, organizzati nei seguenti ambiti: ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno; sanità pubblica, salute degli animali e delle piante; benessere degli animali;
d. "attività agricola":
◊ la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
◊ il mantenimento di una superficie agricola in uno stato che la rende idonea al pascolo o alla coltivazione senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari, in base a criteri definiti con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali n. 1420 del 26 febbraio 2015;
◊ lo svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole mantenute naturalmente in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, definita con Decreto MiPAAF n. 1420 del 26 febbraio 2015;

3. di stabilire, pertanto, che il nuovo regime di Condizionalità 2017 si applica sia ai beneficiari con impegni assunti con il PSR del Veneto 2014-2020, sia ai beneficiari con impegni ancora in essere, con le Sottomisure 214 a, d e i3 e con la Misura 221 del PSR del Veneto 2007-2013, laddove tali impegni vengono mantenuti e confermati nel 2017;
4. di stabilire, ai sensi dell'articolo 92 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e ai sensi dell'art. 1(3) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, gli impegni e le sanzioni di Condizionalità non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori, di cui al Titolo V del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e ai beneficiari del sostegno previsto alla conservazione, nonché all'uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura, di cui all'articolo 28, paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
5. di dare atto che le tipologie di utilizzazione delle superfici dell'azienda beneficiaria, secondo cui è differenziato l'ambito di applicazione di CGO e BCAA di Condizionalità, sono di seguito indicate:
a. superfici a seminativo, come definite ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
b. superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali;
c. prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente"), come già definiti dal Regolamento n. 1120/2009, art. 2, lettera c), ripresi all'articolo 4, paragrafo 1, lettera h) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e come definiti ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera x) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017;
d. qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria, comprese le superfici agricole, nonché quelle dei pagamenti diretti di cui al precedente punto 1. del disposto del presente provvedimento. Sulle superfici forestali, tuttavia, ai sensi quanto stabilito dall'art. 3(4) e dall'art. 4(2) del Decreto Mi-PAAF n. 2490/2017, la sanzione amministrativa non si applica nella misura in cui per la superficie in questione non sia richiesto alcun sostegno in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera a) - Misura 8.1 "Imboschimento di terreni agricoli e non agricoli";

6. di approvare, per quanto esposto in premessa, l'**Allegato A**, che elenca i Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, conformemente a quanto disposto dal Titolo VI - Condizionalità - del Regolamento (UE) n. 1306/2013, artt. 91-101;
7. di precisare che le disposizioni inerenti i Requisiti Minimi relativi all'uso di fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sono quelli definiti dall'Allegato 7 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 - ove non definiti dalle Regioni e Province Autonome nei programmi cofinanziati dal FEASR - ai cui contenuti si rimanda interamente al fine dell'applicazione regionale per l'anno 2017;
8. di prevedere che l'Agenzia Veneta per i pagamenti in Agricoltura - AVEPA adotti, in accordo con la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca, ed in base al contenuto del documento relativo agli indici di verifica e alla graduazione del livello di violazione della Condizionalità redatto da AGEA per il 2017, il Decreto contenente gli indicatori di verifica da applicare in relazione ai contenuti del citato **Allegato A**, nonché le modalità di eventuale collaborazione con gli Enti che possono essere delegati al controllo in ambito regionale dei CGO e delle BCAA;
9. di incaricare il Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca al successivo eventuale perfezionamento dell'**Allegato A**, qualora si rendessero necessarie disposizioni integrative di dettaglio per l'applicazione della Condizionalità per l'anno 2017;
10. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
11. di incaricare la Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca dell'esecuzione del presente atto;
12. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

REGIONE DEL VENETO

ALLEGATO A DGR nr. 494 del 14 aprile 2017

Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali (BCAA)

SETTORE
AMBIENTE, CAMBIAMENTI CLIMATICI E BUONE CONDIZIONI AGRONOMICHE DEL TERRENO

TEMA PRINCIPALE: ACQUE

CGO 1 (ex Atto A4) – Direttiva 91/676/CEE, del Consiglio del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

Articoli 4 e 5
(GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152** "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni:
  - **Articolo 74, lettera pp), definizione di "Zone vulnerabili"**: "zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi";
  - **Articolo 92, designazione di "Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola"**: sono designate vulnerabili all'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell'allegato 7/A-III alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni;
- **DM 19 aprile 1999** "Approvazione del codice di buona pratica agricola" (GU n. 102 del 4 maggio 1999, SO n. 86).
- **Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016** "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato" (GU n. 90 del 18 aprile 2016).

Ai sensi del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, le Regioni e Province Autonome, riportano nei propri provvedimenti l'elenco delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate in applicazione della Direttiva 91/676/CEE.

DESIGNAZIONE DELLE ZONE VULNERABILI DA NITRATI DI ORIGINE AGRICOLA NELLA REGIONE DEL VENETO

Per la Regione del Veneto, sono designati "zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola" i seguenti territori:

- l'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, costituita dall'intera Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere, in Provincia di Venezia (ai sensi del D. Lgs. n. 152/1999);
- il Bacino Scolante in laguna di Venezia, area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;
- l'area dei 100 comuni di alta pianura (fascia di ricarica degli acquiferi e fascia delle risorgive) designati con Deliberazione del Consiglio regionale del 17 maggio 2006, n. 62 (BUR n. 55 del 20 giugno 2006);
- l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige, e il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po, designati con Deliberazione della Giunta regionale del 24 luglio 2007, n. 2267 (BUR n. 73 del 21 agosto 2007), così come integrata dalla Deliberazione della Giunta regionale n. 2684 dell'11 settembre 2007 (BUR n. 88 del 9 ottobre 2007).

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **Decreto del Dirigente regionale della Direzione Agroambiente e Servizi per l'Agricoltura 21 aprile 2008, n. 134** "Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: DGR 7 agosto 2006, n. 2495, articolo 2, comma 1, lettera q). "Piccoli allevamenti di tipo familiare"; articolo 24, comma 3, "Caratteristiche dello stoccaggio". DGR 7 agosto 2007, n. 2439: precisazioni ulteriori" (BUR n. 38 del 6 maggio 2008);
- **Deliberazione della Giunta regionale del 8 agosto 2008 n. 2217 – Allegato A** "Linee Guida per la compilazione della Comunicazione e del PUA";
- **Decreto del Dirigente dell'Unità Complessa Sistema Informativo Settore primario e controllo del 3 marzo 2010 n. 3,** che ha approvato la revisione dei riferimenti catastali delle Zone vulnerabili da nitrati del Veneto (ZVN) e del Bacino scolante in Laguna di Venezia (BSL). Tale revisione è stata approvata a seguito dell'adeguamento del catasto terreni realizzata dall'organismo pagatore AVEPA;
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 febbraio 2012, n. 17**, "Registro delle concimazioni. Articolo 11 dell'allegato A alla DGR 26 luglio 2011, n. 1150 – 'II° Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati' del Veneto. Prime disposizioni applicative (BUR n. 21 del 16 marzo 2012);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 20 marzo 2013, n. 30,** "Deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2011, n. 1150, allegato A: articolo 11 – Registro delle concimazioni'. Approvazione delle indicazioni operative per la registrazione degli interventi di fertilizzazione" e smi (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 aprile 2013, n. 43**, "Programma d'azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola e norme in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento per le zone ordinarie: termine di scadenza annuale per la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Decreto del Dirigente della Direzione Agroambiente del 24 maggio 2013, n. 56**, "Individuazione del quadro riepilogativo dei termini di scadenza per le procedure applicative del Programma d'azione della Direttiva Nitrati e del DM 7 aprile 2006. Approvazione di procedure di semplificazione amministrativa per la tenuta dei registri previsti dagli impegni per le Misure Agroambientali del PSR del Veneto" (BUR n. 755 del 30 agosto 2013);
- **Deliberazione della Giunta regionale 25 novembre 2016, n. 1835,** "Direttiva 91/676/CEE sulla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole. Approvazione della documentazione elaborata in esecuzione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - VAS (Dir. 2001/42/CE), ai sensi della DGR 31 marzo 2009, n. 791 e del "Terzo Programma d'Azione per le Zone Vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto" (BUR n. 114 del 25.11.2016);
- **Decreto del Direttore della Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca del 30 novembre 2016, n. 29** "DGR 25 novembre 2016, n. 1835, All. A – Terzo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola del Veneto di cui alla Direttiva 91/676/CEE. Individuazione della decorrenza del periodo di divieto continuativo all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, dei materiali assimilati e delle acque reflue nelle zone vulnerabili ai nitrati".

Le disposizioni regionali in materia di Direttiva Nitrati sono disponibili ai seguenti indirizzi: http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/direttiva-nitrati; http://www.piave.veneto.it/web/temi/direttiva-nitrati.

La Regione del Veneto, con la DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, ha approvato il "Terzo Programma d'Azione", che disciplina i criteri e le norme tecniche generali per le aziende agricole ricadenti sia in Zone

Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), sia in Zone Ordinarie (ZO), che praticano l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento dei materiali digestati e delle acque reflue.

Nel DM 25 febbraio 2016 è stata data la definizione di **digestato agroindustriale** ai fini del suo utilizzo agronomico. Ai sensi dell'art. 14(1) dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016 ed art. 22(1) del DM 25/2/2016, il digestato destinato ad utilizzazione agronomica è prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i seguenti materiali e sostanze, da soli o in miscela tra loro:

a) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
b) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 25/2/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
c) effluenti di allevamento;
d) acque reflue;
e) residui dell'attività agroalimentare;
f) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
g) sottoprodotti di origine animale;
h) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012.

Il digestato è considerato sottoprodotto, ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora prodotto da impianti aziendali o interaziendali alimentati esclusivamente con i materiali e le sostanze sopra riportate, se destinato ad utilizzazione agronomica. I criteri per la qualificazione del digestato come sottoprodotto sono quelli richiamati dall'articolo 24 del DM 25 febbraio 2016 e ripresi dall'art. 16 del Terzo Programma d'Azione.

AMBITO DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN), ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli"del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto Ministeriale n. 5046 del 25 febbraio 2016 e da quanto stabilito dal Terzo Programma d'Azione, si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che abbiano a disposizione terreni compresi in tutto o in parte nelle Zone Vulnerabili da Nitrati:

- **A.** OBBLIGHI AMMINISTRATIVI
- **B.** OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI
- **C.** OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI;
- **D.** DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI) RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI E DEI FERTILIZZANTI

CRITERI APPLICATIVI

Il Terzo Programma d'Azione per le zone vulnerabili ai nitrati del Veneto individua i criteri e le norme tecniche generali per l'utilizzazione agronomica dei seguenti materiali o sostanze, anche in miscela tra loro: effluenti di allevamento palabili e non palabili, ammendanti organici e concimi azotati, acque reflue, nonché la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato.

A. OBBLIGHI AMMINISTRATIVI

Definizioni

Ai fini del presente provvedimento, si riportano di seguito le seguenti definizioni, ai sensi dell'art. 2 dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016:

- "liquami": effluenti di allevamento non palabili. Sono assimilati ai liquami i digestati tal quali, le frazioni chiarificate dei digestati, e, se provenienti dall'attività di allevamento:
  1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;
  2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;
  3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera. Le deiezioni degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
  4) le frazioni non palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, anche derivanti da trattamenti di effluenti zootecnici;
  5) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;
  6) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami definiti alla presente lettera e qualora destinate ad utilizzo agronomico. Rientrano in questa categoria anche le acque di lavaggio delle sale di mungitura e le acque di risulta dei lavaggi delle strutture di allevamento effettuati a fine ciclo successivamente alla rimozione delle lettiere;
- "letami": effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono assimilati ai letami, le frazioni palabili dei digestati e, se provenienti dall'attività di allevamento:
  1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;
  2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri, compresa la pollina disidratata. Le deiezione degli avicoli possono comprendere residui di matrice a base cellulosica qualora siano previste le caratteristiche di compostabilità attestate dalla norma EN13432:2002;
  3) le frazioni palabili, da destinare all'utilizzazione agronomica, risultanti da trattamenti di effluenti di allevamento;
  4) i letami, i liquami e/o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione e/o compostaggio;
  5) il compost esausto da fungicoltura (spent mushroom compost – SMC).
- "fertilizzante azotato": qualsiasi sostanza contenente uno o più composti azotati applicati al suolo per favorire la crescita delle colture. Sono compresi:
  1) gli effluenti di allevamento di cui all'articolo 112 del d.lgs. n. 152 del 2006;

2) i materiali derivanti dal trattamento di effluenti d'allevamento o di biomasse di origine agricola o agroindustriale, nonché le acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b), c) del d.lgs. n. 152 del 2006, e da piccole aziende agro-alimentari;
3) i fertilizzanti ai sensi del d.lgs. n. 75 del 2010 e s.m.i., e in particolare quelli inclusi negli allegati 1 "Concimi" e 2 "Ammendanti" se con un titolo in azoto superiore all'1%, nonché quelli inclusi nell'allegato 3 "Correttivi", derivanti da materiali biologici e contenenti azoto con qualunque titolo.

- "digestato agrozootecnico": materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:

1) paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
2) materiale agricolo derivante da colture agrarie. Fatti salvi gli impianti da realizzarsi ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 10 gennaio 2006 n. 2, convertito, con modificazione, dalla legge 11 marzo 2006 n. 81, per gli impianti autorizzati successivamente all'entrata in vigore del DM 25/02/2016, tale materiale non potrà superare il 30% in termini di peso complessivo;
3) effluenti di allevamento;
4) materiale agricolo e forestale non destinato al consumo alimentare di cui alla tabella 1B del decreto 6 luglio 2012.

- "digestato agroindustriale": materiale derivante dalla digestione anaerobica delle seguenti sostanze:

1) acque reflue;
2) residui dell'attività agroalimentare;
3) acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate di cui alla legge 11 novembre 1996, n. 574;
4) sottoprodotti di origine animale;
5) eventualmente anche in miscela con i materiali e le sostanze che sono compresi nella definizione di digestato agrozootecnico.

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, queste ultime sono classificate in funzione della produzione di "azoto al campo", calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento. In proposito, per la definizione di tale quantitativo di "azoto al campo" va fatto esclusivo riferimento a quanto dichiarato dal singolo produttore e/o utilizzatore di effluenti nella Comunicazione predisposta attraverso il "software regionale Applicativo Nitrati A58 web", e al conseguente calcolo elaborato dal sistema software.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri), così come dichiarato dal singolo produttore nel "software regionale Nitrati".

1. Presentazione delle Comunicazioni e predisposizione dei PUA: modalità di compilazione e scadenze

Con l'allegato A alla DGR 25 novembre 2016, n. 1835 sono stati definiti i criteri specifici per la Regione del Veneto per il pieno rispetto degli obblighi fissati dal DM 25 febbraio 2016, n. 5046 nelle zone vulnerabili ai nitrati, anche in relazione agli adempimenti amministrativi richiesti.

In conformità a quanto previsto all'articolo 4 del DM 25 febbraio 2016, recepito dall'articolo 24 del Terzo Programma d'Azione, l'azienda agricola che effettua l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e dei prodotti ad essa assimilati, delle acque reflue e del digestato, è subordinata alla presentazione alla Provincia della Comunicazione e, laddove richiesto, la compilazione del "Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA)", rendendolo disponibile per i controlli aziendali.

La nuova normativa prevede la compilazione della Comunicazione spandimento effluenti, che unifica le precedenti Comunicazioni di utilizzo di effluenti zootecnici e che gestisce anche i digestati.

La Comunicazione, redatta ai sensi del DM 25 febbraio 2016, contiene informazioni riguardanti:

– la consistenza media annua dell'allevamento, la categoria degli animali allevati e il numero dei capi allevati;

- l'indicazione dei terreni sui quali viene effettuato lo spargimento dei reflui e del titolo di possesso dei terreni, ivi comprese le dichiarazioni di assenso dei proprietari dei terreni concessi in asservimento al fine dello spargimento;
- le caratteristiche strutturali dell'allevamento e le capacità dei contenitori di stoccaggio dei reflui;
- le modalità di gestione degli effluenti e gli eventuali trattamenti.

Il produttore che, alla data del controllo in azienda, non abbia presentato la Comunicazione e, se del caso, predisposto il PUA in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti, è tenuto ad ottemperare all'adempimento entro 6 mesi, e a far pervenire i suddetti atti amministrativi, sia alla Provincia competente per territorio che all'AVEPA, Agenzia Veneta per i Pagamenti in Agricoltura.

In caso di mancata trasmissione della Comunicazione e di predisposizione del PUA entro i termini sopra indicati, AVEPA rileva la mancata ottemperanza all'impegno.

La casistica dei soggetti e dei relativi requisiti che determinano la modulazione degli adempimenti nelle Zone Vulnerabili ai nitrati è riassunta nella tabella riportata al comma 14 dell'articolo 24 del Terzo Programma d'Azione, qui di seguito riproposta:

	COMUNICAZIONE	**PUA**
Quantità di azoto/acqua reflua (prodotta e/o utilizzata)	***ZVN***	***ZVN***
N < 1.000 kg/anno	esonero	esonero
1.000 ≥ N < 3.000 kg/anno	X	esonero
3.000 ≥ N < 6.000 kg/anno	X	X
N ≥ 6.000 kg/anno	X	X
Aziende soggette a IPPC – AIA	X	X
Aziende con bovini > 500 UBA	X	X

Le disposizioni regionali per la compilazione della Comunicazione sono state approvate con la DGR n. 2439 del 7 agosto 2007.

Nel rispetto di quanto, da ultimo, ora previsto dall'articolo 4(3) del DM 25 febbraio 2016, la Comunicazione deve pervenire all'Autorità competente (Provincia) almeno 30 giorni prima delle operazioni di spandimento degli effluenti di allevamento. Ai sensi della LR n. 33/85 e delle norme regionali di recepimento del DM 25 febbraio 2016, la Provincia costituisce l'Autorità competente per gli aspetti amministrativi in materia ambientale connessi all'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici, ivi compresi la gestione amministrativa delle Comunicazioni e dei PUA e le verifiche previste dall'articolo 5 della LR n. 33/85 – "Norme per la tutela dell'ambiente".

In conformità a quanto disposto dalla L. n. 154 del 28 .7.2016, così come recepita dalla DGR n. 293 del 14.3.2017, la Comunicazione di spandimento degli effluenti di allevamento deve essere predisposta e confermata telematicamente tramite il sistema informatizzato regionale "Applicativo A58 web", e quindi presentata alla Provincia di riferimento, come individuato dalle normative regionali (DGR 3 ottobre 2013, n. 1775 e successive modifiche ed integrazioni).

Per le "Zone Vulnerabili ai Nitrati" (allegato A alla DGR n. 1835/2016), i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA non hanno l'obbligo della sua presentazione all'Autorità competente. I PUA debbono essere compilati e confermati telematicamente per mezzo dell'apposito sistema informatizzato regionale "Applicativo A58 web". Il Piano di Azione Nitrati prevede che copia del PUA deve essere stampata e conservata in azienda a disposizione dei soggetti preposti all'effettuazione dei controlli di competenza.

2. Registro delle concimazioni

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 25(1) dell'allegato A alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nelle Zone Vulnerabili ai nitrati gli utilizzatori anche di soli concimi azotati di cui al D. Lgs. n. 75/2010 che ne impieghino annualmente quantità superiori a 3.000 kg di azoto, sono tenuti a registrare gli interventi di distribuzione degli elementi azotati, e a riportare su un apposito registro le informazioni utili a verificare il rispetto dei quantitativi ammessi dalle disposizioni del presente provvedimento.

Corrisponde a 3.000 kg di azoto mediamente utilizzato annualmente dalle aziende agricole del Veneto una superficie di SAU pari a 14,8 ha. Tale misura di superficie viene utilizzata per determinare l'obbligo di annotazione degli interventi di fertilizzazione.

Successivamente all'apertura del registro, in coerenza con le informazioni annualmente aggiornate nel Piano degli Utilizzi del fascicolo aziendale, le registrazioni devono essere effettuate entro 30 giorni da ogni intervento di concimazione, qualunque sia l'origine dei fertilizzanti azotati impiegati [art. 25(1) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016].

Hanno altresì l'obbligo di compilazione del Registro delle concimazioni i soggetti tenuti alla predisposizione del PUA preventivo, sia in Zona Vulnerabile che in Zona Ordinaria.

Con il DDR n. 30 del 20 marzo 2013 e smi sono state fornite ulteriori precisazioni al DDR n. 17/2012, relativamente alla predisposizione del Registro delle concimazioni, ed in particolare a:
- soggetti tenuti all'adempimento;
- criteri generali per la tenuta del registro;
- informazioni minime da annotare nel registro, anche nei casi dei terreni concessi in asservimento ad agricoltori terzi ai fini dello spandimento degli effluenti zootecnici;
- elementi di verifica e svolgimento dei controlli;
- scadenze ordinarie per la chiusura del registro.

Il decreto indica, infine, i casi nei quali gli imprenditori agricoli sono tenuti alla compilazione del Registro delle concimazioni, riassunti nello schema della seguente tabella:

Aziende con SAU ≥ 14,8 ha in ZVN	**Aziende con PUA (ZO e ZVN)**	**Obbligo registro**	**Superfici da inserire in registro**
Sì	No	Sì	Solo superficie in ZVN
Sì	Sì	Sì	Superficie del PUA + restante SAU aziendale in ZVN
No	Sì	Sì	Solo superficie in PUA

Si evidenzia che, con il DDR n. 69/2013, è stato precisato che: *mediante l'utilizzo del software Applicativo A58 web, va rispettato il seguente ordine logico funzionale nell'inserimento delle informazioni a sistema: a) Comunicazione di spandimento, b) PUA, c) Registro delle concimazioni*".

Così come precisato all'art. 25(3) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, l'architettura di gestione delle informazioni aziendali di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati è resa disponibile alle Amministrazioni competenti per via telematica, per mezzo dell'applicativo software A58-WEB, che tiene conto dell'interoperabilità con il Fascicolo Aziendale del produttore ai sensi del DPR 503/1999 e garantisce il coordinamento anche con la predisposizione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ai sensi degli articoli 4, 5 e 42 del DM 25 febbraio 2016.

3. Utilizzazione agronomica dei letami e materiali assimilati, dei concimi azotati e ammendanti organici sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna

Con il Terzo Programma d'Azione sono stati declinati i criteri per l'applicazione dei letami e materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Così come precisato all'art. 4(6) dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016, tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20%, in presenza di misure volte ad evitare il ruscellamento attraverso la copertura vegetale del suolo e l'applicazione di tecniche appropriate per la conservazione del suolo stesso. Inoltre, nel caso degli arativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi minerali entro le 24 ore successive alla distribuzione.

Come indicato nell'art. 4(7) dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016, limitatamente alle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 1257/1999, ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei letami e dei materiali assimilati su pendenze fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha.

Inoltre, nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;

oppure

- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;

oppure

- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

oppure

- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono, inoltre, escluse dal divieto le superfici sistemate con terrazzamenti e le superfici direttamente pascolate dagli animali.

Infine, per ridurre i rischi di perdite di nutrienti, nel caso dell'applicazione del letame e dei materiali assimilati, nonché dei concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010, devono essere assicurate, ove praticabili, una copertura vegetale e l'adozione di appropriate tecniche di conservazione del suolo. Inoltre, sui seminativi, deve essere effettuata l'incorporazione del letame e dei concimi azotati entro le 24 ore successive alla distribuzione [art. 4(7) dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016].

Le condizioni e i vincoli di cui sopra non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad 1 ha.

4. Utilizzazione agronomica dei liquami e materiali assimilati sui terreni vulnerabili in pendenza, nell'ambito delle zone svantaggiate di montagna

Il Terzo Programma d'Azione vieta l'applicazione dei liquami e materiali assimilati sui terreni con pendenza media, riferita ad un'area aziendale omogenea, superiore al 10%. Così come precisato all'art. 5(5) dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016, tale pendenza può essere incrementata dal 10% al 20% in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, nel caso siano adottate le migliori tecniche di spargimento disponibili (es. iniezione diretta nel suolo o distribuzione superficiale a bassa pressione con aratura entro le 12 ore per le terre arabili; iniezione diretta, se tecnicamente possibile, o distribuzione superficiale a bassa pressione su prati e pascoli; spandimento a bassa pressione in bande, o spargimento superficiale a bassa pressione su cereali o su secondo raccolto).

L'applicazione del liquame su pendenze superiori al 10% è in ogni caso vietata quando sono previste piogge, da parte dei servizi agro-meteorologici di ARPAV, superiori a 10 mm entro i successivi 3 giorni.

Come indicato nell'art. 5(6) dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016, limitatamente alle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento (CE) n. 1257/1999, ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati, l'applicazione dei liquami e dei materiali assimilati su pendenze superiori al 20% e fino a 30% è permessa assicurando che il quantitativo di azoto e di effluente applicato per ciascun singolo intervento non ecceda rispettivamente i 50 kg/ha di azoto e le 35 t/ha.

Inoltre, nel caso di colture primaverili-estive (come il mais), devono essere rispettate inoltre le seguenti disposizioni aggiuntive [art. 5(5) dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016]:

- le superfici con pendenza declinante verso corpi idrici devono essere interrotte da colture seminate in bande trasversali, ovvero da solchi acquai provvisti di copertura vegetale, ovvero da altre misure equivalenti atte a limitare lo scorrimento superficiale (run-off) dei fertilizzanti;

oppure;

- devono essere mantenute fasce di rispetto tra le aree che si intendono fertilizzare e il limite dei corpi idrici, larghe almeno 20 metri;

oppure;

- le coltivazioni devono essere seminate trasversalmente rispetto alla massima pendenza o usando procedimenti atti a prevenire il run-off (es. semina su sodo);

oppure;

- una copertura vegetale deve essere assicurata anche durante tutta la stagione invernale.

Sono, inoltre, escluse dal divieto le superfici direttamente pascolate dagli animali.

Infine, nei Comuni classificati svantaggiati di montagna (DDR SISP n. 2 del 13 marzo 2015, che approva la designazione catastale delle Zone Svantaggiate di montagna), individuati ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, i divieti non si applicano esclusivamente nel caso di appezzamenti coltivati di superficie inferiore ad un ettaro.

5. Utilizzazione agronomica degli effluenti sui terreni vulnerabili in ambiti della rete Natura 2000 regionale designati SIC e ZPS

Il Terzo Programma d'Azione, riprendendo quanto disposto dal parere Vas 7 luglio 2011, n. 39, dispone specifiche regolamentazioni operative all'attività di utilizzazione agronomica degli effluenti nelle aree SIC e ZPS.

In particolare, l'articolo 4(9) del Terzo Programma d'Azione impone il divieto dell'utilizzo dei **letami e dei materiali assimilati** limitatamente agli habitat:

- delle formazioni rupicole e calcicole (cod. habitat 6110* – Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'*Alysso-Sedion* albi e 6170 – Formazioni erbose calcicole alpine e subalpine);
- delle formazioni secche seminaturali (codice habitat 6210* – Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festucheto-Brometalia) (*stupenda fioritura di orchidee) e codice habitat 6230* (formazioni erbose a *Nardus*, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (o delle zone submontane dell'Europa continentale);
- delle torbiere (cod. habitat 7140 – Torbiere di transizione e instabili e 7230 delle torbiere basse alcaline);
- delle paludi (cod. habitat 7210* – Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae*);
- delle sorgenti (cod. habitat 7220* – Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi - *Cratoneurion*).

Negli habitat sopra elencati, l'art. 5(9) del Terzo Programma d'Azione, vieta anche l'utilizzo agronomico dei **liquami e dei materiali assimilati**.

Inoltre, il Terzo Programma d'Azione riprende quanto espresso nel *Parere VAS – PdA n. 1150/2011 – VAS 7 luglio 2011, n. 39,* segnalando all'art. 24(10) che le Comunicazioni e i PUA per le aziende che dispongono di terreni in Zona Vulnerabile, ricadenti nelle aree SIC e ZPS che ricomprendono gli habitat sotto riportati, debbano essere accompagnate da relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale:

- Habitat di praterie umide seminaturali con piante erbacee alte (cod. habitat 6410 – prateria con Molinia su terreni calcarei, torbosi ed argillo-limosi (Molinion caeruleae);
- Habitat di praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion (cod. habitat 6420);
- Habitat di bordure plainiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile (cod. habitat 6430);
- Habitat delle formazioni erbose mesofile (cod. habitat 6510 – Praterie magre da fieno a bassa altitudine (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis);
- Habitat di praterie montane da fieno (cod. habitat 6520).

Infine, il Terzo Programma d'Azione dispone all'art. 8(12) che per le aree SIC e ZPS, le disposizioni relative all'utilizzazione dei fertilizzanti azotati degli effluenti zootecnici e dei materiali ad essi assimilati non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici contrastino con le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione e dei Piani di gestione, qualora presenti.

6. Ulteriori precisazioni in merito ai "Piccoli allevamenti di tipo familiare" e alle "Caratteristiche dello stoccaggio"

Lo stoccaggio per allevamenti con produzione di azoto pari o inferiore a 1.000 kg/anno è disciplinato dall'art. 13 del Terzo Programma d'Azione, Allegato A alla DGR n. 1835/2016.

La definizione di "piccoli allevamenti di tipo familiare", è ripresa alla lettera dd) dell'articolo 2 dell'Allegato A alla DGR n. 1835/2016. Sono mantenute le disposizioni previgenti indicati dal DDR n. 134/2008, ovvero:

- i criteri da rispettare, relativamente agli stoccaggi degli effluenti zootecnici, dei "piccoli allevamenti di tipo familiare";
- le condizioni riguardanti la modalità di allevamento allo stato "semibrado";
- le specifiche tecniche che individuano la superficie minima del 20% della SAU aziendale che permette la riduzione delle dimensioni degli stoccaggi (in zona vulnerabile), ai sensi dell'articolo 11, comma 7, del DM 25/2/2016;
- la definizione, anche ai fini urbanistici, di "vasca o concimaia coperta o chiusa".

B. OBBLIGHI RELATIVI ALLO STOCCAGGIO DEGLI EFFLUENTI

1. Stoccaggi

In relazione alle prescrizioni tecniche dettate dal DM 25 febbraio 2016 per l'effettuazione del corretto stoccaggio dei letami, dei liquami, delle acque reflue, nonché dei materiali e delle sostanze destinati alla digestione anaerobica e del digestato, sono vigenti nella Regione del Veneto le norme approvate dal Terzo Programma d'Azione per le zone vulnerabili del Veneto.

In particolare, sono definite le modalità per il calcolo del dimensionamento dei contenitori e la durata dei tempi di stoccaggio, anche in relazione alle categorie di animale allevato e agli eventuali trattamenti ai quali sono sottoposti gli effluenti o i materiali a questi assimilati.

Le prescrizioni tecniche per l'effettuazione del corretto stoccaggio degli effluenti aziendali (letami e materiali ad essi assimilati, liquami e materiali ad essi assimilati, acque reflue, nonché delle sostanze destinate alla digestione anaerobica e del digestato sono dettate dal DM 25/2/2016, così come recepite dalla DGR n. 1835/2016.

I riferimenti agli articoli dell'Allegato A alla DGR n.1835/2016 sono di seguito schematizzati:

Zone Vulnerabili ai Nitrati	
Tipologia di materiale da stoccare	***Allegato A alla DGR n. 1835/2016***
Letami	Art. **9** "*Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento*"; art. **10** "*Stoccaggio dei materiali palabili*";
Liquami	Art. **9** "*Criteri generali per il trattamento e lo stoccaggio degli effluenti di allevamento*"; art. **12** "*Stoccaggio dei materiali non palabili*";
Matrici in ingresso e digestato	Art. **12** "*Stoccaggio dei materiali non palabili*"; art. **22** "*Stoccaggio delle matrici in ingresso e del digestato*"

2. Accumulo temporaneo

Ai sensi dell'art. 39 del DM 25.2.2016 e dell'art. 11 del Terzo Programma d'Azione, l'accumulo temporaneo dei letami, del compost spento di fungicoltura (SMC) e delle lettiere esauste di allevamenti di avicunicoli, esclusi gli altri materiali assimilati, è consentito:

- solo ai fini dell'utilizzazione agronomica;
- solo previo uno stoccaggio di almeno 90 giorni;
- solo sui terreni agricoli utilizzati per lo spandimento;
- per un periodo non superiore a 30 giorni;
- in quantità funzionale alle esigenze delle colture dell'appezzamento utilizzato per l'accumulo;
- evitando ogni fuoriuscita di liquidi e/o percolati e mantenendo condizioni microaerobiche all'interno della massa.

Divieto di accumulo a distanze inferiori a:

- 5 m dalle scoline;
- 20 m dalle abitazioni sparse;
- in prossimità dei centri abitati, e comunque nel rispetto delle distanze minime previste;
- 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali;
- 30 m dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 40 m dalle sponde dei laghi, nonché delle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Per gli allevamenti avicoli a ciclo produttivo inferiore a 90 giorni, le lettiere possono essere stoccate al termine del ciclo produttivo sotto forma di cumuli in campo, **fatte salve diverse disposizioni delle Autorità sanitarie** (es. influenza aviaria).

L'accumulo non può essere ripetuto nello stesso luogo nell'ambito di una stessa annata agraria.

C. OBBLIGHI RELATIVI AL RISPETTO DEI MASSIMALI PREVISTI

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 40, comma 5 del DM 25 febbraio 2016, recepito dall'art. 8, comma 4 del Terzo Programma d'Azione, nelle zone vulnerabili ai nitrati il quantitativo di effluente di allevamento non deve in ogni caso determinare in ogni singola azienda o allevamento un apporto di azoto al campo superiore a 170 kg per ettaro e per anno.

Il calcolo della quantità di 170 kg di azoto al campo è comprensivo delle deiezioni depositate dagli animali quando sono tenuti al pascolo, degli eventuali fertilizzanti organici derivanti dagli effluenti di allevamento, anche sottoposti a trattamento di digestione anaerobica contenenti azoto zootecnico.

Le dosi di effluente di allevamento, che sono comprensive, fra l'altro, della frazione zootecnica del digestato, sono applicate nel rispetto del MAS, e l'eventuale integrazione di altre tipologie di fertilizzanti azotati, devono essere giustificate dal Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), quando previsto (art. 8, comma 6).

D. DIVIETI (SPAZIALI E TEMPORALI) RELATIVI ALL'UTILIZZAZIONE DEGLI EFFLUENTI E DEI FERTILIZZANTI

Il Terzo Programma d'Azione individua nelle Zone Vulnerabili ai nitrati le seguenti limitazioni d'uso per effluenti zootecnici palabili e non palabili e dei materiali assimilati, concimi azotati e ammendanti organici, nonché digestato.

- **Divieti di utilizzazione dei letami, frazione solida del digestato e dei materiali assimilati e dei concimi azotati e ammendanti organici (di cui al D.Lgs. n. 75/2010):**

Ai sensi dell'art. 4(3) del Terzo Programma d'Azione l'utilizzo dei letami e dei concimi azotati e ammendanti organici è vietato:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;

c) nelle aree di cava. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;

d) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;

e) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

f) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici; in questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente Caccia e Pesca ed a ARPAV – Osservatorio Suolo e Rifiuti;

E' altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di letami e dei materiali ad essi assimilati [art. 4(4)]:

- ✓ sui terreni interessati dalla distribuzione dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e smi;
- ✓ delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi, di cui alla legge n. 574/1996 e smi, e dalle successive disposizioni di attuazione;
- ✓ dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale n. 5396/2008 e smi, e dalle successive disposizioni di attuazione;

Ai sensi dell'art. 4(5) del Terzo Programma d'Azione, l'utilizzo dei concimi azotati e ammendanti organici, di cui al decreto n. 75/2010 è vietato sui terreni gelati, saturi d'acqua o innevati e nelle 24 ore precedenti l'intervento irriguo, nel caso di irrigazione a scorrimento per i concimi non interrati.

- **Divieti spaziali**

Ai sensi dell'art. 4(1) del Terzo Programma d'Azione, l'utilizzo dei letami, della frazione solida del digestato e dei materiali ad essi assimilati è vietato entro:

- 5 m di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 25 m di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Le zone umide individuate dalla Regione del Veneto, ai sensi della

Convenzione di Ramsar, per le zone vulnerabili di cui alla DCR n. 62/2006 corrispondono a Valle Averto, nel Comune di Campagnalupia, e la Palude Le Marice, nel comune di Cavarzere, siti in provincia di Venezia;

Tali disposizioni non si applicano ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici, e ai canali arginati.

In tali fasce di divieto, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente, anche spontanea, ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

- **Divieti di utilizzazione dei liquami, digestato e dei materiali ad essi assimilati**

Ai sensi dell'art. 5(3) del Terzo Programma d'Azione, l'utilizzo dei liquami, del digestato e dei materiali ad essi assimilati è vietato nelle seguenti situazioni:

a) sulle superfici non interessate dall'attività agricola, fatta eccezione per le aree a verde pubblico e privato e per le aree soggette a recupero ed a ripristino ambientale;

b) nei boschi, ad esclusione degli effluenti rilasciati dagli animali nell'allevamento allo stato brado;

c) sui terreni gelati, innevati, con falda acquifera affiorante, con frane in atto e terreni saturi di d'acqua fatta eccezione per i terreni adibiti a colture che richiedono la sommersione;

d) in tutti i casi in cui le Autorità competenti provvedono ad emettere specifici provvedimenti di divieto o di prescrizione in ordine alla prevenzione di malattie infettive, infestive e diffusive per gli animali, per l'uomo e per la difesa dei corpi idrici. In questi casi, le suddette Autorità sono tenute a darne tempestiva comunicazione alla Regione del Veneto – Direzione Agroambiente, Caccia e Pesca e ad ARPAV – Osservatorio suolo e rifiuti;

e) in prossimità dei centri abitati, per una fascia di 20 m dalle case sparse, nonché per una fascia di 5 m dalle strade statali e/o provinciali e/o comunali. Nel caso di distribuzione con interramento diretto (iniezione nel terreno o distribuzione a bassa pressione e contemporanea incorporazione nel terreno), le suddette distanze vengono dimezzate;

f) nei casi in cui i liquami possano venire a diretto contatto con i prodotti destinati al consumo umano;

g) in orticoltura, a coltura presente, nonché su colture da frutto, a meno che il sistema di distribuzione non consenta di salvaguardare integralmente la parte aerea delle piante;

h) dopo l'impianto della coltura nelle aree adibite a parchi o giardini pubblici, campi da gioco, utilizzate per ricreazione o destinate in genere ad uso pubblico;

i) su colture foraggere nelle tre settimane precedenti lo sfalcio del foraggio o il pascolamento;

j) nelle aree di cava. Fanno eccezione altresì le aree suddette qualora recuperate all'esercizio dell'attività agricola;

k) nelle zone di tutela assoluta di cui all'articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006, costituite dall'area immediatamente circostante i punti di captazione o derivazione, per un'estensione di almeno 10 m di raggio dai punti stessi. Sono fatte salve le disposizioni di cui allo stesso articolo relativamente alle zone di rispetto di cui al medesimo articolo 94;

l) nei terreni di golena aperta, ossia in aree di pertinenza fluviale, non separati funzionalmente dal corso d'acqua mediante un argine secondario;

m) nelle zone calanchive, ed in presenza di doline, inghiottitoi, tenuto conto dalla relativa fascia di rispetto di almeno 10 m.

È altresì fatto salvo il divieto di utilizzo sui terreni interessati dalla distribuzione di liquami e dei materiali ad essi assimilati [art. 5(4)]:

- ✓ dei fanghi di depurazione e altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità a fini agronomici, come previsto dalla DGR 9.8.2005, n. 2241 e smi;

- ✓ delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari, di cui alla legge 11.11.1996, n. 574, successive disposizioni nazionali e regionali di attuazione;
- ✓ dei sottoprodotti della vinificazione, ai sensi del decreto ministeriale 27.11.2008, n. 5396, e smi, e dalle successive disposizioni regionali di attuazione.

➢ **Divieti spaziali**

Ai sensi dell'art. 5(1) del Terzo Programma d'Azione, l'utilizzo dei liquami e dei materiali ad essi assimilati è vietato entro:

- 10 metri di distanza dalle sponde dei corsi d'acqua superficiali;
- 30 metri di distanza dall'inizio dell'arenile per le acque lacustri, marino-costiere e di transizione, nonché dai corpi idrici ricadenti nelle zone umide individuate ai sensi della Convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971.

Tali disposizioni non si applicano ai canali arginati e ai canali artificiali ad esclusivo utilizzo di una o più aziende, purché non connessi direttamente ai corpi idrici.

Nelle fasce di divieto sopra indicate, ove tecnicamente possibile, è obbligatoria una copertura vegetale permanente anche spontanea ed è raccomandata la costituzione di siepi e/o di altre superfici boscate.

➢ **Divieti stagionali degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici**

Ai sensi di quanto disciplinato dall'Allegato A alla DGR n. 1835/2016 (art. 6), nelle Zone Vulnerabili ai nitrati l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e di tutti i materiali assimilati, delle acque reflue, del digestato, dei fertilizzanti azotati, dei fanghi, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici è vietato nella stagione autunno-invernale, di norma dal 1° novembre fino alla fine di febbraio.

Si riporta, di seguito, lo schema riassuntivo del divieto temporale di spandimento agronomico, valevole per le Zone Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola della Regione del Veneto:

Tabella di sintesi:

ZONA VULNERABILE		
TIPOLOGIA DI MATERIALE	***Giorni di divieto***	***PERIODO DI DIVIETO DI SPANDIMENTO***
Liquami e assimilati; acque reflue (*DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011*)	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Liquami e assimilati ; acque reflue (*DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011*) –in presenza di presenza di pascoli, prati-pascoli e prati, ivi compresi i medicai e cover crops, di cereali autunno-vernini, colture ortive, colture arboree con inerbimento permanente; su terreni con presenza di residui colturali; in caso di preparazione dei terreni per la semina primaverile anticipata.	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami e assimilati (*DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011*)	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Letami bovino, ovicaprino e di equidi (*DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011*) *	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio
Deiezioni essiccate di avicunicoli, compresa la pollina disidratata (*DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011*) –	120 gg	1° novembre – fine febbraio
Concimi azotati e ammendanti organici di cui al D. Lgs. n. 75/2010 (*DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011*) –**	90 gg	1° novembre – 31 gennaio
Ammendanti organici, di cui al D. Lgs. n. 75/2010 con N totale $\leq$ 2,5% (*DM 25/2/2016 e PDA 1150/2011*)	30 gg	15 dicembre – 15 gennaio

* solo su pascoli, prati-pascoli, prati permanenti e avvicendati, e nel caso di pre-impianto colture orticole.
** sono escluse dal divieto le colture in serra e le colture vivaistiche protette da tunnel per un impiego fino a 50 kg N/ha distribuito in due interventi.

Flessibilità del divieto di spandimento

Con l'approvazione del Terzo Programma di Azione è stato attivato il bollettino **"Agrometeo"** dell' ARPAV - Servizio Meteorologico, per consultare l'elaborazione previsionale delle condizioni meteorologiche, necessaria per conoscere l'eventuale sospensione del divieto di spandimento dei liquami, dei materiali ad essi assimilati e delle acque reflue.

Fatto salvo il periodo di divieto assoluto di spandimento pari a 60 giorni consecutivi - che nelle Zone Vulnerabili è previsto dal 1° dicembre al 31 gennaio - il bollettino "Agrometeo" fornisce indicazione meteorologica favorevole o sfavorevole ai fini della applicazione in ZVN della flessibilità massima complessiva di 30 giorni di spandimento nei mesi di novembre e febbraio.

Tale servizio, aggiornato quotidianamente nel periodo novembre-febbraio, è usufruibile al seguente indirizzo:
http://www.arpa.veneto.it/bolagro/agrometeonitrati/nitrati.htm

BCAA 1 (ex Standard 5.2): Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua

Ambito di applicazione tutte le superfici ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 1 e degli impegni

Al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall'inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente BCAA prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione organica e inorganica sul terreno adiacente ai corsi d'acqua (v. seguente impegno a);
- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata, di larghezza variabile tra 3 e 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti. La fascia deve essere adiacente ai corpi idrici[1] superficiali di torrenti, fiumi o canali ed è denominata "fascia inerbita" (v. seguente impegno b).

Pertanto si stabiliscono i seguenti impegni:

a) Divieti di fertilizzazione

Su tutte le superfici di cui all'ambito di applicazione, è vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d'acqua. Su tutte le medesime superfici di cui all'ambito di applicazione, l'utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, dei concimi azotati e degli ammendanti organici, nonché dei liquami e dei materiali ad essi assimilati, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dal Decreto 25 febbraio 2016 per le Zone Vulnerabili ai Nitrati, così come stabiliti dalla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016 (Allegato A – Terzo Programma d'Azione). Pertanto, tale divieto vige sia per le zone designate vulnerabili ai nitrati, sia per le zone ordinarie (cioè non vulnerabili). Le eventuali deiezioni di animali al pascolo o bradi in prossimità dei corsi d'acqua non costituiscono violazione del presente impegno.

La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un'unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione alla Misura 214 del PSR 2007-2013 o alle Misure 10 o 11 del PSR 2014-2020, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti.

[1] I "corpi idrici" sono le unità a cui fare riferimento per riportare e accertare la conformità con gli obiettivi ambientali di cui al Dlgs 152/06. I criteri per l'identificazione dei corpi idrici tengono conto principalmente delle differenze dello stato di qualità, delle pressioni esistenti sul territorio e dell'estensione delle aree protette. Una corretta identificazione dei corpi idrici è di particolare importanza, in quanto gli obiettivi ambientali e le misure necessarie per raggiungerli si applicano in base alle caratteristiche e le criticità dei singoli "corpi idrici". Un fattore chiave per il raggiungimento di tale obiettivo è, pertanto, la definizione del loro "stato". Comprendono anche i laghi.

L'impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l'impegno a), riguardante il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

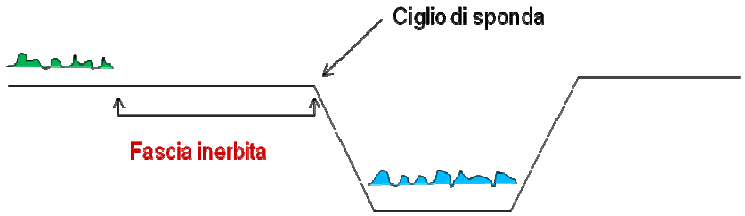
b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l'agricoltore è tenuto alla sua costituzione.

Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita, oltre al rispetto dell'obbligo di cui al precedente punto a), è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.

Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi nella fascia inerbita, così come di seguito descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa. Pertanto, in tal caso, per la componente arborea, l'impegno sopra riportato si considera assolto.

L'ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri massimi di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.



Ai fini della presente BCAA 1, si intende per:

- "Ciglio di sponda": il punto della sponda dell'alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata;
- "Alveo inciso": porzione della regione fluviale associata a un corso d'acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti;
- "Sponda": alveo di scorrimento non sommerso;
- "Argine": rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b) gli elementi di seguito indicati e descritti.

- *Scoline e fossi collettori* (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell'acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente.
- *Adduttori d'acqua per l'irrigazione*: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.
- *Pensili:* corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al piano campagna interessato dalla coltivazione.

- *Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato*, che determinano una barriera tra il campo e l'acqua.

I corpi idrici soggetti al vincolo di cui alla lettera b) sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260 e sono quelli per i quali viene condotto – da parte dell'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) – il monitoraggio dello stato delle acque superficiali. I corpi idrici sono quelli indicati dagli elaborati dei Piani di Gestione dell'Autorità di Bacino del Fiume Po e dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali, per i tratti fluviali decorrenti in Veneto.

L'ampiezza della fascia inerbita varia in funzione della combinazione dello stato ecologico e/o chimico monitorato, ai fini della ricognizione dello stato delle acque superficiali dall'Agenzia Regionale per l'Ambiente (ARPAV) per i tratti fluviali monitorati decorrenti in Veneto, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006 e smi, nonché di quanto indicato dalla Direttiva 2000/60/CE, riguardo alle categorie di pressione significative che sono alla base della tipizzazione dei corpi idrici superficiali.

Tale ricognizione ambientale è la medesima che viene definita nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico dell'Autorità di Bacino delle Alpi Orientali e dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, e che viene comunicato al sistema Europeo WISE, Water Information System of Europe (http://water.europa.eu/), ai sensi del DM del MATTM del 17 luglio 2009 (Individuazione delle informazioni territoriali e modalità per la raccolta, lo scambio e l'utilizzazione dei dati necessari alla predisposizione dei rapporti conoscitivi sullo stato di attuazione degli obblighi comunitari e nazionali in materia di acque).

Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: "ottimo/elevato", "buono", "sufficiente", "scarso/scadente" e "pessimo/cattivo",
- stato chimico: "buono", "non buono",

Pertanto:

1) L'impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "ottimo/elevato" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito".

2) L'ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri:

- nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado "sufficiente" o "buono" e lo stato chimico sia "buono" o "non definito".
- nel caso in cui lo stato ecologico sia "non definito" e quello chimico sia "buono".

3) In tutti gli altri casi, si applica il vincolo maggiore pari ad un'ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.

Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell'ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo "scarso" o "cattivo", 3 metri in presenza di stato complessivo "buono" o "sufficiente"; in caso di stato complessivo "elevato", l'impegno della fascia inerbita è assolto.

Con provvedimento del Direttore della Sezione Agroambiente DDR n. 16 del 15 marzo 2016, su delega della Sezione Geologia e Georisorse, sono state fornite le indicazioni applicative riguardo l'impegno di costituzione/non eliminazione della fascia inerbita, in funzione della qualità dei corpi idrici superficiali monitorati.

L'informazione della classificazione sopra descritta, che consiste nell'informazione sull'ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, è assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l'effettiva controllabilità del requisito e resa disponibile sulla specifica sezione del sito del Portale PIAVe, al seguente link: http://piave.veneto.it/web/utilita/cartografia.

Deroghe

La deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di risaie e nel caso dei corsi d'acqua "effimeri" ed "episodici" ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento.

La deroga all'impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

a) particelle agricole ricadenti in "aree montane" come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e smi;
b) terreni stabilmente inerbiti per l'intero anno solare;
c) oliveti
d) prato permanente e pascolo permanente (congiuntamente denominati "prato permanente") (superfici di cui alla lettera c) punto 5. del disposto della DGR che recepisce la Condizionalità per l'anno 2017).

BCAA 2 (ex Standard 5.1): Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto a autorizzazione

Ambito di applicazione tutte le superfici ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 2 e degli impegni

Al fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.

La presente BCAA 2 si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all'uso, oppure qualora sia in corso l'iter procedurale necessario al rilascio dell'autorizzazione.

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

Per la definizione delle aree irrigue della Regione Veneto deve essere fatto riferimento all'individuazione delle superfici potenzialmente irrigue di cui al progetto "SIGRIAN", che costituisce il sistema informativo di riferimento per l'individuazione delle aree agricole interessate, nello specifico, dall'irrigazione strutturata e di soccorso. Attualmente il data base, in fase di aggiornamento, non è consultabile. E' possibile fare riferimento ai Consorzi di Bonifica per le aree servite da irrigazione strutturata e da irrigazione non strutturata, oppure agli uffici del Genio Civile competente per territorio per gli attingimenti da acque sotterranee e per gli attingimenti da acque superficiali.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, sono distinte, nella tabella di seguito riportata, le seguenti tipologie di irrigazione, cui corrisponde il rispettivo titolo autorizzativo.

DENOMINAZIONE TIPOLOGIA ATTINGIMENTO	TITOLO AUTORIZZATIVO
Irrigazione Strutturata Collegata alla presenza di un servizio irriguo garantito, con consegna dell'acqua direttamente in azienda, costituito da strutture di adduzione e distribuzione gestite direttamente dal Consorzio di bonifica	Non è previsto alcun titolo autorizzativo per l'azienda agricola, in quanto l'utilizzo irriguo è riconosciuto e compreso nel contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione Non Strutturata (o di Soccorso) Presenza di strutture del Consorzio di bonifica di sola adduzione di acqua irrigua per alimentare la rete idraulica minore consortile, alla quale l'agricoltore attinge con propri mezzi le quantità irrigue necessarie	Non è previsto un titolo individuale autorizzativo al prelievo per l'azienda agricola; per tale particolare modalità di attingimento irriguo è richiesto uno specifico contributo irriguo consortile corrisposto annualmente dai proprietari/affittuari.
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti da falda freatica/artesiana Concorre nella definizione di irrigazione non strutturata	I procedimenti autorizzativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque sotterranee, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775..
Irrigazione attraverso autonomi attingimenti dalla rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali)	I procedimenti amministrativi sono attivati dai competenti uffici del Genio Civile Regionale per rilasciare concessioni di derivazione da acque superficiali, ai sensi dell'art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775 .
Attingimento Precario Generalmente stagionale, qualora l'agricoltore si trovi nella necessità di utilizzare ai fini irrigui la risorsa idrica presente nella rete idraulica superficiale principale di competenza del Demanio regionale (fiumi e corsi d'acqua naturali).	Le licenze di attingimento annuali sono rilasciate dai competenti uffici del Genio Civile Regionale, ai sensi dell'art. 56 del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775. Possono essere rinnovate per non più di cinque volte per la durata non maggiore di un anno. Per gli anni successivi, il prelievo irriguo deve essere oggetto di una concessione di derivazione d'acqua ex art. 2 comma primo lett. c) del R.D. 11 dicembre 1933 n. 1775.
Concessioni Irrigue Permanenti Originariamente rilasciate dai Consorzi di bonifica a favore dei proprietari di ampie superfici coltivate (molto rare) con coltivazioni specifiche (es. risaie).	Il diritto all'attingimento a fini irrigui del titolare della concessione o di chi ne è subentrato nel tempo per acquisto di porzioni del fondo originario, potrà essere attestato dal Consorzio di bonifica competente per territorio, sulla base di specifica richiesta di AVEPA.

BCAA 3 (ex Standard 5.3): Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola.

Ambito di applicazione tutte le superfici ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli obblighi di Condizionalità derivanti dall'applicazione della presente BCAA3 sono riferiti a:

- **Obblighi e divieti validi per tutte le aziende**

5.3.1. Assenza di dispersione. Al fine di evitare qualsiasi potenziale inquinamento del suolo e delle acque da sostanze pericolose, l'azienda agricola beneficiaria di aiuti diretti deve stoccare in un locale o in un contenitore chiuso e protetto, posto su un pavimento impermeabilizzato a perfetta tenuta, i combustibili, gli oli di origine petrolifera e minerali, i lubrificanti usati, i filtri e le batterie esauste, onde evitare perdite e percolazioni delle sostanze pericolose nel suolo o nel sottosuolo. Il contenitore-distributore del combustibile, se fuori terra, deve essere provvisto di bacino di contenimento e di una tettoia di protezione dagli agenti atmosferici in materiale non combustibile.

- **Obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici**

5.3.2. Possesso dell'autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose rilasciata dagli Enti preposti:

- Provincia, in caso di scarico in corpo idrico superficiale;
- Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, in caso di scarico in pubblica fognatura servita da impianti di depurazione finale;
- Regione del Veneto, nel caso specifico di rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006, come modificato dal D.Lgs n. 128/2010.

5.3.3. Rispetto delle condizioni di scarico contenute nell'autorizzazione allo scarico sul suolo e negli strati superficiali del sottosuolo, nel rispetto dei valori limite della tabella 4 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs. n. 152/2006, per i casi previsti dall'articolo 103, comma 1, lettera c del D. Lgs. n. 152/2006. Per tutti gli altri casi valgono i divieti di cui agli articoli 103 e 104 del citato decreto legislativo.

Precisazioni

Si definisce **scarico** (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente **autorizzati** (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo quanto disposto a norma del comma 4 dell'art. 124 del D. Lgs 152/2006 per gli scarichi in reti fognarie di acque reflue domestiche o assimilate a queste.

Si definiscono **acque reflue domestiche** (art. 74 (l), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.

Sono **assimilate alle acque reflue domestiche** le acque reflue di cui all'art. 101(7), lettere a), b), c) provenienti da imprese:

a) dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) dedite ad allevamento di bestiame;

c) dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs n. 152/2006, **è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo** (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate.
È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini della Condizionalità, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque non siano domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

TEMA PRINCIPALE: SUOLO E STOCK DI CARBONIO

BCAA 4 (ex Standard 1.2): Copertura minima del suolo

Ambito di applicazione:

- **per l'impegno di cui alla lettera a)**: superfici agricole a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali
- **per l'impegno di cui alla lettera b):** tutte le superfici agricole, con l'esclusione delle superfici non più utilizzate ai fini produttivi mantenute in buone condizioni agronomiche ambientali, ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 4 e degli impegni

Al fine assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, fatta salva la normativa vigente in materia di difesa del suolo, la presente BCAA4 prevede i seguenti impegni:

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini di produzione e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno;

b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;
- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

A norma dell'articolo 23(3) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, la presente BCAA trova applicazione, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, in assenza di sistemazioni idraulico-agrarie e su superfici non stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria. L'ambito di applicazione è definito dall'insieme dei Comuni in cui trova applicazione la BCAA 5, lettera a).

Va altresì precisato che la carta pedologica del suolo elaborata da ARPAV giustifica la totale assenza di fenomeni di soliflusso per l'intera superficie regionale del Veneto.

Ne deriva che, per le sole superfici dei Comuni richiamati nelle quali sia accertata l'assenza di sistemazioni idraulico agrarie e siano evidenti fenomeni erosivi con presenze di incisioni diffuse e rigagnoli, deve essere assicurata la protezione del suolo mediante, ad esempio, l'utilizzo di tecniche di discissura o ripuntatura, al

posto dell'aratura tradizionale con ribaltamento della fetta, o, in alternativa, il mantenimento sul suolo coltivato dei residui colturali per un periodo di tempo di almeno 90 giorni a partire dal 15 settembre.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui all'impegno b), vige in divieto di lavorazioni e di affinamento del terreno dal 15 novembre al 13 febbraio successivo**.**

Deroghe

Per l'impegno di cui alla lettera **a)**, sono ammesse le seguenti deroghe:

1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo 2002;
4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione;
6. a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l'impegno di cui al punto **a)** e **b)** è ammessa le seguente deroga:

7. presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità competenti.

Per l'impegno di cui alla lettera **b)** per le superfici oggetto di domanda di ristrutturazione e riconversione di vigneti, ai sensi delle vigenti disposizioni dell'OCM Vino, sono ammesse le lavorazioni funzionali all'esecuzione dell'intervento.

BCAA 5 (ex Standard 1.1): Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione

Ambito di applicazione

- **Per l'impegno di cui alla lettera a):** superfici a seminativo;
- **Per gli impegni di cui alle lettere b) e c)**: tutte le superfici agricole ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 5 e degli adempimenti

Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni previsti dalla presente BCAA, di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l'acqua piovana raccolta, anche a monte dell'appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l'applicazione della suddetta BCAA 5, la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

A norma dell'articolo 23(1) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017, fatta salva la normativa locale vigente in materia di difesa del suolo, tenuto conto delle condizioni del suolo, del clima, dei sistemi aziendali esistenti a livello regionale, la presente BCAA 5 prevede i seguenti impegni:

a) in assenza di sistemazioni idraulico agrarie e su superfici che non sono stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria, la presente BCAA si applica agli appezzamenti in pendenza dei Comuni della Regione del Veneto che presentano almeno il 10% di superficie con erosione superiore ai parametri definiti dall'OCSE per i suoli agricoli (erosione superiore alle 6 t/ha/anno). L'elenco dei Comuni cui si applica la BCAA 5 è stato recentemente rivisto grazie alla disponibilità di una maggiore quantità di dati sui suoli (fattore erodibilità) e di carte tematiche a maggior

dettaglio (Carta della Copertura del Suolo in scala 1:10.000 per il fattore di copertura e DTM a 30 m per il fattore di pendenza).

La relazione tecnica trasmessa da ARPAV – Servizio Osservatorio Suolo e Rifiuti, con protocollo 3 ottobre 2011, n. 112559, riporta l'elenco dei Comuni di seguito specificato, che presentano le condizioni di erosione superiore ai parametri definiti dall'OCSE, cui la Regione del Veneto applica la presente BCAA 5 di Condizionalità:

PADOVA		
Codice Comune	**Comune**	**Provincia**
28005	Arqua' Petrarca	PD
28009	Baone	PD
28031	Cinto Euganeo	PD
28040	Galzignano Terme	PD
28089	Teolo	PD
28092	Torreglia	PD
28105	Vo'	PD
TREVISO		
Codice Comune	**Comune**	**Provincia**
26007	Cappella Maggiore	TV
26011	Castelcucco	TV
26014	Cavaso del Tomba	TV
26020	Colle Umberto	TV
26021	Conegliano	TV
26024	Crespano del Grappa	TV
26026	Farra di Soligo	TV
26029	Fonte	TV
26042	Miane	TV
26065	Refrontolo	TV
26073	San Pietro di Feletto	TV
26077	San Zenone degli Ezzelini	TV
26078	Sarmede	TV
26083	Susegana	TV
26084	Tarzo	TV
26087	Valdobbiadene	TV
26090	Vidor	TV
VICENZA		
Codice Comune	**Comune**	**Provincia**
24003	Alonte	VI
24008	Arzignano	VI
24015	Brendola	VI
24017	Brogliano	VI
24028	Castelgomberto	VI
24029	Chiampo	VI
24034	Cornedo Vicentino	VI

24036	Creazzo	VI
24040	Fara Vicentino	VI
24043	Gambellara	VI
24044	Gambugliano	VI
24045	Grancona	VI
24059	Molvena	VI
24060	Montebello Vicentino	VI
24068	Montorso Vicentino	VI
24072	Nogarole Vicentino	VI
24077	Pianezze	VI
24098	Sarego	VI
24103	Sovizzo	VI
24110	Trissino	VI
24120	Zermeghedo	VI
VERONA		
Codice Comune	**Comune**	**Provincia**
23001	Affi	VR
23006	Bardolino	VR
23023	Cavaion Veronese	VR
23024	Cazzano di Tramigna	VR
23028	Colognola ai Colli	VR
23030	Costermano	VR
23035	Fumane	VR
23036	Garda	VR
23038	Grezzana	VR
23039	Illasi	VR
23042	Lavagno	VR
23043	Lazise	VR
23046	Marano di Valpolicella	VR
23047	Mezzane di Sotto	VR
23049	Montecchia di Crosara	VR
23050	Monteforte d'Alpone	VR
23052	Negrar	VR
23057	Pastrengo	VR
23063	Ronca'	VR
23070	San Giovanni Ilarione	VR
23073	San Martino Buon Albergo	VR
23077	Sant'Ambrogio di Valpolicella	VR
23081	Soave	VR
23083	Sona	VR
23086	Torri del Benaco	VR
23087	Tregnago	VR

Nelle superfici in pendenza che sono ambito di applicazione della presente BCAA, deve essere prevista la realizzazione di solchi acquai temporanei, ad andamento livellare o comunque trasversale alla massima pendenza. I solchi devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell'appezzamento e

devono avere una distanza tra loro non superiore ad 80 m. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell'elevata acclività, o dell'assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5 e ad una distanza, tra loro, non superiore a metri 60, comunque nel rispetto di modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.

Inoltre all'impegno b) è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati, nonché, relativamente all'impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque, come di seguito dettagliato

- La presente BCAA, all'impegno c), prescrive la manutenzione della rete idraulica aziendale, rivolta alla gestione delle scoline, alla gestione e conservazione dei canali collettori al fine di garantire l'efficienza della rete di sgrondo su qualsiasi superficie agricola di un'azienda beneficiaria di aiuti diretti, fatte salve le disposizioni di cui alle direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE. Le operazioni di manutenzione consistono nella pulizia dalla vegetazione arbustiva o erbacea, ma anche nella rimozione periodica dei sedimenti depositati in alveo, che possono ostruire il passaggio dell'acqua o rallentare la velocità di deflusso nelle scoline e nei canali collettori permanenti. Nei comprensori di bonifica vi è, altresì, l'obbligo di provvedere alla manutenzione delle opere private, particolari e/o comuni a più fondi, di scolo e irrigazione. Le caratteristiche della nuova rete di sgrondo conseguente agli interventi di trasformazione fondiaria sono soggette a parere idraulico del Consorzio di Bonifica competente per territorio.
- Nell'ambito delle Zone di Protezione Speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE, e nell'ambito dei Siti d'Importanza Comunitaria di cui alla direttiva 92/43/CEE, la presente BCAA prevede la conservazione delle scoline, che non possono pertanto essere eliminate in nessun caso.
  All'esterno delle Zone di Protezione Speciale e dei Siti d'Importanza Comunitaria, così come delimitati dalla Giunta Regionale, la presente BCAA prevede la possibilità di sostituire le scoline con il drenaggio tubolare sotterraneo, realizzato nel rispetto delle autorizzazioni, dei pareri e delle prescrizioni dell'Autorità competente.
- Per le aree individuate ai sensi delle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE le disposizioni relative alle sistemazioni idraulico-agrarie non si applicano nel caso in cui gli interventi agronomici ammessi contrastino con le misure di conservazione adottate dalla Giunta regionale.

Deroghe

Sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l'acqua raccolta dai solchi acquai temporanei. In tali casi è necessario attuare l'impegno alternativo previsto (fasce inerbite naturalmente o artificialmente, finalizzate al contenimento dell'erosione e ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, larghe non meno di 5 m e distanti tra loro non più di 60 m, o altri interventi conservativi equivalenti) con lo scopo di proteggere il suolo dall'erosione.

Sono esenti dall'impegno di cui alla lettera **a)** le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l'intera annata agraria.

In riferimento all'impegno di cui alla lettera **b)**, sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.

In relazione all'impegno previsto alla lettera **c)**:

1. sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;
2. in presenza di drenaggio sotterraneo, l'impegno si considera rispettato;
3. in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le norme vigenti in materia. E' obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

4. qualora i fenomeni di allagamenti e ristagni siano conseguenza di specifici impegni (ad esempio: realizzazione o mantenimento di zone umide, realizzazione di impianti di fitodepurazione, …) derivanti dall'attuazione di misure agro-climatico ambientali attivate dal Programma di Sviluppo Rurale del Veneto, o di altre misure di intervento di carattere pubblico regionale promosse per la tutela del rischio idrogeologico, la condizionalità è da ritenersi rispettata.

Inoltre, qualora siano riscontrati fenomeni di allagamenti e ristagni nonostante la gestione e conservazione delle scoline e dei canali collettori aziendali al fine di garantire l'efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque prevista dalle disposizioni di cui alla richiamata lettera c), la Condizionalità è da ritenersi rispettata.

BCAA 6 (ex Standard 2.1): **Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante**

Ambito di applicazione
Superfici a seminativo.

Descrizione della BCAA 6 e degli adempimenti:

Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.

La presente BCAA 6, pertanto, prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La vigente legislazione regionale, all'articolo 24 delle Prescrizioni di massima polizia forestale approvate con provvedimento n. 83 adottato dal Consiglio regionale il 18.12.1980, prevede il divieto a chiunque di accendere fuochi all'aperto nei boschi o a una distanza minore di metri 100 dai medesimi.

Ciò premesso, la presente BCAA 6 prevede il divieto della bruciatura delle stoppie, delle paglie e dei residui colturali lasciati in campo successivamente alla raccolta, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati.

Deroghe:

Sono ammesse nei seguenti casi:

1. per le superfici investite a riso;

2. interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario esclusivamente se prescritti dal Settore Fitosanitario della Regione del Veneto;

3. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai precedenti punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l'anno successivo a quello di fruizione della deroga.

La deroga di cui al punto 3. è, comunque, sempre esclusa per le aree individuate ai sensi della Direttiva 2009/147/CE e della Direttiva 92/43/CEE, salvo diversa prescrizione della competente Autorità di gestione.

TEMA PRINCIPALE: BIODIVERSITA'

CGO 2 (ex Atto A1) – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Art. 3 (par. 1 e par. 2, lettera b) – art. 4 (par. 1, 2, 4) (GU L 20 del 26 gennaio 2010, pag. 7)

Recepimento nazionale

- **Legge 11 febbraio 1992, n. 157**. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis;
- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003 e smi);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007, n. 184** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS). (G.U. 6 novembre 2007, n. 258) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014** "Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del DM 19 giugno 2009" (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- Il **DPGR 18 maggio 2005, n. 241**, approva all'**Allegato C** le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)**,** in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01**,** sulla base della ricognizione e della revisione dei dati nell'ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all'**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);
- La **DGR 30 dicembre 2005, n. 4441** approva il primo stralcio del programma per la realizzazione della cartografia degli habitat della Rete Natura 2000 e delle relative specifiche tecniche. Il medesimo provvedimento approva, inoltre, la Convenzione di collaborazione tra la Regione del Veneto e il CINSA – Consorzio Interuniversitario Nazionale per le Scienze Ambientali (BUR n. 13 del 7 febbraio 2006);
- La **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all'**Allegato C** l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle ZPS, nonché all'**Allegato G** le schede ZPS compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- La **LR 5 gennaio 2007, n 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- La **DGR 27 febbraio 2007, n. 441** integra, con una nuova definizione dei perimetri delle Z.P.S. in precedenza individuate, le aree della Laguna di Venezia e del Delta del Po, in attuazione della direttiva

79/409/CEE e secondo i criteri esplicitati dal Ministero per l'Ambiente e per la Tutela del Territorio e del Mare nella citata nota prot. n. DPN/5D/2006/33855 in data 21 dicembre 2006 (BUR n. 30 del 27/03/2007);

- La **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'**Allegato C, E** e **G** la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, istituendo nuove Zone di Protezione Speciale e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 79/409/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- La **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- La **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- La **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con DGR 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007(Bur n. 86 del 20/10/2009);
- La **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
- La **DGR 30 dicembre 2013, n. 2874** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
- La **DGR 24 giugno 2014, n. 1083** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);
- La **DGR 05 agosto 2014** n. **1456** che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, lr n. 9/2008. DGR n. 66/Cr del 10/06/2014;
- La **DGR 18 novembre 2014, n. 2135**, approvata la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla DGR n. 2875/2013;
- La **DGR 27 novembre 2014, n. 2200**, che approva il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (Dpr n. 357/1997 art. 5 e 6 e successive modificazioni);

- La **DGR 28 aprile 2015, n. 683** che approva il documento "Prioritised Action Framework - Paf" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014/2020.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale", si rimanda **inoltre** alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2017.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

A norma dell'articolo 23(3) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, ai beneficiari si applicano le pertinenti disposizioni del DM n. 184/2007, di cui agli articoli 3, 4 e 5, comma 1 lettere:

k) realizzazione di nuove discariche o nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti, nonché ampliamento di quelli esistenti in termine di superficie, fatte salve le discariche per inerti;

p) eliminazione di elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle Regioni e dalle Province autonome con appositi provvedimenti;

q) eliminazione dei terrazzamenti esistenti delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione tecnicamente sostenibile;

m) esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

s) conversione delle superfici a pascolo permanente, ai sensi dell'art. 2, punto 2 del Regolamento n. 796/2004;

t) bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di cicli produttivi di prati naturali o seminaturali sulle superfici a seminativo e a set-aside;

e comma 2 lettera b) superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside),

nonché gli "obblighi e divieti" elencati all'articolo 6 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17.10.2007, n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per

la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)".

Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l'autorizzazione per l'eliminazione di alberi isolati, siepi e filari, ove non siano già tutelati nell'ambito della BCAA 7.

CGO 3 (ex Atto A5) – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche

Articolo 6, paragrafi 1 e 2
(GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Recepimento nazionale

- **DPR 8 settembre 1997, n. 357** "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997), artt. 3, 4, 5, 6 come modificato dal **DPR 12 marzo 2003 n. 120** "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" (G.U. n. 124 del 30 maggio 2003) e successive modifiche ed integrazioni;
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002** – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);
- **Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184** relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" (G.U. 6 novembre 2007, n. 258 e successive modificazioni);
- **Decisione di esecuzione (UE) 2015/2369 della Commissione del 26 novembre 2015** che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale (GU 2° Serie Speciale – Unione Europea n. 12 del 11.02.2016);
- **Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2370/EU del 26 novembre 2015**, che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia alpina (GU 2° Serie Speciale – Unione Europea n. 12 dell'11.02.2016);
- **Decisione di esecuzione della Commissione 2015/2370/EU del 26 novembre 2015,** che adotta il nono aggiornamento dell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia mediterranea (GU 2° Serie Speciale – Unione Europea n. 12 dell'11.02.2016).

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23(1) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, definiscono sulla base delle norme di recepimento della Direttiva 92/43/CEE, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Inoltre, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome si applicano le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 2 del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 n. 184 relativo alla "Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)" e smi.

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25/01/2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale:

- **DPGR 18 maggio 2005, n. 241** approva all'**Allegato B** l'elenco dei Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.), in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità Europee del 20 marzo 2003, Causa C-378/01, effettua la ricognizione e la revisione dei dati effettuata nell'ambito del progetto di cui alla DGR 30 dicembre 2003, n. 4360; la medesima DGR approva all'**Allegato F** le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 56 del 7 giugno 2005);

- **DGR 18 aprile 2006, n. 1180**, approva all'**Allegato B** l'aggiornamento della banca dati Natura 2000, per quanto riguarda l'elenco delle SIC, nonché all'**Allegato F** le schede SIC compilate nei formulari standard Natura 2000 (BUR n. 45 del 16 maggio 2006);
- **LR 5 gennaio 2007, n 1** (BUR n. 4 del 9 gennaio 2007) approva il Piano faunistico venatorio regionale 2007/2012;
- **DGR 11 dicembre 2007, n. 4059** aggiorna la banca dati Rete ecologica europea Natura 2000, integra all'**Allegato B, D** e **F** la DGR 18 aprile 2007, n. 1180, individuando nuovi Siti di Importanza Comunitaria e apportando modifiche ai siti esistenti, in ottemperanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della Direttiva 92/43/CEE (BUR n. 3 dell'8 gennaio 2008);
- **DGR 06 maggio 2008, n. 1125** approva la cartografia degli habitat e degli habitat di specie di alcuni siti in Provincia di Belluno in formato file shape, (Allegato A), strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 48 del 10/06/2008);
- **DGR 30 dicembre 2008, n. 4240** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 1627/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007 (Bur n. 9 del 27/01/2009);
- **DGR 22 settembre 2009, n. 2816** approva l'elenco dei siti contenuti nell'Allegato A, in relazione ai quali è stato affidato incarico con D.G.R 2702/06 e DGR 2992/08 per la redazione della cartografia degli habitat e habitat di specie; e la cartografia degli habitat e degli habitat di specie contenuta nell'Allegato B, in formato file shape, strutturato secondo le Specifiche tecniche approvate con la DGR n. 1066 del 17 aprile 2007(Bur n. 86 del 20/10/2009).
- **LR 6 luglio 2012, n. 24** (BUR n. 55 del 13 luglio 2012) reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione del Veneto derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione della direttiva 1992/43/CEE, della direttiva 2009/147/CE, della Direttiva 2006/123/CE e della direttiva 2000/29/CE (Legge regionale europea 2012);
- **DGR 30 dicembre 2013, n. 2874** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e al SIC IT3220040 e l'aggiornamento della cartografia degli habitat nell'area studio del Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012;
- **DGR 24 giugno 2014, n. 1083** "Progetto LIFE + SOR.BA. 09NAT/IT/000213, Progetto LIFE + -Colli Berici Natura 2000- 08/NAT/IT/000362 e Rete ecologica europea Natura 2000", approva l'aggiornamento dei nuovi formulari standard relativi alla ZPS IT3220013 e SIC IT3220040, secondo le specifiche tecniche della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. PNM-2012-0001641 del 25 gennaio 2012 e successiva richiesta di precisazioni della nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. 0002323/PNM del 06 febbraio 2014. Inoltre viene approvato l'aggiornamento del nuovo formulario standard relativo al SIC IT3220037 e l'inclusione in tale SIC di una superficie di ha 138,04 ubicata in Comune di Orgiano (VI);
- **DGR 05 agosto 2014 n. 1456** che istituisce il Piano delle attività di Pianificazione e Gestione forestale per l'anno 2014 art. 35, comma 2, Lr n. 52/78, così come modificato dall'art. 5, comma 1, Lr n.9/2008. DGR 66/Cr del 10/06/2014;
- **DGR 18 novembre 2014, n. 2135**, approvata la modifica nell'attribuzione e classificazione di due poligoni adiacenti, con codice identificativo ID 196 e ID 291, relativi la cartografia degli habitat del sito Natura 2000 SIC/ZPS IT3250003 "Penisola del Cavallino: biotopi litoranei" di cui alla DGR. 2875/2013;

- **DGR 27 novembre 2014, n. 2200**, che approva il database della cartografia distributiva delle specie della Regione del Veneto a supporto della valutazione di incidenza (Dpr n. 357/1997 art. 5 e 6 e successive modificazioni);
- **DGR 28 aprile 2015, n. 683** che approva il documento "Prioritised Action Framework - Paf" per le aree nella Rete Natura 2000 relativamente al periodo di programmazione comunitaria 2014/2020;
- **DGR 27 maggio 2016, n. 786** che approva le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (Articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE).

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, si rimanda **inoltre** alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2017.

Ambito di applicazione

Tutte le superfici agricole e le superfici forestali ricadenti nei SIC/ZSC, ossia qualsiasi superficie dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 del DM 184 del 17 ottobre 2007, a tutte le ZSC devono essere applicati i seguenti criteri minimi uniformi:

a) divieto di bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine dei cicli produttivi di prati naturali o seminati, sulle superfici specificate ai punti seguenti:

1) superfici a seminativo , ai sensi dell'art. 2 comma a) del Reg. (CE) 1120/09, ed escluse le superfici di cui al successivo punto 2);

2) superfici non più utilizzate a fini produttivi, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Sono fatti salvi interventi di bruciatura connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente o a superfici investite a riso e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione.

b) sulle superfici a seminativo non più utilizzate ai fini produttivi e non coltivate durante tutto l'anno, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali, obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno, e di attuare pratiche agronomiche consistenti

esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea, o pascolamento. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento compreso fra l'1 marzo e il 31 luglio di ogni anno, ove non diversamente disposto dalle regioni e dalle province autonome. Il periodo di divieto annuale di sfalcio o trinciatura non può comunque essere inferiore a 150 giorni consecutivi compresi fra il 15 febbraio e il 30 settembre di ogni anno.

È fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalle normative in vigore.

In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

1) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
2) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
3) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1 lettera c) del decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali del 7 marzo 2002;
4) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario;
5) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.

Sono fatte salve diverse prescrizioni della competente autorità di gestione;

c) divieto di conversione della superficie a pascolo permanente;

d) divieto di eliminazione degli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario con alta valenza ecologica individuati dalle regioni e dalle province autonome con appositi provvedimenti;

e) divieto di eliminazione dei terrazzamenti esistenti, delimitati a valle da muretto a secco oppure da una scarpata inerbita; sono fatti salvi i casi regolarmente autorizzati di rimodellamento dei terrazzamenti eseguiti allo scopo di assicurare una gestione economicamente sostenibile;

f) divieto di esecuzione di livellamenti non autorizzati dall'ente gestore; sono fatti salvi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina e per la sistemazione dei terreni a risaia;

Sono altresì stabiliti i seguenti divieti:

g) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie sottomarine, in particolare sulle praterie di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

h) divieto di esercitare la pesca con reti da traino, draghe, sciabiche da spiaggia e reti analoghe su habitat coralligeni e letti di maerl, di cui all'art. 4 del regolamento (CE) n. 1967/06;

i) divieto di utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, quali laghi, stagni, paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, salata, salmastra, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne.

A suddetti impegni si aggiungono quelli previsti dalla DGR 27 maggio 2016, n. 786 che approva in Veneto le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) della Rete Natura 2000 (articolo 4, comma 4, della Direttiva 92/43/CEE). Le Misure di Conservazione si suddividono per Regione biogeografica (Continentale e Alpina), e sono state declinate nei vari siti.

La DGR di approvazione e le Misure di Conservazione sono consultabili al sito http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/misure-di-conservazione.

Si riportano, di seguito, le Misure di Conservazione delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) suddivise per Regione biogeografica Continentale e Alpina.

REGIONE BIOGEOGRAFICA CONTINENTALE

MISURE GENERALI
Art. 119 - Fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue
1 L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.
Art. 120 - Irrorazione area di fitofarmaci
1 La deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.
Art. 129 - Rimboschimenti e sottopiantagioni
1 Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:
a) utilizzare materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al Decreto Legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale.
b) adottare tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.
Art. 136 - Alberi monumentali
1 La Regione promuove la tutela e la salvaguardia degli alberi, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale così come previsto all'art. 7, Legge n. 10 del 14 gennaio 2013.
HABITAT
Art. 154 - Pascolo
10 Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali.
Art. 157 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione
1 È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:
a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee);
b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale: i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia); ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:
i. 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
ii. 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
iii. 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
Art. 158 - Limiti all'esercizio del pascolo e allo stazionamento del bestiame

2 Lo stazionamento notturno delle greggi di ovicaprini nell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato.
3 Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo dei seguenti habitat:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia).
b) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae).
c) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
d) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion.
4 Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a) e b) i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.
Art. 159 - Transito di mezzi meccanici
1 Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:
a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae);
b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.
c) 6420 Praterie umide mediterranee con piante erbacee alte del Molinio-Holoschoenion.
Art. 163 - Tutela integrale
1 Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:
a) habitat 6110 *Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi;
Art. 183 - 7210* Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae* e 7230 Torbiere basse alcaline
2 Divieto di realizzare attività di rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti entro un raggio di 30 metri.
Art. 186 - 3130 Acque stagnanti da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea* e 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition*
4 Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition costituiscono obblighi:
a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat a lavori ultimati;
Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos*, 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri p.p* e *Bidention p.p.*
4 Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine.
Art. 198 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*
1 Le seguenti attività sono vietate:
c) pascolo entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;

Art. 213 - Ambito di conservazione per *Gladiolus palustris* (zone umide). *Tali ambiti di conservazione si identificano con gli habitat 6410, 6210 e 62A0, date le peculiari caratteristiche ecologiche che li contraddistinguono.*
1 Lo stazionamento delle greggi ovicaprine è vietato.
2 L'uso agronomico di fertilizzanti, di liquami e di acque reflue è vietato.
Art. 214 - Ambito di conservazione per *Himantoglossum adriaticum*. *Tali ambiti di conservazione si identificano con gli habitat 6410 e 6210, date le peculiari caratteristiche ecologiche che li contraddistinguono.*
1 L'uso agronomico di fertilizzanti, liquami e acque reflue è vietato.
Art. 218 - Ambito di conservazione per *Gladiolus palustris*
1 Definire una regolare frequenza di sfalci al fine della conservazione della specie, secondo i principi validi per la conservazione dell'habitat 6410.
2 Nelle aree gestite a prato, sfalcio successivo alla fioritura della specie.
3 Valgono le misure di conservazione per i seguenti habitat:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupende fioriture di orchidee);
c) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
Art. 219 - Ambito di conservazione per *Himantoglossum adriaticum*
1 Valgono le misure previste per i seguenti habitat, con particolare riferimento all'obbligo di gestione estensiva del prato e del pascolo:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupende fioriture di orchidee);
3 Conservazione dell'habitat di crescita con divieto di lavorazioni del suolo o altre pratiche che possano causare la compromissione della cotica erbosa.

REGIONE BIOGEOGRAFICA ALPINA

MISURE GENERALI
Art. 109 - Discariche, rifiuti e fanghi
2. L'utilizzo agronomico dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue di cui all'articolo 127 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è vietato.
Art. 111 - Irrorazione aerea di fitofarmaci
1. La deroga al divieto di irrorazione aerea di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 150 del 2012 non è ammessa.
Art. 117 - Rimboschimenti e sottopiantagioni
1. Negli imboschimenti, rimboschimenti e sottopiantagioni è fatto obbligo di:
a) utilizzare materiale di moltiplicazione autoctono di provenienza locale ottenuto in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo n. 386 del 2003, della deliberazione della Giunta regionale n. 3263 del 15 ottobre 2004 e del decreto legislativo n. 214 del 2005 e specie ecologicamente coerenti con la vegetazione potenziale;
b) adottare tecniche colturali orientate a favorire i processi di rinaturalizzazione.
HABITAT
Art. 128 - 91D0 * Torbiere boscose
5. Il transito dei mezzi meccanici è vietato, fatti salvi quelli necessari all'applicazione delle misure di conservazione.
7. L'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri, è vietato.

Art. 135 - 91D0 * Torbiere boscose
3. Il carico del pascolo non deve in ogni caso superare i 0,4 UBA per ettaro
Art. 147 - Pascolo
10. Non è ammessa la pratica del debbio, ad esclusione dei casi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall'autorità competente e salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione. È sempre ammessa la triturazione e lo spaglio dei residui vegetali.
Art. 150 - Trasformazione a terreni sottoposti a periodica lavorazione e mutamento permanente di destinazione
1. È vietato il mutamento permanente di destinazione e la trasformazione a terreno sottoposto a periodica lavorazione:
a) nell'habitat prioritario 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) (* stupenda fioritura di orchidee).
b) nelle aree, ricadenti nei seguenti habitat, che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale:
iii) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
iv) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
v) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
c) nelle aree dei seguenti habitat che la carta dei tipi di pascolo indica come gestite a prato:
i) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
ii) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
iii) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
iv) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
Art. 151 - Limiti all'esercizio del pascolo
2. Lo stazionamento notturno delle greggi ovicaprine nell'habitat 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae) è vietato.
3. Il pascolo deve essere controllato e regolamentato, con carichi adeguati, ed evitando il passaggio ripetuto che possa causare estese e profonde interruzioni della copertura erbosa nelle aree gestite a pascolo, secondo la carta di cui all'art. 146, dei seguenti habitat:
a) 6210 Formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia);
b) 6230 * Formazioni erbose a Nardus, ricche di specie, su substrato siliceo delle zone montane (e delle zone submontane dell'Europa continentale);
c) 62A0 Formazioni erbose secche della regione submediterranea orientale (Scorzoneratalia villosae);
d) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae).
4. Negli habitat di cui al comma precedente, lettere a), b), c), i luoghi di stazionamento notturno delle greggi ovicaprine devono essere preventivamente individuati preferibilmente nelle superfici caratterizzate da vegetazione ruderale o dei luoghi calpestati, già consuetudinariamente utilizzate per tale pratica.
Art. 152 - Transito di mezzi meccanici
1. Il transito di mezzi meccanici è vietato in presenza di suolo scarsamente portante negli habitat:
a) 6410 Praterie con Molinia su terreni calcarei, torbosi o argilloso-limosi (Molinion caeruleae);
b) 6430 Bordure planiziali, montane e alpine di megaforbie idrofile.
Art. 157 - Tutela integrale
1. Nei casi di seguito elencati è fatto obbligo di istituire e rispettare un regime di tutela integrale che non ammetta alcuna attività, fatte salve quelle dettate dalle misure di conservazione del presente provvedimento:

a) aree ricadenti nell'habitat 4080 Boscaglie subartiche di Salix spp. che specifici studi scientifici o provvedimenti dovessero indicare come particolarmente pregevoli sotto il profilo floristico o vegetazionale;
b) habitat 6110 * Formazioni erbose rupicole calcicole o basofile dell'Alysso-Sedion albi;
Art. 179 - Accumulo di ramaglie
1. L'accumulo volontario di ramaglie e di qualsiasi altra biomassa organica all'interno delle zone umide è vietato.
Art. 180 - Realizzazione e manutenzione delle pozze d'alpeggio, captazioni e derivazioni
1. Le pozze d'alpeggio devono essere realizzate evitando il solo utilizzo di materiali impermeabilizzanti non naturali o ricoprendoli con uno strato di terra argillosa o qualora non disponibile, di terriccio vegetale, opportunamente fissato in modo che possa essere stabile nel tempo.
2. Gli interventi di manutenzione delle pozze d'alpeggio sono permessi nel periodo compreso tra il 30 agosto e il 31 dicembre. Il materiale di risulta deve essere conservato, per almeno un anno, in prossimità della pozza.
Art. 183 - 7110 * Torbiere alte attive, 7140 Torbiere di transizione ed instabili, 7150 Depressioni su substrati torbosi del *Rhynchosporion*, 7210 * Paludi calcaree con *Cladium mariscus* e specie del *Caricion davallianae* e 7230 Torbiere basse alcaline
Le seguenti attività 1. sono vietate:
a) il dissodamento o qualsiasi intervento atto ad alterare il suolo, la cotica erbosa e la composizione floristica dell'habitat fatti salvi gli interventi di riqualificazione stessa dell'habitat;
b) il rimboschimento, nell'habitat e nelle aree circostanti, entro un raggio di 30 metri;
c) l'accesso con mezzi meccanici fatto salve le esigenze di gestione e/o riqualificazione dell'habitat;
f) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
2. Oltre ai divieti di cui al comma 1, nell'habitat 7110 * Torbiere alte attive è vietata l'attività agricola e pastorale.
Art. 184 - 7220 * Sorgenti pietrificanti con formazione di tufi (*Cratoneurion*)
1. Le seguenti attività sono vietate:
c) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, fatti salvi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
Art. 186 - 3130 Acque stagnanti, da oligotrofe a mesotrofe, con vegetazione dei *Littorelletea uniflorae* e/o degli *Isoëto-Nanojuncetea*, 3140 Acque oligomesotrofe calcaree con vegetazione bentica di *Chara* spp., 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del *Magnopotamion* o *Hydrocharition* e 3160 Laghi e stagni distrofici naturali
4. Nell'habitat 3150 Laghi eutrofici naturali con vegetazione del Magnopotamion o Hydrocharition valgono i seguenti criteri obbligatori di gestione:
a) nel caso in cui sia necessario operare su lame d'alpeggio che ospitano questo habitat, va evitato l'intervento sull'intera superficie della zona umida, interessandone solo una parte e, solo dopo la ricolonizzazione da parte della vegetazione della porzione manomessa, si può operare sulla restante parte. In alternativa, va prevista la messa a dimora di piante tipiche dell'habitat, e di sicura provenienza locale, a lavori ultimati;
Art. 195 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos* e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion* rubri p.p. e *Bidention* p.p.
4. Divieto di stazionamento di greggi ovicaprine. Negli habitat 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 5. Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Myricaria germanica e 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a Salix eleagnos, sono vietati:
Art. 196 - 3260 Fiumi delle pianure e montani con vegetazione del *Ranunculion fluitantis* e *Callitricho-Batrachion*
1. Le seguenti attività sono vietate:
c) stazionamento del bestiame entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;

e) l'uso agronomico degli effluenti di allevamento, compresi quelli rilasciati dagli animali nell'allevamento brado, e di fertilizzanti, entro una fascia di rispetto dall'habitat di 30 metri;
Art. 197 - 3220 Fiumi alpini con vegetazione riparia erbacea, 3230 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Myricaria germanica*, 3240 Fiumi alpini con vegetazione riparia legnosa a *Salix eleagnos* e 3270 Fiumi con argini melmosi con vegetazione del *Chenopodion rubri* p.p. e *Bidention* p.p.
1. La permanenza e il transito di animali al pascolo e di greggi ovicaprine transumanti deve essere ridotta al minimo indispensabile per i passaggi obbligati lungo i percorsi pastorali e, se necessario, per evitare conseguenze negative sul grado di conservazione dell'habitat, interdetta o regolamentata.

TEMA PRINCIPALE: LIVELLO MINIMO DI MANTENIMENTO DEI PAESAGGI

BCAA 7 (ex Standard 1.3, 4.2 e 4.4): Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive.

Ambito di applicazione tutte le superfici, comprese le superfici agricole dell'azienda beneficiaria di:

a) pagamenti diretti, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1307/2013, (titoli III e IV);

b) pagamenti relativi a programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e ai programmi di sostegno per la vendemmia verde, ai sensi degli articoli n. 46 e 47 del Regolamento (UE) n. 1308/2013;

c) premi annuali per investimenti nello sviluppo di aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste, di pagamenti agro-climatico-ambientali, agricoltura biologica e indennità a favore di zone soggette a vincoli naturali, (artt. 21, 28, 29 e 31 del Regolamento (UE) n. 1305/2013);

d) premi annuali previsti dall'articolo 39 "Pagamenti agroambientali" e 43 "Imboschimento di terreni agricoli" del Regolamento (CE) n. 1698/2005;

e) pagamenti nell'ambito dei programmi di sostegno per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde o dei pagamenti dei premi di estirpazione, ai sensi degli articoli 85 unvicies, 103 septvicies del Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e smi.

Descrizione della BCAA 7 e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento dei paesaggi tramite la conservazione degli elementi caratteristici del paesaggio sull'intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio naturali o semi-naturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Salvo diversa disciplina regionale, gli interventi di potatura non si eseguono nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli, stabilito a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto.

La presente BCAA 7, ai sensi dell'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013, prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del DM 23 ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio, quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche ed il divieto di potatura di siepi e di alberi caratteristici del paesaggio di cui alla presente "norma" nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli stabilita a livello nazionale nel periodo dal 15 marzo al 15 agosto, salvo diversa disciplina regionale in relazione al predetto periodo.

Ai fini dell'individuazione dell'elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza minima di 25 metri per gli elementi lineari.

Per alberi isolati sono da intendersi gli esemplari arborei identificati nel Registro nazionale degli alberi monumentali o tutelati da legislazione regionale e nazionale.

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, all'articolo 32, "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse

storico culturale" delle N.T.A., pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa, anche se non prevalente, di assetti colturali storici, dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Il Piano Territoriale Regionale di Coordinamento vigente, approvato con Provvedimento del Consiglio Regionale n. 382 del 28.05.1992, nelle NTA, all'articolo 32 "Direttive per gli ambiti di paesaggio agrario di interesse storico culturale", pone a carico delle Province, in sede di PTCP, la delimitazione delle aree interessate dalla presenza di paesaggi agrari storici, distinguendo le aree caratterizzate dalla presenza diffusa anche se non prevalente di assetti colturali storici dagli episodi isolati. In particolare, detto articolo richiama, tra le varie tipologie di paesaggio individuate, quello caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti. Inoltre, prevede che gli Strumenti Urbanistici Comunali dettino, tra le altre, norme relative a misure di tutela per la conservazione dell'organizzazione complessiva dei segni fisici che costituiscono il supporto strutturale del paesaggio: assetto fondiario, sistemazioni idraulico agrarie, strade rurali, manufatti, costruzioni rurali o accessorie, ecc.

Inoltre, il nuovo PTRC - adottato con DGR n. 372 del 17/02/2009 e in regime di salvaguardia - individua 39 ambiti strutturali di paesaggio, come individuati dall'*Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio del Veneto*, disciplinati dal titolo XI delle Norme Tecniche. Per ogni ambito fissa obiettivi di qualità paesaggistica, che hanno tuttavia valore di indirizzo, non prescrittivo, per la pianificazione di dettaglio, di settore e locale. Tra tali obiettivi si rinvengono anche la conservazione della diversità del paesaggio agrario e dei valori storico-culturali dello spazio agrario storico, la salvaguardia dei paesaggi terrazzati storici, la valorizzazione dello spessore ecologico e del valore sociale dello spazio agrario.

Nella variante parziale al Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (PTRC 2009) con attribuzione della valenza paesaggistica, adottata con deliberazione della Giunta Regionale n. 427 del 10 aprile 2013, gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica sopra richiamati sono stati confermati in quanto preliminari ai Piani Paesaggistici Regionali d'Ambito (PPRA).

Infine, i Piani d'Area quali strumenti di specificazione del PTRC (1992), attualmente vigente, per quei contesti territoriali che richiedono specifici, articolati e multidisciplinari approcci alla pianificazione, prevedono specifiche direttive e prescrizioni anche in merito ai terrazzamenti, agli stagni, alle siepi, agli alberi isolati o in filari. Di seguito, se ne illustrano le principali.

MURETTI A SECCO

1. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 prevede, norme di salvaguardia per la tutela dei terrazzamenti esistenti.
2. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80, contiene, tra l'altro, un abaco descrittivo delle recinzioni, dei tetti a scandole lignee e dei muri a secco, utilizzati per delimitare sentieri, confini.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, prevede, il divieto alla demolizione, anche in parte, delle gradonature in terra e in sasso, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti. Altresì, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, il censimento di muri a secco utilizzati per i tagliapoggi o per recinzioni di broli e caseggiati e stabilisce l'inserimento di misure per la tutela e la salvaguardia degli stessi.
4. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, all'articolo 19 delle NTA, vieta la demolizione, anche in parte, dei muretti a secco che sostengono i tagliappoggi sulle pendici delle valli, nonché degli elementi storico-testimoniali presenti.

5. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali.
6. Il Piano d'Area "Valle del Biois Valle di Gares", adottato con DGR n. 3667 del 29/11/2005, inserisce, tra le direttive per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali, la conservazione e il recupero dei segni ordinatori del paesaggio antropizzato, quali ad esempio: terrazzamenti, siepi, antichi percorsi.

STAGNI

1. L'Art. 17 "Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici" delle Norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n.107 del 5 novembre 2009, stabilisce che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 115 del D.lgs. n. 152/2006, la Giunta regionale, sentite le competenti autorità di bacino, definisce indirizzi e criteri per la disciplina degli interventi di trasformazione e uso del suolo, laddove necessario, nella fascia di almeno 10 metri dalla sponda di fiumi, laghi, stagni e lagune.
2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, impone che i Comuni, in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici al presente Piano d'Area riconoscano e tutelino i biotopi esistenti, fra cui le zone umide, e prevedano interventi finalizzati al miglioramento e/o incremento di quinte arboree-arbustive lungo il perimetro delle zone umide. Inoltre, il medesimo Piano prevede che la realizzazione di zone umide possa realizzarsi anche attraverso la ricomposizione ambientale delle cave, al fine di favorire la formazione di particolari situazioni microclimatiche e il rimpinguamento delle falde.
3. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, promuove, attraverso adeguate direttive ai Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici, l'incremento del grado di naturalità dei siti di interesse faunistico, attraverso la diversificazione ambientale degli habitat, tra i quali include paludi e stagni.
4. La Variante 2 al Piano di Area Tonezza Fiorentini, approvata dalla Giunta regionale con delibera 29.12.2009, n. 4233, dispone che i Comuni, in sede di adeguamento, individuino le zone umide (pozze di abbeveraggio, punti di raccolta acqua, sorgenti, etc.) eventualmente esistenti, dettando apposite misure per la riqualificazione naturalistico-ambientale dell'ambito individuato e prevedendo, compatibilmente con il valore naturale da tutelare, una possibile fruizione dell'area per scopi naturalistico-didattici e ricreativi.

SIEPI, ALBERI ISOLATI O IN FILARI

Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno.

Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati.

1. la Legge Regionale 9 agosto 2002, n. 20 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali", considera alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico e di interesse paesaggistico e culturale:
   - gli alberi isolati che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;
   - gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

All'articolo 5, la legge in parola prevede sanzioni amministrative per chiunque compia interventi di danneggiamento o abbattimento degli alberi sottoposti a tutela senza autorizzazione.

L'elenco regionale degli alberi monumentali è attualmente composto di 92 esemplari, individuati dalla DGR n. 849 del 15 maggio 2012.

2. Il Piano d'Area Quadrante Europa, approvato con DCR n. 69 del 20.10.1999, tutela in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici gli elementi minuti quali siepi e filari.
3. Il Piano d'Area Pianure e Valli Grandi Veronesi, approvato dalla Giunta regionale con delibera 2.08.2012, n. 108, prevede nelle zone agricole lungo i tracciati stradali la realizzazione di recinzioni esclusivamente con siepi o muri a secco secondo le tipologie locali. Inoltre le disposizioni del Piano d'Area fanno divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie; è consentito lo sfoltimento e l'utilizzazione ternaria delle piante.
4. Il Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, approvato con DCR n. 22 del 01/03/2000 allegato "D" alle Norme di Attuazione, denominato Norme tecniche per la gestione del verde, dettaglia le procedure autorizzative che riguardano qualsiasi intervento sulla vegetazione arborea e arbustiva nell'area del Parco del Sile.
5. Il Piano d'Area dell'Altopiano dei Sette Comuni, adottato dalla Giunta Regionale con delibera 9.4.2002, n. 792 fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare e sradicare i filari di siepi e le siepi alberate, fatto salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie.
6. Il Piano d'Area Garda Baldo, adottato dalla Giunta regionale DGR n. 3082 del 21.10.2008, prevede che la manutenzione delle siepi deve effettuarsi preferibilmente nei mesi invernali per non vanificare la riproduzione degli uccelli e delle altre specie segnalate. Fa inoltre divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone e/o naturalizzate presenti nel territorio agro-silvo-pastorale, salvo il caso di inderogabili esigenze attinenti le opere di pubblica utilità e per esigenze fitosanitarie .
7. Il Piano d'Area di Comelico-Ost Tirol, approvato dalla Giunta regionale con delibera 29.10.2002, n. 80, nell'articolo 11 "zone geologicamente instabili e monumenti geologici" vieta il taglio di alberi e arbusti, fatta salva la coltivazione delle aree boscate.
8. Il Piano d'Area dei Monti Berici, approvato con DCR n. 31 del 9/7/2008, fa divieto di tagliare a raso, bruciare, estirpare o sradicare i filari di siepi o le singole piante autoctone, come richiamato nelle precedenti pianificazioni. Prevede inoltre che, con riguardo a siepi campestri esistenti e alberature di particolare valore e pregio ambientale riconosciuto dal Settore Forestale regionale o tutelate dagli strumenti urbanistici comunali, siano sostituite con essenze arboree della medesima specie qualora insecchite.
9. Il Piano d'Area Fontane Bianche, approvato con DCR n. 19 del 9.3.1999, all'articolo 6 delle NTA prevede che, in fregio ai canali, eventuali recinzioni debbano essere realizzate mediante l'impianto di siepi. Incentiva, inoltre, la formazione di siepi e il miglioramento delle formazioni lineari esistenti, vietando la conversione delle macchie boscate in colture o in aree prative.
10. Il Piano d'Area del Montello, approvato con DCR n. 36 del 31.7.2003, prevede il mantenimento e la salvaguardia di siepi, alberate, filari e sistemazioni tradizionali in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.
11. Il Piano d'Area Palav, approvato con DCR n. 70 del 9.11.1995, individua le specie da utilizzare per la costituzione di siepi ed alberature nell'ambiente rurale.
12. Il Piano d'Area Prealpi Vittoriesi e alta Marca – Vittoria Valle, adottato con DGR n. 3855 13.12.2005, individua, così come il Piano d'Area precedente, le specie da utilizzare per la costituzione di siepi e alberature nelle aree rurali, in fregio alle infrastrutture viarie e lungo la rete idrografica.

13. Il Piano d'Area del Medio Corso del Piave, adottato con deliberazione di Giunta Regionale n. 826 del 15 marzo 2010, per i grandi alberi, vieta tutti gli interventi che possono comprometterne l'integrità, per un raggio di 20 m dal tronco degli stessi, facendo salvi gli interventi per la difesa idrogeologica dei suoli, mentre in caso di lavori relativi al sottosuolo stradale o di manutenzione dei corsi d'acqua dispone che non deve essere compromesso l'apparato radicale delle alberature. Inoltre, nell'ambito "il Piave tra le colline e la pianura", individua "le terre delle siepi a Maserada" tra gli spazi aperti e/o attrezzati per la conoscenza del territorio della rete dell'ospitalità, proponendo la valorizzazione delle aree rurali di Maserada sul Piave, caratterizzate dalla varietà di specie di siepi presenti sul territorio.

SISTEMAZIONI IDRAULICO AGRARIE

Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l'ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.

Deroghe

1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.
2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l'intervento pubblico, che non presentino i caratteri della permanenza e della tipicità.
3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.
4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).
5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa sovraordinata che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale (es. Piani di Gestione Rete Natura 2000, …) in relazione al predetto periodo.

SETTORE
SANITA' PUBBLICA, SALUTE DEGLI ANIMALI E DELLE PIANTE

TEMA PRINCIPALE: SICUREZZA ALIMENTARE

CGO 4 (ex Atto B11) – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare

Articoli 14, 15, articolo 17, (paragrafo 1)*, 18, 19 e 20
(GU L 31 dell'1.2.2002, pag 1)

*attuato in particolare da:

- **Articolo 14 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio,** che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009**, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;
- **Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte "A" (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));
- **Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004** sull'igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- **Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005** che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell'8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;
- **Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio,** concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18;

Recepimento nazionale

- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 27 maggio 2004** recante "rintracciabilità e scadenza del latte fresco" e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 152 dell'1.7.2004);
- **Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005** recante "linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte" (G.U. n. 30 del 7.2.2005);
- **Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005** (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005);

- **Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR** Intesa, ai sensi dell'art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su "Linee Guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi" (G.U. n. 107 del 10.05.2007);
- **Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008.** Aggiornamento delle Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi (GU n. 287 del 09/12/2008);
- **D.Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 "Attuazione della direttiva 2003/74/CE** che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336." (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).
- **D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012** "Regolamento recante modifiche al Decreto del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290 per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti";
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi".

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **Linee guida applicative** del Regolamento CE n. 852/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari e Reg. CE n. 853/04 del Parlamento e del Consiglio sull'igiene dei prodotti di origine animale", predisposte dal Ministero della Salute, dalle Regioni e P.A. e approvate dalla Conferenza Stato-Regioni (GU n. 259 del 7 novembre 2006);
- **DGR 11 ottobre 2005, n. 2950** – "Linee guida per la vendita del latte crudo dal produttore agricolo al consumatore finale" (BUR n. 103 del 1.11.2005);
- **DGR 13 dicembre 2005, n. 3905** – "Regolamento (CE) 183/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi. Linee guida d'applicazione regionale" (BUR n. 2 del 6 gennaio 2006);
- **Nota Dirigente del Servizio Sanità Animale e delle Produzioni Zootecniche prot. n. 289.236-50.00.13-60 del 10 maggio 2006** "Linee guida per la registrazione degli operatori e database secondo il Regolamento (CE) 183/2005";
- **DGR 18 settembre 2007, n. 2909** - "Piano regionale di eradicazione della tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina, della brucellosi ovicaprina; piano di controllo della paratubercolosi e della diarrea virale bovina (BVD); finanziamento del piano di controllo della rinotracheite bovina infettiva: 2007-2009." (BUR n. 90 del 16 ottobre 2007);
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 11.04.2006, n. 1041** – Allegato A "Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica, volto a favorire l'attuazione del Regolamento n. 178/2002/CE del 28 gennaio 2002 del Parlamento e del Consiglio";
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il

benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)" – Allegato 1 "Piano campionamento alimenti";

- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 24.05.2007, n. 292** "Controlli ufficiali in materia di alimenti destinati al consumo umano e mangimi, nonché classificazione degli stabilimenti di produzione di alimenti in base alla valutazione del rischio: programmazione e istruzioni operative";
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 26.06.2007, n. 323** – Allegato 8 "applicazione regionale del Piano Nazionale dei controlli sull'alimentazione animale 2007";
- **Delibera della Giunta regionale 8 luglio 2008, n. 1892**: "Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale" (BUR n. 71 del 26.08.2008);
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 28 luglio 2008, n. 453** "Lavorazione, preparazione e vendita di carni avicunicole fresche e suine trasformate presso i produttori primari: protocollo sperimentale – errata corrige".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2017.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato, attuando tra l'altro, ai sensi degli articoli 19 e 20 del Regolamento (CE) n. 178/2002, procedure per il ritiro di prodotti ritenuti non conformi ai requisiti di sicurezza alimentare e attivandosi per dare immediata informazione alle Autorità competenti ed ai consumatori.

A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;
- produzioni vegetali;
- produzione di latte crudo;
- produzione di uova;
- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell'azienda:

1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

1.b. prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso gli alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;

1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, cosi come previsto dalla norma;

1.d. tenere opportuna registrazione di:

i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;
ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;

iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana;
iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l'alimentazione animale;

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell'azienda:

2.a. Gli utilizzatori professionali devono rispettare le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'Allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, cosi come previsto dalla norma;

2.c. tenere opportuna registrazione[2] di:
- ogni uso di prodotti fitosanitari[3];
- i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una rilevanza ai fini della salute umana.

2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni contaminazione;

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell'azienda

3.a. assicurare che il latte provenga da animali:
i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;
ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;
iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;
iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell'autorizzazione dell'autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:
- deve essere efficacemente assicurato l'isolamento degli animali infetti o che si sospetta siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;
- le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;
- i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;
- i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;
- l'attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:
i. lavaggio della mammella prima della mungitura;
ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;
iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

[2] Per "opportuna registrazione¨ si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.

[3] tranne che per l'uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato all'autoconsumo.

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:

i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un manuale aziendale per la rintracciabilità del latte;

ii. per i produttori di latte crudo: l'identificazione, la documentazione e registrazione del latte venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell'azienda:

4.a. assicurare che, all'interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall'esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell'azienda

5.a. registrazione dell'operatore all'autorità regionale competente, ai sensi dell'articolo 9(2), lettera a) del Regolamento (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l'attività;

5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;

5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;

5.d. tenere opportuna registrazione[4] di:

i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;

ii. l'uso di semente geneticamente modificata;

iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all'evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell'eventuale riduzione, occorre tenere in considerazione che alcuni elementi d'impegno sono controllati secondo le procedure previste per altri CGO.

In particolare gli impegni:

1.b prevenire l'introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso il cibo, attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell'ambito del CGO 9;

1.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come previsto dalla norma – viene controllato anche per il CGO 5;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, cosi come previsto dalla norma - viene controllato nell'ambito del CGO 10;

3.a.ii. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato anche per il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio**,** ancorché siano condizioni necessarie per il rispetto del CGO 10.

[4] Per "opportuna registrazione¨ si intende l'insieme delle informazioni che caratterizza l'evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

CGO 5 (ex Atto B10) - Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e abrogazione delle Direttive 81/602/ CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7

(GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006**, "Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336" (G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 23.03.2007, n. 227** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)";
- **Decreto del Dirigente Regionale dell'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare 15.05.2007, n. 282** "Piano Regionale Integrato dei controlli 2007-2010 sulla sicurezza alimentare, il benessere, la sanità animale e la sanità dei vegetali (PRIC)- integrazione allegato". Approvando l'allegato 7 "applicazione regionale del Piano Nazionale Residui (PNR)" si rendono note le disposizioni di indirizzo per l'attuazione a livello regionale;

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2017.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Premessa

Nella Regione del Veneto è attuato annualmente il Piano Nazionale Residui sulla base delle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, recepite, nell'ambito di un sistema regionale dei controlli, dai Servizi Veterinari delle Aziende ULSS della Regione del Veneto, in collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie. Le attività suddette sono coordinate dall'Unità di Progetto Sanità Animale e Igiene Alimentare della Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

Il Piano Nazionale Residui si struttura tenendo conto delle prescrizioni del D.L.vo 16 marzo 2006, n. 158 e, per quanto riguarda le procedure per il rilievo ufficiale e la gestione dei campioni, secondo le indicazioni della Decisione della Commissione 98/179/CE del 23 febbraio 1998.

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.

In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina d'allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele, devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

- divieto di somministrazione agli animali d'azienda di sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni, e delle altre sostanze (beta)-agoniste, nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l'uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;
- divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

TEMA PRINCIPALE: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

CGO 6 (ex Atto A6) - Direttiva 2008/71/CE del Consiglio del 15 luglio 2008, relativa alla identificazione e alla registrazione dei suini

Articoli 3, 4 e 5
(GU L 213 del 8.8.2008)

Recepimento nazionale

- **D.M. 16 maggio 2007** recante modifica dell'Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);
- **Decreto Legislativo 26 ottobre 2010, n. 200**
  "Attuazione della Direttiva 2008/71/CE relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (10G0221)" (G.U. n. 282 del 17 dicembre 2010).

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **DGR 9 agosto 2002, n. 2226** - Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002).
- **DGR 7 aprile 2015, n. 478** - Attivazione piena operatività sportello Unico Attività Produttive (Suap)-ricognizione procedimenti Dipartimenti di Prevenzione Az-ULSS

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2017.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti suinicoli soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'AZ-ULSS E IN BDR/BDN

A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg dall'inizio attività;

A.2 Registrazione dell'azienda in BDR/BDN;

A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

- nella BDR/BDN con accesso diretto tramite *carta nazionale servizi*;
- Tramite AZ-ULSS, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL'ALLEVAMENTO DELL'AZIENDA AGRICOLA

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall'evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

B.2 Comunicazione della consistenza dell'allevamento, rilevata entro il 31 marzo di ogni anno in Banca Dati Regionale/Nazionale (BDN);

B.3 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall'allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall'evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall'evento in BDN. Nel caso in cui l'allevatore tiene il registro di carico e scarico direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dall'evento.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell'uscita del capo dall'azienda. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (GU Serie Generale n. 205 del 2.9.2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

Deroghe

1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l'Italia è autorizzata ad applicare la deroga prevista dall'art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza, le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:
   - identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell'azienda di nascita o dell'azienda di prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;
   - comunicare all'autorità sanitaria territorialmente competente le detenzione dell'unico capo suino ed il suo destino finale.

CGO 7 (ex Atto A7) - Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000, modificato dal Regolamento (UE) n. 653/2014 del parlamento europeo e del consiglio del 15 maggio 2014 e che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il Regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio

Articoli 4 e 7
(GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "**Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali."(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138) e smi;
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato;
- **Decreto ministeriale 28 giugno 2016** recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali";
- **D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437** "Regolamento recante modalità per l'identificazione e la registrazione dei bovini" (G.U. 06.02.2001 n. 30) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.M. 18/7/2001 "Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437,** riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»"(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);
- **DM 31 gennaio 2002** "Disposizioni in materia di funzionamento dell'anagrafe bovina" (G.U. 26 marzo 2002 n. 72) e successive modifiche e integrazioni;
- **Provvedimento 26 maggio 2005** concernente Accordo Stato-Regioni recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe bovina (Supplemento Ordinario n. 166 alla GU n. 243 del 18.10.2005)";
- **Nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD UO-P.**

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **DGR 9 agosto 2002, n. 2226** – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002);
- **DGR 7 aprile 2015, n**. **478** – Attivazione piena operatività sportello Unico Attività Produttive (Suap)-ricognizione procedimenti Dipartimenti di Prevenzione Az-ULSS.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2017.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti bovini ovvero bufalini soggetti al regime di Condizionalità.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDR/BDN

A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività;

A.2 Registrazione dell'azienda in BDR/BDN;

A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

- nella BDR/BDN con accesso diretto tramite *carta nazionale servizi*;
- Tramite ASL, organizzazioni professionali, di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed uscita dei capi;

B.2 Informatizzazione diretta della richiesta mezzi identificativi specie bovina in BDR/BDN o tramite operatore delegato. Gli animali sono identificati con codici individuali;

B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l'animale lasci l'azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera;

B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l'allevatore non aggiorna direttamente la BDR/BDN;

B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'identificazione;

B.6 Consegna della cedola identificativa al proprio delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se l'allevatore non registra direttamente in BDR/BDN);

B.7 Registrazione delle nascite in BDR/BDN se l'allevatore aggiorna direttamente la BDR/BDN;

B.8 Stampa del passaporto da parte del Servizio veterinario o altro soggetto delegato solo se l'animale è destinato agli scambi comunitari o all'esportazione un Paese Terzo; il rilascio del passaporto per i capi delle specie bovina è abolito per i capi nati in Italia a partire dal 1° maggio 2015 e che sono movimentati sul territorio nazionale (nota del Ministero della Salute protocollo 0009384-10/04/2015-DGSAF-COD UO-P);

B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;

B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al proprio delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l'importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l'iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE

C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite, morti, movimentazioni). Nel caso in cui l'allevatore tiene il registro di carico e scarico direttamente in BDN non è obbligatorio tenere il registro cartaceo ma è necessario registrare gli eventi in BDN entro 3 giorni dall'evento.

D: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE – INGRESSO IN AZIENDA – DECESSO

D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni dall'arrivo di tutte le movimentazioni dei capi in ingresso nell'allevamento, ivi comprese le introduzioni di capi provenienti da un Paese Membro;

D.2 Registrazione della movimentazione di entrata entro 7 giorni dall'evento, direttamente in BDR/BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al proprio delegato;

D.3 Comunicazione del decesso entro 48 ore al Servizio veterinario dell'AZ-ULSS per gli adempimenti di polizia veterinaria e consegna del passaporto del capo entro 7 giorni, nei casi previsti;

D.4 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE abbia come prima destinazione un macello, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;

D.5 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla, nei casi previsti.

E: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: USCITA DALL'AZIENDA

E.1 Compilazione del modello 4;

E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'uscita;

E.3 Registrazione della movimentazione di uscita entro 7 giorni dall'evento, direttamente in BDN oppure tramite invio copia del modello 4 al proprio delegato. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

CGO 8 (ex Atto A8) - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il Regolamento (CE) 1782/2003 e le Direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

Articoli 3, 4 e 5
(GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)

Recepimento nazionale

- **D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 "**Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e registrazione degli animali." (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);
- **O.M. 28 maggio 2015** recante: "Misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi bovina enzootica" – articolo 3, comma 7. Ulteriori indicazioni operative concernenti l'utilizzo del modello 4 informatizzato**;**
- **D.M. 28 giugno 2016** recante Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali" (G.U. serie generale n. 205 del 2 settembre 2016).
- **Circolare del Ministero della Salute 28 luglio 2005:** Indicazioni per l'applicazione del Reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie ovina e caprina (GU n. 180 del 4 agosto 2005);

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **DGR 9 agosto 2002, n. 2226** – Organizzazione del nodo regionale della banca dati degli allevamenti e capi bovini. Decreto interministeriale 31/1/2002, art. 11 (BUR n. 95 del 24 settembre 2002);
- **DGR 7 aprile 2015, n**. **478** – Attivazione piena operatività sportello Unico Attività Produttive (Suap)-ricognizione procedimenti Dipartimenti di Prevenzione Az-ULSS.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2017.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti ovicaprini soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Il presente Criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Si seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A: REGISTRAZIONE DELL'AZIENDA PRESSO L'ASL E IN BDR/BDN

A.1. Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 giorni dall'inizio attività.

A.2 Registrazione dell'azienda in BDR/BDN;

A.3 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

- nella BDR/BDN con accesso diretto tramite *carta nazionale servizi*;
- tramite ASL, organizzazioni professionali di categoria, veterinario riconosciuto, altro operatore autorizzato;

A.4 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell'azienda.

B: REGISTRO AZIENDALE E BDR/BDN

B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell'allevamento (aggiornata almeno una volta l'anno) entro il mese di marzo dell'anno successivo nel registro aziendale e in BDR/BDN. Qualora tutti i capi presenti in allevamento siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale, in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n. 4618 dell'8.3.2012);

B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.

B.3 Per i capi nati dal 1° gennaio 2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale ed in BDR/BDN delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall'evento (nascita ovvero marcatura, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni. In base al Decreto del Ministero della Salute del 28 giugno 2016 (G.U. Serie Generale n.205 del 2-9-2016), nel caso in cui viene utilizzato il modello 4 elettronico non è necessario esibire la copia cartacea di detto modello.

C: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio oppure identificatori elettronici ai sensi del Reg. (CE) 933/08) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).
Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l'allevamento prima.
Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

TEMA PRINCIPALE: MALATTIE DEGLI ANIMALI

CGO 9 (ex Atto B12) - Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

Articoli 7, 11, 12, 13 e 15
(GU L 147 del 31 maggio 2001, pag. 1)

Recepimento nazionale

- **Decreto 7 gennaio 2000**, Sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina (BSE).
- Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **Nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 18 febbraio 2016,** prot. n. 63705, "Programmazione nazionale sorveglianza EST ovi-caprine anno 2016";
- **Deliberazione della Giunta Regionale n. 1964 del 6 dicembre 2016,** "Piano regionale di selezione genetica per l'eradicazione della Scrapie ovina classica".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2017.

Le Regioni e Province autonome, a norma dell'articolo 23(3) del Decreto MiPAAF n. 2490/2017, definiscono sulla base delle norme di recepimento del Regolamento (CE) n. 999/2001, dove attuate a livello regionale, gli impegni applicabili a livello di azienda agricola.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti bovini, bufalini, ovini e caprini soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli allevamenti, in base alla normativa vigente, devono rispettare il divieto di somministrazione ai ruminanti di:

a. proteine animali trasformate eccezion fatta per la farina di pesce somministrata ad animali non svezzati;
b. collagene e gelatina provenienti da ruminanti;
c. prodotti sanguigni;
d. proteine idrolizzate derivate da ruminanti ad eccezion di quelle derivate da cuoio o pelli;
e. fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale;
f. mangimi contenenti le proteine di cui sopra.

Inoltre sono soggetti ad obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

TEMA PRINCIPALE: PRODOTTI FITOSANITARI

CGO 10 (ex Atto B9) - Reg. CE 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

Articolo 55, prima e seconda frase
(GUUE L 309 del 24/11/2009, pag 1)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995** "Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari" (GU n.122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;
- **D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001** "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (n. 46, allegato 1, legge n. 59/1997) [art. 42] (G.U. 18.07.2001 n. 165 n. S.O.) e successive modifiche e integrazioni;
- **Regolamento (CE) 396/2005** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
- **Decreto del Ministro della salute 6 febbraio 2007** "Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all'alimentazione. Nona modifica".
- **Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150** "Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (G.U. 30 agosto 2012 n. 202, S.G. n. 202).
- **Decreto interministeriale 22 gennaio 2014,** Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **DGR 22 marzo 2002, n. 622** "Disposizioni di attuazione del DPR 23 aprile 2001, n. 290 "Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti" (B.U.R. n. 4 del 22 marzo 2002);
- **DGR 9 agosto 2002, n. 2225** "Disposizioni attuative del DPR 23 aprile 2001, n. 290. Registro dei trattamenti con prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti" (B.U.R. n. 95 del 9 agosto 2002);
- **DGR 31 gennaio 2003, n. 136** "Progetto regionale F.A.S.: Fitosanitari – Ambiente – Salute" (BUR n. 18 del 18 febbraio 2003);
- **Deliberazione del Consiglio regionale n. 107 del 5 novembre 2009** – Piano di Tutela delle Acque (BUR n. 100 dell'8 dicembre 2009);
- **DGR 26 luglio 2011, n. 1158 "**Riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari";

- **DGR 18 novembre 2014, n. 2136** "Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014" (BUR n. 111 del 20 novembre 2014);
- **DGR 14 maggio 2015, n. 801** "Decreto Legislativo 14.08.2012, n. 150. Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi. Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali e per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014". Coinvolgimento dei centri autorizzati di assistenza agricola (CAA) nel procedimento di rilascio e rinnovo dei certificati di abilitazione agli utilizzatori professionali medesimi". (BUR n. 58 del 9 giugno 2015);
- **DGR 18 agosto 2015, n. 1101** "Disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.01.2014". (BUR n. 85 del 4 settembre 2015);
- **DGR 23 dicembre 2015, n. 1069** "Disposizioni di attuazione del nuovo sistema regionale di formazione obbligatoria e certificata per i rivenditori di prodotti fitosanitari, previsto dal Piano d'azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari adottato con Decreto Ministeriale 22.1.2014 e disposizioni per il rilascio ed il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita di prodotti fitosanitari" (BUR n. 3 del 12 gennaio 2016) .

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2017.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Gli impegni applicabili a livello dell'azienda beneficiaria sono definiti sulla base delle norme di recepimento della prima e seconda frase dell'art. 55 del Regolamento (CE) n. 1107/09.

Per le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari (PF) valgono gli impegni previsti dal D.Lgs. n. 150/2012 e dal Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 "Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari".

Le aziende devono rispettare i seguenti impegni:

– possesso del certificato di abilitazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) in corso di validità da parte dei soggetti che acquistano e/o utilizzano tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale, a prescindere dalla loro classificazione ed etichettatura di pericolo (art. 9 del Decreto legislativo n. 150/2012). Ai sensi di quanto previsto al punto A1.1 comma 7 del DM 22 gennaio 2014, i patentini rilasciati e rinnovati prima dell'entrata in vigore del sistema di formazione obbligatoria e certificata per utilizzatori professionali, distributori e consulenti, attraverso modalità precedentemente in vigore ai sensi del DPR n. 290/2001 e smi, sono ritenuti validi fino alla loro scadenza;

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto di tutti i prodotti fitosanitari ad uso professionale relative agli ultimi tre anni; il registro dei trattamenti dovrà essere aggiornato al più tardi entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall'esecuzione del trattamento. La compilazione del registro può essere eseguita avvalendosi del "Registro web dei trattamenti fitosanitari", disponibile sul sito PIAVE della Regione del Veneto (http://piave.veneto.it/web/temi/difesa-fitosanitaria), che permette di assolvere in modo automatizzato alle verifiche sulle registrazioni richieste dal presente CGO10;
- conservare il registro dei trattamenti almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;
- rispetto delle modalità d'uso previste nell'etichetta del prodotto impiegato;
- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;
- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente, in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto Ministeriale 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN).

Nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002, n. 32469), ovvero annotazione da parte del contoterzista sul registro dei trattamenti aziendale del/degli interventi da lui effettuati. In questo caso, oltre a riportare i dati previsti, ogni trattamento effettuato dal contoterzista deve essere da lui controfirmato.

Nel caso in cui un soggetto non abilitato si avvale di un contoterzista, è prevista la possibilità di delegare tutte le operazioni dal ritiro del prodotto fitosanitario, presso il distributore, all'utilizzo dello stesso. Resta in capo al soggetto delegante (agricoltore) la fatturazione e il relativo pagamento. La medesima disposizione si applica se il soggetto abilitato è uno dei familiari, coadiuvanti o dipendenti dell'azienda.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:

- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa, una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;
- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;
- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;
- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;
- registrazione dell'insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.), utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell'etichetta.

Il registro dei trattamenti può essere compilato anche dall'utilizzatore dei prodotti fitosanitari diverso dal titolare dell'azienda; in questo caso il titolare deve sottoscriverlo al termine dell'anno solare. Gli utilizzatori di prodotti fitosanitari possono avvalersi, per la compilazione del registro dei trattamenti, dei centri di assistenza agricola, previa notifica alla ASL di competenza. Detto registro può essere compilato e sottoscritto anche da persona diversa qualora l'utilizzatore dei prodotti fitosanitari non coincida con il titolare dell'azienda e nemmeno con l'acquirente dei prodotti stessi. In questo caso dovrà essere presente in azienda, unitamente al registro dei trattamenti, relativa delega scritta da parte del titolare.

Nel caso di cooperative di produttori che acquistano prodotti fitosanitari con i quali effettuano trattamenti per conto dei loro soci, il registro dei trattamenti può essere conservato presso la sede sociale dell'associazione e deve essere compilato e sottoscritto dal legale rappresentante previa delega rilasciatagli dai soci.

Il registro dei trattamenti deve essere compilato anche quando gli interventi fitosanitari vengono eseguiti per la difesa delle derrate alimentari immagazzinate. Il registro dei trattamenti deve essere utilizzato, inoltre, per gli impieghi effettuati in ambito extra-agricolo (verde pubblico, diserbo canali, sedi ferroviarie, ecc.). Sono esentati dalla compilazione del registro dei trattamenti i soggetti che utilizzano prodotti fitosanitari esclusivamente in orti e giardini familiari il cui raccolto è destinato al consumo proprio.

Inoltre, si sottolinea che:

1. la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto solo per il CGO 4; pertanto, l'inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l'assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente CGO 10.
2. la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto:
    a. dal presente CGO 10, per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari acquistati, utilizzati e immagazzinati;
    b. alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell'ambiente di sostanze pericolose;
    c. al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Precisazione

Si valuta opportuno ricordare che il Piano di Tutela delle Acque, all'Allegato A3, art. 14, ha definito quale prima designazione che le zone vulnerabili a prodotti fitosanitari coincidano con le zone vulnerabili ai nitrati di alta pianura – 100 Comuni della zona di ricarica degli acquiferi – individuate con la deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006 (definizione di "vulnerabilità intrinseca"). Nelle aree definite vulnerabili a prodotti fitosanitari, l'impiego di alcuni principi attivi potrebbe essere limitato o vietato, solo una volta conclusasi e avallata dal Ministero della Salute, anche la fase di individuazione dei criteri di "vulnerabilità specifica", il cui percorso di definizione è stato intrapreso con l'approvazione della DGR n. 425/2011.

SETTORE
BENESSERE DEGLI ANIMALI

TEMA PRINCIPALE: BENESSERE DEGLI ANIMALI

CGO 11 (ex Atto C16) – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

Articoli 3 e 4
(GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011** "Attuazione della direttiva 2008/119/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli" (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **Nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 24 marzo 2016,** prot. n. 117451, "Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA): programmazione regionale dei controlli in allevamento, alla macellazione, durante il trasporto – anno 2016"

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2017.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti bovini/bufalini soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011.

Con nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 1 dicembre 2014, prot. n. 513055, "Piano Nazionale Benessere Animale 2014", è stata trasmessa ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS la nota del Ministero della Salute prot. n. 0013321-24/06/2014-DGSAF, "Piano Nazionale Benessere Animale 2014: aggiornamento check-list suini, ovaiole, vitelli, altre specie; modalità di inserimento esiti controlli ufficiali in BDN; riepilogo per la verifica dell'esecuzione delle prescrizioni o interventi correttivi richiesti": in tal modo, sono state fornite indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Con nota del Dirigente del Settore Igiene e sicurezza degli alimenti di origine animale, sanità animale e zootecnia del 9 luglio 2015, prot. n. 283787, è stata trasmessa ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS la nota del Ministero della Salute prot. n. 0016287-19/06/2015-DGSAF "Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2015", la quale conteneva tra l'altro dei chiarimenti in merito alla categoria di "vitelli" soggetti a controllo

per benessere animale, ai sensi del Decreto Legislativo n. 126 del 7 luglio 2011. Ulteriori indicazioni nazionali in merito a tale punto sono state fornite dal Ministero della salute con nota prot. n. 0018338-14/07/2015-DGSAF ("Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2015 – rettifica ed integrazione"), trasmesso in data 22 luglio 2015 dalla Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare ai Servizi Veterinari delle Az.ULSS.

Con la normativa sul benessere animale e le norme minime per la protezione del vitello, il legislatore pone particolare attenzione alle necessità eto-fisiologiche proprie della specie, ben indicando tutti gli interventi necessari ed i requisiti minimi delle strutture di allevamento per la salvaguardia del benessere del vitello.

Nello specifico, rientrano nell'ambito di applicazione tutte le aziende con presenza di vitelli, ad es:
- le aziende che allevano vitelli per la produzione di carne bianca;
- le aziende che svezzano vitelli per il successivo ingrasso;
- le aziende che allevano vitelli destinati alla riproduzione.

Le maggiori tematiche affrontate dalla normativa sul benessere e che prevedono uno specifico controllo riguardano in particolare:

1. le modalità e le pratiche di allevamento, ad esempio:

a) il sistema di stabulazione deve tener conto del bisogno etologico dei vitelli a raggrupparsi in mandria; pertanto gli animali devono essere allevati in gruppo in un sistema di stabulazione che garantisca sufficiente spazio per l'esercizio fisico, i contatti con altri bovini ed i normali movimenti.

b) nessun vitello di età superiore alle otto settimane deve essere rinchiuso in un recinto individuale, a meno che un veterinario non abbia certificato che il suo stato di salute o il suo comportamento esiga che sia isolato dal gruppo al fine di essere sottoposto ad un trattamento diagnostico e terapeutico. La larghezza del recinto individuale deve essere almeno pari all'altezza al garrese del vitello, misurata quando l'animale è in posizione eretta, e la lunghezza deve essere almeno pari alla lunghezza del vitello, misurata dalla punta del naso all'estremità caudale della tuberosità ischiatica e moltiplicata per 1,1. Ogni recinto individuale per vitelli, salvo quelli destinati ad isolare gli animali malati, non deve avere muri compatti, ma pareti divisorie traforate che consentano un contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli;

c) le pareti dei box devono essere traforate per garantire il contatto diretto, visivo e tattile tra i vitelli.

d) nei box multipli i vitelli devono avere uno spazio libero individuale disponibile pari a m^2 1,5 fino a 150 kg di peso vivo; pari a m^2 1,7 fino a 220 kg e pari a m^2 1,8 con peso vivo oltre i 220 kg. Le suddette misure devono essere considerate al netto di eventuali attrezzature (mangiatoie, abbeveratoi, alimentatori automatici, …);

e) i vitelli non devono essere legati, gli animali possono essere legati soltanto per un breve periodo di tempo, al massimo un'ora, al momento della somministrazione dell'alimento;

f) è vietato l'uso della museruola;

g) è vietato il taglio della coda nei bovini, se non a fini terapeutici certificati;

h) la cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita.

2. la necessità e l'accuratezza dei controlli da parte del personale dell'allevamento, ad esempio:

a) tutti i vitelli devono essere controllati almeno due volte al giorno dall'allevatore e gli animali malati o feriti devono, se necessario, essere isolati in locali appropriati e ricevere immediatamente le opportune cure, con eventuale intervento del veterinario aziendale.

3. le caratteristiche igienico-strutturali delle attrezzature e dei i locali di detenzione ed il controllo dei parametri microclimatici, ad esempio:

a) i materiali utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione, dei recinti e delle attrezzature con i quali i vitelli possono venire a contatto, devono essere lavabili e disinfettabili;

b) i dispositivi di attacco ed i locali di stabulazione non devono avere spigoli taglienti e sporgenze che possano provocare lesioni agli animali;

c) l'installazione delle apparecchiature e dei circuiti elettrici deve essere conformi alla normativa vigente;

d) le stalle, i box, le attrezzature, gli utensili devono essere puliti e disinfettati regolarmente. I locali di stabulazione devono essere costruiti in modo da permettere ai vitelli di coricarsi, giacere, alzarsi ed accudire se stessi senza difficoltà;

e) le deiezioni e gli alimenti inutilizzati devono essere rimossi con la dovuta regolarità;

f) i pavimenti non devono essere sdrucciolevoli, non avere asperità, devono presentare una superficie rigida, piana e stabile, e garantire una zona di riposo pulita ed asciutta;

g) le attrezzature per la somministrazione degli alimenti, devono ridurre al minimo la possibilità di contaminazione dell'acqua o dei mangimi.

h) devono essere garantite condizioni di microclima favorevoli al benessere dei vitelli;

i) deve essere garantita un'adeguata illuminazione naturale o artificiale per un periodo minimo compreso dalle ore 9.00 alle ore 17.00;

j) dovrà inoltre essere disponibile un'illuminazione adeguata fissa o mobile, tale da consentire il controllo dei vitelli in qualsiasi momento;

4. la cura dell'alimentazione e della somministrazione di liquidi, ad esempio:

a) l'alimentazione deve garantire un tenore ematico di emoglobina di almeno 4,5 mmol/litro (7,2 g/dl); l'alimento solido-fibroso deve essere di almeno 50 g/die dalla seconda all'ottava settimana di vita ed almeno da 50 a 250 g/die dall'ottava progressivamente fino alla ventesima settimana di vita;

b) tutti i vitelli, se non alimentati *ad libitum*, devono essere alimentati almeno due volte al giorno, potendo accedere all'alimento contemporaneamente agli altri vitelli;

c) a partire dalla seconda settimana di età ogni vitello deve poter disporre di acqua fresca, oppure poter soddisfare il proprio fabbisogno in liquidi con altre bevande; tuttavia, i vitelli malati o sottoposti a condizioni atmosferiche caratterizzate da temperature elevate, devono poter disporre di acqua fresca in ogni momento;

d) dopo la nascita ogni vitello deve ricevere colostro bovino quanto prima possibile e comunque, entro le prime sei ore di vita.

CGO 12 (ex Atto C17) – Direttiva 2008/120 del Consiglio del 18 dicembre 2008 che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

Articoli 3 e 4
(GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Recepimento nazionale

- **Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122** "Attuazione delle direttive 2008/120/CE, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. 2 agosto 2011, n. 178).

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **Nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 24 marzo 2016,** prot. n. 117451, "Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA): programmazione regionale dei controlli in allevamento, alla macellazione, durante il trasporto – anno 2016".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2017.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti suinicoli soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende agricole devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122.

A partire dalla pubblicazione del succitato D.Lgs., il Ministero della Salute ha emanato diverse circolari esplicative (es. prot. n. 0008968-03/05/13 sul "Group housing" delle scrofe, prot. n. 0007570-04/04/15 sul miglioramento del benessere delle scrofe attraverso un corretto regime alimentare, etc.), fornendo in tal modo dettagliate indicazioni in merito alla corretta applicazione delle norme vigenti, al fine di ottenere una uniforme attuazione delle stesse su tutto il territorio nazionale, onde evitare difformità interpretative, che potrebbero compromettere il benessere degli animali allevati, nonché una distorsione della leale concorrenza di mercato.

Sono riportate, di seguito, le disposizioni generali contenute nel vigente Decreto Legislativo 7 luglio 2011, n. 122, a cui gli allevatori devono fare riferimento.

1. **La superficie libera totale** per ciascuna scrofa e scrofetta dopo la fecondazione allevate in gruppo, deve essere pari ad almeno:
   - mq 1,64 per le scrofette dopo la fecondazione;
   - mq 2,25 per le scrofe.

   Tuttavia se i gruppi sono costituiti da meno di 6 animali le superfici devono essere aumentate del 10%.

   Se i gruppi sono costituiti da 40 o più animali le superfici possono essere ridotte del 10%.

2. Per le scrofe gravide e le scrofette dopo la fecondazione una parte della predetta superficie libera totale a disposizione di ciascuna di esse deve essere costituita da pavimento pieno continuo, le cui dimensioni minime devono essere di:

   - mq 0,95 per le scrofette dopo la fecondazione;
   - mq 1,3 per le scrofe gravide.

   Una parte di tale pavimento pieno, non eccedente il 15% dello stesso, può essere riservata alle aperture di scarico (pozzetti, griglie etc.).

3. Le scrofe e scrofette devono essere allevate in gruppo nel periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima della data prevista per il parto. Il recinto in cui viene allevato il gruppo di tali scrofe e scrofette deve avere i lati di lunghezza superiore a m. 2,8; se il gruppo è costituito da meno di 6 animali tale misura deve essere superiore a m. 2,4.

4. Nelle aziende con meno di 10 scrofe è consentito allevare, nel suddetto periodo compreso tra le 4 settimane dopo la fecondazione e una settimana prima del parto, le scrofe e scrofette in recinti individuali, a condizione che questi consentano agli animali di girarsi facilmente.

5. Le scrofe e scrofette devono avere accesso permanente al materiale per le attività di ricerca e manipolazione. Tale materiale può essere costituito da prodotti di varia natura, quali ad esempio: paglia, fieno, legno, segatura, composti di funghi, torba, miscugli di questi materiali etc. L'uso del materiale manipolabile deve essere tale da non compromettere la salute ed il benessere degli animali allevati.

6. I recinti individuali, nei quali possono essere temporaneamente tenuti i suini particolarmente aggressivi o malati o feriti, devono essere di dimensioni tali da permettere agli animali di girarsi, salvo ovviamente diversa indicazione del medico veterinario responsabile della cura degli animali stessi.

7. Per quanto attiene alle caratteristiche della pavimentazione, queste devono essere conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1., lettera c) del D.Lgs 122/2011.

8. Ulteriori dettagli relativi alle condizioni generali che devono possedere gli allevamenti suinicoli ai fini del rispetto della normativa vigente sul benessere animale, nonché alle disposizioni specifiche per le varie categorie di suini allevati (scrofe e scrofette, lattonzoli, suinetti e suini all'ingrasso) sono riportati in Allegato I al succitato decreto legislativo.

CGO 13 (ex Atto C18) – Direttiva 98/58/CE del Consiglio del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti

Articolo 4
(GU L 221 del 8 agosto 1998, pag. 23)

Recepimento nazionale

- **Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146** "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (GU n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla **legge 27.12.2004, n. 306** (G.U. 27.12.2004, n. 302) e successive modifiche e integrazioni;
- **Decisione 2006/778/CE** relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie animali;
- **Nota del Ministero della Salute** prot. n. 0016031-P-04/08/2008 DGSA: Piano Nazionale Benessere animale.
- **Nota del Ministero della Salute** prot. n. 0016287-19/06/2015-DGSAF "Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA) 2015".

Visto l'Allegato 1 al Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, è stabilita la seguente integrazione regionale.

- **Nota del Direttore della Sezione Veterinaria e Sicurezza Alimentare del 24 marzo 2016,** prot. n. 117451, "Piano Nazionale Benessere Animale (PNBA): programmazione regionale dei controlli in allevamento, alla macellazione, durante il trasporto – anno 2016"

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 9 novembre 2001, n. 31, nonché dall'articolo 23(4) del Decreto MiPAAF n. 2490 del 25 gennaio 2017 - che disciplina il regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale - si rimanda alle procedure operative che l'Organismo Pagatore Regionale – AVEPA – dovrà adottare, sulla base della circolare Agea 2017.

Ambito di applicazione

Tutti i beneficiari dei pagamenti comunitari con allevamenti zootecnici soggetti al regime di Condizionalità.

DESCRIZIONE DEGLI IMPEGNI

Le aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26.03.2001 e successive modifiche e integrazioni.

Il decreto legislativo n. 146/2001 stabilisce le misure minime da osservare negli allevamenti per la protezione degli animali, ferme restando quelle di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 533 e al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 534.

Ai fini dell'applicazione del D. Lgs. n. 146/2001, si intende per:

a) animale: qualsiasi animale, inclusi pesci, rettili e anfibi, allevato o custodito per la produzione di derrate alimentari, lana, pelli, pellicce o per altri scopi agricoli;

b) proprietario o custode ovvero detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, anche temporaneamente, è responsabile o si occupa degli animali;

c) Autorità competente: il Ministero della salute e le Autorità sanitarie territorialmente competenti, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche.

Il D.Lgs. n. 146/2001 non si applica agli animali:

a) che vivono in ambiente selvatico;

b) destinati a partecipare a gare, esposizioni, manifestazioni, ad attività culturali o sportive;

c) da sperimentazione o da laboratorio;

d) invertebrati.

Personale

1. Gli animali sono accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Controllo

2. Tutti gli animali tenuti in sistemi di allevamento, il cui benessere richieda un'assistenza frequente dell'uomo, sono ispezionati almeno una volta al giorno. Gli animali allevati o custoditi in altri sistemi sono ispezionati a intervalli sufficienti al fine di evitare loro sofferenze.

3. Per consentire l'ispezione completa degli animali in qualsiasi momento, deve essere disponibile un'adeguata illuminazione (fissa o mobile).

4. Gli animali malati o feriti devono ricevere immediatamente un trattamento appropriato e, qualora un animale non reagisca alle cure in questione, occorre chiedere al più presto il parere del veterinario. Ove necessario gli animali malati o feriti vengono isolati in appositi locali muniti, se del caso, di lettiere asciutte o confortevoli.

Registrazione

5. Il proprietario ovvero il detentore degli animali tiene un registro di ogni trattamento terapeutici effettuato. La registrazione e la relative modalità di conservazione sono effettuate secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni e dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336. Le mortalità sono denunciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320.

6. I registri sono conservati per un periodo di almeno tre anni e sono messi a disposizione dell'Autorità competente al momento delle ispezioni o su richiesta.

Libertà di movimento

7. La libertà di movimento propria dell'animale, in funzione della sua specie e secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche, non deve essere limitata in modo tale da causargli inutili sofferenze o lesioni.

   Allorché è continuamente o regolarmente legato, incatenato o trattenuto, l'animale deve poter disporre di uno spazio adeguato alle sue esigenze fisiologiche ed etologiche, secondo l'esperienza acquisita e le conoscenze scientifiche.

Fabbricati e locali di stabulazione

8. I materiali che devono essere utilizzati per la costruzione dei locali di stabulazione e, in particolare, dei recinti e delle attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto, non devono essere nocivi per gli animali e devono poter essere accuratamente puliti e disinfettati.

9. I locali di stabulazione e i dispositivi di attacco degli animali devono essere costruiti e mantenuti in modo che non vi siano spigoli taglienti o sporgenze tali da provocare lesioni agli animali.

10. La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

11. Gli animali custoditi nei fabbricati non devono essere tenuti costantemente al buio o esposti ad illuminazione artificiale senza un adeguato periodo di riposo. Se la luce naturale disponibile è insufficiente a soddisfare le esigenze comportamentali e fisiologiche degli animali, occorre provvedere ad una adeguata illuminazione artificiale.

Animali custoditi al di fuori dei fabbricati

12. Agli animali custoditi al di fuori dei fabbricati deve essere fornito, in funzione delle necessità e delle possibilità, un riparo adeguato dalle intemperie, dai predatori e da rischi per la salute.

Impianti automatici o meccanici

13. Ogni impianto automatico o meccanico indispensabile per la salute ed il benessere degli animali deve essere ispezionato almeno una volta al giorno. Gli eventuali difetti riscontrati devono essere eliminati immediatamente; se ciò non è possibile, occorre prendere le misure adeguate per salvaguardare la salute ed il benessere degli animali.

    Se la salute ed il benessere degli animali dipendono da un impianto di ventilazione artificiale, deve essere previsto un adeguato impianto di riserva per garantire un ricambio d'aria sufficiente a salvaguardare la salute e il benessere degli animali in caso di guasto all'impianto e deve essere previsto un sistema di allarme che segnali il guasto. Detto sistema d'allarme deve essere sottoposto a controlli regolari.

Mangimi, acqua e altre sostanze

14. Agli animali deve essere fornita un'alimentazione sana adatta alla loro età e specie, e in quantità sufficiente a mantenerli in buona salute e a soddisfare le loro esigenze nutrizionali. Gli alimenti o i liquidi sono somministrati agli animali in modo da non causare loro inutili sofferenze o lesioni e non contengono sostanze che possano causare inutili sofferenze o lesioni.

15. Tutti gli animali devono avere accesso ai mangimi ad intervalli adeguati alle loro necessità fisiologiche.

16. Tutti gli animali devono avere accesso ad un'appropriata quantità di acqua, di qualità adeguata, o devono poter soddisfare le loro esigenze di assorbimento di liquidi in altri modi.

17. Le attrezzature per la somministrazione di mangimi e di acqua devono essere concepite, costruite e installate in modo da ridurre al minimo le possibilità di contaminazione degli alimenti o dell'acqua e le conseguenze negative derivanti da rivalità tra gli animali.

18. Nessuna altra sostanza, ad eccezione di quelle somministrate a fini terapeutici o profilattici o in vista di trattamenti zootecnici come previsto nell'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 96/22/CE, deve essere somministrata ad un animale, a meno che gli studi scientifici sul benessere degli animali e l'esperienza acquisita ne abbiano dimostrato l'innocuità per la sua salute e il suo benessere.

Mutilazioni e altre pratiche

19. È vietata la bruciatura dei tendini e il taglio di ali per i volatili e di code per i bovini terapeutici certificati. La cauterizzazione dell'abbozzo corneale è ammessa al di sotto delle tre settimane di vita. Il taglio del becco deve essere effettuato nei primi giorni di vita con il solo uso di apparecchiature che riducano al minimo le sofferenze degli animali.

    La castrazione è consentita per mantenere la qualità dei prodotti e le pratiche tradizionali di produzione a condizione che tali operazioni siano effettuate prima del raggiungimento della maturità sessuale da personale qualificato, riducendo al minimo ogni sofferenza per gli animali. A partire dal 1 gennaio 2004 è vietato l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e la spiumatura di volatili vivi. Le pratiche di cui al presente punto sono effettuate sotto il controllo del medico veterinario dell'azienda.

Procedimenti di allevamento

20. Non devono essere praticati l'allevamento naturale o artificiale o procedimenti di allevamento che provochino o possano provocare agli animali in questione sofferenze o lesioni.

Questa disposizione non impedisce il ricorso a taluni procedimenti che possono causare sofferenze o ferite minime o momentanee o richiedere interventi che non causano lesioni durevoli, se consentiti dalle disposizioni nazionali.

21. Nessun animale deve essere custodito in un allevamento se non sia ragionevole attendersi, in base al suo genotipo o fenotipo, che ciò possa avvenire senza effetti negativi sulla sua salute o sul suo benessere.

22. L'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni seguenti.

    Misure minime degli spazi per il visone allevato in gabbia, superficie libera con esclusione del nido:

    - per animale adulto singolo centimetri quadrati 2550;
    - per animale adulto e piccoli centimetri quadrati 2550;
    - per animali giovani dopo lo svezzamento, fino a due animali per spazio, centimetri quadrati 2550.

    L'altezza della gabbia non deve essere inferiore a cm 45.

    Per tali spazi devono inoltre essere rispettate una larghezza non inferiore a cm 30 ed una lunghezza non inferiore a cm 70.

    Le sopraindicate misure si applicano ai nuovi allevamenti o in caso di ristrutturazione degli esistenti.

    A partire dal 1° gennaio 2008 l'allevamento di animali con il solo e principale scopo di macellarli per il valore della loro pelliccia deve avvenire a terra in recinti opportunamente costruiti e arricchiti, capaci di soddisfare il benessere degli animali. Tali recinti devono contenere appositi elementi quali rami dove gli animali possano arrampicarsi, oggetti manipolabili, almeno una tana per ciascun animale presente nel recinto. Il recinto deve inoltre contenere un nido delle dimensioni di cm 50 per cm 50 per ciascun animale presente nel recinto stesso. I visoni devono altresì disporre di un contenitore per l'acqua di dimensioni di m 2 per m 2 con profondità di almeno cm 50 al fine di consentire l'espletamento delle proprie funzioni etologiche primarie.

PARTE TERZA

CONCORSI

(Codice interno: 343448)

AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI

Avviso pubblico per assunzione a tempo determinato di dirigenti medici nella disciplina di anestesia e rianimazione. Deliberazione n. 357 dell'11 aprile 2017.

E' indetto avviso pubblico, per titoli e prova teorica, per la formulazione di una graduatoria da utilizzare per l'assunzione a tempo determinato di:

DIRIGENTI MEDICI

DISCIPLINA DI ANESTESIA E RIANIMAZIONE.

Scadenza il **15° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto**. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

L'avviso è disponibile sul sito internet www.ulss.belluno.it.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al Servizio personale dell'U.L.S.S. n. 1 Dolomiti - Via Feltre, n. 57 - Belluno (Tel. 0437/516719/26).

Il Direttore Generale dott. Adriano Rasi Caldogno

(Codice interno: 343203)

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Approvazione graduatorie concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.

Ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 483/1997 si rendono noti i risultati dei seguenti concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato:

Dirigente Medico - Disciplina di Radiodiagnostica (graduatoria approvata con deliberazione n. 48 del 01.02.2017)

COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1. DONELLI FILIPPO	78,605
2. IMBRIACO GIUSI	77,187
3. LA PENNA AUGUSTO	76,210
4. FRANCESE GIAMPAOLO	73,218
5. SCIANDRA MARIACARMELA	73,078
6. AVOLIO DANIELA	73,043
7. VITALE VALERIO	72,896
8. LO BUE GIOVANNA	68,157

Dirigente Medico - Disciplina di Medicina e Chirurgia d'Accettazione e d'Urgenza (graduatoria approvata con deliberazione n. 147 del 27.02.2017)

COGNOME E NOME	PUNTI SU 100
1. CABEZAS MARTIN MARIA DEL HENAR	81,065
2. COLOMBO ELENA	69,072

(Codice interno: 343856)

COMUNE DI CAVALLINO TREPORTI (VENEZIA)

Avviso di selezione per il passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse per la copertura di n. 1 posto di istruttore tecnico cat. c a tempo pieno e indeterminato da assegnare all'area tecnica - settore tecnico.

Requisiti di ammissione:

- essere dipendente di un Ente al quale si applica il d.lgs. 165/2001 con rapporto di lavoro a tempo indeterminato;
- inquadramento nella qualifica di istruttore tecnico cat. C;
- titolo di studio specifico richiesto per l'accesso alla categoria ed al profilo.

Termine di presentazione delle domande: **19 maggio 2017**

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale del Comune (tel. n° 041/2909702-707), oppure consultare il seguente indirizzo internet:www.comune.cavallinotreporti.ve.it

Il Responsabile Pamela Penzo

(Codice interno: 343426)

COMUNE DI FOSSALTA DI PIAVE (VENEZIA)

Concorso pubblico per esami per n. 1 posto di Istruttore Amministrativo, Categoria C, Posizione economica C1 riservato agli appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della legge 68/99.

Requisiti di ammissione: - diploma di istruzione secondaria di 2^ grado - patente di guida di tipo B

Termine di presentazione delle domande: **venerdì 9 giugno 2017 ore 12,00**

Calendario delle prove: Prima prova scritta: mercoledì 21 giugno ore 9,00 Seconda prova scritta: mercoledì 21 giugno ore 15,00 Prova orale: venerdì 30 giugno ore 9,00

Per informazioni rivolgersi a: Ufficio Personale del Comune di Fossalta di Piave tel. 0421/679644 e-mail ragioneria@comunefossaltadipiave.it

Il Responsabile del Servizio Ferrarese dr.ssa Franca

(Codice interno: 343917)

COMUNE DI JESOLO (VENEZIA)

Avviso pubblico di selezione per la copertura di n.1 posto di assistente biblioteca- cat.C, mediante passaggio diretto tra amministrazioni diverse ex art. 30, d.lgs n. 165/2001 (mobilità).

Scadenza termine per la presentazione delle domande: il **trentesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente estratto in GU**.

Il testo integrale del bando, i requisiti per partecipare e il modulo per la domanda sono dispoinibili sul sito internet: www.comune.jesolo.ve.it >concorsi e selezioni>concorsi e selezioni del comune di Jesolo.

Per informazoni: Comune di Jesolo (VE) Unità organizzativa risorse umane e pari opportunità (0421-359342/152)

La dirigente del Settore Servizi Istituzionali e alla Persona Dott.ssa Giulia Scarangella

(Codice interno: 343424)

COMUNE DI STRA (VENEZIA)

Avviso di procedura di mobilità volontaria esterna tra Enti soggetti a limitazioni assunzionali, per l'eventuale copertura di posti di Cat. C.

Gli interessati possono presentare la richiesta, secondo il modello allegato al bando pubblicato sul sito Internet del Comune di Stra e con acclusa la documentazione prevista, all'Ufficio Protocollo del Comune di Stra - Piazza Marconi n. 21 - 30039 Stra (Ve), consegnandola direttamente, a mezzo raccomandata A/R (farà fede esclusivamente il timbro di ricezione), a mezzo fax 049 980 40 07 o PEC: protocollo.comune.stra@pecveneto.it.

Oltre a essere dipendenti di Amministrazioni Pubbliche del Comparto Regioni e Autonomie Locali sono previsti altri requisiti all'interno del Bando.

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE: 19 maggio 2017

L'Amministrazione procederà alla selezione dei candidati ammessi mediante valutazione del curriculum professionale in relazione al posto da coprire, e da un colloquio finalizzato ad accertare competenze e predisposizione del candidato alle mansioni richieste.

Il presente avviso non vincola in alcun modo l'Amministrazione Comunale, che si riserva la facoltà insindacabile di prorogare, sospendere o annullare il presente avviso.

Per informazioni rivolgersi al Settore II Servizi Finanziari - Ufficio Personale 049 980 40 09.

IL RESPONSABILE SETTORE II - dott.ssa Lorella Compagno

(Codice interno: 343199)

COMUNE DI VILLAFRANCA PADOVANA (PADOVA)

Avviso pubblico per mobilità volontaria per la copertura di un posto di categoria c, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore amministrativo per l'area affari generali servizi demografici e culturali - ufficio servizi demografici mediante mobilità esterna.

Mobilità per la copertura di un posto di categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, profilo professionale di istruttore amministrativo per l'Area Affari Generali Servizi Demografici e culturali - servizi demografici per dipendente con rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, soggetta a regime di limitazione delle assunzioni ai sensi di legge.

Termine di scadenza per la presentazione delle domande: **17/05/2017 ore 12,30**.

Versione integrale dell'avviso e modulo domanda consultabili sul sito dell'Ente:

http://www.comune.villafranca.pd.it/po/mostra_news.php?id=543&area=H

I colloqui si terranno il giorno **19/05/2017 ore 09,00** presso la sede municipale.

Ogni altra informazione relativa al bando può essere richiesta all'Ufficio Personale allo 049/9098920

Il Responsabile del servizio Ugo dr. Coletti

(Codice interno: 343920)

IPAB PER I MINORI DI VICENZA, VICENZA

Procedura selettiva pubblica per titoli ed esame per n. 1 posto di esecutore amministrativo, categoria B1 del CCNL regioni/autonomie locali, a tempo parziale (18 ore settimanali) e determinato per anni 2.

Requisiti specifici di ammissione: licenza media inferiore - assolvimento dell'obbligo scolastico nonché esperienza lavorativa di almeno un anno, con profilo amministrativo, presso una IPAB o APSA.

Termine e modalità di presentazione delle domande: **ore 12.00 del 31 maggio 2017**, a mano, mediante raccomandata o con invio PEC all'indirizzo ipabminorivicenza@legalmail.it

Eventuale prova preselettiva: ne verrà dato avviso sul sito istituzionale dell'Ente entro 5 giorni dal termine di presentazione delle domande.

Prova orale: indicativamente a partire dal 12 giugno 2017, con calendario dei colloqui individuali che sarà reso noto sul sito istituzionale dell'Ente.

Il bando integrale è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente www.ipabperiminoridivicenza.it nella sezione "bandi di concorso".

Riferimento: deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 12 del 13 aprile 2017 e atto del Segretario-Direttore n° 98.17 del 20.04.2017

Tutte le pubblicazioni sul sito istituzionale fungono da notifica agli interessati.

Il Segretario-Direttore dott. Marco G. Bonafede

APPALTI

Bandi e avvisi di gara

(Codice interno: 344428)

REGIONE DEL VENETO

Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio. Avviso di trattativa privata per alienazione immobiliare sito in Comune di Treviso, località S. Artemio Via Lancenigo.

ART. 1 - OGGETTO

La Regione del Veneto, Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, corrente in Venezia Fondamenta Santa Lucia 23, procede alla vendita mediante trattativa privata, in conformità alla deliberazione della Giunta Regionale n. 339 del 24 marzo 2016 dell'immobile descritto all'art. 3 del presente avviso sito in Comune di Treviso, località S. Artemio Via Lancenigo, di proprietà regionale, rientrante nell'elenco di cui al Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni ex art. 16 della L.R. n. 7/2011, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 108/CR/2011 e successive DD.GG.RR. n. 957/2012 e n. 1486/2016 inserito nel patrimonio disponibile della Regione del Veneto.

ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Il pubblico incanto si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, dal R.D. 17 maggio 1909, n. 454, dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, dalla Legge Regionale 4 febbraio 1980, n. 6, dal regolamento approvato con DGR n. 339 del 24 marzo 2016, oltre che secondo quanto previsto dal presente avviso.

In particolare l'asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'articolo 73, lett. C), dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 77 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827.

Trovano, inoltre, applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall'art. 1471 c.c..

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL'ALIENAZIONE

Il bene oggetto del presente avviso di trattativa privata è sito in Comune di Treviso, località S. Artemio, Via Lancenigo.

Descrizione sintetica: Compendio produttivo in disuso, nella immediata periferia nord di Treviso. Superficie totale del lotto mq. 6.933 - Zona destinata a interventi di riqualificazione e recupero - Mc edificabili 10.426.

I dati identificativi del bene e la sua destinazione vengono specificati nella scheda tecnica informativa allegata al presente avviso d'asta (**Allegato A3**).

ART. 4 - CONDIZIONI DI VENDITA

Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come è posseduto dalla Regione del Veneto, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con tutti i pesi che vi fossero inerenti.

La Regione del Veneto garantisce la proprietà del bene oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà dello stesso da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.

In ordine alla destinazione urbanistica dell'immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della Amministrazione regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle Amministrazioni comunali ove insiste il bene oggetto del presente avviso di trattativa privata.

La Regione del Veneto dichiara sin d'ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di stipulazione del contratto di compravendita, all'esito della aggiudicazione.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA e/o dichiarazioni dell'offerente o del titolare della società o del legale rappresentante

I partecipanti alla trattativa, che non rientrino tra i soggetti a cui è fatto divieto di comprare ex art. 1471 c.c., dovranno presentare, con le modalità sotto specificate, **a pena di esclusione dalla gara**, la seguente documentazione:

1. quietanza comprovante l'avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 del presente avviso;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso di trattativa privata, (A**llegato A1**), che viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso di trattativa privata. La stessa, compilata in ogni sua parte debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, **a pena di esclusione**, **da copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, e contenere:

1. attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto di trattativa privata, rilasciata dal Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, o suo delegato. **Il sopralluogo è obbligatorio** e dovrà essere effettuato secondo le modalità riportate nell'art. 14 del presente avviso;
2. dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l'immobile oggetto di alienazione risulta gravato;
3. dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell'avviso di gara, accettandone il contenuto;
4. dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l'Amministrazione regionale per fatti non riconducibili all'Ente;
5. dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
6. dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;
7. dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di rappresentanza;
8. (**per le società commerciali, cooperative e ditte individuali**) dichiarazione di essere iscritta alla CC.I.AA. e di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a sentenza passata in giudicato, ecc.);
9. (**per le società commerciali, cooperative e ditte individuali**) dichiarazione di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.lgs n. 231/2001;
10. dichiarazione che l'offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di collegamento con altri partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
11. dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
12. dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento in essere;
13. dichiarazione di elezione di domicilio;

3. l'eventuale procura in originale o in copia conforme, secondo le modalità di cui all'art.81 R.D. n. 827/1924.

La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata su tutti i lembi, recante all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente e la seguente dicitura "documentazione amministrativa".

Fermo restando che la mancata presentazione della busta contenente tutta la documentazione di cui sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla gara. L'Amministrazione regionale, in caso di irregolarità formali delle dichiarazioni, non compromettenti la "par condicio" fra i soggetti concorrenti e nell'interesse dell'Amministrazione stessa, potrà invitare i concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo pec o fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 6 - OFFERTA ECONOMICA

I partecipanti alla trattativa privata dovranno inoltre presentare, **a pena di esclusione dalla gara**, la propria offerta economica che dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e recare, all'esterno, il nominativo dell'offerente, e la dicitura "offerta economica".

L'offerta economica dovrà:

1. essere stesa su carta resa legale;
2. essere redatta in lingua italiana;

3. indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Regionale);
4. essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale rappresentante;
5. per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale;
6. per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le generalità del legale rappresentante.

Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.

Nell'ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le modalità di cui all'art.81 del R.D. n. 827/1924.

Per facilitare la presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello fac-simile, allegato al presente avviso (**Allegato A2**)**,** che dovrà, **a pena di esclusione**, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione dell'avviso di trattativa privata.

L'offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l'offerente per il periodo indicato nell'avviso di trattativa privata ovvero, in caso di mancata indicazione, **per centottanta giorni.**

ART. 7 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La busta contenente l'offerta economica e quella contenente documentazione amministrativa dovranno essere inserite, **a pena di esclusione dalla gara**, in apposito plico, chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i lembi e recare all'esterno, in chiara evidenza, **il nominativo dell'offerente nonché la seguente dicitura: "offerta per la trattativa privata per la vendita dell'immobile sito in Comune di Treviso, località S. Artemio Via Lancenigo".**

Il plico così formato dovrà essere trasmesso, **a pena di esclusione**, alla Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia**, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31 agosto 2017,** mediante **una** delle seguenti modalità:

1. raccomandata a mezzo del Servizio Postale;
2. consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
3. consegna a mano.

Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Non saranno, quindi, in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all'asta.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELLA TRATTATIVA

Valore a base di trattativa

Il prezzo assunto a base della trattativa privata corrisponde al valore di stima del bene oggetto di alienazione, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, della legge 24.12.1908, n. 783, e secondo il valore della perizia di stima **(Euro 1.172.000,00, unmilionecentosettantaduemilaeuro/zerocentesimi)** redatta dalla Agenzia delle Entrate di Venezia in data 26 aprile 2016, **decurtato del 25% come previsto dalla DGR 364/2017;** quindi **il prezzo a base della trattativa privata è fissato in Euro 879.000,00 (ottocentosettantanovemilaeuro/zerocentesimi),** tasse ed oneri di compravendita esclusi.

Cauzioni e garanzie richieste

Secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall'art. 30 del R.D. 454/1909 e dalla DGR 2118/2012, i concorrenti dovranno, **a pena di esclusione dalla gara**, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero, pari al 5% dell'importo a base della trattativa privata e quindi ammontante ad **Euro 43.950,00 (quarantatremilanovecentocinquantaeuro/zerocentesimi)**.

Tale deposito dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti modalità:

1. **in contanti** mediante:

- versamento sul conto corrente postale n. **34439364 intestato a "Regione Veneto - Servizio Tesoreria S. Croce 1187 Venezia - depositi cauzionali", indicando nella causale "cauzione per la trattativa privata per la vendita dell'immobile sito in Comune di Treviso, località S. Artemio Via Lancenigo"**.

ovvero

- **bonifico bancario** a favore della "**Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali" con le coordinate bancarie IT32D0200802017000100543833, indicando nella causale: "cauzione per la trattativa privata per la vendita dell'immobile sito in Comune di Treviso, località S. Artemio Via Lancenigo".**

2. **mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, nonché la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione regionale.

La presentazione di cauzione, fideiussione o polizza di importo inferiore a quello richiesto, o non aventi le caratteristiche richieste **sarà causa di esclusione dalla gara**.

La cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite ai soggetti offerenti **non aggiudicatari** entro sette giorni dalla richiesta di restituzione presentata all'Amministrazione regionale, ovvero, d'ufficio, entro trenta giorni dalla effettuazione della trattativa privata.

Al soggetto offerente risultato aggiudicatario la cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite all'atto di stipula del contratto di compravendita dell'immobile.

Procedura di Aggiudicazione

La trattativa privata si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e **si svolgerà in data 01 settembre 2017 ad ore 10.00 presso la Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Piano IV Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.**

La Commissione preposta all'espletamento della procedura, che sarà nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, procederà, dapprima a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta contenente la documentazione amministrativa, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza formale della stessa, escludendo, in caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.

Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva, consistente nella apertura della busta contenente l'offerta economica.

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata ad incanto unico e definitivo ed avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta valida più elevata, che dovrà comunque essere in aumento sul prezzo fissato a base d'asta.

Nel caso di parità delle offerte, qualora alla seduta di apertura delle offerte siano presenti i soggetti che hanno offerto lo stesso miglior prezzo, gli stessi saranno invitati a presentare immediatamente una sostitutiva offerta in aumento, compilando uno stampato fornito dall'Amministrazione Regionale e da inserirsi in una busta parimenti fornita dall'Ente stesso, che dovrà essere restituita debitamente chiusa.

Gli interessati dovranno presentare le eventuali nuove offerte entro trenta minuti dalla consegna degli stampati.

Qualora in sede di seduta pubblica manchi anche uno solo tra i soggetti che hanno effettuato la stessa migliore offerta, a tutti i ridetti soggetti verrà richiesto, a mezzo pec o a mezzo di raccomandata A.R. o altre forme scelte dall'Amministrazione Regionale, di presentare una nuova e superiore offerta entro il termine, comunque non superiore a 10 giorni, fissato dall'Ente proprietario. Nel caso non pervenga alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l'apertura delle nuove offerte, si procederà al sorteggio tra i soggetti che avevano offerto il miglior prezzo. Nel caso in cui nella nuova seduta si verifichi una nuova parità di offerte si procederà di nuovo con le procedure stabilite nel presente paragrafo.

La Regione del Veneto, dopo le verifiche sui dati relativi all'autocertificazione presentata, comunicherà, al soggetto che ha presentato la migliore offerta, l'aggiudicazione in via definitiva.

Entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione, l'aggiudicatario dovrà procedere al versamento dell'importo a saldo a pena la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della caparra versata.

La caparra sarà incamerata dall'Ente proprietario qualora l'aggiudicatario provvisorio si rifiuti di stipulare l'atto o non esegua, nei termini previsti dal bando e dall'allegato A alla DGR n. 339/2016, gli adempimenti a suo carico a seguito dell'aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio non proceda al versamento del saldo, sarà dichiarato rinunciatario e il bene sarà aggiudicato sempre in via provvisoria all'eventuale soggetto che avrà presentato la seconda migliore offerta.

La trattativa privata sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

Il verbale di aggiudicazione sarà vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per la Regione del Veneto solo dopo l'approvazione degli atti relativi alla procedura di alienazione.

La Regione del Veneto sarà obbligata alla stipula del contratto di vendita solo all'esito della adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva.

Laddove la trattativa privata dovesse andare deserta, il verbale di effettuazione di asta deserta sarà reperibile al seguente indirizzo del sito internet della Regione del Veneto: http: www.regione.veneto.it/web/affari-generali/

Pagamenti e penalità

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà essere effettuato per intero, detratto quanto versato dall'acquirente a titolo di cauzione.

Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della "Regione Veneto Servizio Tesoreria" con le coordinate bancarie IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: "**Trattativa privata per la vendita dell'immobile sito in Comune di Treviso, località S. Artemio Via Lancenigo**";

In difetto del pagamento del prezzo o del versamento delle spese come sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto entro il termine previsto, non si darà luogo alla sottoscrizione del formale contratto di compravendita e l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penalità salvo i maggiori danni.

ART. 9 - CONTRATTO DI VENDITA

Il Contratto di vendita di beni immobili di proprietà della Regione è stipulato dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

Tutti gli oneri anche fiscali conseguenti ed inerenti la sottoscrizione del contratto sono a carico della parte acquirente.

Il Contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'allegato A alla DGR n. 339/2016 entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine suindicato, l'atto con cui si dispone l'alienazione è revocato e l'Ente proprietario tratterrà la caparra versata dall'interessato.

Il termine così indicato potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause non imputabili al soggetto stesso.

ART. 10 - PRELAZIONE LEGALE

Nel caso in cui sul bene oggetto di alienazione insistano diritti di prelazione legale o contrattuale, la Regione del Veneto, al termine della procedura ad evidenza pubblica e sulla base del prezzo di aggiudicazione, offre, ai sensi dell'art.7 del succitato allegato A alla DGR n. 339/2016, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalla normativa fonte del diritto di prelazione o comunque dalla normativa vigente in materia di notificazioni, il bene al soggetto titolare ovvero ai soggetti titolari del diritto, i quali, salvo diversi termini e modalità espressamente stabiliti dalla legge o dalle leggi in materia, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata mediante dichiarazione scritta accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento e versamento di una somma pari al 20% (venti percento) del prezzo, a titolo di anticipazione.

ART. 11 - PUBBLICAZIONE

L'avviso di trattativa privata, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto, alla sezione bandi, avvisi, concorsi: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index

L'avviso verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed all'Albo Pretorio del Comune di **Treviso.**

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione dell'avviso di gara mediante asta pubblica qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio, Sedi e Demanio della Regione del Veneto, Arch. Carlo Canato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione regionale per le finalità connesse all'espletamento della procedura di alienazione e la necessaria stipula del contratto di vendita.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio, Sedi e Demanio della Regione del Veneto, Arch. Carlo Canato.

ART. 14 - INFORMAZIONI VARIE

La documentazione amministrativa relativa al complesso immobiliare oggetto del presente avviso di trattativa privata potrà essere visionata, con i limiti di legge, presso la Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.

Per prendere visione della documentazione agli atti d'ufficio, per concordare le visite al complesso immobiliare oggetto di trattativa privata, per consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare la Unità Organizzativa Patrimonio Sedi e Demanio della Regione del Veneto preferibilmente via pec all'indirizzo: acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it; ovvero ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2794106-4108-5087, fax 041/2795212, nell'osservanza del seguente orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

Venezia,

Regione del Veneto Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio Il Direttore Avv. Giulia Tambato

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio n. 153 del 18 aprile 2017, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 344429)

REGIONE DEL VENETO

Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio. Terzo avviso di gara mediante asta pubblica per alienazione dell'immobile denominato "Hotel Bella Venezia".

ART. 1 - OGGETTO

La Regione del Veneto, Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, corrente in Venezia Fondamenta Santa Lucia 23, procede alla vendita mediante asta pubblica dell'immobile descritto all'art. 3 del presente avviso denominato **"Hotel Bella Venezia"** di proprietà regionale, rientrante nell'elenco di cui al Piano delle Alienazioni e/o valorizzazioni ex art. 16 della L.R. n. 7/2011, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 108/CR/2011 e successive DD.GG.RR. n. 565/2012, n. 957/2012 e n. 1486/2016 inserito nel patrimonio disponibile della Regione del Veneto.

ART. 2 - NORMATIVA APPLICABILE E DISCIPLINA DI RIFERIMENTO

Il pubblico incanto si svolgerà secondo le procedure prescritte dalla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, dal R.D. 17 maggio 1909, n. 454, dal R.D. 24 maggio 1924, n. 827, dalle Leggi Regionale 4 febbraio 1980, n. 6, 18.03.2011 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dalla disciplina generale approvata con DGR n. 339 del 24 marzo 2016, oltre che secondo quanto previsto dal presente avviso.

In particolare l'asta verrà esperita per mezzo di offerte segrete in rialzo sul prezzo base indicato nell'avviso d'asta, ai sensi dell'articolo 73, lett. C), dell'articolo 75, dell'articolo 76 e dell'articolo 77 del R.D. 24 maggio 1924, n. 827.

Trovano, inoltre, applicazione, i divieti speciali di comprare previsti dall'art. 1471 c.c..

ART. 3 - DESCRIZIONE DEL BENE OGGETTO DELL'ALIENAZIONE

Il bene oggetto del presente avviso d'asta è sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, Sestiere San Marco, civici 4701,4702,4703, 4709, 4710,4711.

Il bene è ubicato tra Rialto (Campo San Luca) e Piazza San Marco, in zona ad alta vocazione turistica e commerciale. E' raggiungibile senza attraversamento di ponti dall'imbarcadero della Linea 1.

L'immobile è censito catastalmente al CT al Fg 15, mapp. 613 di mq. 490, al NCEU alla partita 25376, mapp. 63 (sub. 1 -2) del fg. 15 ed è destinato ad albergo per una superficie, su più livelli, di circa mq. 1554.

Il bene si trova in ottime condizioni manutentive, dotato di tutti gli standard propri di un moderno "quattro stelle"con porta d'acqua esclusiva su Rio San Salvador. Al piano terra sono presenti atrio ingresso, sala riunioni, cucina, ristorante, bar e servizi, ai restanti tre livelli sono distribuite 24 camere, tra cui due suite, tutte dotate di bagno interno. Nel quarto piano sottotetto sono collocati i vani tecnici e la centrale termica.

L'immobile è oggetto di concessione con la società Heredia srl di San Donà di Piave (Ve) con scadenza 9.10.2032 per un canone annuo di Euro 204.121,42, pari ad Euro 559,22 al giorno, oggetto di aggiornamento secondo indici ISTAT, concessione che andrà a scadere in data 9 ottobre 2032. Il canone è stato sinora parzialmente dedotto dall'importo dei lavori di adeguamento funzionale, eseguiti dal concessionario: alla data dell' 8 ottobre 2017 risulterà ancora da compensare con il canone un importo di Euro 152.088,51. Alla data del 7 luglio 2018 i lavori eseguiti saranno interamente compensati e la società Heredia dovrà corrispondere la somma di Euro 204.121,42 annui a favore del proprietario concedente, salvo ulteriore aggiornamento agli indici ISTAT. Il contratto di concessione con la soc. Heredia srl prevede inoltre che, da quest'ultima data, il canone possa essere rinegoziato, adeguandolo ai valori di mercato.

E' attribuito alla società concessionaria il diritto ad esercitare il diritto di prelazione sul prezzo offerto in sede di gara, per giorni trenta dalla aggiudicazione.

I dati identificativi del bene e la sua destinazione vengono meglio specificati nella scheda tecnica informativa allegata al presente avviso d'asta (**Allegato A3**).

ART. 4 - CONDIZIONI DI VENDITA

Il bene oggetto di alienazione sarà posto in vendita a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, così come è posseduto dalla Regione del Veneto, con tutte le servitù attive e passive, tanto apparenti quanto non apparenti, e con tutti i pesi che vi fossero inerenti.

La Regione del Veneto garantisce la proprietà del bene oggetto di alienazione, la legittima provenienza e la libertà dello stesso da ipoteche, privilegi e trascrizioni pregiudizievoli.

In ordine alla destinazione urbanistica dell'immobile nessuna responsabilità potrà essere posta a carico della Amministrazione Regionale. Gli interessati dovranno, pertanto, assumere le relative informazioni, direttamente presso gli uffici competenti delle Amministrazioni Comunali ove insiste il bene oggetto del presente avviso d'asta pubblica.

La Regione del Veneto dichiara sin d'ora che non acconsente ad alcuna forma di mediazione e/o intermediazione con i concorrenti interessati a partecipare alla gara e che, pertanto, alcun compenso a tale titolo sarà corrisposto in sede di stipulazione del contratto di compravendita, all'esito della aggiudicazione.

ART. 5 - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
e/o dichiarazioni dell'offerente o del titolare della società o del legale rappresentante

I partecipanti all'asta dovranno presentare, con le modalità sotto specificate, **a pena di esclusione dalla gara**, la seguente documentazione:

1. quietanza comprovante l'avvenuto deposito cauzionale di cui al successivo art. 8 del presente avviso;
2. dichiarazione sostitutiva di certificazione redatta secondo lo schema allegato al presente avviso d'asta, (A**llegato A1**), che viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione del presente avviso d'asta. La stessa, compilata in ogni sua parte debitamente sottoscritta, dovrà essere accompagnata, **a pena di esclusione**, **da copia fotostatica di un proprio documento di riconoscimento in corso di validità**, ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del DPR 445/2000, e contenere:

1. attestazione di presa visione del complesso immobiliare oggetto d'asta, rilasciata dal Direttore della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, o suo delegato. Il sopralluogo è obbligatorio e dovrà essere effettuato secondo le modalità riportate nell'art. 14 del presente avviso;
2. dichiarazione che il concorrente è a conoscenza di tutti i vincoli dai quali l'immobile oggetto di alienazione risulta gravato;
3. dichiarazione che il concorrente ha avuto cognizione delle condizioni contenute nell'avviso di gara, accettandone il contenuto;
4. dichiarazione del concorrente di esonerare da ogni responsabilità l'Amministrazione Regionale per fatti non riconducibili all'Ente;
5. dichiarazione del concorrente di non essere interdetto, inabilitato o fallito e che a proprio carico non sono in corso procedure che denotano lo stato di insolvenza o la cessazione dell'attività;
6. dichiarazione che il concorrente non ha riportato condanne penali e che non risulta essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e misure di prevenzione iscritte nel casellario giudiziario ai sensi della vigente normativa;
7. dichiarazione che non ricorrono, nei confronti del concorrente, cause che determinino l'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e che tale incapacità non riguardi anche amministratori e/o soci muniti di poteri di rappresentanza;
8. (**per le società commerciali, cooperative e ditte individuali**) dichiarazione di essere iscritta alla CC.I.AA. e di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione alla gara (fallimento, liquidazione coatta, soggetto a sentenza passata in giudicato, ecc.);
9. (**per le società commerciali, cooperative e ditte individuali**) dichiarazione di non essere destinataria di provvedimenti giudiziari che applichino le sanzioni amministrative di cui al D.lgs n. 231/2001;
10. dichiarazione che l'offerta presentata dal concorrente è presentata esclusivamente per proprio conto, senza alcuna forma di collegamento con altri partecipanti alla procedura di gara, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile;
11. dichiarazione che il concorrente è consapevole che, qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il contratto non potrà essere stipulato ovvero, se già rogato, lo stesso potrà essere risolto di diritto dalla Amministrazione Regionale ai sensi dell'art. 1456 del c.c.;
12. dichiarazione che il concorrente risulta informato che, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito del procedimento in essere;
13. dichiarazione di elezione di domicilio;

3. eventuale procura in originale o in copia conforme, secondo le modalità di cui all'art.81 R.D. n. 827/1924.

La documentazione sopra elencata dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni, controfirmata su tutti i lembi, recante all'esterno, in chiara evidenza, il nominativo dell'offerente e la seguente dicitura "documentazione amministrativa".

Fermo restando che la mancata presentazione della busta contenente tutta la documentazione di cui sopra comporta l'esclusione dalla partecipazione alla gara. L'Amministrazione Regionale, in caso di irregolarità formali delle dichiarazioni, non compromettenti la "par condicio" fra i soggetti concorrenti e nell'interesse dell'Amministrazione stessa, potrà invitare i concorrenti, a mezzo di opportuna comunicazione scritta, anche solo a mezzo pec o fax, a completare o a fornire i chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati.

ART. 6 - OFFERTA ECONOMICA

I partecipanti all'asta dovranno inoltre presentare, **a pena di esclusione dalla gara**, la propria offerta economica che dovrà essere inserita in apposita busta, chiusa con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo, ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; la busta dovrà essere controfirmata su tutti i lembi e recare, all'esterno, il nominativo dell'offerente, e la dicitura "offerta economica".

L'offerta economica dovrà:

1. essere stesa su carta resa legale;
2. essere redatta in lingua italiana;
3. indicare in lettere e in cifre il prezzo proposto (in caso di discordanza prevarrà l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione Regionale);
4. essere sottoscritta, con firma leggibile e per esteso, dal concorrente o, se trattasi di Ente o Società, dal legale rappresentante;
5. per le persone fisiche essere indicato il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e il codice fiscale;
6. per le persone giuridiche essere indicata la ragione sociale, la sede legale, il Codice Fiscale, la partita IVA nonché le generalità del legale rappresentante.

Tali requisiti sono richiesti anche per le persone fisiche e le persone giuridiche estere.

Non sono ammesse offerte per persona da nominare, né offerte condizionate.

Nell'ipotesi di offerte da parte di procuratore dovrà essere prodotto regolare ed autentico atto di procura speciale secondo le modalità di cui all'art.81 del R.D. n. 827/1924.

Per facilitare la presentazione dell'offerta, i concorrenti potranno avvalersi del modello fac-simile, allegato al presente avviso (**Allegato A2**)**,** che dovrà, **a pena di esclusione**, essere compilato in ogni sua parte e debitamente sottoscritto. Tale modello viene reso disponibile unitamente alla pubblicazione dell'avviso d'asta.

L'offerta presentata ha natura di proposta irrevocabile. La stessa è vincolante per l'offerente per il periodo indicato nell'avviso d'asta pubblica ovvero, in caso di mancata indicazione, **per centottanta giorni.**

ART. 7 - TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

La busta contenente l'offerta economica e quella contenente documentazione amministrativa dovranno essere inserite, **a pena di esclusione dalla gara**, in apposito plico, chiuso con ceralacca o con striscia di carta incollata o nastro adesivo ovvero con equivalenti strumenti idonei a garantire la sicurezza contro eventuali manomissioni; il plico dovrà essere controfirmato su tutti i lembi e recare all'esterno, in chiara evidenza, **il nominativo dell'offerente nonché la seguente dicitura: "offerta per l'incanto pubblico per la vendita dell'immobile "Hotel Bella Venezia" sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, Sestiere San Marco"**

Il plico così formato dovrà essere trasmesso, **a pena di esclusione**, **alla Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 Venezia, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 29 giugno 2017,** mediante una delle seguenti modalità:

1. raccomandata a mezzo del Servizio Postale;

2. consegna a mezzo agenzia di recapito autorizzata;
3. consegna a mano.

Il recapito del plico, anche inviato a mezzo raccomandata a/r, rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, anche per cause di forza maggiore, non giungesse a destinazione in tempo utile. Non saranno, quindi, in alcun caso presi in considerazione i plichi pervenuti oltre il suddetto termine perentorio di scadenza, anche indipendentemente dalla volontà del concorrente. Tali plichi non verranno aperti, verranno considerati come non consegnati ed i relativi concorrenti non saranno ammessi all'asta.

ART. 8 - SVOLGIMENTO DELL'ASTA

Valore a base d'asta

Il prezzo assunto a base della terza asta corrisponde al valore di stima del bene oggetto di alienazione, secondo quanto previsto all'art. 3, comma 1, della legge 24.12.1908, n. 783, con una riduzione del prezzo di alienazione non superiore al 10% del valore di stima, come indicato nella DGR n. 339/2016 all'articolo 6 paragrafo6, è così fissato:
Euro8.262.900,00 (ottomilioniduecentosessantaduemilanovecentoeuro/zerocentesimi), tasse ed oneri di compravendita esclusi

Cauzioni e garanzie richieste

Secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge n. 783/1908 nonché dall'art. 30 del R.D. 454/1909 e dalla DGR 2118/2012, i concorrenti dovranno, **a pena di esclusione dalla gara**, effettuare preventivamente, a titolo di garanzia, un deposito infruttifero, pari al 5% dell'importo a base d'asta e quindi ammontante ad **Euro 413,145,00 (quattrocentotredicimilacentoquarantacinqueeuro/zerocentesimi)**.

Tale deposito dovrà essere eseguito secondo una delle seguenti modalità:

1. **in contanti** mediante:

- versamento sul conto corrente postale n. **34439364 intestato a "Regione Veneto - Servizio Tesoreria S. Croce 1187 Venezia - depositi cauzionali", indicando nella causale "cauzione per offerta per l'incanto pubblico per la vendita dell'immobile "Hotel Bella Venezia" sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, Sestiere San Marco"**

ovvero

- **onifico bancario** a favore della "**Regione Veneto - Servizio Tesoreria - depositi cauzionali" con le coordinate bancarie IT32D0200802017000100543833, indicando nella causale: "cauzione per l'incanto pubblico per la vendita dell'immobile "Hotel Bella Venezia" sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, Sestiere San Marco"**

2. **mediante presentazione di fideiussione bancaria o polizza assicurativa**, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte e che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore, nonché la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Regionale.

La presentazione di cauzione, fideiussione o polizza di importo inferiore a quello richiesto, o non aventi le caratteristiche richieste **sarà causa di esclusione dalla gara**.

La cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite ai soggetti offerenti **non aggiudicatari** entro sette giorni dalla richiesta di restituzione presentata all'Amministrazione Regionale, ovvero, d'ufficio, entro trenta giorni dalla effettuazione dell'asta pubblica.

Al soggetto offerente risultato aggiudicatario la cauzione o la fideiussione/polizza saranno restituite all'atto di stipula del contratto di compravendita dell'immobile.

Procedura di Aggiudicazione

L'asta si terrà in seduta pubblica nelle forme di legge e **si svolgerà in data 30 giugno 2017 ad ore 10.00 presso la Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Piano IV Fondamenta S. Lucia Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.**

La Commissione preposta all'espletamento della procedura, che sarà nominata con decreto del Dirigente Regionale della Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio, procederà, dapprima a verificare il corretto inoltro dei plichi ed ad aprire la busta contenente la documentazione amministrativa, verificando la presenza di tutta la documentazione richiesta e la correttezza formale della stessa, escludendo, in caso negativo, dalla procedura i concorrenti risultati non in regola.

Successivamente ammetterà i concorrenti risultati in regola con la documentazione amministrativa, alla fase successiva, consistente nella apertura della busta contenente l'offerta economica

L'aggiudicazione provvisoria sarà effettuata ad incanto unico e definitivo ed avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l'offerta valida più elevata, che dovrà comunque essere in aumento sul prezzo fissato a base d'asta.

Nel caso di parità delle offerte, qualora alla seduta di apertura delle offerte siano presenti i soggetti che hanno offerto lo stesso miglior prezzo, gli stessi saranno invitati a presentare immediatamente una sostitutiva offerta in aumento, compilando uno stampato fornito dall'Amministrazione Regionale e da inserirsi in una busta parimenti fornita dall'Ente stesso, che dovrà essere restituita debitamente chiusa.

Gli interessati dovranno presentare le eventuali nuove offerte entro trenta minuti dalla consegna degli stampati.

Qualora in sede di seduta pubblica manchi anche uno solo tra i soggetti che hanno effettuato la stessa migliore offerta, a tutti i ridetti soggetti verrà richiesto, a mezzo pec o a mezzo di raccomandata A.R. o altre forme scelte dall'Amministrazione Regionale, di presentare una nuova e superiore offerta entro il termine, comunque non superiore a 10 giorni, fissato dall'Ente proprietario. Nel caso non pervenga alcuna offerta migliorativa, nella seduta pubblica fissata per l'apertura delle nuove offerte, si procederà al sorteggio tra i soggetti che avevano offerto il miglior prezzo. Nel caso in cui nella nuova seduta si verifichi una nuova parità di offerte si procederà di nuovo con le procedure stabilite nel presente paragrafo.

La Regione del Veneto, dopo le verifiche sui dati relativi all'autocertificazione presentata, comunicherà, al soggetto che ha presentato la migliore offerta, l'aggiudicazione in via definitiva.

Entro trenta giorni lavorativi dalla comunicazione, l'aggiudicatario dovrà procedere al versamento dell'importo a saldo a pena la decadenza dell'aggiudicazione e la perdita della caparra versata.

La caparra sarà incamerata dall'Ente proprietario qualora l'aggiudicatario provvisorio si rifiuti di stipulare l'atto o non esegua, nei termini previsti dal bando e dall'allegato A alla DGR n. 339/2016, gli adempimenti a suo carico a seguito dell'aggiudicazione provvisoria.

Nel caso in cui l'aggiudicatario provvisorio non proceda al versamento del saldo, sarà dichiarato rinunciatario e il bene sarà aggiudicato sempre in via provvisoria all'eventuale soggetto che avrà presentato la seconda migliore offerta.

L'asta sarà aggiudicata anche in presenza di una sola offerta valida.

Il verbale di aggiudicazione sarà vincolante per l'aggiudicatario, mentre lo sarà per la Regione del Veneto solo dopo l'approvazione degli atti relativi alla procedura di alienazione.

La Regione del Veneto sarà obbligata alla stipula del contratto di vendita solo all'esito della adozione dell'atto di aggiudicazione definitiva.

Laddove l'asta dovesse andare deserta, il verbale di presa atto di asta deserta sarà reperibile al seguente indirizzo del sito internet della Regione del Veneto: http: www.regione.veneto.it/web/affari-generali/

Pagamenti e penalità

Il pagamento del prezzo di aggiudicazione, a favore della Regione del Veneto, dovrà essere effettuato per intero, detratto quanto versato dall'acquirente a titolo di cauzione.

Il versamento dell'importo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario a favore della "Regione Veneto Servizio Tesoreria" con le coordinate bancarie IT41V0200802017000100537110 indicando nella causale: "**Incanto pubblico per la vendita dell'immobile "Hotel Bella Venezia" sito in Comune di Venezia, Calle dei Fabbri, Sestiere San Marco".** In difetto del

pagamento del prezzo o del versamento delle spese come sopra specificate ovvero della stipulazione del contratto entro il termine previsto, non si darà luogo alla sottoscrizione del formale contratto di compravendita e l'aggiudicazione si intenderà come non avvenuta, trattenendo il deposito cauzionale a titolo di penalità salvo i maggiori danni.

ART. 9 - CONTRATTO DI VENDITA

Il Contratto di vendita di beni immobili di proprietà della Regione è stipulato dall'Ufficiale Rogante della Regione del Veneto.

Tutti gli oneri anche fiscali conseguenti ed inerenti la sottoscrizione del contratto sono a carico della parte acquirente.

Il Contratto verrà stipulato, ai sensi dell'art. 14 comma 2 dell'allegato A alla DGR n. 339/2016 entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva.

Qualora, per fatto dell'interessato, la stipulazione non avvenga nel termine suindicato, l'atto con cui si dispone l'alienazione è revocato e l'Ente proprietario tratterrà la caparra versata dall'interessato.

Il termine così indicato potrà essere prorogato una sola volta e per non più di tre mesi se l'acquirente abbia presentato richiesta di mutuo e questo non sia stato ancora erogato per cause non imputabili al soggetto stesso.

ART. 10 - PRELAZIONE LEGALE

Nel caso in cui sul bene oggetto di alienazione insistano diritti di prelazione legale o contrattuale, la Regione del Veneto, al termine della procedura ad evidenza pubblica e sulla base del prezzo di aggiudicazione, offre, ai sensi dell'art.7 del succitato allegato A alla DGR n. 339/2016, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con altre modalità previste dalla normativa fonte del diritto di prelazione o comunque dalla normativa vigente in materia di notificazioni, il bene al soggetto titolare ovvero ai soggetti titolari del diritto, i quali, salvo diversi termini e modalità espressamente stabiliti dalla legge o dalle leggi in materia, potranno esercitare il proprio diritto di prelazione entro 60 giorni dal ricevimento della raccomandata mediante dichiarazione scritta accompagnata da copia fotostatica di un documento di riconoscimento e versamento di una somma pari al 20% (venti percento)del prezzo, a titolo di anticipazione.

ART. 11 - PUBBLICAZIONE

L'avviso d'asta, con i relativi allegati, sono scaricabili dal sito ufficiale della Regione del Veneto, alla sezione bandi, avvisi, concorsi: http://bandi.regione.veneto.it/Public/Index

L'avviso verrà inoltre pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto ed all'Albo Pretorio del Comune di Venezia.

ART. 12 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione, esecuzione, validità, efficacia e risoluzione dell'avviso di gara mediante asta pubblica qui disciplinato, si farà riferimento al Foro di Venezia.

ART. 13 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio, Sedi e Demanio della Regione del Veneto, Arch. Carlo Canato.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione Regionale per le finalità connesse all'espletamento della procedura di alienazione e la necessaria stipula del contratto di vendita.

Il trattamento dei dati verrà effettuato dall'Amministrazione Regionale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.

Titolare del trattamento dei dati è il Direttore della Unità Organizzativa Patrimonio, Sedi e Demanio della Regione del Veneto, Arch. Carlo Canato.

ART. 14 - INFORMAZIONI VARIE

La documentazione amministrativa relativa al complesso immobiliare oggetto del presente avviso d'asta potrà essere visionata, con i limiti di legge, presso la Regione del Veneto - Direzione Acquisti, AA.GG. e Patrimonio - Palazzo della Regione - Fondamenta S. Lucia, Cannaregio 23, 30121 VENEZIA.

Per prendere visione della documentazione agli atti d'ufficio, **per concordare le visite al complesso immobiliare oggetto d'asta**, per consegnare a mano il plico per la partecipazione alla gara, nonché per ulteriori informazioni è necessario contattare la Unità Organizzativa Patrimonio, Sedi e Demanio della Regione del Veneto preferibilmente via pec all'indirizzo: acquistiaaggpatrimonio@pec.regione.veneto.it; ovvero ai seguenti numeri telefonici tel. 041/2794108 - 041/2795087, fax 041/2795212, nell'osservanza del seguente orario di apertura al pubblico: da lunedì a venerdì dalle ore 09.00 alle ore 14.00.

Venezia,

Regione del Veneto Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio Il Direttore F.to Avv. Giulia Tambato

(Avviso costituente parte integrante del decreto del Direttore della Direzione Acquisti Affari Generali e Patrimonio n. 158 del 20 aprile 2017, pubblicato in parte seconda-sezione prima del presente Bollettino, *ndr*)

(Codice interno: 343858)

COMUNE DI GAMBUGLIANO (VICENZA)

Estratto bando di gara servizio tesoreria comunale 2017-2022. Codice cig: zf11e499fa

Il Comune di Gambugliano indice gara di appalto a procedura aperta con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'affidamento del servizio di tesoreria comunale per il periodo 2017 - 2022.

Scadenza presentazione offerte: **ore 13:00 del 14.06.2017**

Sul sito www.comune.gambugliano.vi.it sono scaricabili: la convenzione, il bando di gara, il disciplinare di gara, contenenti caratteristiche del servizio, requisiti e modalità di partecipazione, nonchè i relativi allegati (modello A - modello B - modello C).

Il responsabile del servizio finanziario dott. Francesco Tornambè

AVVISI

(Codice interno: 343170)

PROVINCIA DI BELLUNO

Avviso di pubblicazione istanza in concorrenza presentata dalla società LAUT S.r.L. per la derivazione d'acqua pubblica ad uso idroelettrico dal fiume Piave in loc. Cadola in territorio del comune di Ponte nelle Alpi (BL).

La società LAUT S.r.L. (C.F. e P.IVA IT 02158390282), sede legale a Padova (PD) in via San Crispino n. 106 ha presentato istanza in concorrenza in data 10.03.2017, acclarata in medesima data al protocollo n. 11366, intesa a ottenere la concessione a derivare dal fiume Piave, in località Cadola nel comune di Ponte nelle Alpi (BL) (al Fg. 31 mapp. 157, 162, 163, 164, 189, 198, 201, 202, 203, 206, 353 e 370 e al Fg. 32 mapp. 66), moduli massimi 180,00 (litri al secondo diciottomila) e medi 122,80 (litri al secondo dodicimiladuecentottanta) di acqua, a uso idroelettrico, con restituzione nel medesimo fiume. È fissato in 30 (trenta) giorni, dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, il termine perentorio per la presentazione di eventuali domande in concorrenza.

Belluno, 14 aprile 2017

Il Dirigente dott. Gianni De Bastiani

PROCEDIMENTI VIA

(Codice interno: 343853)

PROVINCIA DI BELLUNO

Comune di Alleghe. Alleghe Funivie S.p.a. - Istanza di rinnovo concessioni di linea seggiovie SEM 143 "Pra della Costa-Col Fioret" e SEM 177 "La Tiezza-Col dei Baldi" - comprensorio sciistico di Alleghe. Procedura di verifica di assoggettabilità alla V.I.A. per rinnovo di autorizzazione ai sensi dell'art. 13 della L.R. 4/2016. Esclusione del Progetto dalla procedura di V. I. A. con raccomandazioni. Determinazione costitutiva n. 651 del 13 aprile 2017

IL DIRIGENTE ... sentito il Comitato Provinciale VIA

.... omissis ....

DETERMINA

Di escludere dalla procedura di "Valutazione di Impatto Ambientale", di cui Titolo III della Parte II del D. Lgs. 152/2006 l'istanza di rinnovo di concessione di cui all'art. 13 della L.R. 4/2016, trasmessa dal proponente Alleghe Funivie Spa con nota prot. 3458 del 25/01/2017, in conformità al parere del Comitato Tecnico Provinciale VIA dell'11/04/2017 depositato agli atti d'ufficio, con la raccomandazione che venga effettuata la manutenzione delle opere paravalanghe in legno nel rispetto della tipologia esistente; ... omissis ...

IL DIRIGENTE Settore Ambiente e Territorio Arch. Paolo Centelleghe

(Codice interno: 343419)

PROVINCIA DI VICENZA

Esclusione procedura di via art. 20, d.lgs. n. 152/2006 e smei. Ditta: Piccinato Renato. Tipologia attività: rinnovo autorizzazione all'esercizio impianto di demolizione veicoli a motore. Localizzazione intervento: comune di Montecchio Maggiore. Determina n. 312 del 13-04-2017.

IL DIRIGENTE

Vista la documentazione presentata in data 22/12/2016 , prot. n. 86209, da parte della ditta PICCINATO RENATO, con sede legale ed operativa in via Roncomolino n.2 in Comune di Montecchio Maggiore (VI), relativa al "Rinnovo autorizzazione all'esercizio impianto di demolizione veicoli a motore";

omissis

DETERMINA

che il progetto della ditta PICCINATO RENATO

omissis

è escluso dalla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui al D.Lgs. n. 152/06 e alla L.R. 4/2016 e s.m.i. con le prescrizioni riportate nel parere n.09/2017 allegato alla presente determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

omissis

che il Responsabile del procedimento provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento sul sito di questa Provincia e, in modo sintetico, sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto

omissis

Rimangono in capo alle autorità competenti il rilascio di eventuali ulteriori pareri, nulla osta, autorizzazioni e assensi comunque denominati, necessari per l'attuazione dell'intervento.

Il dirigente dott. Angelo Macchia

(Codice interno: 344115)

PROVINCIA DI PADOVA

Estratto provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale della Provincia di Padova 170/VIA/2017 protocollo numero 28656 del 13 marzo 2017. Giudizio favorevole di compatibilità ambientale al progetto "Ristrutturazione e adeguamento tecnologico di un allevamento di galline ovaiole" nel comune di Ospedaletto Euganeo, (PD). Avviso ai sensi dell art. 27 comma 1 del d.lgs. 152/06 e s.m.i.

Proponente: Società Agricola Ramazzotto A.R.S.S. con sede legale e operativa situata a Ospedaletto Euganeo in via Landa 6 (PD).

Descrizione dell'intervento: il progetto prevede un intervento finalizzato all'adeguamento tecnologico (tipologia di stabulazione, abbeveraggio, alimentazione, ventilazione, trasporto pollina e uova, illuminazione) di uno dei tre capannoni di un allevamento già esistente di galline ovaiole. A lavori conclusi il centro aziendale passerà d'attuale capacità potenziale di 124.353 capi a 154.998 capi .

Ai fini della consultazione la documentazione e gli atti sono depositati e consultabili presso il Settore Ecologia della sede della Provincia di Padova Piazza Bardella n. 2 Padova oppure nel sito della Provincia di Padova all'indirizzo http://www.provincia.pd.it/index.php?page=progetti-anno-2017

Si riportano di seguito l'elenco delle prescrizioni del citato provvedimento di valutazione:

1. secondo le indicazioni contenute all'articolo 20 della L.R. 4/2016, si deve predisporre una proposta di piano di monitoraggio per le principali componenti analizzate nel S.I.A,. con indicati i parametri monitorati e la cadenza delle analisi, da presentare entro 90 giorni al Settore Ecologia della Provincia di Padova, per la successiva valutazione da parte del Comitato V.I.A.;
2. entro 90 giorni dall'inizio dell'attività nella nuova conformazione venga eseguita una Analisi acustica da presentare al Comune di Ospedaletto Euganeo, alla Provincia di Padova e ad ARPAV;
3. predisporre il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia nell'area rifornimento/deposito carburanti ai sensi dell'art. 39 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale del Veneto n° 107 del 05/11/2009 e s.m.i..

PARTE QUARTA

ATTI DI ENTI VARI

Espropriazioni, occupazioni d'urgenza e servitù

(Codice interno: 343202)

COMUNE DI CODOGNE' (TREVISO)

Decreto definitivo di esproprio n. 3589 del 18 aprile 2017 rep. 2337

Estratto decreto di esproprio (art. 23 D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) OP79 Adeguamento a pista ciclopedonale del marciapiede di via Roma finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche 3° stralcio a Codognè.

Il Responsabile del Procedimento

D E C R E T A

Art. 1 - È pronunciato a favore del Comune di Codognè con sede in 31013 Codognè via Roma n. 2 - codice fiscale 82002570263, per i lavori di "Adeguamento a pista ciclopedonale del marciapiede di via Roma finalizzato all'eliminazione delle barriere architettoniche 3° stralcio", l'esproprio, autorizzandone l'occupazione permanente, degli immobili di seguito descritti siti nel comune di Codognè (TV):

- intestazione catastale e proprietario effettivo: Battistuzzi Fiorenza nata a Codognè il 11.04.1942 c.f. BTTFNZ42D51C815L, proprietaria 1000/1000 dell'immobile: catasto terreni Fg. 17 mappale 1818 qualità Ente Urbano superficie mq. 89 catasto fabbricati Sezione B foglio 9 mappale 1818 area urbana 89 mq destinazione urbanistica: pista ciclopedonale e zona A centro storico, indennità di esproprio provvisoria Euro. 3.560,00;
- intestazione catastale e proprietario effettivo: Battistuzzi Fiorenza nata a Codognè il 11.04.1942 c.f. BTTFNZ42D51C815L proprietaria 1000/1000 dell'immobile: catasto terreni Fg. 17 mappale 1820 qualità Ente Urbano superficie mq.23 catasto fabbricati Sezione B foglio 9 mappale 1820 area urbana 23 mq destinazione urbanistica: zona A centro storico, indennità di esproprio provvisoria Euro. 920,00;
- intestazione catastale e proprietario effettivo: Battistuzzi Maria Angela nata a Codognè il 09.08.1945 c.f. BTTMNG45M49C815H proprietaria 1000/1000 dell'immobile: catasto terreni Fg. 17 mappale 1819 qualità Ente Urbano superficie mq.17 catasto fabbricati Sezione B foglio 9 mappale 1819 area urbana 17 mq destinazione urbanistica: zona A centro storico, indennità di esproprio provvisoria Euro. 680,00;

Art. 2 - Questa Autorità espropriante provvederà a notificare, nelle forme degli atti processuali civili e nei termini di legge, il decreto di esproprio ai proprietari ablati e agli eventuali possessori, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è stabilita l'esecuzione del decreto medesimo per i proprietari per i quali non si è già dato corso all'esecuzione del presente decreto mediante immissione nel possesso e redatto apposito verbale secondo le modalità ed i termini di cui all'art.24 del D.P.R. 327/2001. La notificazione dovrà avvenire almeno 7 giorni prima della data fissata per l'immissione in possesso dei beni soggetti ad esproprio. La mancata notificazione ed esecuzione del decreto di esproprio nei modi e termini di legge comporterà la sospensione degli effetti prodotti dal decreto, ex art. 23 comma 1 lettera *f* del DPR 327/2001.

Art. 3 - Questa Autorità provvederà senza indugio, a sua cura e spese ex art. 23 comma 4 del DPR 327/2001, a tutte le formalità necessarie per la registrazione del decreto di esproprio presso l'Ufficio delle Entrate, alla successiva trascrizione presso l'Ufficio dei Registri Immobiliari di Treviso ed alla volturazione presso l'Ufficio Tecnico Erariale di Treviso, esonerando il competente conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità.

Art. 4 - Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, ex art. 23 comma 5 del D.P.R. 327/2001, l'opposizione è opponibile entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto;

Art. 5 - omissis

Art. 6 - resta stabilito fin d'ora che in data 04.05.2017 alle ore 9,00 alle ore 11,00 presso gli immobili oggetto di esproprio in via Roma n. 78, 80 e 82 si darà esecuzione al presente decreto d'esproprio mediante immissione nel possesso con la redazione del verbale di cui all'art. 24 del D.P.R. 327/2001.

Art. 7 - gli interessati potranno ricorrere contro il presente decreto, avanti al TAR di VENEZIA nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza o potranno presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

Il Responsabile del Procedimento geom. Lucio Ruffin

(Codice interno: 343825)

COMUNE DI MONTEGALDA (VICENZA)

Estratto decreto del Responsabile area tecnica Rep n. 1075 del 11 aprile 2017

Lavori di realizzazione di un percorso pedonale protetto in via Castello. Esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 26, comma 7, del D.P.R. 327/2001, si rende noto che con decreto Rep. n. 1075 del 11/04/2017 è stata pronunciata, a favore del Comune di Montegalda l'espropriazione dell'immobile di seguito elencato:

A) Comune di Montegalda: CT: sez U fgl 13 part 888 di ha 00.00.20; Vesentini Benedetto, prop. per 1/1;
B) Comune di Montegalda: CT: sez U fgl 13 part. 881 di ha 00.04.00; Zennato Edvige, prop. per 1/1;
C) Comune di Montegalda: CT sez U fgl 13 part. 885 di ha 00.01.25: Capparotto Tiziano, prop. per 23/72, Maggiolo Teresa, prop. per 49/72;
D) Comune di Montegalda: CT sez U fgl 13 part. 887 di ha 00.04.05; Calandra Valeria, prop. per 13/36, Capparotto Albano, prop. per 23/36;
E) Comune di Montegalda: CT sez U fgl 13 part. 883 di ha 00.03.00; Padovan Adriano, prop. per 1/1;

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Montegalda, lì 11/04/2017

Il Responsabile Lavori Pubblici Arch. Giorgio Mecenero

(Codice interno: 343458)

COMUNE DI PAESE (TREVISO)

Decreto per imposizione servitù coattiva

Lavori di eliminazione del passaggio a livello alla progressiva km 53+525 della linea ferroviaria VI - TV, a servizio della S.P. n. 79 delle cave - via Verdi.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

PREMESSO:

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 35, in data 28 ottobre 2009, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il Piano degli Interventi n. 1 ed è sorto il vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione dei lavori di eliminazione del passaggio a livello alla progressiva km 53+525 della linea ferroviaria VI - TV, a servizio della S.P. n. 79 «delle Cave» - via Verdi;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 28 in data 12 marzo 2012, esecutiva a termini di legge, è stato approvato il progetto definitivo delle opere in parola ed è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

- che ai sensi dell'art. 20 comma 1° del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. nel progetto definitivo sopra citato è stato compilato l'elenco dei beni da espropriare e da asservire ad occupazione temporanea e dei relativi proprietari, con una descrizione sommaria, e sono state indicate le somme offerte per le espropriazioni e per le servitu' coattive e le occupazioni temporanee;

DATO ATTO che nel piano particellare di esproprio del progetto definitivo delle opere in parola è prevista la costituzione di servitù coattive a favore del Comune di Paese per la deviazione di un ramo di canaletta consortile del Consorzio Piave per l'irrigazione agricola c.d. "terziario Madonnetta" e precisamente:

mq 57 di servitù su terreno identificato nel foglio 35, mapp. 76 , mq 128 di servitù su terreno identificato nel foglio 35, mapp. 659 (ex mapp. 45/a)

entrambi di proprietà della ditta: Severin Angelo nato a Paese il 17/02/1964, C.F. SVRNGL64B17G229V, proprietario quota 1/3; Severin Catia Silvia nata a Paese il 08/08/1972 C.F. SVRCSL72M48G229E proprietaria quota 1/3; Pivato Giuseppina nata a Paese il 20/08/1933 C.F. PVTGPP33M60G229B proprietaria quota 1/3;

mq 63 di servitù su terreno identificato nel foglio 35, mapp. 666 (ex mapp. 77/b), di proprietà della ditta Passi Maria Maddalena Giovanna Maria Cristina Carla Antonia, nata a Milano il 05/10/1970 C.F. PSSMDL70R45F205Y, proprietaria quota 1/1;

DATO ATTO altresì che le sopra citate aree oggetto di costituzione di servitù non sono edificabili;

ATTESO che con determinazione n. 76 del 13 febbraio 2017, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., si è provveduto alla determinazione urgente dell'indennità provvisoria per imposizione delle servitù coattive sulle aree sopra indicate come segue:

foglio 35, mapp. 76 mq 57 x 10,00 Euro/mq x 90% =	Euro 513,00
foglio 35, mapp. 659 (ex mapp. 45/a) mq 128 x 10,00 Euro/mq x 90% =	Euro 1.152,00
foglio 35, mapp. 666 (ex mapp. 77/b) mq 63 x 10,00 Euro/mq x 90% =	Euro 567,00
Totale	Euro 2.232,00

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

VISTI

- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DECRETA

1. di pronunciare l'imposizione di servitù perpetua ed inamovibile di canaletta irrigua consortile derivazione del canale distributore terziario "Madonnetta", a favore del Comune di Paese, sui seguenti immobili:

mq 57 di servitù su terreno identificato nel foglio 35, mapp. 76 e mq 128 di servitù su terreno identificato nel foglio 35, mapp. 659 (ex mapp. 45/a) di proprietà della ditta

- Severin Angelo nato a Paese il 17/02/1964, C.F. SVRNGL64B17G229V, proprietario quota 1/3;

- Severin Catia Silvia nata a Paese il 08/08/1972 C.F. SVRCSL72M48G229E proprietaria quota 1/3;

- Pivato Giuseppina nata a Paese il 20/08/1933 C.F. PVTGPP33M60G229B proprietaria quota 1/3

mq 63 di servitù su terreno identificato nel foglio 35, mapp. 666 (ex mapp. 77/b) di proprietà della ditta Passi Maria Maddalena Giovanna Maria Cristina Carla Antonia, nata a Milano il 05/10/1970 C.F. PSSMDL70R45F205Y, proprietaria quota 1/1

2. di stabilire per l'imposizione di servitù sugli immobili sopra descritti la seguente indennità:

foglio 35, mapp. 76 mq 57 x 10,00 Euro/mq x 90% = Euro 513,00
foglio 35, mapp. 659 (ex mapp. 45/a) mq 128 x 10,00 Euro/mq x 90% = Euro 1.152,00
foglio 35, mapp. 666 (ex mapp. 77/b) mq 63 x 10,00 Euro/mq x 90% = Euro 567,00

3. il presente decreto sarà trascritto presso la competente Agenzia delle Entrate Territorio - Settore Conservatoria Registri Immobiliari; le operazioni di trascrizione avranno luogo senza indugio;

4. i proprietari sono invitati a comunicare nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso e redazione degli stati di consistenza se condividano l'indennità;

5. in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso avanti il TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, avanti il Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile del procedimento ing. Riccardo Vianello

(Codice interno: 343487)

COMUNE DI PAESE (TREVISO)

Estratto decreti di esproprio n. 3 n. 4 e n. 5 del 10 aprile 2017

Variante al progetto esecutivo dei lavori di realizzazione di un percorso ciclopedonale lungo via B. Baldrocco dall'incrocio con via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo. Espropriazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ESPROPRIATIVO

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta comunale n. 143 in data 9 novembre 2015, è stato approvato il progetto preliminare del percorso ciclopedonale lungo la SP 100 Via B. Baldrocco dall'incrocio con Via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 184 del 28 dicembre 2015, è stato approvato il progetto definitivo del percorso ciclopedonale sopra citato ed è stata dichiarata pubblica utilità ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327;
- con deliberazione della Giunta comunale n. 5 del 18 gennaio 2016, è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera;
- con determinazione nr. 93 del 29 febbraio 2016, è stato aggiudicato definitivamente l'appalto dei lavori in questione e i lavori sono stati consegnati all'impresa esecutrice in data 16 marzo 2016;

PREMESSO, altresì, che successivamente all'inizio dei lavori, al fine di migliorare la sicurezza stradale, è stata predisposta una variante al progetto esecutivo dell'opera e che un tratto del percorso ciclopedonale previsto dalla variante non risultava conforme alle previsioni urbanistiche e pertanto, per la realizzazione dell'opera, si è reso necessario variare il Piano degli interventi;

ATTESO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29 novembre 2016 è stata approvata in via definitiva, in base al combinato disposto di cui agli artt. 19, del D.P.R. n. 327/2001 e 18, commi 4 e 8, della legge regionale n. 11/2004,

la variante al progetto esecutivo di realizzazione di percorso ciclopedonale lungo Via B. Baldrocco dall'incrocio con Via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo;

.omissis.....

DATO ATTO che con note prot. 11023 del 10 maggio 2016 e prot. 16288 del 6 luglio 2016, è stato comunicato ai proprietari dei terreni interessati dalla variante l'avvio del procedimento espropriativo ai sensi del D.P.R n.327/2001, finalizzato all'acquisizione delle aree necessarie alla realizzazione dell'opera;

omissis.....

VISTA la variante al progetto esecutivo di realizzazione di percorso ciclopedonale lungo Via B. Baldrocco dall'incrocio con Via Pralonghi al centro abitato di Porcellengo, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 29 novembre 2016;

DATO ATTO che le effettive superfici da espropriare sono individuate dai mappali definiti con tipi di frazionamento prot. TV0025988, approvato in data 07 marzo 2017 e prot. n.TV0028312, approvato in data 13/03/2017;

PRECISATO che con determinazione n. 209 del 10/4/2017 si è provveduto alla determinazione urgente dell'indennità di esproprio ai sensi ex art. 22 del DPR 327/2001;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 6 comma 7 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;

VISTI

- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.;
- il D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

DECRETA

1. in favore del Comune di Paese è disposta l'espropriazione dei seguenti immobili occorrenti per la realizzazione dei lavori indicati in oggetto:

COMUNE DI PAESE: rif. 1 ZANATTA CARLINA nato a: Povegliano (TV) il 14/10/1930 C.F. ZNTCLN30R54G944I diritto reale: Usufrutto quota 1/1 VISENTIN GIANNI nato a: Treviso (TV) il 24/02/1971 C.F. VSNGNN71B24L407X diritto reale: Nuda proprietà quota ¼ VISENTIN MARTA nato a: Paese (TV) il 15/10/1964 C.F. VSNMRT64R55G229K diritto reale: Nuda proprietà quota ¼ VISENTIN PAOLO nato a: Paese (TV) il 19/12/1961 C.F. VSNPLA61T19G229X diritto reale: Nuda proprietà quota ¼ VISENTIN MICHELA nato a: Treviso (TV) il 25/11/1969 C.F. VSNMHL69S65L407Y diritto reale: Nuda proprietà quota ¼ immobili: N.C.T.. foglio 40 mapp. 726 ex. 705/b R.D.: Euro 0,08 R.A.: Euro 0,06 mq. 19 Qualità: seminativo classe 4^ tot. mq. 19 indennità di esproprio: tipo zona / zona agricola coltura in atto: parte banchina e parte seminativo indennità base (codice negozio 1101) mq 19 x Euro/mq. 10,00 190,00 Euro Totale indennità di esproprio 190,00 Euro

COMUNE DI PAESE: rif. 2 MARITAN ETTORE nato a: QUINTO DI TREVISO (TV) il 29/03/1931 C.F. MRTTTR31C29H131P diritto reale: Proprietario quota 8/12 MARITAN ANITA nato a: TREVISO (TV) il 03/08/1960 C.F. MRTNTA60M43L407B diritto reale: Proprietario quota 1/12 intestazione: MARITAN CLAUDIO nato a: PAESE (TV) il 13/10/1964 C.F. MRTCLD64R13G229X diritto reale: Proprietario quota 1/12 MARITAN GIULIANA nato a: TREVISO (TV) il 04/08/1961 C.F. MRTGLN61M44L407A diritto reale: Proprietario quota 1/12 MARITAN PAOLA nato a: PAESE (TV) il 14/02/1971 C.F. MRTPLA71B54G229E diritto reale: Proprietario quota 1/12 immobili: C.T. Fg. 12 mapp. 706 ex mapp. 83/b R.D. :8,68 R.A. :5,15 Sem. irr. Arb. classe 3^ superficie mq. 1050 tot. mq. 1050 indennità di esproprio: tipo zona Ted coltura in atto: seminativo tipo zona TRU6 coltura in atto: seminativo indennità base terreno agricolo mq 878 x Euro/mq. 10,00 8.780,00 Euro indennità base terreno edificabile mq 172 x Euro/mq. 60,00 10.320,00 Euro Indennizzo piante e frutti pendenti 6.380,00 Euro Totale indennità di esproprio 25.480,00 Euro

COMUNE DI PAESE: rif. 3 LENARDUZZI MAURIZIO nato a: RAVENNA (RA) il 09/02/1958 C.F. LNRMRZ58B09H199T diritto reale: Proprietario quota ½ MANCINI MARIACARLA nato a: TREVISO (TV) il 08/11/1962 C.F. MNCMCR62S48L407D diritto reale: Proprietario quota ½ immobili: C.T. Fg. 12 mapp. 708 ex mapp. 703/b R.D. :0,08 R.A. :0,05 Semin. Irr. Arb. classe 2^ Superficie mq. 162 C.T. Fg. 12 mapp. 709 ex mapp. 703/c R.D. :0,64 R.A. :0,33 Semin. Irr. Arb. classe 2^ Superficie mq. 8 C.T. Fg. 12 mapp. 711 ex mapp. 703/e R.D. :0,05 R.A. :0,03 Semin. Irr. Arb. classe 2^ Superficie mq. 5 Tot. mq. 175 indennità di esproprio: tipo zona ARV/2 coltura in atto: prato indennità base terreno mq 175 x Euro/mq. 10,00 1.750,00 Euro Totale indennità di esproprio 1.750,00 Euro

2. di acquisire i sopra elencati immobili al demanio stradale;

3. che il passaggio del diritto di proprietà è disposto, ai sensi dell'art. 23 comma 1 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i., sotto la condizione sospensiva che il presente provvedimento venga notificato ed eseguito;

4. che i proprietari sono invitati a comunicare nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso se condividano l'indennità e che nel caso i proprietari condividano l'indennità, la stessa sarà aumentata come previsto dall'art. 45 comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n. 327;

5. di comunicare che in relazione al disposto dell'art. 3, comma 4° della legge 241/1990, avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso avanti il TAR del Veneto nel termine di 60 giorni o, in alternativa, avanti il Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Il Responsabile del procedimento espropriativo il dirigente dell'area della gestione del territorio ing. Riccardo Vianello

(Codice interno: 343222)

CONSORZIO DI BONIFICA "BACCHIGLIONE", PADOVA

Determinazione dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni n. 18/2017 del 18 aprile 2017

Provvedimento di pubblicazione dei decreti di asservimento, ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D.P.R. n. 327/2001 e successive modifiche, per i lavori di realizzazione del progetto dello scolmatore di piena Limenella - Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova Nord (ID 006-03).

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni pubblica per estratto il provvedimento n. 18/2017 del 18 aprile 2017, e rende noto che con i decreti di seguito indicati, emessi tutti in data 18 aprile 2017, ha disposto gli asservimenti a favore dello Stato - Demanio dello Stato, sede Roma, C.F. 80207790587 - ramo idrico, nella Gestione della Regione Veneto e dei soggetti da essa autorizzati, necessari per l'esecuzione dei **lavori di realizzazione del progetto dello scolmatore di piena Limenella - Fossetta per la difesa idraulica della zona di Padova Nord (ID 006-03)** - CONCESSIONE: D.D.R.D.S. 18.10.2006 n. 195 Decreto Dirigente Regionale Veneto della Direzione Difesa del Suolo:

1) decreto di asservimento **rep. n. 2604/E** in data 18.04.2017 per l'immobile censito al Catasto Terreni - Comune di Padova Fg. 11 map. 682 superficie da asservire 125 mq della ditta ***Fracon Fabrizio*** *c.f. FRC FRZ 67T26 A509E proprietario per 1/2 e* ***Fracon Mauro*** *c.f. FRC MRA 71E16 G224Q proprietario per 1/2*, con indennità di **Euro 400,00** onnicomprensiva;

2) decreto di asservimento **rep. n. 2605/E** in data 18.04.2017 per l'immobile censito al Catasto Terreni - Comune di Padova Fg. 11 map. 693 superficie da asservire 125 mq della ditta *Noventa Agnese c.f. NVN GNS 31A62 L892N proprietaria per 1/3, Zuliani Giuseppe c.f. ZLN GPP 52B07 G224C proprietario per 1/3, Zuliani Lorenzo c.f. ZLN LNZ 58E23 G224P proprietario per 1/3*, con indennità di **Euro 1.200,00** onnicomprensiva**.**

Coloro che hanno diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità possono proporre opposizione entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto. Decorso tale termine, le indennità restano fissate nelle somme suindicate.

Padova, 18 aprile 2017

Il Dirigente dell'Ufficio per le Espropriazioni Ing. Francesco Veronese

(Codice interno: 343841)

CONSORZIO DI BONIFICA "DELTA DEL PO", TAGLIO DI PO (ROVIGO)

Estratto decreto di esproprio Rep. n. 556 del 18 aprile 2017

Lavori di completamento della rete irrigua in bassa pressione - 1° stralcio funzionale. Decreto di esproprio ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si rende noto che con decreto Rep. n. 556 del 18/04/2017 è stata pronunciata, a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Bonifica l'esproprio degli immobili di seguito elencati:

A) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 6 part. 920 da espropriare per mq 561; CT: sez U fgl 6 part. 918 da espropriare per mq 147; Boscolo Nata Salvino, prop. per 1/4; Boscolo Nata Luigi, prop. per 1/4; Boscolo Sale Maria Grazia, prop. per 1/4; Fanton Franca, prop. per 1/4;**
B) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 6 part. 924 da espropriare per mq 193; CT: sez U fgl 6 part. 926 da espropriare per mq 270; Boscolo Severino, prop. per 1/1;**
C) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 6 part. 942 da espropriare per mq 34; CT: sez U fgl 6 part. 922 da espropriare per mq 97; Falconi Roberto, prop. per 1/1;**
D) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 6 part. 944 da espropriare per mq 201; Guzzon Loredana, prop. per 3/4; Segato Caterina, prop. per 1/4;**
E) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 6 part. 928 da espropriare per mq 382; Boscolo Cegion Salvina, prop. per 1/2; Tiozzo Peschiero Palmiro, prop. per 1/2;**
F) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 6 part. 930 da espropriare per mq 340; CT: sez U fgl 6 part. 932 da espropriare per mq 32; CT: sez U fgl 6 part. 934 da espropriare per mq 324; Tiozzo Peschiero Franco, prop. per 1/1;**
G) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 6 part. 946 da espropriare per mq 159; CT: sez U fgl 6 part. 948 da espropriare per mq 32; CT: sez U fgl 6 part. 950 da espropriare per mq 207; Finotti Armida, prop. per 1/1**;
H) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 6 part. 936 da espropriare per mq 646; Brigato Vittorio, nudo prop. per 1/1; Brigato Amedeo, usuf. per 1/2; Grossato Laura, usuf. per 1/2;**
I) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 6 part. 938 da espropriare per mq 580; Baldin Claudia, prop. per 4/12; Beltrame Luciana, prop. per 3/12; Orlandin Andrea, prop. per 1/12; Orlandin Sandro, prop. per 1/12; Orlandin Sante, prop. per 3/12;**
J) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 6 part. 952 da espropriare per mq 376; Ferro Danilo, prop. per 1/1;**
K) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 6 part. 940 da espropriare per mq 329; Bertaglia Palmira, prop. per 1/1;**
L) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 6 part. 960 da espropriare per mq 21; CT: sez U fgl 6 part. 962 da espropriare per mq 180; CT: sez U fgl 6 part. 954 da espropriare per mq 149; Società Agricola di Penzo Francesca S.S., prop. per 1/1;**
M) Comune di Rosolina**: CT: sez U fgl 5 part. 460 da espropriare per mq 611; Boscolo Nata Salvino, prop. per 1/1;**
N) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 12 part. 1047 da espropriare per mq 68; Doria Giannino, prop. per 1/1;**
O) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 12 part. 1049 da espropriare per mq 466; CT: sez U fgl 12 part. 1053 da espropriare per mq 23; CT: sez U fgl 12 part. 318 da espropriare per mq 440; Tiengo Leonilda, prop. per 1/1;**
P) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 12 part. 1051 da espropriare per mq 216; Doria Giuliano, prop. per 1/1;**
Q) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 11 part. 1326 da espropriare per mq 660; Ferro Antonella Nella, prop. per 1/3; Ferro Giorgio, prop. per 1/3; Mantoan Emma, prop. per 1/3;**
R) Comune di Rosolina: **CT: sez U fgl 11 part. 1332 da espropriare per mq 49; Guarnieri Roberto, prop. per 1/1.**

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Direttore Dott. Ing. Giancarlo Mantovani

(Codice interno: 343840)

CONSORZIO DI BONIFICA "DELTA DEL PO", TAGLIO DI PO (ROVIGO)

Estratto decreto di asservimento Rep. n. 557 del 18 aprile 2017

Completamento rete irrigua isole Cà Venier - Boccasette e Donzella, ripristino officiosità Canale principale Valli - 2° stralcio funzionale. Decreto di asservimento ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si rende noto che con decreto Rep. n. 557 del 18/04/2017 è stata pronunciata, a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Bonifica l'asservimento degli immobili di seguito elencati:

A) Comune di Porto Tolle: CT: sez B fgl 6 part 362 da asservire per ml 52; **CT: sez B fgl 8 part 429 da asservire per ml 505; Marangon Palmiro, prop. per 1/1;**
B) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 8 part 560 da asservire per ml 168; Franzoso Fabrizio, nuda prop. per 1/1; Franzoso Luciano, usuf. per 1/1;**
C) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 8 part 316 da asservire per ml 127; Negri Odilia, prop. per 20/90; Veronese Edoardo, prop. per 8/90; Veronese Luca, prop. per 15/90; Veronese Luigi, prop. per 15/90; Veronese Maria, prop. per 8/90; Veronese Paolo, prop. per 8/90; Veronese Patrizia, prop. per 8/90; Veronese Teresa, prop. per 8/90;**
D) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 8 part 318 da asservire per ml 435; Tugnolo Michele, prop. per 1/1;**
E) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 8 part 600 da asservire per ml 198; Duò Tersilio, prop. per 1/1;**
F) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 8 part 111 da asservire per ml 288; De Grandi Luigino, prop. per 1/1;**
G) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 8 part 514 da asservire per ml 198; Donà Enzo, prop. per 1/1;**
H) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 8 part 168 da asservire per ml 121; Ballarin Laura, usuf. per 1/1; Bergamin Paola, nuda prop. per 1/3; Bergamin Sandro, nuda prop. per 2/3;**
I) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 8 part 435 da asservire per ml 226; Vettorello Cristina, nuda prop, per 1/2; Vettorello Daniele, nuda prop. per 1/2; Vettorello Gastone, usuf. per 1/1;**
J) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 8 part 436 da asservire per ml 258; CT: sez B fgl 7 part 488 da asservire per ml 52; Vettorello Gilberto, prop. per 1/1;**
K) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 7 part 753 da asservire per ml 55; Ferro Davide, usuf. per 1/1; Schiavi Silvana, nuda prop. per 1/1;**
L) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 7 part 97 da asservire per ml 200; Azzalin Giuliano, prop. per 1/1;**
M) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 7 part 105 da asservire per ml 351; Laurenti Leonino, usuf. per 1/2; Laurenti Paolo, nuda prop. per 1/1; Mancin Vittorina, usuf. per 1/2;**
N) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 7 part 655 da asservire per ml 80; CT: sez B fgl 7 part 656 da asservire per ml 79; Pezzolato Deni, prop. per 1/1;**
O) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 7 part 657 da asservire per ml 85; Pezzolato Devis, nuda prop. per 1/1; Pezzolato Iginio, usuf. per 1/2; Siviero Irma, usuf. per 1/2;**
P) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 7 part 500 da asservire per ml 121; Cattin Cristina, nuda prop. per 1/2; Ferro Ernestina, usuf. per 1/1; Zanetti Ubaldo, nuda prop. per 1/2;**
Q) Comune di Porto Tolle: **CT: sez B fgl 7 part 501 da asservire per ml 138; Ferro Ernestina, usuf. per 1/1; Rossi Cristina, nuda prop. per 1/2; Zanetti Claudio, nuda prop. per 1/2;**

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Direttore Dott. Ing. Giancarlo Mantovani

(Codice interno: 343842)

CONSORZIO DI BONIFICA "DELTA DEL PO", TAGLIO DI PO (ROVIGO)

Estratto decreto di asservimento Rep. n. 558 del 18 aprile 2017

Lavori di estensione dell'irrigazione nella zona nord del bacino, ripristino della funzionalità della rete di distribuzione irrigua a pelo libero e messa in sicurezza delle arginature del Canale Busiola. Decreto di asservimento ai sensi dell'art. 20 comma 11 e dell'art. 23 comma 1 D.P.R. 327/2001.

Ai sensi dell'art. 23, comma 5, D.P.R. 327/2001 e s.m.i., si rende noto che con decreto Rep. n. 558 del 18/04/2017 è stata pronunciata, a favore del Demanio Pubblico dello Stato - Ramo Bonifica l'asservimento degli immobili di seguito elencati:

A) Comune di Chioggia: CT: sez U fgl 66 part. 435 da asservire per ml 36; **CT: sez U fgl 66 part. 15 da asservire per ml 27; CT: sez U fgl 66 part. 401 da asservire per ml 23; CT: sez U fgl 66 part. 19 da asservire per ml 8; Bellan Sandro, prop. per 1/4; Boscarato Nerina, prop. per 3/4;**

B) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 66 part. 300 da asservire per ml 17; CT: sez U fgl 66 part. 74 da asservire per ml 31; CF: sez U fgl 66 part. 257 sub. 30 da asservire per ml 7; Boscolo Bocca Maria Teresa, prop. per 1/1;**

C) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 66 part. 73 da asservire per ml 22; Boscolo Gioachina Emanuela, prop. per 3/24; Boscolo Gioachina Gino, prop. per 6/24; Boscolo Gioachina Michele, prop. per 2/24; Boscolo Gioachina Nicoletta, prop. per 2/24; Boscolo Gioachina Palmiro, prop. per 6/24; Boscolo Gioachina Patrizia, prop. per 3/24; Marangon Giancarla, prop. per 2/24;**

D) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 66 part. 72 da asservire per ml 24; Baldin Rinaldo, prop. per 1/1;**

E) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 66 part. 70 da asservire per ml 44; Boscolo Sante Cocuccia, prop. per 1/2; Maritan Mirella, prop. per 1/2;**

F) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 66 part. 271 da asservire per ml 23; Boscolo Nata Salvino, prop. per 1/1;**

G) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 66 part. 172 da asservire per ml 16; CT: sez U fgl 66 part. 187 da asservire per ml 6; Boscolo Nata Salvino, prop. per 1/2; Boscolo Nata Luigi, prop. per 1/2;**

H) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 66 part. 67 da asservire per ml 50; CT: sez U fgl 66 part. 76 da asservire per ml 45; Lazzerin Lucio, prop. per 1/1;**

I) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 66 part. 166 da asservire per ml 27; CT: sez U fgl 66 part. 164 da asservire per ml 19; CT: sez U fgl 66 part. 176 da asservire per ml 8; CT: sez U fgl 66 part. 352 da asservire per ml 25; Boscarato Giusto, prop. per 1/1;**

J) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 66 part. 18 da asservire per ml 42; Segato Renzo, prop. per 1/2; Liviero Giuseppina, prop. per 1/2;**

K) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 66 part. 89 da asservire per ml 15; CT: sez U fgl 66 part. 88 da asservire per ml 26; Segato Cristofer, prop. per 1/1;**

L) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 66 part. 87 da asservire per ml 27; Segato Renzo, prop. per 1/1;**

M) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 66 part. 330 da asservire per ml 15; CT: sez U fgl 66 part. 453 da asservire per ml 43; Bellan Bruno, prop. per 1/2; Moretto Annamaria, prop. per 1/2;**

N) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 63 part. 577 da asservire per ml 20; Crivellari Maria, prop. per 3/9; Tiozzo Campanaro Angelo, prop. per 2/9; Tiozzo Campanaro Armando, prop. per 2/9; Tiozzo Campanaro Daniela, prop. per 2/9;**

O) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 63 part. 579 da asservire per ml 90; CT: sez U fgl 63 part. 40 da asservire per ml 26; Benvenuti Silvio, prop. per 1/1;**

P) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 63 part. 39 da asservire per ml 19; CT: sez U fgl 63 part. 38 da asservire per ml 23; Baldassin Maria Gabriella, prop. per 1/1**;

Q) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 63 part. 37 da asservire per ml 19; Bertaggia Valterino, prop. per 1/2; Baldassin Annamaria, prop. per 1/2;**

R) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 63 part. 204 da asservire per ml 18; CT: sez U fgl 63 part. 36 da asservire per ml 21; CT: sez U fgl 63 part. 35 da asservire per ml 20; CT: sez U fgl 63 part. 34 da asservire per ml 19; CT: sez U fgl 63 part. 138 da asservire per ml 27; Baldassin Annamaria, prop. per 1/1;**

S) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 63 part. 20 da asservire per ml 69; De Luca Maria Alba, prop. per 1/1;**

T) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 63 part. 10 da asservire per ml 587; De Luca Maria Alba, prop. per 2/4; Saccomani Elisabetta, prop. per 1/4; Saccomani Tommaso, prop. per 1/4;**

U) Comune di Chioggia: **CT: sez U fgl 63 part. 507 da asservire per ml 12; Boscolo Gioachina Valentino, prop. per 1/1;**

V) Comune di Chioggia: **CF: sez U fgl 66 part. 257 sub. 29 da asservire per ml 4; Boscolo Bocca Maria Teresa, prop. per 1/3; Bacci Giuliana; prop. per 1/3; Bertaggia Naida, prop. per 1/3.**

Il terzo interessato potrà proporre opposizione entro 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

Il Direttore Dott. Ing. Giancarlo Mantovani

Protezione civile e calamità naturali

(Codice interno: 344430)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 10 del 14 aprile 2017

Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'Allegato A rigo 9 finanziato per Euro 900.000,00 - Delega alla Provincia di Belluno delle funzioni relative alla progettazione dei lavori. Versamento alla Regione del Veneto della somma di Euro 8.953,71, quale primo acconto, per il pagamento delle prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato, per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228*", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di Euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;
- l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in Euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in Euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per Euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente, pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;

- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui trattasi;
- l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, con la quale è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti, per far fronte agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, con la quale sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dai suddetti eventi;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, con la quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi sopraccitati;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, con la quale sono stati individuati gli interventi urgenti di difesa marittima e/o idraulica urgente, ricompresi nella ricognizione e segnalati dalle competenti Sezioni regionali di Bacino Idrografico ora Unità organizzative Geni Civili, e con la quale sono state delegate le funzioni amministrative alle Province e ai Comuni e sono state impegnate le risorse finanziarie necessarie;

Atteso che con la citata Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 sono state impegnate le risorse finanziarie relative all'intervento riportato nella seguente tabella:

N	TIPOLOGIA OPERA	SOGGETTO DELEGATO ALL'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO	SEZIONE COMPETENTE BACINO IDROGRAFICO	PR	COMUNE	DANNO SEGNALATO	TITOLO INTERVENTO	IMPORTO FINAZIATO (in euro)
9	Opere difesa idraulica	Provincia di Belluno	Piave Livenza, Sezione di Belluno	BL	Puos d'Alpago	Erosione terreno confinante con il torrente Tesa a valle della confluenza con il Torrente Valturcana. Segnalazione Scheda B1-GC BL da 48 a 49.	Formazione e rinforzo di difese spondali sul torrente Tesa - Borsoia, nelle località Costella e Cornei, in Comune di Puos d'Alpago (BL)	Euro 900.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, per motivi di semplificazione dell'iter amministrativo, sono state delegate alla Provincia di Belluno le funzioni relative alla qualificazione di stazione appaltante degli interventi, all'attuazione delle procedure per l'affidamento dei lavori, la sottoscrizione dei contratti, l'esecuzione dei lavori e la liquidazione della spesa;

Dato atto, altresì, che con Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 si è stabilito che la Provincia di Belluno, nell'espletamento delle funzioni di cui al punto precedente, si avvalga della Sezione di Bacino Idrografico ora Unità organizzativa Genio Civile competente per territorio per quanto attiene, in particolare, le attività specificatamente elencate nell'art. 4 della medesima Ordinanza commissariale;

Atteso che, in attuazione dell'art. 6, c. 2 della citata Ordinanza n. 4 del 2014 e la circolare commissariale prot. n. 346191 del 13 agosto 2014 hanno definito le modalità di attuazione delle funzioni espletate con il suddetto avvalimento di cui al precedente paragrafo, stabilendo che la Sezione di Bacino Idrografico ora Unità organizzativa Genio Civile trasmetta al soggetto delegato copia dell'attestazione e dell'espletamento dell'incarico, la proposta di liquidazione e la fattura del professionista e invii il tutto

al Commissario delegato per i successivi adempimenti di competenza;

Considerato che con determinazione della Provincia di Belluno n. 2149 del 7 dicembre 2016 è stata disposta la liquidazione di Euro 8.953,71, oneri previdenziali e fiscali inclusi, per il pagamento della fattura n. FATTPA 1_16 dell'8 novembre 2016, pari importo, emessa dall'ing. Luca Zanon (C.F. ZNNLCU74R023A757L e P.IVA IT00924380256) relativa al primo acconto (da erogare a fronte della presentazione della documentazione di cui all'art. 1 lettere a) e b) della convenzione regolante i rapporti con il professionista incaricato, in atti, nr. 3488 del 21/08/2015), pari al 40 per cento dell'onorario professionale complessivamente spettante di Euro 22.384,29, in relazione all'incarico di accertamento pericolosità idraulica, rilievo del piano altimetrico, proposte di lavori prioritari e progettazione strutturale dell'intervento di cui al rigo 9 dell'Allegato A all'OC n. 4 del 2014;

Tenuto conto che il suddetto pagamento è soggetto a ritenuta d'acconto e pertanto, come definito con nota del Direttore dell'allora Sezione Ragioneria prot. n. 131940 del 27 marzo 2015, al fine della corretta liquidazione dell'onorario spettante, tramite la Regione quale sostituto di imposta, è necessario il preventivo versamento delle somme a favore della Regione stessa;

Vista la nota prot. n. 147591 del 12 aprile 2017, del Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto *"Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014 - Intervento di cui all'allegato A rigo 9 finanziato per Euro 900.000,00 - Delega alla Provincia di Belluno delle funzioni relative alla progettazione dei lavori. Invio della proposta di versamento alla Regione del Veneto di Euro 8.953,71, per il pagamento delle prestazioni professionali soggette a ritenuta d'acconto";*

Ritenuto, pertanto, di procedere al preventivo versamento alla Regione del Veneto di Euro 8.953,71, oneri previdenziali e fiscali inclusi, per il pagamento della fattura sopra citata, quale primo acconto, pari al 40 per cento dell'onorario professionale complessivamente spettante dell'incarico finalizzato alla realizzazione dell'intervento in oggetto;

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di versare Euro 8.953,71 alla Regione del Veneto, per il pagamento della fattura n. FATTPA 1_16 dell'8 novembre 2016, pari importo, relativa al primo acconto, per l'espletamento delle prestazioni di cui all'art. 1 lettere a) e b) della convenzione in precedenza citata, pari al 40 per cento dell'onorario professionale complessivamente spettante di Euro 22.384,29, in relazione alle attività di accertamento pericolosità idraulica, rilievo del piano altimetrico, proposte di lavori prioritari e progettazione strutturale dell'intervento di cui al rigo 9 dell'Allegato A all'OC n. 4 del 2014;
3. di dare atto che alla spesa di cui al punto precedente si fa fronte a valere sulle risorse stanziate con l'Ordinanza commissariale n. 4 del 12 agosto 2014, Allegato A, rigo 9 per l'importo di Euro 900.000,00;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento presso la Banca d'Italia - Sezione di Venezia relativo alla somma di cui al precedente punto 2 a favore della Regione del Veneto;
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

(Codice interno: 344431)

COMMISSARIO DELEGATO PER GLI INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI EVENTI ALLUVIONALI CHE HANNO INTERESSATO IL TERRITORIO DELLA REGIONE VENETO NEI GIORNI DAL 10 AL 13 NOVEMBRE 2012

Decreto n. 11 del 14 aprile 2017

Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Lozzo di Cadore (Bl) - Allegato E intervento di cui al rigo 17. Determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo per Euro 80.000,00.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Premesso che:

- con decreto n. 200, in data 16 novembre 2012, il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi dell'articolo 106, c. 1, lett. a), della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, ha dichiarato lo stato di crisi in ordine agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;
- con nota prot. n. 532368 del 23 novembre 2012 il Presidente della Regione del Veneto, ai sensi della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i., ha richiesto al Presidente del Consiglio dei Ministri la dichiarazione dello stato di emergenza unitamente ad un adeguato sostegno economico al fine di assicurare le necessarie operazioni di soccorso alle popolazioni colpite, di avviare i primi interventi provvisionali necessari a garantire la pubblica incolumità, di fronteggiare i danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e per la ripresa delle normali condizioni di vita della popolazione;
- ai sensi dell'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, recante "*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (L. di stabilità 2013)*" i Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012 operano in qualità di Commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al D.L. 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;
- il citato art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228 dispone, inoltre, che il Fondo di cui all'art. 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013, da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012, prevedendo altresì che le indicate risorse siano ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta dei Presidenti delle regioni interessate;
- con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013, recante "*Ripartizione delle risorse di cui all'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228", le risorse individuate nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2013 dall'articolo 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, per l'incremento del Fondo di cui all'articolo 6, c. 1, del D.L. 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 luglio 1991, n. 195, sono destinate a finanziare gli interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012;*
- l'importo assegnato alla Regione del Veneto ai sensi del comma 548, articolo 1, della L. 24 dicembre 2012, n. 228, originariamente previsto in euro 42.500.000 (DPCM 23/3/2013) è stato rimodulato ed erogato in euro 40.899.867,18 per effetto delle riduzioni lineari e degli accantonamenti di fondi disposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, sullo stanziamento complessivo;
- con nota prot. n. DPC/ABI/46449 dell'11 settembre 2014 il Capo del Dipartimento della Protezione Civile comunica che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha reso disponibili mediante disaccantonamento ulteriori risorse economiche per euro 833.461,69 quale saldo delle risorse assegnate;
- le risorse finanziarie complessivamente disponibili per le finalità di cui all'art. 1, c. 548, della L. 24 dicembre 2012 e dell'art. 2, c. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 risultano, conseguentemente, pari a complessivi Euro 41.733.328,87;
- i Commissari delegati sono incaricati della realizzazione degli interventi di cui al citato D.L. n. 74/2012, in particolare del coordinamento delle attività per la ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 nelle regioni di rispettiva competenza, operando con i poteri di cui all'art. 5, c. 2 della L. 24 febbraio 1992, n. 225 e con le deroghe alle disposizioni vigenti stabilite con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 4 luglio 2012, adottata nelle forme di cui all'art. 5, c. 1 della citata legge;
- l'art. 1, c. 5 del D.L. n. 74/2012 dispone che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto possono avvalersi, per gli interventi, dei Sindaci dei Comuni e dei Presidenti delle Province interessate dagli eventi di cui trattasi;
- l'art. 1, c. 5-bis del D.L. n. 74/2012, aggiunto dall'art. 11, c. 1, lett. a), n. 1) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 ha previsto che i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, in qualità di Commissari delegati, possono delegare le funzioni attribuite con il D.L. n. 74/2012 ai Sindaci dei Comuni ed ai Presidenti delle Province nel cui rispettivo territorio sono da effettuarsi

gli interventi oggetto della presente normativa. Nell'atto di delega devono essere richiamate le specifiche normative statali e regionali cui, ai sensi delle vigenti norme, è possibile derogare e gli eventuali limiti al potere di deroga;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 1 del 24 gennaio 2014, a mezzo della quale è stata costituita la Struttura commissariale per l'attuazione degli interventi urgenti, da realizzare a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 2 dell'11 marzo 2014, a mezzo della quale sono stati individuati i Comuni e i territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Vista l'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, a mezzo della quale è stato adottato il Piano degli interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori danneggiati dagli eventi calamitosi che hanno colpito il territorio della Regione del Veneto nei giorni dal 10 al 13 novembre 2012;

Atteso che, con riferimento al Comune di Lozzo di Cadore (Bl), con la citata Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014, Allegato E, rigo 17 sono state assegnate risorse finanziarie come riportato nella seguente tabella:

n.	Soggetto delegato	Soggetto realizzatore	Prov.	Località	Descrizione intervento	Importo (Euro)
17	COMUNE DI LOZZO DI CADORE	COMUNE DI LOZZO DI CADORE	BL	VAL DA RIN E VARIE	DANNEGGIAMENTO DELLA SEDE STRADALE - SMOTTAMENTI E FRANE-CEDIMENTO SCARPATE ED OPERE DI SOSTEGNO	80.000,00

Dato atto che con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014 è stato assunto l'impegno di spesa pari ad Euro 9.300.898,19 a favore dei soggetti delegati di cui alla colonna 1 dell'Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, necessarie a dare copertura agli interventi indicati nell'Allegato citato, concernenti opere di difesa geologica e sulla viabilità carrabile urgenti;

Vista la nota prot. n. 149225 del 13 aprile 2017 , formulata dal Coordinatore della Struttura commissariale avente ad oggetto "*Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 - Comune di Lozzo di Cadore (Bl) - Allegato E intervento di cui al rigo 17. Invio della proposta di determinazione in via definitiva e liquidazione del contributo per Euro 80.000,00";*

Preso atto che nella suddetta proposta di liquidazione sono state esaminate le determine n. 81 del 30 agosto 2013, n. 90 del 7 luglio 2014, n. 119 del 28 settembre 2016 e n. 147 del 25 novembre 2016, trasmesse dal Comune di Lozzo di Cadore (Bl) con note, in atti, prot. n. 142620 del 12 aprile 2016, n. 477177 del 6 dicembre 2016, n. 17157 del 17 gennaio 2017, n. 63915 del 16 febbraio 2017, e le relative specificazioni pervenute con note in atti prot n. 113314 del 20 marzo 2017 e n. 134129 del 4 aprile 2017, con le quali si approva la contabilità finale, il Certificato di Regolare Esecuzione (C.R.E.) e si attesta la liquidazione della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata per la realizzazione dell'intervento in oggetto, per un importo complessivo di Euro 118.110,79;

Vista la disposizione di cui all'art. 5 dell'Ordinanza n. 5 del 2014 che prevede che "*per quanto concerne le modalità di rendicontazione degli interventi, i soggetti delegati di cui agli Allegati C, D ed E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 4 giugno 2014 devono produrre al Commissario delegato apposita determinazione con la quale si attesta l'approvazione degli stati di avanzamento ovvero della contabilità finale, del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione delle opere, delle spese sostenute con indicazione delle eventuali economie che rimangono nella disponibilità del Commissario delegato*'";

Considerato che dalla richiesta del Comune di Lozzo di Cadore (Bl) pervenuta con le pec sopraccitate risulta una spesa ammissibile a contributo, effettivamente sostenuta e rendicontata, pari ad Euro 118.110,79, per la quale è stato adottato l'impegno di spesa di cui all'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 5 del 2014, in relazione all'importo di cui alla colonna 6, rigo 17, Allegato E all'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014 pari ad Euro 80.000,00;

Ritenuto pertanto, di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Lozzo di Cadore (Bl) la somma di Euro 80.000,00 quale contributo massimo spettante, a fronte delle spese effettivamente sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'intervento di cui al rigo 17 dell'Allegato E alla citata Ordinanza commissariale n. 3 del 2014;

Considerato che la provenienza dei fondi di contabilità speciale è così definita: "*Trasferimenti da Amministrazioni Autonome, Ragioneria codice 960, stato di previsione codice 19, appendice codice 6, capitolo 957*";

DECRETA

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di determinare in via definitiva e liquidare al Comune di Lozzo di Cadore (Bl) il contributo di cui al rigo 17, Allegato E dell'Ordinanza commissariale n. 3 del 2014, per Euro 80.000,00, a fronte delle spese sostenute e rendicontate per la realizzazione dell'intervento di cui in oggetto;
3. di dare atto che alla spesa suindicata si fa fronte nei limiti dell'impegno stabilito a favore del Comune di Lozzo di Cadore (Bl), con Ordinanza commissariale n. 5 del 9 settembre 2014, a valere sulla Contabilità speciale n. 5744 intestata a "PRES VENETO C.D. DPCM 23-3-13" presso la Tesoreria dello Stato di Venezia, intestata al Presidente della Regione del Veneto - Commissario delegato, giusta nota prot. n. 30715 del 15 aprile 2013 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di comunicazione dell'apertura della contabilità speciale suindicata;
4. di disporre la predisposizione dell'ordinativo di pagamento on-line per l'importo di cui al precedente punto 2 in favore del Comune di Lozzo di Cadore (Bl);
5. di pubblicare il presente Decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione del Veneto all'apposita sezione dedicata nell'area delle Gestioni commissariali e post emergenziali.

Il Commissario delegato Dott. Luca Zaia

Statuti

(Codice interno: 343877)

COMUNE DI FELTRE (BELLUNO)

Estratto delibera di Consiglio n. 21 del 8 aprile 2017

Integrazioni e modifiche allo statuto comunale.

aggiunti

articolo 31 - gestione e governo dei Beni Comuni

1. Il Comune di Feltre, anche al fine di tutelare le generazioni future, difende i beni che la comunità riconosce come comuni, in quanto necessari all'esercizio dei diritti ed alla soddisfazione dei bisogni fondamentali, nel loro contesto ecologico urbano e rurale.
2. Principi di governo dei beni comuni sono la cura condivisa e la partecipazione nei processi decisionali.

articolo 32 - partecipazione

1. E' compito di un regolamento definire i processi e le modalità di produzione di proposte di atti deliberativi e amministrativi e l'esercizio di ulteriori funzioni consultive attraverso l'istituzione degli organismi e delle forme partecipative di cittadinanza, anche con riguardo alle realtà delle frazioni e dei quartieri.

articoli 31 e 32 precedenti diventano 33 e 34

tolto art. 33

~~articolo 33 - organismi di partecipazione~~

dall'art. 34 all'art. 54 precedenti progressione di un numero

articolo 47 - incarichi a tempo determinato di responsabile dei servizi e degli uffici

1. omissis
2. Qualora non sia possibile avvalersi di persone alle dipendenze dell'Ente, la Giunta Municipale può provvedere alla copertura di posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, ai sensi dell'art. 110 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267, mediante contratto a tempo determinato con esperti in possesso dei requisiti richiesti per la copertura del posto.
3. omissis

tolto

articolo 55 - nomina del direttore (abrogato)

Il Segretario Generale dott.ssa Daniela De Carli

Trasporti e viabilità

(Codice interno: 343246)

COMUNE DI CODOGNE' (TREVISO)

Decreto del Responsabile 3° servizio Area Tecnica n. 178 del 18 aprile 2017

Decreto di declassificazione e sdemanializzazione amministrativa di porzione di area del demanio stradale di via Fontanazze in Comune di Codognè.

IL RESPONSABILE DEL 3° SERVIZIO

VISTO l'art. 2 del Nuovo Codice della strada approvato con D.lgs.30.04.1992 n.285 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare dove recita che "ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali";

VISTI gli artt.2,3 e 4 del Regolamento di esecuzione ad attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 495/92 e successive modifiche ed integrazioni che dettano tempi e modalità per la classificazione e declassificazione amministrativa delle strade;

VISTO l'art. 94 della L.R.Veneto 13.04.2001 n. 11 che al comma 2 delega ai comuni le funzioni relative alla classificazione e declassificazione amministrativa della rete viaria di competenza;

RICHIAMATA la deliberazione Consiglio Comunale n.19 del 21.05.2015 ad oggetto: "Declassificazione e sdemanializzazione area residua di via Fontanazze. Autorizzazione alla permuta" esecutiva;

PRESO ATTO che dette aree come individuate nella citata deliberazione consiliare non hanno più le caratteristiche ed hanno cessato l'interesse pubblico e non corrispondono più agli scopi funzionali richiesti dalla normativa vigente;

RITENUTO pertanto di assumere il formale provvedimento di declassificazione e sdemanializzazione secondo quanto previsto dall'art.2 del Nuovo Codice della Strada;

RICHIAMATO il D.lgs. 267/2000 " Testo unico sull'ordinamento degli enti locali" che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

VISTO il frazionamento approvato dall'Ufficio Tecnico Erariale di Treviso tipo prot.1.1/1946 del 09.11.1946 in atti dal 17.06.2010 di individuazione delle aree di cui alla deliberazione C.C. n.19 del 21.05.2015;

VISTO il decreto del sindaco n.44 in data 29.12.2016 di nomina del responsabile del 3° servizio area tecnica: assetto ed uso del territorio, tutela dell'ambiente, patrimonio, protezione civile, del geom. Lucio Ruffin;

D E C R E T A

1. Di declassificare e sdemanializzare l'area residua di via Fontanazze individuate al foglio 2 mappale n. 715 della superficie di mq. 646;

2. Di dare atto che ai sensi dell'art.3 terzo comma del D.P.R. 495/1992 e successive modifiche ed integrazioni la presente determinazione avrà effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione su Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Il Responsabile del 3° Servizio - Area Tecnica geom. Lucio Ruffin